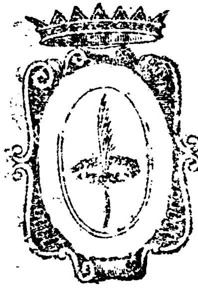






GUIDA ALLA POLITICA

PEL

POPOLO ITALIANO

Map Catalogued

GUIDA ALLA POLITICA

PEL

POPOLO ITALIANO

DELL' AVVOCATO

LUCIO FIORENTINI

CONTIENE

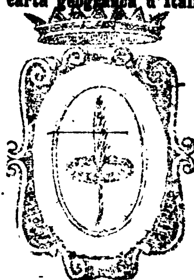
UN CENNO STATISTICO ED UN SUNTO DELLA STORIA D'ITALIA,
LE TEORIE COSTITUZIONALI,
LA ESPOSIZIONE DELLO STATUTO, DELLA LEGGE COMUNALE E DELLE LEGGI ELETTORALI.

TRATTA

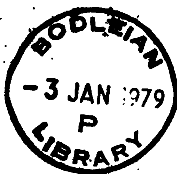
DELLA LIBERA STAMPA, DEL GIURÌ, DELLA GUARDIA NAZIONALE,
DELLA QUISTIONE DEL POTERE TEMPORALE DE' PAPI, ECC.

È CORREDATA

da una carta geografica d'Italia.



MILANO
TIPOGRAFIA GUGLIELMINI
Dicembre 1859



Edizione a spese dell'Autore.

AL CONTE

ALESSANDRO MORANDO DE RIZZONI

Intitolo a te questo libro, e perchè ti piacque di incoraggiarmi a scriverlo, e perchè non potrei darti prova maggiore della stima e dell'affetto che a te mi lega. E davvero, quando nella operosità mirabile di cui offrono saggio tutti gli Italiani, io ti veggo, nel silenzio della tua vita privata, in oggi, come pel passato, ideare e dar compimento a concetti sì in alto grado profittevoli alla patria comune, allora i sentimenti che sorgono in me a tuo riguardo, sono tali da rendermi sinceramente orgoglioso nel potermi dire tutto tuo.

Accogli adunque con animo cortese il mio tenue lavoro, e fa del resto di non apprezzarlo sotto altro aspetto, che quello dell'amore che mi stringe all'Italia, alla quale ho fatto di consacrare sempre ogni mio pensiero e tutta l'opera mia.

Vivi felice.

Brescia, Dicembre 1859.

L'amico tuo

LUCIO FIORENTINI

INTRODUZIONE

Arbitro del mondo sarà non più il cannone, ma il maestro di scuola.

BROUGHAM.

Tuttodì si va ripetendo che, a danno della causa comune, la massa del nostro popolo trovasi molto sfornita, per non dire del tutto manchevole, delle nozioni più necessarie in cose di politica. Se ciò è vero, è però duopo convenire ad un tempo nell'avviso, che siffatta ignoranza del popolo è la naturale, necessaria conseguenza delle avverse circostanze in cui visse fin qui, e delle quali egli è del tutto incolpabile.

Piuttosto v'ha un fatto che giova ed è equo il constatare, cioè, che in onta alla dominazione straniera, la quale da tanti anni si studiò indefessa di spandere la corruzione e l'abbrutimento intellettuale nelle nostre

popolazioni, queste abbiano, nella loro grande maggioranza, saputo nutrire così tenacemente l'odio all'austriaco, e siano riuscite a dimostrarlo in ogni possibile modo; nella manifestazione del qual sentimento si vide radicato nelle masse, ed espresso potentemente il principio di nazionalità.

Ma questo sentimento istintivo, concesso che debba riconoscersi in tutti i figli d'Italia, e che sia sufficiente a mantenere vivo lo spirito ad ulteriori sagrifici in quelli che sono già liberi, come a far perseveranti gli altri che si trovano sottoposti alla grande prova di un prolungato martirio, tal sentimento perchè basti a formare un popolo e a renderlo capace di apprezzare e sostenere la dignità nazionale, dee trasformarsi in una convinzione inconcussa, prodotta dalla conoscenza dei proprii diritti, che lo chiami a concorrere assennato e consapevole al sostegno della causa comune.

Tale considerazione riguarda tutti gli Italiani, e i molti che sono schiavi per tirannia domestica o straniera, e quelli che trovansi liberi da ogni servaggio.

Ma questi ultimi particolarmente, appunto perchè liberi, hanno il diritto e sono tenuti a partecipare al governo nazionale, sono una parte del popolo italiano, uscita di tutela, dalla cui saggia e vigorosa condotta dipende la prosperità sua, e la liberazione dei

proprj fratelli che giaciono ancora oppressi, perchè staccati dalla comune famiglia.

Per essi adunque, ossia per gli Italiani che vivono sotto lo scettro di Re Vittorio Emanuele, la coltura politica è non tanto un bisogno quanto uno strettissimo dovere; l'ignoranza di siffatte materie più che inescusabile, potrebbe risguardarsi in essi come un delitto di lesa patria.

A che gioverebbero in fatti le istituzioni costituzionali da cui siamo retti, se il popolo non sapesse in che consistono; se trovandosi egli maggiorenne o padrone in casa propria, nulla sapesse del suo nuovo stato e quasi inconscio della condizione che gli vien fatta, si mostrasse poco edotto della rilevanza de'suoi diritti e male esperto nell'esercizio dei medesimi?

Egli è certo, che se un giorno la patria avesse a condolersi dell'inettitudine di molti de'suoi figli, questi potrebbero insorgere e dire: perchè non ci avete ammaestrati quando n'era tempo?

Tali pensieri, dai quali fummo sempre compresi, rendono in breve manifesta al lettore la ragione di questo libro.

E venendo a parlarne più da vicino, non so se potrà essere bene accolto il piano ch'io mi sono prefisso nella disposizione delle materie; io lo adottai perchè mi parve abbastanza logico.

Ho incominciato la istruzione dalle idee più ele-

mentari, e quindi, come era del mio cómpito, cercai di fissare bene alcuni concetti che direi cardinali, ossia quelli della nazionalità, della patria, della genesi dello stato, dei diritti e doveri del cittadino, astrazion fatta da ogni forma di governo, i quali diritti e doveri posi come fondamento del benessere d'una nazione.

E poichè accennai che questi diritti e questi doveri, mallevadori della prosperità di un popolo, non erano goduti dalla nazione italiana, mi schiusi la via a provarlo colla storia del nostro paese, alla quale diedi un brevissimo sguardo, senza la mira di proporzionare menomamente le parti del mio lavoro, ma prefiggendomi a solo scopo, e narrando tuttavia tanto, che potesse bastare a far convinto il lettore che la salute della nostra patria sta nella cacciata dello straniero, e nella sua unificazione; il che si potrà ottenere soltanto coll'accorrere di tutta Italia sotto lo scettro di Casa di Savoja.

Ed un tal vero mi studiai di rendere evidente, coll'esporre la condotta che questa Casa tenne da secoli, e col riferirmi alle libere istituzioni impartite da ultimo ai suoi popoli; dal che mi fu facile il dedurre come essa Casa Sabauda offra la maggior garanzia, sia pel conquisto dell'indipendenza italiana, sia per raggiungere la più grande prosperità materiale e morale della nazione.

L'aver toccato in tal guisa delle forme costituzionali del nostro stato, mi aperse l'adito a dire delle varie forme di governo, ed a mostrare come le due che dai trattatisti chiamansi semplici, la monarchia pura e la repubblica, non siano accettabili, ove si voglia dare ad un popolo della moderna Europa la migliore e più adatta forma di governo, ma sì bene risiedere questa nel monarcato costituzionale.

Esposi quindi la teorica su cui si basa un tal regime; e discendendo dalla teoria alla pratica, feci lo studio analitico dello Statuto Sardo e con ciò della legge fondamentale del nostro regno. Come legge costitutiva politica e figliale allo Statuto, riportai e diedi un breve commento della legge comunale e provinciale; poscia m' intrattenni sulle norme che regolano la materia delle elezioni politiche ed amministrative, siccome della fonte precipua del buon successo degli ordini liberi. — E dell'avere riportato oltre lo Statuto, per esteso tutte le altre leggi ora accennate, in una guida o istruzione elementare di politica generale, mi sarà fatta scusa, ove si voglia avere in considerazione la loro grande importanza, e la conseguente opportunità che tali leggi siano in ogni modo possibile popolarizzate.

Da questo punto, il passaggio ai due successivi argomenti, discorsi nel libro, della libera stampa cioè e del giurì, mi parve giustificato dal riflettere

che l'una franchigia è non solo l'esercizio di un diritto,ma fonte ad un tempo d'istruzione per l'elettore; l'altra del giurì, credetti che qui trovasse posto conveniente, e quale garanzia dei diritti dei cittadini in genere, e quale la più diretta e speciale di quello della libertà di stampa.

Trattando delle garanzie e delle franchigie costituzionali, era forse quì il luogo d'intrattenere il lettore anche sul diritto d'associazione; ma su tale argomento mi si era già offerta occasione di parlare nel capitolo dedicato allo Statuto.

Ove uno stato fosse in possesso di queste istituzioni, sarebbe liberalmente costituito, ma non offrirebbe la condizione necessaria per la sua prosperità, nè potrebbe, in particolar modo il nostro, aspirare ai suoi maggiori destini; tale condizione risiede *nella forza*, bisogna cioè che lo stato sia forte.

Perciò trattai dell' armamento del paese, e quindi della guardia nazionale e dell'esercito.

Ma alla donna, che pure forma la metà numerica delle nazioni, deve pure essere riserbata una bella parte nello sviluppo degli interessi della patria; e però credetti fosse del caso l' accennare ai diritti ed ai doveri della donna in uno stato libero, o della donna italiana.

E siccome non v'ha sulla terra alcuna aggregazione sociale, che non riconosca un superiore prin-

cipio cui soggiace ogni cosa umana, cioè a dire la Divinità, mi occupai da ultimo della religione, e non già per discorrerne teologicamente, ma per trarne argomento e ragionarne sotto il punto di vista politico, come cioè di una istituzione dello stato. E tratto in tal modo dalla materia, ebbi a dire della gerarchia ecclesiastica, ossia dei diritti e dei doveri del clero; argomento questo che mi condusse poi ad esporre, quale un corollario, la questione del potere temporale dei papi.

Chiusi il libro con un epilogo delle nozioni e dei concetti, a mio credere, più rilevanti che qua e là vi si trovano sparsi, lusingandomi che potesse riuscire a qualche giovamento il farne richiamo per tal modo alla memoria di chi benignamente lo scorreva fino al suo termine.

Tale è lo schema della presente operetta.

Quanto alla forma, quella cioè del dialogo, che adottai nel compilare queste pagine, è certo che offre inevitabilmente di per sè stessa lo svantaggio della monotonia, ed avendo dovuto applicarla a così svariate materie, e fra le altre alla illustrazione del testo di parecchie leggi, dà luogo a gravi difficoltà, e ad ogni piè sospinto, si fa ad imbarazzare chi scrive nel modo il più tormentoso.

Ma, se pure non m'inganno, questi svantaggi toccano più da vicino lo scrittore e sono superati dal-

l'utile che ne trae chi, essendo nuovissimo nelle materie trattate, è a considerarsi, pel suo maggiore profitto come uno scolaro, al quale la esposizione in forma di dialogo distribuisce i singoli argomenti in un modo più distinto, quindi più comprensibile, e li sminuzza a maggior lume, quando occorrono naturali obbietti.

Da queste osservazioni sulla forma del dettato, può senza più desumersi, come io mi sia fisso in mente che il mio libro debba esser letto solo da chi è affatto digiuno di nozioni politiche, così che questi, dopo la sua lettura, possa trovarsi un cittadino italiano sufficientemente istrutto, tanto da poter essere un buon elettore. Ho inteso quindi che il mio lettore non sia che colui il quale, dovendo sapere qualche cosa di politica, ne sa o nulla o troppo poco.

Col detto fin quì, avrò forse impiegato troppe parole per accennare alla ragione, all'indole ed al contenuto del libro, che del resto io so, quanto potrà essere giudicato imperfetto e mal rispondente allo scopo.

Tuttavia in un pensiero io mi conforto: che guidato dal sentimento dell'amore al mio paese, feci il meglio che seppi e che mi concessero le mie giovani e deboli forze.

E quì, presentendo che fra i miei colleghi di giornalismo, vi possa essere alcuno che trovi non affatto

ozioso l'occuparsi anche delle piccole produzioni contemporanee, mi permetto di rivolgere ad essi una preghiera amichevole ed è questa. Qualora sembrasse loro che il presente libro possa riuscire utile al popolo, io li inviterei ad essermi larghi delle loro osservazioni sulle molte pecche che vi rileveranno, e perchè desidererei di giovarmene io stesso, e perchè, in ogni caso, profitteranno sempre a chiunque altro si sentisse in lena di sobbarcarsi ad una eguale e certo non lieve fatica.

Lettori, siatemi benevolenti e valete.

CAPITOLO PRIMO

DELL'ITALIANO

D. *Chi siete voi?*

R. Io sono un italiano.

D. *Perchè vi dite un italiano?*

R. Perchè sono nato e cresciuto in Italia.

D. *Cioè, voi siete nato e cresciuto su quel di Brescia, quindi voi siete e vi dovete chiamare bresciano.*

R. È vero che sono bresciano, perchè sono nato in un comune della provincia di Brescia, ma Brescia non è che parte di un più grande paese che si chiama il regno di Sardegna.

D. *Per questa ragione vi dovreste chiamar sardo.*

R. E sono pure un sardo, ma anche la Sardegna è uno di quei grandi paesi che tutti uniti insieme formano l'Italia, così come più comuni concorrono a costituire un mandamento, e più mandamenti un circondario, e più circondari una provincia, più provincie uno stato, e varii stati l'Italia. E mi spiegherò forse meglio dicendo, che la nostra provincia può essere considerata quale un piccolo ramo di una pianta,

parte di un ramo più esteso, quello degli stati Sardi, mentre parecchi di questi maggiori rami, come gli stati di Roma, la Sicilia, ecc., formano nel loro insieme il grande albero che si chiama l'Italia; è quindi un italiano, chiunque sia nato in qualsiasi parte d'Italia.

D. *Che cosa è questa Italia?*

R. È una vasta contrada che nel suo lato di settentrione si stacca dal resto di Europa per prolungarsi nel mezzo di due mari, l'Adriatico ed il Mediterraneo; costituisce nella sua disposizione geografica ciò che dicesi una penisola, che presenta la forma di uno stivale, cui fanno corona numerose ed amplissime isole. È circondata nelle sue parti settentrionali da una grande catena di montagne dette le Alpi, che la separano dal resto d'Europa, cioè dalla Francia, dalla Svizzera, e dagli stati Austriaci, ed è divisa tutta per il lungo da un'altra catena di monti detta degli Apennini.

La sua maggior lunghezza è di 625 miglia, la sua larghezza massima di 300, che varia e decresce fino a 25, e si distende sopra una superficie di 100,000 miglia quadrate. Per questa disposizione del suo territorio, l'Italia offre una varietà di monti, di colline, di laghi, di fiumi, che la fanno una regione incantevole; e godendo essa ad un tempo di un clima dolce e delizioso, di un suolo fecondo, ben coltivato e che si presta ai più svariati prodotti, giustamente ebbe il nome di giardino del mondo.

Politicamente è divisa in varii stati, disuguali in estensione e popolazione, e sono:

I. Gli stati Sardi, con otto milioni d'abitanti; e comprendono, l'antico regno di Piemonte, e la recente

annessione della Lombardia. A questo stato si sono per voto unanime delle popolazioni uniti;

1.° La Toscana con abitanti, 1,800,000.

2.° Parma con 500,000

3.° Modena con 600,000.

4.° Le Legazioni, ossia le Romagne, con 1,100,000; in complesso abitanti circa 12,000,000.

II. Stati del Papa, non comprese le Legazioni, abitanti 2,000,000.

III. Stati del regno di Napoli, o delle due Sicilie con abitanti 9,200,000.

Alla popolazione di questi stati si aggiunge la parte d'Italiani che si trova soggetta a potenze estere come la Venezia con 2,600,000 abitanti, e le minori frazioni, del Tirolo Italiano, di Trieste con Istria e Gorizia, l'isola di Corsica dominio Francese, e Malta dominio inglese; cantoni Ticino e Grigioni, Svizzeri, oltre il principato di Monaco e la repubblica di San Marino che danno tutti insieme abitanti circa 1,500,000.

Sommate tutte le cifre dei popoli che formano questi vari Stati, e quelle delle minori divisioni, il complessivo numero degli abitanti d'Italia, ossia d'Italiani, sta intorno ai 27,000,000.

D. *Però se sono varii i popoli dai quali è abitata l'Italia, come sono varii i nomi loro, a che conchiude in pratica il chiamarli con un solo nome d'Italiani, con che vorreste farne un solo popolo; in ciò non si riscontrerebbe piuttosto un risultato della nostra immaginazione, anzichè un fatto reale e concludente?*

R. Ciò non è vero, perchè tutti i vari popoli d'Italia uniti insieme costituiscono una nazione, la nazione Italiana.

D. *Che intendete per nazione?*

R. Un aggregato di popoli, che sono nati e vivono sopra uno stesso territorio, parlano la stessa lingua, hanno eguali bisogni ed eguali aspirazioni.

D. *Mostratemi i caratteri che sono proprii dei varii popoli d'Italia, quali concorrenti a formare di essi una sola nazione.*

R. Che i Sardi, i Romani, i Napolitani, ecc. vivano tutti vicini gli uni agli altri sul suolo d'Italia, l'ho già dimostrato; che parlino la stessa lingua, ce lo prova il fatto, che, comunque questi varii popoli abbiano dialetti differenti, come sta, per esempio, che il dialetto bresciano è altra cosa che il dialetto veneto, tuttavia chi parla la lingua italiana è inteso da tutti dall'un capo all'altro d'Italia, il che non succederebbe se si parlasse l'inglese od il tedesco, perchè la lingua che diciamo italiana è la lingua comune, è come scaturita da quanto avevano di meglio tutti i dialetti, e specialmente dal toscano che è il più bello di tutti. — Ogni popolo d'Italia poi sente gli stessi bisogni, come li sentirebbero i varii membri di una stessa famiglia. Quindi sono tutti inclinati vivamente ad affratellarsi nei commerci, nelle industrie, nel prosperamento agricolo, a promuovere le arti, le scienze, la letteratura nazionale, e più di tutto, è in essi prepotente il bisogno di unirsi per la difesa comune contro qualunque nemico che minacci la lor sicurezza, la proprietà o la libertà loro, avendo per principio supremo d'interessarsi al bene di ciascuno perchè alla fine ridonda nel bene di tutti. — Eguali poi sono anche le aspirazioni dei popoli d'Italia, perchè avendo tutti una storia istessa, cioè, avendo tutti pel passato le stesse glorie e gli

stessi beni e sopportato le stesse avversità, desiderano tutti che questa Italia diventi libera da ogni dominazione straniera, grande, ricca e forte, tanto da stare al confronto delle altre grandi nazioni del mondo, e poter così dire noi italiani moderni come i nostri antichi padri — anche noi abbiamo una patria nobile e grande da amare e servire.

D. *Ma la patria non è il luogo ove siete nato?*

R. Già dissi che il villaggio ove sono nato è una piccolissima parte del suolo italiano, della mia patria, come la foglia è una piccolissima parte di un albero; la patria mia è l'Italia, il mio villaggio è una delle sue mille contrade,

D. *Se così è poco v'importerà del vostro villaggio?*

R. Non è così, anzi tutto il contrario: io non saprei dire quanto ami il luogo che mi vide nascere, ove ebbi i primi baci di mia madre, la chiesetta ove pregai le prime volte il Signore, quei prati, quei boschi, quei campi che ho veduto le prime volte verdeggiare e coprirsi di messi; io li conosco palmo a palmo, chè là giocava da fanciullo, qui adulto tagliava le pasture, e raccoglieva le biade; amo tanto quella casetta in cui incontrai la fanciulla che divenne mia inseparabile compagna, ed amo quel luogo ove riposano i miei avi, e tutto io amo ciò che si trova nella mia terra natale; ma il mio villaggio è la foglia del grande albero: se questo non vive quella muore, se in tutto il paese che mi circonda è miseria, nel mio villaggio è squallore; desso si risentirebbe delle angustie nelle quali si trovasse la mia provincia, il regno, l'Italia. Io porto quindi affetto all'Italia, perchè, amandola, amo anche il mio villaggio nativo, e se amassi questa soltanto sarei come il figlio degenere ed improvvido,

che non ricorda più la sua famiglia dalla quale ebbe l'esistenza ed il primo allevamento. Dal villaggio, ripeto, ebbi questi primissimi beni, dalla patria tutti gli altri.

D. *Dimostratemi questo.*

R. La terra produce, ove la mano dell'uomo la coltivi; ma la coltivazione della terra non è possibile se gli uomini non fossero sicuri di poterla tranquillamente coltivare e goderne i frutti. Se così non fosse, le nostre belle campagne sarebbero tutte lande inospiti e boscaglie impenetrabili, noi uomini saremmo tanti selvaggi e vivremmo come bruti. Lo spettacolo di tante belle terre coltivate che sembrano giardini, di tanti villaggi ove abbiamo la nostra casa nella quale siamo cresciuti, di tante splendide città ove sta raccolto tutto ciò che ci è necessario, e dove noi rechiamo i prodotti dei nostri campi, la chiesa ove preghiamo il Signore, ed abbiamo imparato ad essere cristiani, i giudici ai quali ricorriamo per far valere le nostre ragioni contro chicchessia e perchè ci difendano contro tutti, la forza armata che assicura dai malviventi le nostre case ed i nostri campi, tutte queste e molte altre cose noi non avremmo, se i nostri antichi padri non si fossero uniti, e non avessero fissate le regole che si presentarono più giuste e più adatte allo scopo di vivere in sicurezza di persone e di proprietà. Queste regole che l'esperienza ha mostrate opportune, alle quali altre se ne aggiunsero col crescere delle popolazioni e dei bisogni, sono state unite insieme, e formano nel loro complesso ciò che noi diciamo la *legge*. Al suo mantenimento i nostri antichi padri si sono tutti obbligati, essendo questo il grande ed unico mezzo per assicurare la prosperità nel paese, il pre-

mio ai buoni, la pena ai cattivi. E perchè pochi malvagi non potessero disturbare ed annientare l'opera di molti buoni, stabilivano ancora i nostri padri, che da tutti si corrispondesse un tributo per costituire una forza comune, che, posta a disposizione di quelli ai quali si affidava l'incarico di far eseguire la legge, con tutta la prontezza e giustizia la imponessero a coloro che volessero trasgredirla. Tutti poi si sono obbligati, nel caso che altro popolo vicino volesse cacciarneli, o farla da padroni nelle contrade ove erano nati ed abitavano da secoli, ove godevano di tutti questi beni che si erano da loro medesimi procacciati, a prendere le armi ed a far guerra a tali invasori, fino a che non fossero o uccisi, o respinti tutti dal suolo che loro aveva assegnato Dio. Ed era giusto, chè essi l'avevano coi loro sudori e colla loro saggezza fatto prosperare, e col loro sangue difeso, ed in esso avevano avuto tutto per eredità di tante generazioni, e la loro indipendenza prima d'ogni altro bene, il maggiore, il più necessario ad un popolo sulla terra. Ne venne quindi che a questo suolo pieno di tante memorie ed al quale doveano tutto, portarono i nostri primogenitori quella affezione che il figlio porta al padre; e perchè una sola parola esprimesse tanti sentimenti, tanti affetti e tanti doveri, lo dissero *patria*. Io quindi amo l'Italia di cui il mio villaggio è una piccola parte, amo l'Italia perchè a lei debbo ogni mio bene, perchè, come italiano, io ne sono un suo cittadino, amo l'Italia perchè è la mia patria.

CAPITOLO II.

DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO

D. *Che cosa intendete voi per cittadino?*

R. Cittadino è colui che è riconosciuto far parte di una data nazione, e perchè io faccio parte della nazione italiana, sono cittadino italiano, come il francese si dice cittadino francese, perchè fa parte della nazione francese ([1]).

D. *Ditemi quali diritti vi competono quale cittadino.*

R. Volendo enumerare soltanto i principali sono:

1.° Il diritto alla sicurezza della mia persona e proprietà.

2.° Il diritto a prender parte al governo dello stato, nei modi determinati dalla legge.

3.° Il diritto di eguaglianza avanti la legge.

4.° Il diritto di concorrere alla elezione di quelli che, congregati, formano le leggi sulle imposte, sulle coscrizioni, sui delitti, ecc.

([1]) Questa definizione è data in un senso molto lato, implicando la parola cittadino, in un linguaggio più esatto, la esistenza dello Stato, come aggregazione politica.

5.° Il diritto di parlare liberamente sulle misure prese dal governo per l'amministrazione dello stato; di scrivere quindi, e di pubblicare a mezzo delle stampe i miei pensieri.

6.° Il diritto ad associarmi a 10 altri concittadini a 100 a 1000, per prendere consiglio sugli affari dello stato, e per qualsiasi altro scopo, d'utilità privata o pubblica, che non sia contrario alla legge.

7.° Il diritto di portare armi in difesa della proprietà, della comune sicurezza e della patria in caso di pericolo.

D. *Ditemi in che consiste specialmente alcuno di questi diritti, quello, per esempio, alla sicurezza della persona, e della proprietà.*

R. Per questo diritto non solo lo Stato mi deve sicurezza contro i malfattori, ma non si potrà nè sequestrare la mia roba, nè catturare la mia persona senza una apposita disposizione dell'autorità competente e nei casi previsti dalla legge.

D. *Ma questo succede in tutti gli Stati ove vi sono giudici, e gendarmi.*

R. Ciò non è vero; negli Stati dispotici, come sarebbe l'Austria, per esempio, nessuna legge vieta al governo di sequestrare i beni dei suoi sudditi, e nessuno impedimento è posto all'ultimo dei suoi agenti di polizia di venirvi ad imprigionare, senza che voi abbiate tampoco il diritto di sapere il perchè siate stato imprigionato. Ciò non succede ove siavi una legge che preveda i casi in cui l'autorità deve agire, e che questa legge sia eguale per tutti.

D. *Che cosa intendete per eguaglianza avanti la legge?*

R. Intendo appunto che per tutti vi sia una sola legge. Nei secoli scorsi ed in qualche paese ancora in

questo secolo, ogni ordine di cittadini avea leggi proprie, ed a misura che favorivano una data classe, più quest'era ricca e potente; quindi i nobili avean privilegi su i non nobili, che facevano pagare, imprigionare, ammazzare a loro piacere; e il clero pure avea privilegi che lo sottraevano a qualunque norma comune.

D. *Ditemi che intendete pel diritto di prender parte al governo; perchè sembrami che se tutti governano allora non vi saranno più governati?*

R. Nei paesi liberi, prender parte al governo, non è già governare, ma siccome in questi i governati vengono eletti dal popolo, così è che ciascuno dando il suo voto piuttosto all'uno che all'altro, ha la sua parte d'influenza nella costituzione del corpo dei governanti; ed appunto in questo senso si dice che ciascuno prende parte al governo.

D. *Ma chi governa non è sempre un solo? infatti non si è sempre udito dire: Sua Maestà ordina, Sua Maestà comanda?*

R. Questo succede negli Stati dispotici, ma non nei costituzionali, come, per esempio, è il nostro: il Re sanziona e dà forza esecutiva alle leggi, le quali prima però vennero discusse ed approvate dalle assemblee ove siedono i rappresentanti del popolo.

D. *Dunque, se il Re nostro volesse, p. e., levare una coscrizione, porre una nuova imposta, elevare il prezzo del sale, ecc., non lo potrebbe senza il voto dei rappresentanti della nazione?*

R. No, non lo potrebbe sempre, perchè il nostro stato è un paese costituzionale e, ciò che è lo stesso, *un paese libero.*

D. *In un paese libero si potrà in conseguenza dir male e bene del governo e di tutti e di tutto?*

R. No, la libertà dello scrivere e del parlare è, come dissi, un altro carattere e un' altra guarentigia dei paesi liberi, e si ponno quindi censurare e il governo ne' suoi ministri, e le assemblee nelle loro decisioni, e gli impiegati e i privati cittadini ove ci sembri che commettano cose contrarie al bene dello Stato. Ciò sempre tuttavia nei limiti della verità e nel maggior interesse della nazione, chè anzi ogni licenza colpevole nel parlare e nello scrivere, è dalla legge, come è giusto, punita. Ma da questa libertà del parlare e dello scrivere così moderata, ne vengono immensi vantaggi, nessun disordine resta sconosciuto, ogni cosa utile viene promossa, tutte le classi di cittadini fanno sentire i loro bisogni, ai quali il governo così istruito sullo stato del paese si trova nel caso e spinto ad un tempo a dovervi provvedere. Questa è una delle principali cause per le quali i paesi liberi sorgono grandi, prosperi e felici.

D. *Intendo che ciascun cittadino possa parlare, ne' paesi liberi, degli interessi pubblici; ma non intendo come il governo possa ascoltare tante migliaja di voci, che probabilmente non saranno nemmeno tutte d'accordo fra di loro.*

R. A togliere questo inconveniente, che sarebbe gravissimo e insuperabile, provvede la stampa e il diritto di associazione.

La stampa col mezzo specialmente dei giornali tiene sempre in rilievo, espone i bisogni del paese, ed esprime i voti dei cittadini sulle misure da prendersi per soddisfarli. Ma per dare maggior uniformità e maturanza a questi voti, i cittadini hanno il diritto di unirsi in 10, in 100, in 1000, e di discutere fra loro sopra ogni cosa che riguardi gli interessi della

stato, della città, dei comuni; di proporre le misure più adatte perchè ai medesimi si provveda; formulano intorno a ciò delle domande, delle petizioni che, come voti di queste adunanze, vengono presentate al governo. — Questa libertà della parola, della stampa e di associazione ingenera nel paese quella comune maniera di vedere le cose che dicesi la *opinione*, la quale, quando giunga veramente ad essere condivisa dalla generalità, obbliga il governo a quelle misure che essa consiglia.

D. *Ma se il governo ne pensasse differentemente intorno ad un qualsiasi argomento, desso che ha in mano la forza, cioè l'esercito della nazione, farebbe poi alla fin fine quello che più gli talentasse.*

R. Tale disordine non può mai accadere nei paesi liberi, perchè chi infrangesse così i diritti della nazione, risponderebbe del capo alla nazione istessa. Più, ho già avvertito come ogni cittadino abbia il diritto d'esser armato per far rispettar la legge contro chichessia, ed è per questo che in ogni paese libero c'è la guardia nazionale, ossia la cittadinanza armata, la quale, oltre all'ufficio di tutelare la sicurezza delle proprietà e delle persone, ha ancora l'altro più importante, di difendere le libere istituzioni.

D. *Ora che mi avete detto dei principali diritti del cittadino in paese libero, ditemi dei suoi principali doveri.*

R. A ciascuno dei principali diritti ora esposti corrisponde in massima un conseguente dovere, essendo principio generale, che ad un diritto corrisponda un dovere analogo; così, come il lavorante non ha diritto al pagamento del suo soldo di paga giornaliero, se non ha prima soddisfatto al suo dovere di lavo-

rare, e nella stessa guisa che del giornaliero, dicasi dell'avvocato, del ministro, ecc.

D. *Fatemi vedere questa corrispondenza, ed enumeratemi così i principali doveri del cittadino.*

R. Al diritto che ciascun cittadino possiede alla sicurezza della sua persona e proprietà, corrisponde il dovere di rispettare e questa e quella nel suo simile.

Al diritto d'eguaglianza avanti la legge corrisponde quello che nessuno abbia facoltà di farsi giustizia da sè, o di invocare misure privilegiate in favor suo.

Al diritto di far parte del governo, corrisponde quello della piena obbedienza e rispetto religioso alle leggi che il governo emana.

Al diritto della libertà del pensiero e della parola, corrisponde il dovere di non abusarne ingiustamente a carico degli individui, in danno dello Stato e della tolleranza politica e religiosa.

Al diritto di associazione, quello di non far parte di società occulte, che sfuggono al controllo dei concittadini e dello Stato, e potrebbero essere infeste al suo ben essere.

Al diritto di armarsi, infine, quello di difendere colla propria vita l'ordine interno e la patria contro i suoi esterni nemici. Così è che in uno Stato libero tutto è concatenato, tutto è ordine ed armonia.

D. *Una nazione che fosse governata secondo i modi che avete fin qui esposti sarà adunque felice.*

R. Certo che se immaginiamo una nazione che goda di questo sistema di istituzioni per cui i cittadini posseggano i diritti che ho ricordato, e soddisfacciano ai corrispondenti doveri, tale nazione si avvicinerà a quel maggior grado di prosperità e di felicità, alla quale un popolo possa aspirare sulla terra.

D. *La nazione italiana ha raggiunto, o si è avvicinata ad un tale sistema di ordini governativi?*

R. Al contrario ne è molto lontana. L'Italia fu già un tempo e per ben due volte prospera e potente fra tutte le nazioni, e madre di civiltà al mondo intero; ma da ben oltre tre secoli, in parte per ignavia dei suoi figli, in parte per avversità di destino, giace derelitta fra le nazioni, misera e preda dello straniero. Tutti i popoli da secoli c'invidiano il nostro bel cielo ed i nostri campi ubertosi, e chiamano il nostro paese il giardino del mondo; ma da secoli ci sta sopra la mano dell'austriaco, che ci vuole divisi, ci rende poveri, ci tiene suoi schiavi, fa una perpetua guerra a tutto che ci appartiene, alla nostra storia, alla nostra religione, alle nostre ricchezze, al nostro sangue. Tutto calpesta lo straniero; ovunque corrompe e rovina per trarne suo pro; e dopo averci ridotti colla forza delle sue bajonette in così misero stato, finisce coll'insultarci e col dir a tutto il mondo che noi siamo vili, un popolo poltrone, infingardo; che se non vi fosse lui, l'austriaco, a governarci, saremmo una gran masnada di mendicanti ed assassini. A tal punto voleva ridotta l'Italia l'Austria. Ma l'Italia in oggi ancor misera, però è scossa, e crediamo ch'essa vada avviandosi ai suoi gloriosi destini. Essa sarà ben presto grande e gloriosa quanto suonava il suo nome nel passato; allora sederà fra le nazioni più potenti e prospere del mondo.

CAPITOLO III.

STORIA

D. *Mi diceste che la storia d'Italia è molto gloriosa, e che per due volte l'Italia fu padrona e maestra del mondo, mentre se adesso è misera ne è causa l'austriaco che ci sta addosso, e ci toglie ogni mezzo per migliorare le nostre sorti; potreste farmi toccare con mano tutto questo?*

R. Senza dubbio, e con prove di fatto, ricorrendo cioè alla storia, che è la raccolta di tutti i fatti e, come dicono i saggi, la maestra della vita e delle nazioni.

D. *Ditemi adunque delle origini italiane.*

R. Queste, come quelle di tutti i popoli, si perdono nella profondità dei secoli; solo può dirsi che, essendo l'Italia uno dei paesi più prediletti della provvidenza, per cielo, per suolo, situata in mezzo ai mari, e nel centro del mondo antico, fu di sicuro una delle prime che vennero popolate.

D. *Quali sono stati i popoli che primi posero stanza in Italia?*

R. Furono i popoli Allobrogi, quindi gli Etruschi, dei quali soli la storia ci ha tramandato le traccie meno incerte.

Avevano lor sede principale nella Toscana, che era l'antica Etruria, ed a giudicarne da quanto si conosce di loro e dai loro monumenti, città, vasi, pitture ecc., deve essere stato un popolo sparso in quasi tutta l'Italia, e civilissimo per quei tempi.

D. *Gli Etruschi furono sempre il primo popolo d'Italia antica?*

R. No, agli Etruschi seguirono i Romani, questi divennero in breve il primo popolo non solo d'Italia, ma di tutto il mondo.

D. *Dove ebbe sede il popolo romano, e quali furono le principali sue gesta?*

R. Ebbe sede in Roma, che sta al centro d'Italia.

Quella città pare sia stata fondata nel 752 avanti G. Cristo, o l'era volgare. Il popolo romano con alla testa i re nei primi secoli, e di poi con alla testa un'assemblea detta senato, che era composta dei migliori cittadini di Roma, mettendo in pratica tutte le virtù guerriere e domestiche, arrivò pel corso di 1000 anni ad essere il padrone di tutta la terra conosciuta dagli antichi, che era parte dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa, e nel suo impero si contavano circa 120 milioni di abitanti.

Tutto questo grande assieme di popoli e di paesi costituiva il mondo romano, la più colossale dominazione che abbia mai esistito, che avrebbe durato per secoli ancora, se non l'avessero ruinata i vizii interni propri tuttavia di tutta la civiltà antica, i quali, per di più, doveano venire a cozzo con nuovi principii, che meglio corrispondevano ai bisogni della umanità, sempre progrediente verso il suo miglior essere.

D. *Quali erano questi vizii interni del mondo romano?*

R. Era prima la grande piaga della schiavitù. Per essa un uomo era costituito proprietà d'un altro uomo, per cui l'uomo libero poteva servirsi del suo simile schiavo come d'una cosa, maltrattarlo, venderlo, ucciderlo, senza che alcun diritto gli appartenesse verso il suo padrone. Nell'impero Romano gli schiavi in confronto degli uomini liberi era circa nella proporzione del 50 per 0|0. Altri vizii erano quelli d'una sconfinata autorità nei padri che potevanò uccidere i figli. Altri ancora la condizione infelice in cui era tenuta la donna rispetto all'uomo, per cui il marito poteva uccidere la moglie, che, p. e., avesse bevuto poche goccie di vino.

Nè meno contro umanità era il principio di quei tempi, che cioè, si dovessero considerare barbari rispettivamente tutti i popoli, gli uni verso gli altri. E più ancora influiva a indebolire le basi del mondo antico la religione idolatra o politeista, che mentre metteva sotto la sua protezione e santificava davanti al popolo tali erronei principii e così inumani costumi, altri ancora ne facevano nascere, come quello dei sacrifizii di vittime umane agli dei; e tante male arti tenevano vive, come quella degli augurii, che rendevano il popolo superstizioso, ignorante e crudele verso i suoi stessi fratelli.

D. *Come usciva la umanità da condizioni così funeste al suo progredimento?*

R. A quei tempi e precisamente nel 752 dalla fondazione della città di Roma nacque Gesù Cristo il Salvatore della umanità, che fondando la nostra religione sparse nel mondo i principii di fratellanza de-

gli uomini, e della loro uguaglianza avanti a Dio, unico é solo, i quali principii di carità e di progresso stanno raccolti nei nostri santi Evangeli.

D. *La venuta di Gesù Cristo fu quella che determinò la caduta dell'Impero Romano?*

R. No, non può dirsi che fosse quella, perchè durò ancora quattro secoli; è sempre vero tuttavia che male si fabbrica il nuovo sul fondamento vecchio. Il mondo romano, che però si era trasformato al principio dell'era volgare in governo assoluto sotto il comando di un solo, e quindi avea cambiate le sue basi di esistenza, avrebbe tuttavia resistito al nuovo ordine di cose, che iniziava la religione di Gesù Cristo, e si sarebbe forse trasformato in impero cristiano, se non avessero avuto luogo le invasioni dei Barbari.

D. *Quando, e come ebbe luogo queste invasioni dei Barbari?*

R. Cominciarono nel quarto secolo dopo la venuta di Cristo, ossia dall'era volgare. Erano nazioni selvaggie che abitavano i paesi settentrionali d'Europa e specialmente i paesi che compongono la moderna Germania. Di là scendevano, sotto i nomi di Unni, Vandali, Visigoti, Ostrogoti, come tanti sciami di locuste, spinti dalla loro avida barbarie, e attratti dalle delizie e dalle ricchezze nostre, metteano a fuoco e fiamme quanto incontravano sul loro cammino, trucidando gran parte degli abitatori delle contrade per le quali passavano. L'Attila (*flagellum Dei*) era uno dei condottieri di queste grandi masnade. — Esse si costituivano per la maggior parte di Germanici o Tedeschi che d'allora in poi non hanno mai cessato di martoriare la nostra povera Italia, e che combattiamo anche in oggi in quella parte della loro

nazione che sono gli Austriaci, non essendo l'Austria che una porzione di paese che si chiama Germania, o la patria dei todeschi, come la Sicilia, per esempio, è una parte dell'Italia.

Da ciò apprendiamo che tutti i nostri mali ci vengono sempre, e ci sono venuti da uno stesso popolo, e pel corso di quindici secoli dalla caduta dell'Impero Romano sino a noi.

D. *Quali furono gli effetti delle eruzioni dei Barbari in Italia?*

R. Colla caduta dell' Impero Romano (376 dopo Cristo) l'Italia entrava nel grande periodo storico del Medio-Evo, epoca della più dura barbaria nel mondo.

Tutto venne distrutto quanto era della civiltà romana; i dominatori, sotto il nome di feudatarii, dalle loro castella tenevano soggetti gli antichi abitanti delle campagne, ed esercitavano tutte le crudeltà che fossero loro venute in mente sugli uomini e sulle donne. Le città in gran parte erano distrutte, ed in quelle che sussistevano, comandavano da tiranni, sotto il nome di Re, i condottieri dei Barbari a mezzo dei loro capi bande.

A tanto era giunta la misura dei mali, che al venire del *1000* si credeva che finisse il mondo, e si diceva da tutti, mille e non più mille. Ma nell'universale sfacelo s'era innalzata una nuova potenza in sostegno della civiltà del mondo, la religione di Cristo, rappresentata dai Papi che si opponevano, in favore dei popoli, ai condottieri dei Barbari, e colle istituzioni dei conventi e coll'uguagliare gli uomini fra loro, togliendo la schiavitù, preservarono dalla totale rovina le memorie della civiltà romana, e

altri elementi la fortificarono, e così furono mantenuti e coltivati quei semi che doveano un'altra volta far grande la patria nostra.

D. *In qual epoca fu grande per la seconda volta l'Italia?*

R. Dopo il *1000* nei popoli che abitavano le nostre terre, erano quasi sparite le traccie delle nazioni barbare che aveano presa stanza fra di noi come per assorbimento, perchè gl'Italiani furono sempre stati in maggior numero sulla loro terra, ed i Barbari stessi alla fin fine si studiavano di diventar ancor essi italiani assumendo i nostri costumi e le nostre leggi, che pure arrivarono dopo gran tempo a conoscere ed ammirare. Allora l'elemento italiano potè svilupparsi nelle città ove, essendovi molta popolazione, era più facile la difesa contro i signori delle campagne, che si mostravano ancora loro ostili; e contro nemici che venissero da fuori d'Italia.

Da allora ed in poco tempo sorsero ad inaudita ricchezza e forza parecchi delle nostre città, come Venezia, Milano, Genova, Firenze, Pisa, Amalfi, ed altre, e tanto fiorivano nel commercio, nell'industria, e tanto furono valenti nelle armi, che queste poche città nostre dominavano senza rivali tutti i mari, e tenevano il commercio in tutto il mondo.

Fu questa l'epoca così detta delle repubbliche italiane, perchè in quei tempi quasi tutte le nostre città si reggevano a repubblica.

D. *Queste varie repubbliche italiane erano però unite fra loro?*

R. Pur troppo non lo furono quasi mai, meno, e non tutte, contro l'imperator Barbarossa, imperatore di Germania nel 1167, che voleva essere il padrone

d'Italia, come in oggi lo vorrebbe Francesco Giuseppe; nella qual epoca si unirono la maggior parte degli Italiani, costituendo fra loro una lega, che fu detta Lega Lombarda; e dopo una guerra che durò parecchi anni, durante la quale Milano fu rasa al suolo dai Tedeschi, nella grande battaglia di Legnano (1176) li sconfissero completamente, e liberarono così la loro patria comune. Ma quel grande esempio, a nostro eterno scorno e perpetuo danno, fu unico, e forse perchè troppo ricche e potenti, le varie città cominciarono a far guerre fra loro, Pisa con Firenze, Genova con Venezia, ecc. Noi eravamo così divisi, e li stranieri calavano, ora chiamati dalle parti perdenti, ora e più sovente dai papi, che erano in guerra coll'uno o coll'altro stato italiano, più spesso ancora dall'ingordigia di godersi il nostro bel paese. Tutte queste cause riuscirono a far nascere e perpetuare la dominazione straniera fra di noi, che con varia vicenda fu esercitata dai Francesi e dagli Spagnoli e più costantemente dai Tedeschi, alla quale doveva susseguire necessariamente una seconda epoca di decadenza per l'Italia.

D. *Quando, e a mezzo di chi avveniva questa seconda rovina d'Italia?*

R. Nei primi anni dell'Evo Moderno, cioè nel 1529 colla caduta di Firenze nelle mani dell'esercito spagnolo-tedesco, condotto da Carlo V, re di Spagna e imperatore di Germania, inviatovi da papa Clemente VII l'Italia non si riebbe più da quella rovina che alla fine del secolo scorso, nella qual epoca venne a invaderla il torrente della rivoluzione francese.

D. *In qual epoca ebbe termine precisamente il Medio-Evo?*

R. Nel 1492, nel qual anno un grande Italiano, Cristoforo Colombo da Genova, scopriva un nuovo mondo, l'America.

Intorno a questa epoca grande era la splendidezza d'Italia: primeggiava nel mondo per commercio, per industria, per scienze e per arti; ed anche oggi l'umanità intera venera i nomi di quei nostri luminari, che posero le basi del progresso moderno. Dante, Petrarca, Boccaccio, Tasso nella letteratura; S. Tommaso e Arnaldo da Brescia nella teologia, Galileo nelle scienze fisiche, Giotto, Raffaello, Michelangelo nelle arti, e parecchi altri furono tanti genii, che un solo d'essi basterebbe ad illustrare una intera nazione; colle sue leggi, coi suoi monumenti, colle sue scoperte, coll'opera di tanti sommi, l'Italia nostra diede nel Medio-Evo per la seconda volta la civiltà al mondo.

D. *Quali condizioni dominarono in Italia dopo il 1529?*

R. Colla caduta di Firenze cominciò il periodo, nella storia d'Italia, delle influenze straniere; gl'Italiani non appartennero più a sè stessi, ma ora alla Spagna, ora alla Francia, ora alla Germania. Furono quasi tre secoli di abbrutimento politico, nei quali il nostro paese tagliato e ritagliato, secondo le convenienze degli altri stati, era diventato il comodino d'Europa. Divisa l'Italia negli stati di Napoli, di Santa Chiesa, di Toscana, di Genova, di Lucca, di Parma, di Piemonte, di Venezia, questi due ultimi soltanto si mantennero in onore. Venezia tuttavia era oltremodo fiacca nel suo reggimento, il che non fu del Piemonte, che cominciò in quest'epoca la sua nazionale impresa di cacciare gli stranieri dal suolo d'Italia. Nel corso di questi tre secoli tutto decadde fra noi

i costumi si fecero corrotti ed imbelli, il commercio, le industrie, le arti, le scienze tutto intristì miseramente; la nazione intera sotto il doppio peso della dominazione straniera e della inquisizione religiosa, perdette ogni senso della sua antica splendidezza e della sua dignità. Queste erano le condizioni in cui versava l'Italia nostra allo scoppio della rivoluzione francese, che fu nel 1789, epoca che segna il più grande avvenimento politico dei tempi moderni.

D. *Ditemi delle cause e degli effetti di questo grande avvenimento.*

R. La società quale era uscita dal Medio-Evo portava seco la divisione degli uomini in tre grandi classi, cioè, del clero, dei nobili e della plebe. Le prime due godevano d'ogni privilegio, e quantunque fossero una piccola parte dei singoli popoli, avevano a sè avocati tutti i diritti; per ciò a loro sole le ricchezze, e gli onori nello stato, mentre alle masse toccava sostenerne tutti i pesi. Non eravi prepotenza che non fosse lecita ad un vescovo o ad un nobile contro un artista, un commerciante, un contadino od un qualsifosse popolano.

Tale stato di cose portava la infingardaggine nelle due classi privilegiate, e la miseria e l'abbrutimento nelle grandi masse dei popoli. Aggiungete a questi mali da sè soli gravissimi, anche l'intolleranza ed il pregiudizio religioso, per cui non era raro il caso, che quei frati, i quali per un deplorabile privilegio potevano albergare nel loro convento un ladro, od un assassino, cui la forza pubblica era vietato di inseguire in quel sacro recinto, quelli stessi frati potevano, sul sospetto che uno fosse stregato, o indemoniato (e ognuno sa che mai non esistettero

nè ossessi nè stregati) sottoporlo alla tortura o farlo morire fra le fiamme d'un rogo. — I popoli, che avevano sopportato per secoli tanta umiliazione, tante miserie e tante nefandità, cominciarono a domandarsi se alla fin fine era questo un ordine di cose che fosse proprio necessario perchè il mondo potesse reggersi in piedi, e fatti certi che ciò non era da eminenti scrittori, che si addossarono la grande missione di dirozzarli e di educarli alla vita politica e civile, i popoli, dico, convennero nel proposito di abbattere quanto v'era di tristo in questo brutto assestamento di ordini sociali, e di costituire l'edifizio dello Stato sopra basi ragionevoli e cristiane.

Il popolo che assunse primo di dar mano alla grande impresa fu il popolo francese, che in Europa è il più ferace e il più pronto a concepire le idee che raccolgono grandi principii, e a darvi esecuzione, favorito in ciò anche dalla somma fortuna, che da secoli possiede, di formare un solo e potentissimo Stato. Fu allora che scoppiò la grande rivoluzione francese che siamo usi a indicare dall'anno in cui avvenne, cioè dell'89.

In una sola notte i rappresentanti delle due classi privilegiate, dei preti e dei nobili convennero nella giustizia dei reclami che posero innanzi i rappresentanti di tutte le altre classi della nazione, e proclamarono d'accordo il grande principio che tutti i cittadini fossero eguali avanti alla legge.

Ma le nuove idee di umanità e di progresso che trionfavano col rivolgimento francese, misero in allarme tutto il resto d'Europa, che era governato dai pochi privilegiati alle spese delle masse, e quindi tutta l'Europa si mise in guerra colla Francia. Tantò

pericolo esterno fece sì che nell'interno le cose non potessero procedere regolarmente; anzi si venne ben presto alla proclamazione della Repubblica, che nei primi suoi anni venne funestata da giorni del più deplorabile terrorismo, esercitato da francesi contro francesi. Ma gli eserciti di Francia vinsero contro quelli di tutta Europa, e fu allora, e precisamente nel 96, che sulla nostra Italia furono vedute le armate francesi battere i Tedeschi, che colla scusa di possedere il ducato di Milano, avevano occupato quanto loro piaceva del territorio italiano. Colla calata dei Francesi si fecero anche da noi strada le idee di progresso e di civiltà che essi aveano proclamate nella loro patria, le quali trovarono del resto ben poca fatica ad espandersi, perchè il nostro popolo non si trovava così depresso come quello di Francia, e sommi uomini avevano da tempo già sparso i lumi di riforma civile nel nostro paese.

D. *Quali furono gli effetti delle vittorie francesi in Italia nel 1796-97?*

R. Furono la cacciata dell'Austria da tutta l'Italia, meno che dal Veneto; la proclamazione della Repubblica Cisalpina, che si estendeva da Genova a Brescia; ma più di rilevanza ancora furono gli effetti morali per cui sorse una nuova organizzazione sociale di perfetta uguaglianza fra i cittadini dello stato avanti alla legge, abolita la tortura nei processi criminali, e furono annientati i pregiudizi di ogni sorta che si erano sempre mantenuti a danno del popolo.

D. *La Repubblica Cisalpina fu di lunga durata?*

R. No; Napoleone Buonaparte, che col suo genio e colla sua fortuna in guerra si era costituito capo della repubblica francese, e che avea riguadagnata l'Italia

sugli Austriaci che di nuovo se ne erano impadroniti, vincendo la battaglia di Marengo (1800) si pose pur a capo della Repubblica Cisalpina, e fattosi eleggere imperatore di Francia (1804), debellata un'altra volta l'Austria alla battaglia d'Austerlitz, sottrasse pur anco il Veneto alla dominazione austriaca (1805), e unito quel territorio a quello della Cisalpina ne formò un solo regno sotto il nome di Regno d'Italia, del quale egli si cinse la corona. Costituitosi così in Italia un regno forte, comunque non affatto indipendente, che aveva una propria amministrazione, una armata a sè, una marina, le finanze e tutto insomma ciò che forma l'organismo interno d'uno stato, in pochi anni giunse il nostro paese ad una inaudita prosperità, e comunque le continue guerre di quei tempi esigessero molti sacrifizii, specialmente d'uomini, tuttavia i nostri vecchi ricordano ancora quell'epoca con grande compiacenza, come quella nella quale fioriva ogni ramo di coltura, di commercio, di agricoltura, talchè tutti, e di tutte le classi, dai signori ai contadini, vivevano bene. — Tanti sono gli immediati vantaggi che può trarre l'Italia dal trovarsi costituita in un governo a sè, forte per estensione di territorio e numero di abitanti.

Ma le sorti della guerra non vollero sempre essere favorevoli al gran capitano Napoleone; nel 1814 cadde, e con lui anche il regno d'Italia, e noi senza consultare il nostro voto, anzi contro al nostro volere, come fossimo un gregge di pecore, fummo dalla diplomazia nel Congresso di Vienna assegnati all'Austria, che scendeva ad occupare subito questi paesi, dicendo però e promettendo solennemente, che veniva perchè noi potessimo governarci, mediante la sua

protezione, italianamente, quindi con amministrazione nostra, con leggi nostre, con esercito nostro e così via, via, mille altre promesse che furono altrettante menzogne.

D. *Come fu ricomposta l'Italia dopo il 15?*

R. Fu divisa in tante parti quanti erano i pretendenti alle sue spoglie; furono rimessi i Borboni a Napoli, il Pontefice a Roma, gli Arciduchi d'Austria in Toscana, in Modena e in Parma, il Lombardo-Veneto fu dato all'Austria, e l'unica cosa che ne sortì di buono da siffatta rimescolanza fu l'ingrandimento del Piemonte, cui fu annesso il territorio di Genova con Genova, e gli venne dato a confine verso il lombardo il Ticino, guadagnando così anche da questo lato alcun poco di estensione. In questo modo veniva consumata in Italia la così detta ristaurazione dei governi legittimi, e con essa fecero ritorno tutti i mali che avevano apportato all'Europa per un lungo corso di secoli. Tutto venne ristabilito nella penisola come prima della rivoluzione francese, salve poche eccezioni nelle leggi, chè in Napoli vennero conservate le napoleoniche, e al Lombardo-Veneto fu dato un codice di stampo moderno con intarsiature però di cose antiche.

D. *Quali furono le conseguenze dello assestamento dato alla nostra patria nel 15?*

R. La prima e più fatale conseguenza dei trattati del 15 fu quella di aver costituito l'Italia in parte dominio diretto austriaco e tutto il resto sotto la preponderanza, anzi sotto la dipendenza della stessa Austria. E fu realmente così, perchè mentre per il trattato di Vienna solo la Lombardia e la Venezia venivano assegnate all'Austria, oltre al diritto di guarnigione nelle fortezze di Ferrara e Comacchio nel

Pontificio, e di Piacenza nel Parmense, tuttavia seppe inviluppare così le cose e far nascere tante circostanze a lei favorevoli che dessa si costituì difatto dominatrice di tutta l'Italia. Bisogna notar bene che questa era una condizione indeclinabile della sua esistenza in queste contrade, e meglio, della sua immediata dominazione nel Lombardo-Veneto. E la ragione è facilissima a comprendersi, come facilmente si comprende, che non potresti spillare da un assito di una botte, se tutti gli altri non fossero ben bene avvinghiati e stretti sotto i medesimi cerchi, nè è possibile far l'insolente in una famiglia di più fratelli con l'uno di essi, se in pari tempo tu non fossi riuscito a tener pei capelli anche gli altri. Quindi era chiaro che se l'Austria voleva esser padrona sul Po, doveva esserlo anche a Napoli, a Roma, a Firenze, a Torino, ovunque insomma i poveri Lombardo-Veneti, da essa considerati la sua mandra dal latte copiosissimo e squisito, avessero connazionali, avesser fratelli.

Per riuscire in questo capitale intento l'Austria ebbe ricorso alle arti le più maligne, le più infernali, e mentre noi Lombardo-Veneti privava d'ogni ombra di reggimento nostrano, e ci espilava come poteva meglio (perchè l'Austria fu sempre lo Stato più squilibrato nelle finanze di tutta Europa, e quindi il più bisognoso e il più avido di denaro), negli altri Stati procurava che i popoli stessero ancora peggio di noi sotto ogni rapporto. Due erano gli scopi ai quali tendeva con questa politica, il primo di amicarsi, se ci riusciva, l'animo di noi Lombardo-Veneti col farci vedere che gli altri popoli d'Italia vivevano in condizioni inferiori alle nostre; il secondo quello di poter essere facoltizzata a dire all'Europa, che i suoi

sudditi godevano di tutti i beni del mondo, e in ogni modo, che per gli Italiani riusciva meglio il suo regime straniero al paese, di quello che essi sapesser dare a sè medesimi con governi propri; in una parola voleva provare al mondo che noi eravamo gente incapace persino di far il massajo in casa nostra, gente da basto. Non tardarono a farsi sentire in tutta la Penisola i deplorabili effetti di questo stato incivile, anticristiano e violento, in cui ci aveva posti la diplomazia; gli ingegni erano schiacciati, i commerci decadevano a vista d'occhio, l'agricoltura languiva, in tutta l'Italia insomma si sentiva un mal essere che non poteva a lungo durare.

Ma l'intendersi fra i varii popoli d'Italia era difficilissima cosa, perchè l'Austria aveva organizzato in tutta la penisola quel suo sistema di polizia, che spargeva la diffidenza per sino tra fratelli, tra amici, avendo sempre a sua disposizione spie, carceri, giudici corrotti e carnefici. Ma contro certe idee sono impotenti e le catene e i supplizii, chè anzi sotto la prova del fuoco molte volte esce l'oro da una materia creduta soltanto scoria. E per vero, fu sotto la pressione di questa tirannia che premeva tutta Italia, che ne uscì, diviso in prima da pochi eletti, e che poscia si fece comune a tutti gli Italiani, il grande, il puro concetto della Indipendenza, della Nazionalità italiana; il quale si può così compendiare: che essendo noi dalle Alpi all'estrema Sicilia un popolo uno, per origini, per lingua, per costumi, per interessi, nostro supremo scopo deve esser quello di costituirci anche politicamente, come lo siamo in natura, in una sola e grande famiglia, governando noi noi stessi, prima condizione e unica della prosperità

del nostro paese; disponendoci conseguentemente a far guerra a morte, in tutti i modi possibili, ad ogni straniero che qui venisse per dividerci e dominarci.

D. *Quando e come ebbe a manifestarsi in Italia questo concetto della nostra nazionalità?*

R. La sua più grande manifestazione si verificava nel 1848, perchè a quel memorabile rivolgimento prese parte tutta Italia, e ne seguì una guerra formidabile contro lo straniero. Ma questo grande avvenimento era stato preparato da altri che succedettero ad intervalli, e furono più o meno localizzati.

Il più rilevante tuttavia fu quello del 1821 operato dalla grande società segreta dei carbonari, i quali avevano tese le loro fila in tutta la penisola, acciò tutta si collegasse in una guerra contro l'Austria. Gli stati d'Italia ove la impresa dei carbonari riuscì a più riflessibili successi, furono il regno di Napoli ed il Piemonte. Ambo questi paesi proclamarono le riforme costituzionali, ma nel primo la infedeltà del Re a' suoi giuramenti, trasse l'esercito austriaco a schiacciare quel nuovo governo, e nel secondo, cioè in Piemonte, l'armata Austriaca, che pure invase anche quel paese, battuti i nostri, costrinse Carlo Alberto, che si era posto fin d'allora alla testa del risorgimento italiano, a ramingare esule fuori d'Italia.

Nel 1831 in seguito alla rivoluzione che aveva avuto luogo in Francia, per la quale era salito al trono Luigi Filippo della casa d'Orleans, scacciandone i Borboni, nuovi rivolgimenti accaddero nelle Romagne, ai quali presero parte Luigi Bonaparte (attuale imperator dei Francesi) e suo fratello Carlo che in quella occasione moriva, ed altri ne susseguirono nel 1833 pure nelle

Romagne e nel ducato di Modena, ed altri ancora nel 1845 che presero il nome dei moti di Rimini, dalla città ove ebbero loro sede principale; ma tutte queste rivoluzioni cagionate dai mali governi dei singoli paesi non riuscirono nè potevano riuscire ad altro che a supplizi, a carcerazioni, ad esilii di una infinità di nostri compatriotti. Comunque fossero l'espressione dei più legittimi e stringenti bisogni dei popoli, le bajonette austriache scendevano sempre chieste, o non chieste, a soffocare nel sangue quei moti dei quali l'Austria medesima era la causa più immediata, non permettendo mai che la più piccola riforma venisse dai principi italiani concessa ai loro sudditi, riducendo così i popoli alla disperazione, mentre assecondava ed alimentava sempre più gli istinti tirannici de' regnanti d'Italia, già tanto inclinati a far niun calcolo e calpestare i diritti ed i bisogni dei loro sudditi. L'Austria sperava che il mal governo delle altre parti d'Italia facesse sembrare ottimo il suo nel Lombardo-Veneto perchè con ogni arte ne palliava i suoi pessimi e letali effetti. In siffatte condizioni di violenza dappertutto, congiunta all'ipocrisia in qualche sua parte, l'Italia traeva innanzi fino al 1846, dal qual anno si può dire che cominciò l'epoca nuovissima della nostra istoria nazionale.

D. *Da quali avvenimenti fu segnalato l'anno 1846 in Italia?*

R. Dalla elezione a pontefice di papa Pio IX, il quale, salito sulla cattedra di S. Pietro, iniziava il suo regno colle più reclamate ed applaudite riforme, che in quell'anno e nei due successivi resero il suo nome tanto popolare e benedetto in tutto il mondo.

Il primo suo atto fu quello di concedere un'ampla

amnistia politica che gli valse molta popolarità, perchè negli stati Pontifici il mal governo era sempre stato tale, che qualunque giovane onesto si sarebbe tenuto per disonorato se non fosse stato in prigione. Colà i gesuiti fatta lega coll'Austria avevano organizzato certe secrete società dette dei Sanfedisti e dei Centurioni, che avevano facoltà di arrestare, e di assassinare qualunque galantuomo pensasse alle riforme dello stato e all'indipendenza d'Italia. Il popolo romano, e tutti gli Italiani applaudivano a Pio IX pel bene che avea fatto, e per incoraggiarlo a fare di meglio onde il suo esempio servisse di sprone agli altri governi della Penisola, a mettersi sulle vie del progresso, a dar vita, e unire l'intera Italia nel concetto della sua emancipazione dallo straniero. Nè andò molto che nei varii principati del nostro paese si mostrò così invadente la pubblica opinione, che ogni governo dovette venire a' transazioni con essa; e così ebbe incominciamento in Italia quell'importante periodo storico chiamato delle riforme.

D. *Quali fatti seguirono al moto riformista?*

R. Siccome l'Austria doveva accorgersi, che alla fine il moto di riforma si sarebbe ben tosto cambiato in una agitazione di indipendenza nazionale, così essa si vide costretta a ricorrere ai soliti suoi pretesti, di volere cioè conservare l'ordine in Italia, ed alle solite sue misure quella dell'intervento, che mandò ad effetto coll'eseguire la occupazione militare della città di Ferrara. Il Santo Padre protestò contro questa arbitraria invasione del suo territorio, e fu da quel momento, che il moto riformista prese più determinatamente ad essere moto d'indipendenza, nel quale ultimo senso spiegavasi nel regno Lombardo-Veneto non potendo

ivi assumere altro aspetto. E ciò apparve chiaro dai disordini di Milano, nell'occasione dell'esaltamento di monsignor Romilli a quella sede arcivescovile, dai tumulti di Padova e di Pavia, e ponevano in maggior evidenza le varie dimostrazioni, come quelle di astenersi dal fumare, di portare nel vestito certi segni convenzionali ed altre, nelle quali fu concorde tutta la popolazione del Regno, e che servivano come di parola d'ordine all'interno, e di eloquente protesta all'estero

D. *Avanti ad un tale stato di cose, quale fu la condotta dei varii governi italiani?*

R. Per essi non v'erano che due partiti da prendere: o proseguire arditamente nella via delle riforme, od opporsi in modo reciso alla pubblica opinione colla forza.

Questo secondo partito sarebbe stato scelto dalla maggior parte dei principi, che, quantunque deboli per sè, erano però forti dell'appoggio armato dell'Austria, sempre pronta ad accorrere al menomo cenno; ma il pensiero di doversi mettere in manifesta ostilità con tutti i popoli li trattenne, tanto più che volevano simulare di essere con essi in perfetto accordo, di corrispondere cioè alla fiducia che i sudditi riponevano nei loro reggitori.

Il re di Napoli tuttavolta non fu abbastanza sollecito nel prendere il partito che gli conveniva, e l'isola di Sicilia, che forma gran parte del suo regno, era già insorta ed avea sconfitte le sue truppe.

Allora quel re, che fu poi detto il *bombardatore*, volle in un tratto fare più di quanto avessero fatto gli altri principi d'Italia, e proclamò la costituzione, ossia quella legge fondamentale dello stato, per cui il popolo divide col principe il governo.

D. *Che fecero gli altri principi d'Italia in seguito a tale atto del re di Napoli?*

R. Ne seguirono l'esempio, e il gran duca di Toscana, e i duchi di Parma, e di Modena giurarono, come il re di Napoli, di impartir le costituzioni; e lo stesso Pio IX si dispose a fare altrettanto, e lo fece di fatto qualche mese più tardi.

D. *Mà e perchè non m'accennaste mai del Piemonte, che pure non può essere rimasto estraneo a questo rivolgimento di cose italiane?*

R. Perchè ciò che riguarda il Piemonte, i suoi re e il suo governo, va giudicato in diverso modo da quello che va tenuto parlando degli altri potentati d'Italia. E in vero se noi ricorriamo alla storia, questa che insegna ogni cosa, ci ammaestra anche come la dinastia che abbiamo voluto a governarci, e che tutta Italia in oggi vorrebbe, è la più affezionata e la più degna di tenere lo scettro della nostra grande nazione.

Tutti già sanno come la Casa di Savoja sia la più vecchia delle famiglie regnanti di Europa, quindi la più illustre fra queste. Suo fondatore fu Umberto Biancamano, che nacque nel 990 da famiglia italiana nella valle d'Aosta e che fu detto duca di Savoja, perchè in Savoja si trovarono i primi possedimenti nei quali esercitò la sua sovranità, e dopo di lui i suoi discendenti costituirono la dinastia Savojarda o Sabauda.

Non andò guari però che la Casa di Savoja estese i suoi possessi al di qua delle Alpi nel Piemonte propriamente detto, ed i suoi regnanti ebbero titolo per ciò di principi di Piemonte. Già fino dal 1247 Tommaso principe di Piemonte, Amedeo V nel 1287 e nel 1313,

esercitarono qualche atto di sovranità in Lombardia; ma fu nel secolo XV che nella Casa Sabauda nacque il magnanimo pensiero di costituire un forte regno d'Italia, col cacciarne gli stranieri, e già dal 1448 Lodovico di Savoja venne a mezzo di un trattato chiamato dai Milanesi a governare il Lombardo, il che tuttavia non seguì per contrarii avvenimenti.

Tutti i successori di Lodovico propugnarono tale politica, e segnatamente Carlo Emanuele I, che sarebbe stato re dell'alta Italia, se i gesuiti non avessero fatto assassinare, a mezzo del loro sgherro Ravaillac, il re di Francia Enrico IV.

Di poi a Vittorio Amedeo II s'era offerto di cambiare il suo piccolo stato, e ciò nel 1700, col grandioso regno di Napoli, ma nol fece, perchè confinata là in fondo all'Italia la Casa di Savoja non avrebbe più potuto far nulla per essa. Sotto di lui però si arricchì il suo principato delle provincie di Alessandria, di Valenza, di Lomellina, del Monferrato, di Valsesia, e dell'isola di Sardegna. Più tardi nel 1733 Carlo Emanuele III fu signore di Milano, e vi durò per tre anni la sua signoria, che a grande ventura d'Italia non sarebbe mai cessata, se gli italiani di quel tempo avessero avuto il sentimento di concordia e di nazionalità, che alla fine tante sventure hanno insegnato alla nostra generazione.

Dicemmo già come la rivoluzione francese del secolo scorso facesse sparire momentaneamente dalla scena politica anche la Casa di Savoja, che per tale grande avvenimento dovea vedere quasi annullati tutti i suoi sforzi militari e diplomatici di tanti secoli. Ma la ristaurazione del quattordici la rimise nel possesso de' suoi antichi stati accrescendoli del

territorio della Repubblica Genovese; e tale suo afforzamento fu ad ogni modo una grande ventura per tutta l'Italia, comunque i trattati del 15 avessero posto al suo fianco, e sul collo del resto della penisola quella grande potenza che è l'Austria, la quale assicurava a sè stessa, col dominio del Lombardo-Veneto, la preponderanza, cioè la indiretta signoria di tutto il resto d'Italia.

D. *Quale condotta politica seguì il Piemonte dopo la ristaurazione del 15?*

R. Carlo Felice, che dopo il suo lungo esilio in Sardegna ritornò benedetto ne' suoi stati, avea troppo patito dalla rivoluzione francese, perchè potesse essere caldo fautore delle massime e delle istituzioni che quella avea sparso in tutta Europa. Però sotto il suo regime, apparve sulla scena politica un personaggio, che fattosi erede e depositario delle grandi idee della Casa di Savoja, dovea consacrare tutta la sua vita in magnanimi sforzi per tentare di realizzarla e morire martire di quei principii, che, fecondati dal suo sangue reale, in oggi egli vede coronati di trionfo dalle sfere celesti. Tale personaggio fu Carlo Alberto principe di Carignano, erede cadetto del ramo primogenito di Casa di Savoja che andava spegnendosi in re Carlo Felice. Già fino dal 1820 egli, assecondando più il giovanile bollore, che guidato dalla saviezza politica, s' era affiliato alla società secreta dei carbonari, i quali, dopo aver fatta proclamare la costituzione in Napoli, azzardarono, mediante una rivoluzione militare, di farla proclamare anche in Piemonte. Ma i tempi non erano maturi alla gloriosa e patriotica impresa; i popoli, dal concorso dei quali unicamente dipende il successo delle rivoluzioni,

non erano preparati a tali avvenimenti, le masse poco capivano di istituzioni costituzionali, e nulla o ben poco del principio di nazionalità e d'indipendenza italiana.

L'Austria, allo scoppiare dei primi moti in Piemonte, non tardò ad invadere quel paese col suo esercito, e a debellare le poche schiere rivoltate dei Piemontesi che le si erano fatte incontro, e poscia, seguendo il suo mestiere di gendarme dell'Italia, si riversò sopra i Napoletani e li disperse, e vi restituì sul trono il re, fuggiasco e spergiuro. Carlo Alberto dopo quei disgraziati avvenimenti dovette battere la via dell'esilio, seco recando la sua grande e idolatrata idea; e quando fu chiamato, alla morte del re, a succedere al trono de'suoi antenati, in mezzo a tutte le difficoltà che gli suscitava in casa e fuori il partito austro-gesuitico, diede opera a preparare segretamente ogni mezzo che lo mettesse in misura di assecondare e di propugnare, venuto che ne fosse il momento, la impresa del riscatto italiano. Molto egli riformò nell'ordine civile del reggimento del suo Stato, ma prima sua cura fu la creazione dell'armata, di quell'armata che egli prevedeva dover essere l'unico punto d'appoggio sul quale potessero contare gli Italiani. Con tali intendimenti Carlo Alberto regnava fino al 1846, e in essi elevava i suoi figli. Era l'epoca delle riforme, iniziata dagli scritti di Gioberti, di Balbo, d'Azeglio, l'epoca da lui tanto sospirata del risorgimento del pensiero italiano; è quindi ben facile il comprendere come Carlo Alberto rispondesse ai voti de'suoi popoli che facevano coro a quelli elevati in ogni altra parte d'Italia. E fu così che di concessione in concessione impartì da ultimo le forme co-

stituzionali, ossia lo Statuto. Il giorno memorabile della sua proclamazione fu il 4 marzo 1848. Quello Statuto da Carlo Alberto giurato, e mantenuto di poi con più eroica costanza di quanto non abbisogni ad un capitano sul campo di battaglia, forma la più bella gemma della sua corona, è l'àncora delle speranze nazionali, e certo verrà giorno in cui sarà la legge di tutta Italia, come in oggi lo è già per 12 milioni d'Italiani.

D. *Una così grande agitazione di tutta la penisola ebbe ad esercitare qualche influenza all'estero?*

R. Vi esercitò anzi una influenza grandissima. Il nome di Pio IX era divenuto per tutto il mondo il simbolo della emancipazione dei popoli, ed allo spettacolo, nuovo nelle storie moderne, del risorgimento della nazione italiana, tutti i popoli d'Europa si commossero. La Francia, prima sempre nello esprimere i bisogni della umanità facendoli suoi, si rivoltò contro il proprio governo, che non caldeggiava le nuove idee, ma pareva avere transatto, per scopi dinastici, con ogni principio liberale. Per queste ragioni avvenne la rivoluzione di Parigi del 24 febbrajo 1848, e cacciato il re Luigi Filippo e con esso la dinastia Orleanista, il popolo francese proclamò la republica. Da quel momento l'Europa fu presa come da una febbre di rivolgimento, e le principali sue città, come Berlino, Vienna, Praga, Francoforte, Pest, minacciavano di ribellarsi contro i loro governi che non volevano nulla concedere allo spirito del secolo. Ma la ribellione che ebbe più segnalate conseguenze nella storia fu quella che avvenne nel Lombardo-Veneto.

D. *Ditemi della insurrezione Lombardo-Veneta, e della guerra del 1848.*

R. Fu già detto che delle popolazioni italiane che più soffrissero nell'ordinamento del 15 eravamo noi Lombardo-Veneti, perchè direttamente assoggettati all'Austria.

Perciò lo spettacolo del moto riformista nel resto d'Italia e della grande agitazione Europea, dovea trovare il più gagliardo controcolpo qui fra noi. Fu allora, e precisamente il 18 marzo di quell'anno, che tutti i Lombardo-Veneti insorsero come un sol uomo, con una contemporaneità di moto che sembra ancora in oggi miracolosa, e fecero prova di tanto valore, che nel breve corso di cinque giorni gli Austriaci furono costretti a ritirarsi da Milano e da Venezia. E la loro fuga da Milano, certo non sarebbesi risolta che in una ritirata momentanea, tanto da poter riordinare le loro forze; ma l'occasione da tanti anni pazientemente attesa da Carlo Alberto, era venuta, e gli Austriaci si trovarono impensatamente alle loro spalle l'esercito Piemontese, guidato dal suo capitano e re, che veniva in nostro ajuto, dopo una regolare intimazione di guerra all'Austria. Fu quella nella storia d'Italia la prima guerra d' indipendenza; anteriormente a quell'anno il grande concetto della nazionalità era piuttosto il pensiero della parte più colta della nazione, ma non aveva ancora penetrato le masse, le quali ne avevano soltanto un senso indistinto che si radicava nella antipatia di razza, e nella manumissione dei molti interessi materiali. La guerra nazionale era inaugurata dai più favorevoli auspicii, tutta Italia mandava i suoi contingenti. Napoli, Roma, Toscana, i Ducati ebbero per punto di convegno le pianure Lombardo-Venete. Ma i tempi se erano maturati ad una riscossa, pur troppo non lo erano pel compimento della grande impresa.

Avvenne infatto che in Napoli il popolo fu tratto per inesperienza politica ad un moto di piazza (15 maggio), di cui quel re infido approfittava per richiamare le sue truppe, che già toccavano il Po; e nella Toscana si andava a rilento nell'allestire armi, perchè il principe che la governava, siccome austriaco di stirpe, di mal animo era stato condotto a fare una guerra che desiderava finita alla presta e colla peggio dei nostri; e noi popoli dell'alta Italia, inorgogliti dei nostri primi successi contro gli Austriaci, con cui gli avevamo scacciati da tutte le città Lombardo-Venete, non fortificate, davamo alla armata Piemontese, che sola combatteva in campo aperto, pochi sussidii, e ci lasciavamo logorare dalla vecchia peste d'Italia, la fiducia in nessuno; da questa il sorgere dei partiti che divisero il paese che ebbe tuttavia ancora tanto senno da operare un grande atto politico, quello della *fusione*. Ma il segnale dell'inclinare degli avvenimenti in nostro danno fu dato da Pio IX, il quale, siccome papa, e come tale padre a tutti i fedeli cattolici e perchè principe temporale ad un tempo, provò ben presto, come tutti i suoi antecessori, che il papato, rivestito di questi due caratteri, temporale cioè e spirituale, finisce sempre a riuscire un' assurdità politico-religiosa, e la maggior piaga d'Italia. I papi si considerano prima che principi italiani, principi dell'orbe cattolico, e padri quindi di tutti i credenti della Chiesa cattolica-romana, universale, immutabile, eterna. Per essi gli stati Pontifici sono come la casa ove materialmente abitano e che credono di onorare abitando, la ritengono una loro incontrastabile proprietà, e come tale se ne curano tanto, come un gran signore si cura di una piccola

possidenza; toccateglìela che guai, metterà a soqquadro tutti i tribunali, ma che sia coltivata poi bene o male, poco gli importa.

A questi pensieri s'inspirò Pio IX, quando nel 29 aprile 1848 pubblicò una Enciclica, nella quale deplorava la guerra italiana, perchè gli italiani uccidevano gli austriaci che erano pure suoi figli in Cristo, e quindi per effetto di paternità si doleva che fossero combattuti da altri; e però proibiva che lo fossero dai romagnuoli che, sibbene italiani, erano tuttavia e prima ancora, suoi sudditi, e come tali sempre in pace con tutto il mondo.

Tale Enciclica produsse le più sinistre conseguenze, perchè era una prova che il papa si ritirava da quella causa che egli stesso aveva iniziato, e gli interessi della cattolicità gli servirono di pretesto, perchè simulati, a coprire interessi puramente mondani di danno e di disdoro alla Chiesa di Cristo. E in vero è ben deplorabile la credenza che Cristo abbisogni della proprietà di qualche miglio di terra per far sussistere la sua Chiesa, e quello che è più triste ancora, che la sua Chiesa non possa sussistere che spingendo alla disperazione, per mal governo, i popoli che le sono sudditi, facendo poi a loro soli, con solenne ingiustizia, pagare le spese che toccherebbero a tutta la cattolicità.

Mancati così sul campo di battaglia i soccorsi del resto d'Italia restava solo re Carlo Alberto, col suo prode, ma piccolo esercito, a combattere una delle più grandi potenze militari del mondo, che appoggiava le sue armate rinvigorite dal riposo, e rinforzate nel numero, alle prime fortezze d'Europa. E mentre di fronte stava un così poderoso nemico, alle

spalle eravamo noi Lombardi, che quà e colà facevamo echeggiare nelle nostre contrade grida d'una inqualificabile leggerezza, ove la storia non le avesse notate a nostra perpetua vergogna. Mancato così il senno e la concordia all'Italia, ben presto le venne meno anche la fortuna dell'armi, e le schiere piemontesi, assottigliate dal ferro nemico e dalle malattie, dopo inaudite prove di coraggio dovettero cedere alle austriache, che loro si presentarono doppiamente forti in numero, e Milano, che non poteva esser difesa, era ceduta dai nostri il 6 agosto. E così si chiudeva la campagna del 1848, la più gloriosa di tutte quelle che sostennero da secoli gli Italiani, infelicissima nel suo successo immediato, la più feconda però nelle sue conseguenze, perchè le guerre d'indipendenza di un popolo fallite, sono soltanto battaglie perdute; tali guerre una volta incominciate non cessano se non colla liberazione dei popoli che le intrapresero, o colla loro distruzione, dovessero pure durare secoli; questo ci insegna la storia.

D. *Quale seguito ebbero i rivolgimenti italiani finita la guerra del 48?*

R. Il Piemonte, sconfitto ed abbandonato dai suoi più naturali alleati, non si perdette d'animo per questo, sibbene con somma alacrità si mise a rifare l'esercito. Al contrario nel resto d'Italia, avendo i principi perduta la confidenza dei loro popoli, questi si misero sulla via delle rivoluzioni interne. Il granduca di Toscana fuggì da' suoi stati, e così Pio IX, ed ambo si fecero ospiti del re di Napoli, che trovavasi in guerra coi suoi popoli dell'isola di Sicilia. Allora si proclamava la repubblica e in Toscana e negli Stati Pontifici, e si progettò un'assemblea sovrana alla quale

dovessero convenire i rappresentanti di tutti gli Stati d'Italia. Tali misure erano politicamente improvvide, perchè invise al resto d'Europa monarchica, e non potevano aver troppo aderente il Piemonte, unico Stato che avesse una importanza militare, nè fare assegnamento sopra Napoli avverso al moto italiano. Più, preoccupati gli italiani del centro delle forme di governo, perdettero di vista la questione della guerra all'Austria, che doveva formare il loro primo pensiero.

Tale era la situazione che presentava l'Italia, divisa in partiti e in armi debolissima, nel marzo 1849, quando il Piemonte arditamente scendeva in campo per la seconda volta contro lo straniero.

D. *Come venne il Piemonte alla seconda guerra d'indipendenza, e quale ne fu l'esito?*

R. Ripristinato ed accresciuto con supremi sforzi il suo esercito, visto che l'Austria aveva parte delle sue forze occupate nell'Ungheria che si era rivoltata, desideroso di soccorrere Venezia che eroicamente si difendeva stretta d'assedio dagli Austriaci per terra e per mare, e presentendo che le trattative diplomatiche non avrebbero per nulla migliorata la sorte d'Italia, Carlo Alberto, insofferente all'aspetto di tanti mali, e impaziente di ritentare la grande impresa, trasse con sommo ardimento la spada e per la seconda volta (20 marzo 1849) affidò da solo, sè, i figli suoi, e il trono alla sorte delle armi. Ma alla virtù molte volte non arride il destino, e il 23 marzo l'esercito Piemontese, che si era battuto con sommo valore, fu di nuovo sconfitto sotto le mura di Novara. Carlo Alberto in quello stesso giorno abdicava in favore del suo primogenito Vittorio Emanuele, il nostro Re, e si sottoponeva ad altre dure condizioni; per voler

salva la costituzione e la bandiera tricolore, volontariamente si esiliava nel lontano Portogallo, ed ivi nella città di Oporto, dopo pochi mesi (agosto 1849), moriva consunto dal dolore. Spirando l'augusto Martire della patria indipendenza legava a suo figlio e a tutti gli Italiani il suo magnanimo concepimento, e il sacro nome d'Italia gli moriva sul labbro colla vita.

D. *Che avvenne del resto d'Italia dopo la battaglia di Novara?*

R. L'Austria, vincitrice del Piemonte, era naturale che non trovasse più nessun serio ostacolo a debellare il rimanente degli stati italiani e ristabilire in trono i principi suoi vassalli. Così accaddero subito le ristaurazioni degli antichi regnanti in Parma, Modena, e Toscana, e avrebbe anche restituito in trono Pio IX, sconfiggendo l'esercito dei Romani, se la Francia, gelosa dell'assoluto predominio che prendeva in tal modo l'Austria sull'Italia, non avesse deciso di porvi un argine, coll'assumere essa medesima una tale missione.

Gli italiani dell'esercito romano si batterono gloriosamente e contro i Napoletani da prima, che volevano pure soccorrere il Papa, e coi francesi dappoi; ma combattere contro la Francia con un esercito di poche migliaja d'uomini, era una follia, e Roma cadde in mano dei Francesi il 3 luglio del 49. Più tardi fu domata la Sicilia dalle truppe del re di Napoli, e da ultimo cadde l'invitta Venezia (22 agosto 1849), annientata dalla fame e dal colera.

D. *Quali furono le conseguenze di questo forzato assestamento di cose in Italia?*

R. Comunque le guerre mal riescite nel 48 e 49, abbiano lasciato intatte le divisioni territoriali d'I-

talia, quegli anni memorabili segnarono però le loro traccie nella occupazione francese di Roma, nella occupazione austriaca del rimanente dello stato Pontificio, di Toscana, di Parma, e di Modena, e solo stette a far contrasto a tanti danni il Piemonte, che forte della fede del suo Re, serbava la costituzione, e teneva fieramente alzata contro l'Austria, che pure occupava parte della fortezzà d'Alessandria, antemurale di quel regno, la bandiera tricolore.

D. *Ditemi della storia d'Italia dopo il 1849.*

R. La storia di tutta Italia, eccettuati sempre gli Stati Sardi, di tutto il periodo dal 49 al 59 è detta in pochi cenni. I governi restaurati non tennero alcun calcolo delle severe lezioni avute dai rivolgimenti che li avevano momentaneamente sobbalzati, ed ai vizii loro antichi altri ne aggiunsero, quale la tracotanza del vincitore sopra il vinto. Allora fu una febbre di sevizie, la tirannia di quei governi, cui stimolava e proteggeva la presenza delle bajonette austriache, giunse a tali eccessi da rivoltare contro di essi la coscienza di tutti i popoli dell'Europa e fino di tutti i governi. I pontefici che erano sempre stati sordi ai consigli di molti gabinetti, che gli eccitavano a trattare umanamente i propri sudditi, trovarono in Pio IX un successore che non ebbe la forza di sottrarsi alle abitudini della cancrenosa corte di Roma, e lasciava che ne' suoi dominii si rimettessero tutti gli abusi amministrativi, e che, nella parte di suo territorio occupata dagli Austriaci, dalle sue finanze lautamente mantenuti, questi in nome di Francesco Giuseppe I imprigionassero, processassero, battessero, appiccassero.

Intanto l'agricoltura e i commerci declinarono affatto paralizzati, e le strade e le stesse città, erano

così invase dai ladri, che per viaggiare sicuri in quei paesi, i proprietari delle ville e delle case di campagna bisognava si procacciassero un passo dai capi banda d'assassini, e a tanto giunsero di potenza questi masnadieri, che ardirono persino di presentarsi in grossa compagnia in un affollato teatro di città, e là porre a ruba tutto il numeroso pubblico che vi stava convenuto.

Nella Toscana la occupazione austriaca, voluta da quel duca che era stato spontaneamente rimesso dal popolo, produsse gli stessi effetti, che solo durarono minor tempo, perchè dopo due anni quella occupazione cessava.

In Modena non furono interrotti mai, e in Parma cessarono in parte allorchè venne assassinato quel duca che era un vero piccolo Caligola, bruttato di ogni vizio, dilapidatore del pubblico tesoro, tanto da vendere al vicino duca di Modena parte del suo territorio, e da lasciare ancora all'erario parecchi milioni di debiti, fatti, non per le spese dello Stato, ma ad alimento delle sue colpevoli e basse tendenze.

Nel Napoletano, quella Signoria si condusse così inumanamente cogli orrori dei suoi processi e delle sue carceri, che tutta Europa ne fu presa da un senso di indegnazione.

Questi erano i principi che l'Austria imponeva a quei popoli colle sue bajonette, e questi erano i governi che ella chiamò sempre *legittimi*, e questo lo stato di cose che ella chiamava *ordine*.

Come poi regnasse nel Lombardo-Veneto, lo sanno tutte le nostre città che videro tanti infelici imprigionati, parecchi bastonati, e fino le donne sottoposte alla verga, tanti appesi, e Mantova ne rabbrividisce

ancora; oltre a ciò noi ricorderemo sempre la diffidenza che dalla polizia si tentava di spargere fra tutti, perchè il fratello diffidasse del fratello, l'amico dell'amico; lo sperpero del nostro danaro nelle mani d'ingordi generali e nella erezione di gigantesche fortificazioni dirette contro di noi; la prostrazione del commercio e dell' agricoltura; la spogliazione delle famiglie, organizzata mediante una infinità d' imposte, ed anche sotto il bugiardo titolo di prestito volontario; la coscrizione estesa ai figli unici; il mettere in mal occhio i possidenti verso i contadini, e fare persino complice e ministro del loro infame governo la nostra Santa Religione. Solo una cosa non ci potè mai togliere, nè impedire di manifestarsi in mille guise, l'odio e il disprezzo che avevamo per i nostri oppressori, che non valse a scemare nè la tirannide che ci stava sul collo, nè le lusinghe di miglior trattamento, che l'Austria ci ripetè sempre con grandi promesse (mai adempiute), delle quali tuttavolta noi tampoco non ci curavamo.

Laonde lo stesso Francesco Giuseppe, quando nel 1857 venne fra noi per fare un viaggio trionfale, in onta a tutte le parate ufficiali, finì col partirsene scornato ed avvilito; tanto fu dignitoso e sprezzante il contegno del Lombardo-Veneto. E lo vide il suo proconsole fratello Arciduca Massimiliano, che non potè mai offerire una decorosa festa da ballo per mancanza d'intervenienti, persino del sesso gentile. I nostri sguardi erano sempre rivolti al Piemonte, là sventolava la nostra bandiera, e là si pensava e si agiva continuamente per noi.

D. *Come si condusse il Piemonte lungo questo periodo?*

R. Dal 1849 in poi la storia del Piemonte si riassume in un continuo sforzo di resistenza contro la preponderanza austriaca in Italia, e di preparazione ad una terza riscossa.

Allorchè Vittorio Emanuele ricevette la corona dall'Augusto suo padre, prima sua cura fu quella di tenersi stretto alle forme costituzionali, e di proclamarsi attaccato ad esse scrupolosamente. Così per lui si accrebbe la stima e l'amore del suo popolo, che già lo ammirava per la sua provata virtù militare; e tanta fu la fede che serbò a' suoi giuramenti, che ora lo si chiama per tutta Italia *il Re galantuomo*. Rassicurata così la nazione sulla stabilità de' suoi ordini liberali interni, questa si affrettò a dar pensiero alle finanze dello Stato, onde soddisfare ai settantacinque milioni dovuti all'Austria per indennizzo di guerra, e porre in sesto i bilanci dello Stato che offrivano un passivo rilevantissimo per tante spese sopportate in due anni di replicati rovesci militari. Al che tutto si aggiugne che non era meno pressante il bisogno di riordinare l'esercito.

Presentavansi agli uomini di stato piemontesi due sistemi per rimetter l'equilibrio fra le entrate e le spese nelle finanze del regno, o di accrescere indefinitamente le imposte e i prestiti, o di dare tale slancio all'agricoltura, al commercio ed all'industria, che tutte queste fonti di pubblica ricchezza, riuscendo da liberali disposizioni straordinariamente avvantaggiate, presentassero coi loro aumenti una prosperità economica nel paese non prima conosciuta, e quindi una grande massa di ricchezze, che nel loro svolgersi e riprodursi, quasi insensibilmente si venissero a far tributarii allo Stato, il quale per tal modo, nel mentre

coadjuvava alla pubblica economia, ne traeva per sè stesso e senza sagrificio dei sudditi contribuenti, il maggior utile possibile. Per riescire in un così vasto e nuovo piano di finanze, era d'uopo ricorrere a quei mezzi che fossero giudicati più opportuni, e tali si offersero le leggi, che inauguravano la libertà di cambio dei prodotti interni cogli esterni, che toglievano tutti i privilegi e le leggi restrittive della produzione indigena, sostituendovi la libera concorrenza, e introducendo nuovi e celeri mezzi di comunicazione. Ma le libertà commerciali e politiche, per cui tutti i cittadini stanno sottoposti alle stesse leggi, non ponno stare accanto ad altre che, consacrando antichi privilegi, mettono una parte della popolazione fuori dell'ordine generale, e ne inceppano con irrazionali pretese la eguaglianza o lo sviluppo materiale e civile. Così non vi poteva essere regolare progredimento in Piemonte della cosa pubblica, se una classe di cittadini avesse dovuto esser giudicata con altre leggi che le comuni, se vi fossero rimasti luoghi ove il ladro e l'assassino impunemente avessero potuto ricoverarsi, senza che la giustizia umana fosse in diritto di inseguirli e trarli avanti ai tribunali; come in massima non era giusto che una sterminata quantità di ricchezze mobili ed immobili dovessero riscontrarsi così mal distribuite fra i membri di una stessa famiglia, per cui l'uno nuotasse nelle ricchezze, e l'altro difettasse del necessario, specialmente se tal disordine si fosse verificato nella classe sacerdotale, la quale pei servigi che rende all'umanità e pel decoro che le si spetta, non deve presentare sì gravi inconvenienti negli individui che la costituiscono.

Avendo di mira queste superiori e cardinali vedute

il governo Piemontese, potentemente ajutato dalle Camere, iniziò il suo grande periodo parlamentare. Tutti videro in pochi anni, quasi per miracolo, quel piccolo stato far rifiorire le proprie finanze senza pregiudizio anzi con aumento della prosperità dei sudditi, e pagare il suo debito all'Austria, dei 75 milioni; videro coprirsi quel territorio di una rete di strade ferrate e di telegrafi da non temer il confronto di nessun altro stato d'Europa; il suo esercito riordinato in modo egregio; e videro pur anco sparire tutte quelle mostruosità che presentava la legislazione del Medio-Evo in ordine ai beni del clero ed alle persone che lo compongono, non altro facendo, nel porre in atto queste riforme ecclesiastiche, che mettere il sacerdozio, come corpo-morale e come possessore, e quanto agli individui che lo costituiscono, sul medesimo piede, ed in quello stato in cui si trovava, per esempio, qui nella Lombardia sotto il dominio-austriaco prima del concordato, cioè avanti il 1856.

Tutto ciò si effettuò in Piemonte senza il menomo disordine, ed esercitando ciascun individuo, e ciascun corpo dello stato la maggior libertà; libero essendo a tutti in un paese costituzionale di combattere una legge fino a che non sia approvata dal parlamento e sanzionata dal re.

D. *Quale fu più specialmente la condotta del governo Piemontese all'Estero?*

R. Il principio che informava tutte le sue relazioni all'estero, fu quello di tener alta e far rispettare la bandiera nazionale di cui era l'unico custode in Italia.

Lo fece con una costanza ammirabile, e con tanto coraggio da sembrare confinasse colla temerità. Non avendo che un debole appoggio morale nelle simpa-

tie che gli mostravano Inghilterra e Francia, non esitò ad interrompere le sue relazioni diplomatiche colla naturale sua nemica l'Austria, quando questa, col pretesto dei moti del 6 febbrajo 1853 di Milano, pose il sequestro sui beni di tutti gli emigrati, anche di quelli che avevano ottenuto la cittadinanza Sarda.

Venne poi la grandiosa guerra d'Oriente, nella quale non erano in modo diretto involti gli interessi italiani, ma il Piemonte non titubò a prendervi parte, e mandarvi un nerbo di 15,000 uomini, che nei campi di Crimea si coprirono di gloria ed inspirarono rispetto e stima alle prime armate del mondo. Questo fu un atto della maggior previdenza politica, perchè, così la Sardegna, quale una delle potenze belligeranti, potè ottenere di far parte del congresso che si tenne per definire le condizioni della pace, e dell'ordine europeo, pari in grado ed in voce alle prime potenze del mondo. E fu in quella circostanza, che, appoggiandosi ai sacrifici da essa sostenuti nella guerra, volle e potè in nome d'Italia presentare all'Europa diplomatica la misera condizione in cui si trovava, lo stato di continuo commovimento in cui la trassero e la mantenevano i mali governi nazionali, e la dominazione straniera, la quale, col pretesto di assicurare l'ordine, si estendeva su mezza l'Italia. Da quel punto gl' interessi degli Italiani diventarono interessi europei, e le varie questioni che suscitavano, costituirono tutte insieme ciò che in diplomazia si suole chiamare la questione italiana.

Il governo Piemontese, personificato nel Re e allora, come da lunghi anni, anche nella persona del conte di Cavour, vide che era troppo piccolo per resistere, e più ancora, per poter vincere il suo avversario l'Austria;

non gli restava quindi che battere la via delle alleanze con le grandi potenze. Colla guerra d'Oriente raggiunse questo altissimo scopo, chè da quel momento la Francia spiegò più manifestamente le sue tendenze favorevoli alla politica piemontese, e così l'Inghilterra; ma più che tutto fu un grande risultato quello di essersi guadagnata la simpatia della Russia, approfittando del suo distacco dall'Austria, di cui fu sempre il più deciso sostegno, tanto che nel 1849, se la Russia non l'avesse soccorsa, l'Austria sarebbe caduta sconfitta dalla nazione ungherese rivoltata e vittoriosa.

Il gabinetto di Vienna, combattuto da una politica così abile e gloriosa, trovossi isolato al congresso di Parigi, e vi comparve nelle ultime sedute, quasi fosse un accusato dall' Europa intera. Per quanto il negasse, dovette però cedere al parere delle altre potenze, che rilevarono ed ammisero, esservi una questione italiana, la quale comprometteva la pace d'Europa, e che negli interessi del mondo bisognava pure alla fin fine studiare e risolvere.

Il Piemonte facea consistere dapprima una tale questione nella anomalia della doppia occupazione straniera, negli stati Pontifici, Austriaca cioè e Francese; nel mal governo di quelle provincie ridotte alla disperazione dalla incivilissima amministrazione clericale, e nella tirannia che esercitava il re di Napoli sui suoi sudditi dietro l'influenza austriaca; nell'aver esteso l'Austria la sua permanente invasione armata nei ducati e nell'aver allargato le fortificazioni di Piacenza, e tutto ciò contro i trattati del 15 sopra cui basava ogni suo diritto.

Il congresso di Parigi si scioglieva constatando nei

suoi protocolli, che i disordini segnalati dal Piemonte nella penisola italiana erano sussistenti e veri, e l'Europa intera obbligavasi a provvedere indilatamente, onde tanti mali che gravavano il nostro infelice paese venissero alleviati.

Le trattative diplomatiche si aprirono subito dopo, tra la Francia e l'Austria, in sulle riforme da introdursi negli Stati Pontificii; ma il governo papale, forte pur sempre dell'appoggio di Vienna, resisteva, come resiste tutt'ora, ai saggi suggerimenti della Francia.

Si aprirono anche le pratiche per ridurre Ferdinando II di Napoli a meno inumani principii di governo, e Francia ed Inghilterra ruppero persino le relazioni diplomatiche con quel governo, e Piemonte lo vinse in una questione di diritto internazionale che giunse a tale da far temere lo scoppio di una guerra civile; ma quel re era destinato a morire, come morì, impenitente, roso dai rimorsi e da una schifosa malattia.

Intanto l'Austria, che mal celava il suo profondo odio al Piemonte, al quale attribuiva e il contegno degli Italiani verso di lei e le recenti umiliazioni diplomatiche, schermeggiava tuttavia seguendo il suo antico costume, ed appoggiando ed appoggiandosi essa stessa ai tirannelli d'Italia, rendeva vane tutte le pratiche di conciliazione e di riforma che veniva suggerendo la Francia ai varii governi della penisola. Fu allora che Napoleone III, e precisamente il 1 gennajo di quest'anno, al gran ricevimento diplomatico che è di uso in tal giorno, disse all'ambasciatore austriaco presso la sua corte, barone di Hübner, le famose parole: « mi duole che le nostre relazioni col vostro governo non siano più così buone come per

lo addietro; ma vi prego di assicurare il vostro imperatore che i miei sentimenti personali per lui non sono cambiati. » Quelle parole corsero l'Europa come la folgore, e da allora si presagì la guerra in Italia.

A stringere vieppiù i legami della Francia col Piemonte, accadde da lì a poco il matrimonio della primogenita di Vittorio Emanuele, la principessa Clotilde, col cugino dell'Imperatore, il principe Gerolamo Napoleone; e diede l'ultimo colpo alla bilancia che già traboccava Cavour, col denunciare all'Europa i trattati segreti che l'Austria aveva stretto coi potentati d'Italia, Napoli, Toscana, i Ducati, trattati mediante i quali l'Austriaco s'era infeudata tutta l'Italia, essendo a lui libero l'intervenire colle sue armate ove meglio e quando gli piacesse, nel mentre risultava proibito a quei governi di introdurre qualunque miglioramento nelle amministrazioni a favore dei loro popoli, senza il suo consenso.

Costretta l'Austria a confessarne l'esistenza, intimata di rinunciarvi, perchè quei trattati riuscivano a rompere l'equilibrio europeo in Italia, eccitata dal contegno degli stessi suoi sudditi che la provocavano con ogni maniera di dimostrazioni, che, futili in apparenza, rendevano il paese ingovernabile, come quella del non fumare, del convenire una città intera (Milano) intorno ad una bara di uno che già fu soldato della indipendenza italiana (Dandolo), e di tutte la nuovissima nella storia, e la più eroica, della emigrazione della miglior parte della gioventù sotto le bandiere dello stato suo nemico; acciecata dalla coscienza della propria forza, e dalla inesplicabile ostinatezza e inettitudine de' suoi ministri; sospinta dal partito oscurantista potentissimo in Vienna; l'Austria,

la quale aveva già raccolto il più numeroso esercito che sia mai comparso sotto il nostro cielo, col 23 aprile intimava al Piemonte l' ultimatum o la minaccia di guerra, e il giorno 29 ordinava alle sue schiere, terribilmente agguerrite, di passare il Ticino, — e la campagna fu aperta.

D. *Narratemi della guerra d' indipendenza del 1859.*

R. Aggredito il Piemonte da un esercito di oltre 200 mila uomini, il primo atto di sua sapienza militare, fu quello di riconoscere la sua incapacità di resistere a tanta massa di forze irrompenti, e con una superiorità magnanima di intendimento, abbandonò buona parte di territorio indifeso all'invasione nemica e si trincerò colle poche sue forze al di là della Dora Baltea e della linea del Po. Questo saggio provvedimento di guerra fece sì, che quando gli Austriaci ebbero percorso tutto il terreno che si frapponeva fra essi e le linee piemontesi (terreno reso malagevole a percorrere, e per le innondazioni artificiali che vi si erano praticate, e pel tagliò frequentissimo di tutte le strade), avessero già perduto tanto di tempo, da permettere alle truppe francesi di trovarsi pur esse sulla linea di battaglia.

Col fatto dell'invasione austriaca in Piemonte si era verificato il caso nel quale l'alleanza francese dovea diventare un soccorso reale per l'Italia. Napoleone aveva già notificato all'Austria che allorquando il primo soldato austriaco passasse il Ticino, la Francia da parte sua avrebbe varcate le Alpi. L'Austria fidò nella presenza in luogo de' suoi eserciti, che dovevano schiacciare i Piemontesi prima che i suoi alleati fossero in posizione da poterli so-

stenere; ma evidentemente in questo piano non tenne calcolo della furia proverbiale dei Francesi. Col 12 maggio Napoleone sbarcò a Genova, e le truppe di Francia giungevano in Piemonte da tre lati, dal monte Cenisio e da Nizza per terra, per mare da Genova; col 20 successivo gli alleati avevano già i loro eserciti schierati sulla linea di battaglia. Gyulai, generale comandante le truppe austriache, occupava da un mese il Piemonte senza che avesse intrapreso nulla di decisivo, e solo pareva intento a taglieggiare il paese, che gli si era lasciato in balìa.

Buon nerbo di truppe francesi venne inviato in Toscana sotto gli ordini del principe Napoleone. Quella gentile parte d' Italia si era sbrigata del granduca Leopoldo II, arciduca austriaco, il quale aveva comandato alle sue truppe di bombardare Firenze; al che, essendosi rifiutate le milizie nelle quali era vivo il sentimento nazionale, egli si vide costretto ad abbandonare i suoi Stati, nè difeso nè offeso da alcuno, disprezzato da tutti.

Libera di sè la Toscana, proclamò la dittatura di re Vittorio Emanuele, e le truppe furono sottoposte al comando del generale Ulloa, uno dei più prodi difensori di Venezia. Quando il principe Napoleone giunse a Firenze, assunse il comando anche di quei militi, che furono trovati tanto ben animati quanto mal agguerriti, per la colpevole e voluta trascuratezza della cessata signoria semi-austriaca del granduca. Il duca di Modena, trascinando seco parte del suo minuscolo esercito, passò il Po, e si mise in coda all'armata austriaca. La duchessa di Parma lasciava pur essa i suoi Stati abbandonandoli al primo occupante.

Mentre si compivano questi fatti di ordine politico

la grossa guerra si avvicinava. Il 21 maggio gli Austriaci che non poterono mai forzare il passaggio del Po nè a Frassineto, nè a Casale, nè a Valenza, respinti sempre dai nostri, subirono una prima sconfitta nella battaglia di Montebello, ove i Francesi e la nostra cavalleria si coprirono di gloria.

Sembrava anche agli intelligenti dell'arte che le mosse franco-sarde accennassero a portare il grosso della guerra sulla linea del basso Ticino e del Po presso Piacenza, quando di un tratto Napoleone con una manovra degna dello Zio, girò la fronte dell'armata nemica, e trasportò tutto l'esercito, alla propria estrema sinistra, nella pianura di Novara.

Per sostenere questa evoluzione si diedero le due battaglie di Palestro, e i combattimenti di Vinzaglio, di Casalino e di Confienza, che durarono due giorni, (il 30 e il 31 maggio), sostenuti quasi esclusivamente dall'esercito piemontese, avendovi preso parte solo il terzo reggimento dei Zuavi. Re Vittorio Emanuele si spinse così arditamente in mezzo alla mischia, che fu salutato e battezzato dagli intrepidi Zuavi loro *caporale*.

Sconfitti gli Austriaci in quelle giornate, e vedendo che l'esercito alleato accennava al passaggio dell'alto Ticino presso Magenta, nella mira di prenderli alle spalle, si trovarono costretti a muoversi in ritirata. Nè in questa manovra furono, come lo erano stati prima, molto lenti, chè con molta abilità di marcie presentaronsi numerosissimi al di qua del Ticino alla difesa del ponte di Boffalora. Gli alleati non si attendevano a tanta concentrazione di forze; ma all'impeto ed alla scienza dei nostri, le colonne austriache non poterono resistere. Il 4 giugno si passò il ponte e si diede la

grande battaglia di Magenta, sanguinosissima, della quale colsero i maggiori allori i Francesi, non essèndosi trovati i nostri in linea che sulle ore pomeridiane, con che vennero a decidere le sorti della giornata.

La vittoria di Magenta liberò Milano, ove entrarono Napoleone e Vittorio l'8 giugno; di poi seguiva la battaglia di Melegnano (il 9) vinta dai soli Francesi, e data dagli Austriaci allo scopo di proteggere la loro ritirata. Gli Austriaci, perdute queste due giornate, credettero di non potersi più sostenere in Lombardia, e pensarono di guadagnare in tutta fretta il Mincio, abbandonando le piazze forti di Pavia, di Piacenza e tutto il basso Lombardo, non che Bergamo e Brescia, nelle quali regioni erano sempre molestati dalle colonne dell' ardito guerrigliero generale Garibaldi, che primo ebbe la fortuna e l'onore di toccare coi suoi prodi volontarii (24 maggio) il suolo lombardo.

Mano mano che Garibaldi guadagnava terreno nella parte superiore della Lombardia e che il grosso dell'esercito alleato si avanzava nella pianura, le popolazioni ebbre di gioja e d'entusiasmo festeggiavano i liberatori, ed i municipii facevano atto di sudditanza a re Vittorio Emanuele, rinnovando così l'atto della fusione del 1848, che davanti al diritto dei popoli non aveva mai cessato di essere. Tanto è vero che degli atti ai quali addivengono le nazioni con senno politico, presto o tardi ne raccolgono i frutti; perchè le cause della giustizia non cedono sotto le leggi della forza, nè si indeboliscono per decorrere di tempo.

Aggiungiamo però a tutto omaggio della verità, e

tale verità ammaestri gli sventurati nostri fratelli ai quali tornerà giovevole, aggiungiamo che le popolazioni di Lombardia nel 1859, ad eccezione di quella di Varese, non insorsero, non molestarono l' armata nemica fuggente, non coadiuvarono con alcun atto di offesa e di resistenza all' esercito degli alleati, che pure aveva contato sul sollevamento efficace del paese. E questo sarebbe stato un grave nostro torto ove il nemico, presentendo la insurrezione che stava per irrompere minacciosa in tutta la Lombardia, non avesse precipitosamente abbandonate città e fortilizi e borgate, sicchè ogni moto insurrezionale fu reso impossibile.

E nelle guerre d'indipendenza a questo va posto mente, che l'insurrezione popolare, oltre al produrre gravissimi sconcerti nell'esercito nemico, facendo sì che esso più non sappia su qual terreno si trovi, opera con un naturale prestigio anche sulle file dei liberatori, i quali si infiammano al pensiero di correre in soccorso dei valorosi loro pari (chè il soldato non rimprovera mai un eccessivo ardimento), e di vecchi e di fanciulli, e di donne che si trovano inermi, quasi vittime designate in potere di mani profanatrici e assassine. Che se si credesse esser saggezza il non azzardarsi in un combattimento impari, tale saggezza sarebbe più apparente che vera, perocchè un fatto di insurrezione riuscito a male in un dato luogo, appunto perchè isolato, non influisce sull' andamento della grossa guerra che è la decisiva, e ne restano solo i buoni effetti che per sè e indubitatamente produce. L'incendio di una borgata, un eccidio se vogliasi in qualche località, sono sì deplorabili fatti, ad esuberanza tuttavia compensati dai vantaggi che espo-

nemmo più sopra, per non dire del propiziare che fanno alla causa l'opinione europea e con essa la diplomazia. In ogni modo sono di tali sventure alle quali dee saper essere preparato e disposto un popolo che sappia e voglia davvero guadagnarsi la propria indipendenza, perchè ad essa conducono, e gagliardamente e sempre concorrono al suo conseguimento.

Trinceratisi gli Austriaci sulla linea del Chiese, facendone saltare tutti i ponti, fecero mostra di volervisi mantenere; ma all' appressarsi dei nostri si volsero direttamente al Mincio, che venne infatti trajettato da tutta l'armata austriaca.

I franco-sardi muovevano celeri sulle orme del nemico, ma, convien dirlo, la ritirata fu dagli Austriaci operata con buona arte militare, non essendo riuscito agli alleati di poter far prigione o battere un sol corpo di quell'armata staccato.

Un tale atteggiamento dell'esercito austriaco faceva supporre anche a tutti i periti di tattica, che oramai la guerra si fosse trasportata sul terreno veneto, e i nostri stavano in questa credenza, che però non era affatto divisa dal loro supremo duce. Napoleone, con quel senso di presentimento che è solo proprio dei grandi capitani, avea comandato che tutta l'armata alleata, nella sua marcia oltre Brescia, avanzasse sempre in linea di battaglia. Alla saviezza di quest'ordine, si dovette l'esito della decorsa campagna. I nostri eserciti si approssimavano al Mincio così disposti: i Piemontesi formando la sinistra delle forze alleate, i Francesi il centro, e l'estrema destra, tenendo tutta la linea da Lonato a Carpenedolo, compresevi le alture di Venzago e di Castiglione. I Pie-

montesi erano forti di 40,000 uomini, essendosi staccata dall'esercito la divisione Cialdini, diretta nella parte montuosa della Lombardia in appoggio di Garibaldi, per garantire la grande nostra armata da un colpo di mano che potesse far l'Austria sboccando per il Tirolo ed aggredendola alle spalle. I Francesi contavano 120,000 uomini. Tali erano le forze dell'armata liberatrice d'Italia; quando prima ancora dell'albeggiare del 24 giugno, il tuono del cannone diede l'allarme lungo tutta la grande distesa dei nostri accampamenti.

Gli Austriaci, capitanati dal loro imperatore Francesco Giuseppe I e diretti dal valente generale Hess, con una rapidità di mosse inaudite nella storia militare di quell'esercito, radunate tutte le loro forze che aumentarono all'imponente numero di 240,000 uomini, aveano nella notte del 23 sopra sette ponti passato il Mincio, ed occupata tutta quella giornata a trincerarsi nelle alture quasi imprendibili di Solferino e San Martino e sui colli che stanno fra mezzo.

Dato l'allarme, muovono gli alleati sul campo di battaglia. Era appena giorno che il cannone tuonava sopra una linea di oltre venti miglia. Quattrocento mila uomini si stavano di fronte, tre teste coronate vi giocavano il loro diadema, e la sorte d'Italia e della civiltà stava sulle punte di quell'onda di bajonette, o sulle bocche di quei cento e cento cannoni.

Fu una battaglia da giganti, e giammai il sole d'Italia, che illuminò pur troppo parecchie giornate d'efferate pugne, vide scorrere una tanta fiumana di sangue.

Lo sforzo principale dell'Austriaco tendeva a sfondare l'ala sinistra ove stavano gli Italiani, per poscia

prendere a ritroso i Francesi, staccarli da una parte dell'esercito e serrarli sotto le fortificazioni di Mantova, o disperderli nelle pianure del basso Mantovano e Cremonese. Quando, dopo qualche ora di parziali combattimenti, i nostri si trovarono in grado di poter assaltare i nemici nelle loro posizioni fortificate, l'urto di quelle armate fu tremendo. Gli Austriaci non poterono a lungo sostenere l'impeto francese, il più irresistibile che sia al mondo, e sulle ore meridiane, il villaggio di Solferino e la sua torre caddero in mano ai nostri alleati dopo una immensa strage. Da quel momento sul nostro centro e sulla destra cominciarono gli Austriaci a piegare.

Non era così sulla nostra sinistra, ove si era addensato il maggior sforzo del nemico. Ivi sui colli della Madonna della Scoperta di San Martino e nelle convalli, fervea da lunghe ore accanita la pugna, e con sorte alterna, prendevansi e riprendevansi le posizioni contrastate. I nostri 40,000 dovevano tener fronte e vincere un numero quasi doppio di combattenti. Ma al valore italiano siccome all'impeto francese, fu chiaramente dimostro da questa campagna, che l'Austriaco non può resistere.

Alcuni dei nostri reggimenti erano quasi disfatti dalla pioggia delle palle e dai replicati assalti che avevano sostenuto alla bajonetta, l'arma dell'italiano e del francese, e l'esito della giornata presentava una qualche incertezza.

Fu in quel momento solenne che Re Vittorio Emanuele si fece tanto grande quanto tremendo il pericolo che sovrastava, e radunate le poche schiere di valorosi che potè trovarsi d'intorno, disse, mostrando loro il colle di San Martino che era stato già preso e per-

duto quattro volte: « Figliuoli, bisogna ad ogni costo riprendere quelle posizioni; qui bisogna o vincere o morire. » La voce del Primo Soldato della indipendenza italiana non suonò nel petto di quei prodi un comando, fu la voce d'Italia che diceva loro: — salvatemi o sono di nuovo miseramente perduta! Il cielo si era fatto nero nero e l'uragano imperversava, la grandine, i lampi, la pioggia a nembi e i fulmini parevano attestare che la natura s'era commossa a quella fiera e smisurata carneficina.

Alla parola del Re i nostri si scagliarono fra un inaudito tempestare di palle, su pel pendìo di quel colle, e ne guadagnarono la sommità; quanti vi si opponevano incontrarono il ferro delle nostre bajonette; fu una strage sui campi, nelle strade, nelle case. La guerra diede al mondo poche volte uno spettacolo così orribile di sè stessa; — ma noi, oh noi avevamo vinto!

Già respinti gli Austriaci anche sulla loro destra, mossero in fuga su tutta la linea, e fu allora che inseguiti dai vincitori ebbero a sopportare il fuoco più micidiale da parte delle famose nostre batterie e delle nuovissime dei Francesi; i quali ultimi poterono slanciare sulle colonne dei fuggiaschi un forte nerbo di cavalleria, che accrebbe a dismisura lo scompiglio e la strage nel campo nemico. La notte era già calata da ben due ore, che il cannone degli alleati non aveva ancora cessato di fulminare gli oppressori d'Italia.

Fu questa la grande giornata campale che si tramandò alla storia col nome di battaglia di Solferino: cinquantamila uomini furono posti fuori di combattimento, dei quali 20 mila di alleati, e 30 mila di Austriaci; restarono ai vincitori, trofei della vittoria, 30 cannoni, varie bandiere e 15 mila prigionieri.

Così sconfitti gli Austriaci, i nostri trovato libero il passaggio del Mincio, si spinsero fin sotto Verona e cinsero Peschiera d'assedio. Frattanto il corpo del principe Napoleone, forte di 30 mila uomini fra Toscani e Francesi, era giunto sul campo a rinforzare l'armata alleata. Dal lato di mare la squadra franco-sarda, che si era da giorni impadronita di qualche isola sulle coste della Dalmazia, stava per assalire Venezia, ed era pur stretta d'assedio. ai confini lombardi verso il Tirolo, la rocca di Anfo, e i nostri sotto il comando di Cialdini e Garibaldi avevano di già guadagnato e tenevansi forti su tutti gli sbocchi delle Alpi.

Le cose della guerra erano giunte a questo punto, quando il 7 luglio fu annunziato l'armistizio, e da lì a poco la pace di Villafranca, seguita il 12 di quel mese.

D. *Come fu accolto dall'esercito e dai popoli l'annuncio di questa pace e quali nuove condizioni creava all'Italia?*

R. La notizia dell'armistizio e della successiva pace piombò su tutti inattesa e la scosse come al cadere di un fulmine. Napoleone, dopo un breve colloquio avuto con Francesco Giuseppe, la segnava a Villafranca; il nostro Re non la firmava, la dovette subire; l'esercito alleato ne ricevette la partecipazione, provando il senso che avrebbe in lui fatto la nuova di una sconfitta.

I patti stipulati furono i seguenti:

La Lombardia fino al Mincio, meno Peschiera e Mantova, al Piemonte; il Veneto all'Austria che lo avrebbe retto con amministrazione propria; confederazione dei varii Stati italiani sotto la presidenza onoraria del Papa; liberi i popoli dei ducati e della

Toscana di esprimere i loro voti sul governo che più loro talentasse. In ogni caso gli antichi loro padroni non sarebbero stati restaurati dalla forza; con che si stipulava il non intervento armato per parte di qualsiasi potenza.

Queste essendo state le condizioni del trattato, la pace di Villafranca fu riguardata come un'altra italica sciagura, nè altra causa si potrebbe trovare che abbia determinato Napoleone ad un passo così grave, se non la pressione che la Germania esercitava coi suoi straordinarii armamenti; questi sembravano infatti minacciare una guerra della Confederazione germanica contro la Francia, la cui potenza si era per modo ingigantita colla fama di tante vittorie, da far sospettare agli Stati tedeschi, che si potessero rinnovare dal nipote le guerre di suo zio Napoleone I, che tanto li aveano umiliati e mezzo conquistati.

D. *Quale fu la condotta che tennero gli Italiani verso Napoleone III dopo la pace di Villafranca?*

R. Quella che doveva essere dettata dalla saggezza politica, e dal dovere di gratitudine. Voleva e vuole la saggezza politica che noi stiamo il più che è possibile attaccati a quell'Uomo che solo in Europa fra le teste coronate pensò ed operò per noi, giuocando il suo stesso trono e la sua vita, a quell'Uomo che quasi solo, anche in mezzo al suo popolo di Francia, fu l'avvocato della nostra causa, e vi guadagnò le simpatie, e mano mano l'appoggio e l'efficace concorso di tutti i Francesi. Non ci vuole molto senno pratico a rilevare che dopo il 12 luglio, come anche attualmente, l'unico alleato sopra il quale possa contar l'Italia, è la sua sorella naturale la Francia.

Nè dev'essere minore il legame che è dettato dal sentimento di gratitudine, quale dobbiamo nudrire verso un Uomo ed una nazione che sparse tanto sangue e tanti tesori per noi, mentre è cosa indisputa-

bile, che da noi soli mai non avremmo potuto nello stato di cose di allora, coll'Austria cioè che dominava su tutto il Lombardo-Veneto, direttamente e indirettamente su tutta l'Italia, meno il Piemonte, sostenere una guerra contro di essa.

Ora questo stato di cose che poneva l'Italia nell'impossibilità di farsi valere da sè, è mutato. Coll'annessione del Lombardo al Piemonte si è quasi accresciuta la potenza di quello Stato, che solo ha potuto far tanto nell'interesse della causa nazionale, e in tal modo sono rotti i trattati del 15 sulla cui incolumità si fondava la dominazione Austriaca. Quanto alla Venezia, è vero, rimane sotto l'Austria, nè può avere alcun valore di fatto la stipulazione di una Confederazione Italiana ove entri l'Austria; ma fu pur anche ammesso il principio del *non intervento*, e fu l'intervenzione che assoggettò fin qui l'intera Italia alle invadenti bajonette austriache; questo principio deve essere fecondo dei più felici sviluppi in Italia, e pare anzi destinato a segnare la nuova strada per la quale l'Italia potrà arrivare alla sua totale emancipazione.

Or bene tutti questi immensi e insperati vantaggi, questa nuova situazione politica che già, or sono pochi mesi, sarebbe stata una follia solo lo sperarla, attualmente la possediamo, e chi ce la procurò fu Napoleone III; a lui quindi sia gratitudine imperitura.

D. *Come procedette dopo la pace di Villafranca la questione italiana?*

R. Dal giorno 12 luglio 1859 la questione italiana entrava in una nuova fase. Mentre fino a quell'epoca tutti gli animi erano rivolti alla guerra, nella generale sollecitudine che il consiglio di Napoleone — *siate per ora tutti soldati, per essere di poi liberi cittadini* — non suonasse un giorno un vergognoso rimprovero, delusi nella speranza di potere compiere l'iniziata opera della indipendenza, tutti gli Italiani da allora intesero ad approfittare di quanto erasi ot-

tenuto, a trarre cioè i maggiori vantaggi da quella inattesa sosta dei nostri eserciti trionfanti.

La causa nazionale deviata dal suo più naturale svolgimento, non poteva essere ulteriormente promossa, ove non fosse stata sorretta da due idee, che appoggiandosi alla non intervenzione, erano ambo di capitale importanza, per l'ordine dei fatti che avrebbero ingenerato.

L'una di queste idee, che fu il più splendido risultato della saggezza politica italiana moderna, si riscontra, nell'essersi riconosciuto ovunque il principio dell'unificazione e nell'avere trovato modo, per quanto era nei popoli, di porlo in atto; la seconda, idea e mezzo ad un tempo pel successo della prima, può ravvisarsi nel proposito pertinacemente condotto, di appoggiare e convalidare il proclamato principio dell'unione, col maggior possibile armamento di quella parte di paese che voleva essere esaudita nei suoi voti.

Ove si considerino gli ostacoli che si frapposero sempre alla unione d'Italia in uno stato solo, ove si pensi che un tale risultato fu assicurato alla pratica in buona parte dalla pace di Villafranca, per la quale gli Italiani videro compromessa la causa della indipendenza nazionale, ove a ciò si rifletta, quel trattato non fu forse quella grande sventura che apparve quando venne dapprima conosciuto.

D. *Venite a dimostrarmi tutto questo con la succinta esposizione dei fatti, e ditemi intanto come si condussero le due potenze belligeranti Piemonte e Francia verso i paesi dell'Italia centrale.*

R. Nel trattato di Villafranca erasi convenuto il principio *del non intervento*, con che nessuna delle potenze belligeranti poteva nelle provincie dell'Italia centrale avere una immediata azione militare, e quelle popolazioni venivano poste in grado di provvedere unicamente da loro medesime ai propri destini.

Il Governo nostro dovette quindi, per una neces-

sità politica, richiamare dalla Toscana e dalle provincie dell'Emilia (è così chiamata quella plaga o parte d'Italia che si estende da Piacenza alle Marche, dall'antica strada di costruzione romana che ne percorre tutto il territorio, passando per le principali sue città di Parma, cioè di Modena, e di Bologna) i proprii rappresentanti, che dopo la fuga delle Case che ivi regnavano e lo sgombro degli austriaci dalle Romagne, vi erano stati domandati e posti, nella qualità di commissarii di guerra. Ritiravasi quindi Boncompagni da Firenze, Massimo d'Azeglio da Bologna e sarebbesi pure restituito in Piemonte Farini, se le popolazioni del Modonese non l'avessero proclamato a loro dittatore.

Fu una bella ventura per l'Italia che il Farini si fosse conservato alla somma degli affari in quelle contrade, perocchè era egli, e si mostrò ancor meglio dappoi, il vero uomo della situazione. Tutto colà era da crearsi, stabilire gli ordinamenti interni, inaugurare la linea politica da seguirsi, e provvedere alla conseguente difesa del paese.

Nella colossale e difficilissima impresa fu potentemente ajutato dal colonnello Frappolli nel dicastero della guerra, dal Ricasoli in Toscana, dal senno dei popoli e dalle loro rappresentanze, ovunque.

D. *Quale fu la condizione politica che seppero crearsi gli Italiani dopo il luglio* 1859?

R. Lo dissimo già, quella che riusciva dalla annessione dell'Italia centrale al nostro regno subalpino.

Il giorno 16 agosto la assemblea di Firenze, il 20 successivo quella di Modena, il 6 e 7 settembre quelle di Romagna e Parma, dichiarata la decadenza dei preesistenti governi, votarono all'unanimità la unione dei loro singoli paesi a quelli di S. M. Vittorio Emanuele, per formarne uno stato grande e forte.

Ed è a notarsi l'ordine col quale avvennero queste sovrane risoluzioni in quei paesi, che erano state

precedute dalla votazione diretta popolare universale; per tali modi la volontà di quelle contrade di unirsi alle nostre, si rese indubbia, avendo come subito una prova ed ancora una riprova. Chè del resto tanta saggezza dal lato di quei popoli non è che uscisse al successo senza superare ostacoli.

Ma niun elemento di disordine potè prevalere, le mene del partito austro-gesuitico, come quelle dei demagoghi, tornarono a vuoto; ed i nostri nemici i quali ci credevano ancora così inesperti nelle cose di politica, da non saperci mantenere in una via di saggezza, quanto fermi in un dato proposito, s'accorsero, ma troppo tardi per loro, che la scuola della sventura ci avea fatti più esperti di quello che eglino fossero malvagi. Così stettero i nostri avversarii colle armi spuntate nelle mani, e da tutta Europa concorde ci venne un applauso, che ci salutava come un popolo oramai maturo, degno di esistere a fianco delle altre nazioni.

D. *A quali vicende andò soggetto il voto d'annessione così espresso dall'Italia centrale?*

R. Un tal voto non potè, per quanto riuscisse cosa dolorosa al Re ed al governo, essere accolto incondizionatamente. Presentatisi il 3 settembre a Vittorio Emanuele i deputati di Toscana, alle loro offerte rispose: che accoglieva i loro voti, ma che il loro adempimento non poteva effettuarsi che col mezzo dei negoziati.

Il giorno quindici successivo tenne eguale discorso alla deputazione di Parma e Modena, ma il 24 a quella delle Romagne rispose più esplicito: Principe cattolico io professo la più profonda ed inalterabile riverenza al capo supremo della Chiesa: principe italiano accolgo i vostri voti, e propugnerò la vostra causa dinanzi alle potenze, nelle quali vi eccito a confidare. Quest'ultimo discorso fu atteso colla maggior ansietà, perocchè valse come il primo indizio di quella politica

che, facendosi superiore alle arti della corte di Roma, inaugurava la cessazione del potere temporale dei papi.

Per renderci ragione tuttavia di questa condotta riservata della corte di Torino, bisogna ricordare come di quei dì si riguardasse cosa di suprema importanza da Napoleone, il ridurre l'Austria ad accedere al Congresso, con che veniva la medesima ad essere tratta come una delinquente accusata avanti al tribunale europeo.

L'accettazione da parte di Vittorio Emanuele così condizionata dei voti dell'Italia Centrale, non poteva riuscire tranquillante per quei popoli, che restavano ancora in uno stato di provvisorietà politica, tale da poter dar esca a qualche moto, e da compromettere la loro salvezza. Nè la diplomazia è ancora tanto salita in larghezza e nobiltà d'intendimenti da essersi guadagnata intiera la fiducia dei deboli. Queste considerazioni mossero l'assemblea della media Italia a congregarsi di nuovo (6 e 7 novembre) ed a nominare alla reggenza il Principe Carignano cugino del Re, che avrebbe governato in suo nome.

Ma nemmeno questo temperamento trovava favorevole accoglienza all'estero, e fu solo la proreggenza nella persona del signor Boncompagni, già ambasciatore Sardo, che, quale mezzo termine, potè sfuggire ad una decisa opposizione dal lato delle potenze. Il Boncompagni entrava infatti nella sua carica, col titolo di Governatore generale delle provincie collegate, il giorno 21 dicembre ora decorso.

D. *Contemporaneamente allo svolgersi delle vicende che accompagnarono il voto d'annessione, avvennero altri fatti meritevoli di memoria?*

R. È un fatto che segna un volonteroso e patriottico accordo nei popoli d'Italia, l'accorrere che si fece ovunque alla voce del generale Garibaldi colla quale invitava ad una soscrizione per un milione di fucili, e ciò avveniva sulla fine di settembre.

Frattanto, in seguito alla votazione dell'assemblea di Bologna, che pronunciava cessato il dominio temporale della Chiesa nelle Romagne, Pio IX bandiva una allocuzione (26 settembre) in cui diceva dei suoi diritti conculcati, e invocava la protezione del Cielo sopra la sua tiara. — In seguito (4 ottobre) all'ambasciatore sardo Conte della Minerva fu ingiunto di lasciare gli Stati del Santo Padre.

Da quell'epoca prese più consistenza l'agitazione clericale, e diventò una minaccia, benchè impotente, d'Italia e di Francia.

E qui, come si sarà già abbastanza compreso, per partito clericale nel linguaggio politico moderno, vuolsi intendere quel partito che sotto le mentite apparenze di pietà, di cattolicismo, di amore alla prosperità ed alla maggior gloria di Cristo, mascherandosi con nefanda ipocrisia di un tal nome divino, e di quello di ogni cosa più sacrosanta, in Italia come altrove fa alleanza con quanto di più anticristiano ancora sussiste a danno della civiltà, della moralità, del benessere insomma materiale e morale dei popoli. E qui in Italia specialmente ha sua sede e maggior campo di azione, poichè siccome tal partito alla fine non si risolve altro che in una cupidigia di dominazione e di vantaggi materiali, qui ove sono le provincie a lui direttamente soggette formanti lo stato pontificio, più largamente soddisfa a questa bramosia. Quindi non solo il vediamo, come altrove, nemico deciso di ogni progresso sociale, ma ancora il nemico più acerrimo del moto nazionale di indipendenza, alleato strettissimo ai nostri nemici, benedire ad essi, maledire a noi.

Re Vittorio Emanuele minacciato di scomunica, il truce Francesco di Napoli benedetto; Cavour, d'Azeglio, Mamiani fulminati; Luigi Mazzoldi decorato con un ordine del Santo Regno; per quelli gli anatemi, per questi le indulgenze. I gesuiti sostenuti e im-

peranti, i sacerdoti conscienziosi e amanti del loro paese, minacciati e colpiti dalle censure ecclesiastiche. E la guerra che per tal modo si muove all'Italia non si ferma in Italia, ma il partito coi suoi intrighi agisce ovunque è sparsa la cattolicità, quindi in Irlanda, in Germania, in Svizzera, in Spagna, e più potentemente in Francia, ove sorgono cechi vescovi, ignoranti d'ogni nostra cosa, a iniziare una nuova crociata contro i sognati eretici rivoluzionarii d'Italia, non risparmiando nemmeno, ad imitazione di Roma, la persona di Napoleone; quasichè fossimo ancora ai tempi in cui si poteva far credere a principi e a popoli vero tutto quello che a Roma piacesse di far credere come tale, pena il rogo.

Questo il partito clericale, nome sventurato, che meglio andrebbe detto austro-gesuitico, perchè non si addice per nulla alla grande maggioranza del clero e specialmente del nostro, onesta e patriottica. Essa perchè cristiana e non dominata da bassi interessi mondani, ma solo desiderosa del maggior bene della Chiesa di Cristo, respinge qualunque solidarietà con quel partito, e tutto giorno dichiara che non ha con esso cosa alcuna di comune.

E qui troviamo da osservare che se la setta oscurantista non arresta, ma solo inciampa quà e colà il corso dell'incivilimento, è tuttavolta un avversario non facile a superarsi, perchè si compone di forze tutte sue speciali, che spariscono, si trasformano e ricompajono, senza che sia mai possibile dar loro una battaglia di Solferino. Se la vittoria lo asseconda, il partito clericale innalza inni al Dio della giustizia, se rimane sconfitto si atteggia in modo, che il mondo lo creda circondato dall'aureola del martirio.

Ma in pieno secolo XIX sono queste armi viete, Cristo respinge i Farisei, e la causa dai popoli, calma nella sua maestà e confidente ad un tempo nella sua giustizia e nella sua forza, si avanza sempre.

Ritorniamo alla Storia. Dissimo come fosse nelle viste di Napoleone di convocare il congresso, e in questo intento scrisse il 20 ottobre una lettera a Vittorio Emanuele, richiamò i suoi consiglieri ai patti di Villafranca, accennandovi però quasi in modo li deplorasse.

Quella lettera tuttavia mentre avea per iscopo di tranquillare la diplomazia adombrata dai voti dell'Italia Centrale, assicurava però al Piemonte Parma e Piacenza. E queste stesse considerazioni pare che abbiano determinato il ritiro di Garibaldi, il quale, come uomo dell'azione, troverà di nuovo il posto che gli conviene in servigio d'Italia, il dì delle future battaglie.

Fu duopo di tanti artificj per ottenere alla fine un risultamento diplomatico nel trattato di Zurigo, nel quale si firmò non la pace, ma *una* pace. Però in quei protocolli si deferì ad un generale congresso la ristaurazione dei duchi, con che venne a peggiorarsi la loro condizione, ed implicitamente si concludeva alla sua definitiva ammissione da parte dell'Austria stessa, con che le mire napoleoniche erano coronate di pieno successo.

D. *Si presenterebbe quindi come probabilmente prossima l'apertura del Congresso generale, che deve dare un nuovo assetto all'Europa?*

R. Era una probabilità che sembrava si confondesse colla certezza allorchè si seppe, che, sull'invito dell'Austria, e il Papa e Napoli avevano annuito ad inviare a Parigi i loro rappresentanti, e che Cavour era accettato come rappresentante del Piemonte; ma di questi ultimi giorni bastò la apparizione di un opuscolo a sconvolgere quasi affatto la situazione politica d'Europa. Il 23 dicembre pubblicavasi a Parigi lo scritto intitolato *Il Papa ed il Congresso*, inspirato da Napoleone, nel quale si concludeva — che nel maggior interesse della Chiesa il potere temporale dei Pontefici dovrebbe essere ridotto alla sola

città di Roma, che frattanto le Romagne dovessero ritenersi per già affrancate dal dominio papale, poichè lo erano di fatto, mentre non poteva essere ristabilito che coll'uso della forza ossia coll'intervento, alla qual cosa la Francia si rifiutava, perocchè oltre ad altre considerazioni, lo spargimento di sangue che ne sarebbe susseguito, era disdicevole e dannoso al pio successore di Pietro, e non ammissibile da chi in terra è il vicario di Cristo.

Tutto il partito retrivo-clericale disse il domani di Napoleone, che alla fine si era levata la maschera il rivoluzionario, che avea fino a quel punto tratta in inganno l'Europa.

Il più stretto riannodamento della alleanza inglese da parte di Francia, poichè Inghilterra tenne sempre fermo, senza però compromettere nè un suo soldato nè uno scellino, nel voler esauditi i voti di noi Italiani; la risposta di Pio IX concepita in termini per nulla concilianti ad una lettera di Napoleone; l'aggiornamento indefinito del Congresso; l'agitazione dell'Ungheria, sono questi i gravi avvenimenti che si presentano a schiudere il nuovo anno, sotto i più favorevoli auspicii per la causa dei popoli.

D. *E i popoli come cooperarono dal lato loro a così prosperi successi?*

R. Ebbimo già occasione di avvertire, che pel principio della politica cristiana o progressista, che alla fine prende il sopravvento in Europa, la diplomazia viene ridotta a sanzionare soltanto i fatti, che sono la espressione della volontà dei popoli. Il trovar modo di manifestare questa volontà dignitosamente e misuratamente, l'arte di perseverare in essa con prudenza e pari fermezza, l'incontrare sagrificii e disporsi ai maggiori pericoli, coll'animo di chi vuole ad ogni costo realizzare un determinato proposito, sopra tali elementi si fonda la nuova scienza della politica dei popoli.

Gli Italiani furono così avventurati che primi nel mondo ne diedero il più luminoso saggio. L'anno che sta per spirare se andrà celebrato nella storia per grandiosi avvenimenti, un fatto tutto nuovo avrà anche da registrare, quello della unanimità di un intiero popolo nell'azione politica, e tanta da apparire un corpo solo e disciplinatissimo nella sua imponente maestà, in una parola, la congiura dell'ordine politico degli Italiani.

Tutti soddisfecero mirabilmente al vario cómpito che loro assegnava l'amore della patria comune. — I Romani con spirito di eroica rassegnazione stettero sempre tranquilli di fronte all'insopportabile signoria papale; i Toscani fecero atto di ricordevole abnegazione vedovando la illustre ed antica Firenze di ogni primato politico-amministrativo; i Romagnoli assopirono le loro ire legittime, contro quelli che aveano fatto di essi un tanto tristo governo; così di Parma, così di Modena. E tutti questi popoli dell'Emilia e della Toscana fecero a gara di sagrificii perchè si allestisse un esercito, che con mirabile solerzia quei governi organizzarono, cogli elementi del paese, e di tutta Itália, della forza di oltre 50,000 uomini.

Il vecchio Piemonte, non attiepidito nel suo amore per l'Italia dal possesso di parziali vantaggi, continuò a sentire come suoi i dolori dei fratelli tuttora oppressi; e i nuovi liberati i Lombardi, si condussero da popoli non nuovi alla libertà, si strinsero con indissolubile affetto a Casa di Savoja, e altamente apprezzando il beneficio della loro indipendenza, tanto più si affliggono per la misera sorte cui soggiacciono ancora i popoli che per sì lunghi anni furono loro fratelli di sventura. Quindi è che da tutti si anela, piuttosto che a godere dell'immenso bene acquistato, a nuovi sagrificii, perchè ne sia partecipe. chi geme oltre Mincio; e mentre la gioventù accorre volonterosa sotto le armi nella speranza di prossime

battaglie, ovunque, dai municipii, dalle associazioni, dai privati s'intende con cura indefessa a disporre il paese ad incontrare ulteriori guerreschi avvenimenti; e se il governo nazionale chiede denaro pei bisogni della patria, a quel nome il paese offrirà il quintuplo della somma domandata.

Che se rivolgiamo lo sguardo ai paesi che giaciono ancora sotto la straniera signoria, un applauso ed una lagrima di pietà ci strappa la commovente ed eroica condotta e dei Veneti e dei Trentini e di quanti Italiani tiene ancora fra' suoi artigli l'aquila bicipite. Un giorno la storia ci dirà di quanta virtù, di quanti atti generosi furono capaci quei nostri fratelli; ora s'inorgoglisca giustamente l'Italia, che una parte de' suoi popoli dia lo stupendo e nuovo spettacolo al mondo di una favolosa emigrazione, che nella sua maggior parte, e tributata da ogni classe, lascia il domestico tetto per assoggettarsi alla dura vita del soldato. In quei paesi è una protesta continua, coraggiosa e nobilmente altera, tanto più commendevole ove si consideri che la gioventù e quanto offrivano quelle popolazioni in uomini più intraprendenti, batte già da mesi la via dell'esilio. L'Europa assiste attonita e si commove alla vista della grande sventura delle Venezie, pari soltanto alla virtù di quelle genti; come guarda, quasi sorpresa al mirabile contegno ed al sapiente accordo degli Italiani, sempre all'altezza della loro posizione, sia nell'uso della libertà, sia nei lunghi tormenti della schiavitù, e l'Europa, che ci apprese a conoscere nel 1859, sembra si appresti a farci alla fin fine giustizia nell'anno che sta per incominciare.

Nè mancheremo certo noi Italiani al nostro cómpito; noi trovammo il segno che ci condusse alla vittoria, e noi continueremo le nostre battaglie col grido di

Viva il Re, viva l'Italia.

CAPITOLO IV.

DELLA LEGGE E DELLE VARIE FORME DI GOVERNO

D. *Che intendete per legge?*

R. È una determinata norma, alla quale gli uomini sono tenuti di conformare le loro azioni.

D. *Quante sorta di leggi vi sono?*

R. Di due sorta: divine ed umane, ed una terza che partecipa d'entrambe, la legge morale.

D. *Dove si riscontrano questi tre ordini di leggi?*

R. Le divine nelle sacre scritture dell'antico e del nuovo Testamento, ed appartengono alla religione; le umane nelle varie leggi scritte, ed appartengono all'ordinamento politico e civile delle società; la legge morale nella coscienza e nel cuore dell'uomo, ed insegnano l'esercizio del bene pel bene, ossia la virtù.

D. *Di quali leggi ci vogliamo noi occupare?*

R. Delle leggi umane, e più specialmente delle politiche, ossia di quelle dietro le quali si costituisce e si regge uno Stato.

D. *Ma le leggi civili non tendono a questo medesimo scopo?*

R. No; le leggi civili propriamente dette regolano i rapporti privati dei cittadini fra di loro; sono di questo ordine le leggi sui contratti, sull'eredità ecc., e costituiscono le norme della scienza del diritto civile, dietro le quali si regolano i giudici e gli avvocati nel trattare gli interessi dei privati.

D. *Come si originarono le leggi politiche?*

R. Dal bisogno che provarono gli uomini di unirsi in uno stato di società, perchè diversamente sarebbero sempre rimasti in condizione selvaggia, e dalla convenienza di assoggettarsi a quelle norme più atte ad assicurar loro questo stato, ed a coadjuvarne il progredimento in ogni singola nazione, — tali leggi si chiamano in genere e costituiscono la legge fondamentale d'uno stato.

D. *Che intendete per stato, e in che differisce dalla parola nazione?*

R. È l'aggregazione di gente sopra un dato territorio, che si forma e si governa sotto una stessa legge fondamentale. Differisce lo stato dalla nazione in ciò che uno stato, quale istituzione meramente politica, può risultare anche dall'aggregato di più nazioni che concorrono a formarlo in tutto o in parte.

Dalla natura e diversità della legge fondamentale prende norma teoricamente anche il governo; ma con maggior proprietà di linguaggio politico, chiamasi *governo* il complesso di quelle persone o di quegli aggregati di persone che reggono uno stato sulla base di una legge fondamentale, colla facoltà di proclamare e far eseguire le leggi speciali che mano mano si fanno utili o necessarie.

D. *La legge fondamentale non sarebbe quindi eguale in tutti gli stati?*

R. Non lo è, e dalla diversità di essa dipende anzi la varia forma dei varii stati.

D. *Quante forme di stato vi sono?*

R. Ve ne sono parecchie:

1.ª La *Autocratica,* nella quale il governo è in mano di un solo.

2.ª La *Aristocratica*, in cui è in potere di alcuni costituenti le classi privilegiate nello stato.

3.ª La *Democratica*, in cui tutti partecipano al governo.

E v'ha da ultimo la forma *teocratica* tutta speciale; si riscontra là ove chi governa, comanda in nome della Divinità, com'era il governo del popolo ebraico sotto Mosè, e fu sempre negli Stati del governo papale, negli Stati Pontificii.

Tutte e tre però queste forme di governo si ponno ridurre a due sole, la monarchica e la repubblicana. S'intende per *monarchia* il governo di un solo, per *repubblica*, la partecipazione al governo di più d'un solo fino a tutti.

D. *Quale di queste due forme di governo credereste da preferirsi?*

R. Nè l'una nè l'altra corrispondono sia in teoria, sia in pratica al miglior reggimento dei popoli.

D. *Dimostratelo.*

R. Non il governo monarchico o d'un solo, che si chiama anche monarchia pura, o assoluta, o autocratica. Infatti, per governare bene occorrono tre cose: cioè la buona volontà, la necessaria scienza e il corrispondente potere.

Se noi supponiamo che sia un sol uomo quello che

è destinato al governo d'un gran popolo, perchè questo popolo sia governato bene bisogna anche supporre che tal uomo sia un santo per volontà, mentre tutti gli uomini sono soggetti alle passioni che fecero traviare anche i più giusti. E, a dir vero, non s'incontrarono molto frequenti le vite dei principi di buona volontà, di buon cuore; pur troppo lo stesso potere inorgoglisce anche il miglior degli uomini, e lo rende perverso. Quanti regnanti non ci ricorda la Storia che furono il flagello dei popoli loro soggetti! I Caligola, i Neroni, gli Ezzelini da Romano, Ferdinando di Napoli testè morto, sono uomini che nella vita dell' umanità trovano cento e cento riscontri. Ed è da notarsi che i popoli che li subiscono vengono anche doppiamente maltrattati dalla infinita schiera dei piccoli e grandi ministri dei tiranni loro padroni, perchè dal primo generale, all'ultimo aguzzino o carceriere, tutti nella loro sfera, o credono di meglio fare agli occhi del loro principe incrudendo sul popolo, o fanno il maggior male, per il loro diretto e particolare interesse; dal che ne nasce che il povero popolo in ogni caso, è sempre il sacrificato.

Tutto ciò abbiamo veduto noi coi nostri occhi, poichè per quanto poco cristiano possa essere in Italia un imperatore d'Austria, le ruberie consumate dai suoi generali, e le sevizie commesse da suoi commissarii di polizia, e da tal altra gente forse vogliamo credere che non avrebbe osato, a faccia a faccia, commetterle Colui, in nome del quale si eseguivano. Anche qui potrebbe valere il proverbio notissimo, che il servitore d'un padrone cattivo, è più cattivo del padrone istesso.

Concludendo; un principe dispotico, per rendere col

suo regime felice un popolo bisognerebbe che non fosse soggetto a cader vittima di nessuna passione e che avesse un cuore da angelo; bisognerebbe, insomma, che fosse un santo, e di santi non è facile il ritrovarne, o il rinnovarne la stampo.

Secondo requisito di un perfetto principe sarebbe, che possedesse la scienza necessaria a governare, quindi la profonda cognizione di tutta la scienza umana, che è il frutto degli studii fatti dall'uomo lungo il corso di circa 5000 anni.

Questa può sembrare una strana proposizione, perchè si soggiungerà, essere impossibile che un principe sia, ad un tempo, e veggente amministratore, e profondo matematico, e dotto fisico, e legale, e filosofo e sacerdote piissimo. Ma è facile l'osservare che se tale non può riescire un principe, lo che sarebbe assurdo il credere, può e deve esserlo il legislatore, perchè in fatto sotto la sanzione della legge cadono tutti i bisogni sociali e tutti i ritrovati che, alla fine, sono suggeriti e formano il patrimonio delle scienze.

È per questo che i Romani, i più sapienti legislatori del mondo, definivano il diritto, la scienza di tutte le cose umane e divine. Infatti, i principi debbono essere legislatori, e in pratica figurano come autori dei codici, e non hanno forse mai letto un trattato di diritto, nè esaminato un processo; figurano sotto le leggi che regolano le finanze, e di conti ne sanno quanto in generale potrebbe saperne un letterato, e così dite via, via; che molte volte principi imbelli, come era il povero Ferdinando I d'Austria, faceva e rifaceva battaglioni e fortezze. Insomma, se ben si consideri quanto si vede nel mondo comin-

ciando dall'io come individuo, fino a quanto di materiale e d'immateriale vi circonda, tutto cade, immediatamente o mediatamente, sotto la disposizione della legge, ossia sotto la podestà del legislatore.

Di ciò se ne accorge l'artigiano nella sua bottega, se viene a questione o colle autorità per qualche diritto violato, o coll'avventore per ottenere pagamento del suo lavoro; il contadino se irrigando turba il possesso dell'acqua altrui; il marito se non s'accorda colla moglie; il padre se diviene impotente a frenare il figlio, e così discorrendo.

Dal poco fin qui detto risulterà evidente che se non può essere istruito in tutte le cose umane il principe, lo deve assolutamente essere il legislatore; e bene si distingua e si noti, come il principe sia una persona sola, mentre il legislatore, come persona morale, si concepisce ed è diffatto composta di parecchi individui, ciascun dei quali è perito in una data arte, o scienza, e tutti lo debbono essere nel magistero di formare la legge.

Ma nei governi assoluti, ove il principe è anche legislatore, avviene il disordine, che desso faccia tutte le leggi e amministri lui solo; o quello che produce ancora maggiori sconci, che si finga essere lui solo che fa da legislatore e da amministratore; non potendosi in tali governi disgiungere il ministro dal monarca, talchè non vi sia mai, nè la scienza necessaria nell' uomo che è capo dello stato, nè controlleria alcuna per quelli che agiscono sotto il suo nome.

Non è del resto tampoco possibile il figurarsi uno stato tanto piccolo ove un principe faccia tutte le leggi e partitamente le applichi. Mano mano poi che uno

stato si concepisce più grande, la persona del principe e la sua influenza diventa sempre più ideale che effettiva, meno in quelle idee generali di politica che informano i più importanti affari dello stato. Così, p. es., avviene in Austria, impero molto vasto, ove tutto si fa in nome dell'imperatore, ma dove infatto operano tutto i ministri, o chi per loro, i quali, perchè coperti dal nome del sovrano che fanno agire e deve agire ovunque, almeno in apparenza, non incontrano mai alcuna responsabilità, anche se lo stato pei loro madornali spropositi, o per la loro ingordigia e mala fede, andasse a soqquadro. È per questa ragione che le finanze dell'Austria vanno da tanti anni di male in peggio, e alle finanze abbiam veduto quanti altri disordini vi tengono dietro, che speriamo possano salire a tanto da ridurla impotente materialmente in guerra, com'è sconvolta e rovinata sempre quando è in pace. Da tutto ciò resta evidentemente dimostrato come un principe assoluto, non possa mai avere la scienza necessaria al buon governo.

Il terzo elemento su cui appoggia chi deve governare è, come si disse, il *potere*.

Un governo che non abbia la forza materiale di mettere in atto e fare eseguire i suoi ordini, non sarà mai un vero governo, e lo stato qualunque a cui presiedesse non potrebbe reggersi; ma nei paesi sviluppati a civiltà è manifesto, che un governo non può essere potente e quindi obbedito, ove non s'appoggi sulla opinione dei cittadini, la forza materiale ivi non basta.

Dalla storia dei popoli meno inciviliti, o semi selvaggi, come erano le orde dei Barbari che si piantarono in Europa nel Medio-Evo, si deduce che

se quei capi di masnade non avessero avuta la confidenza e l'opinione dei loro soggetti, nè gli Attila, nè i Genserico avrebbero capitanato un momento, comunque crudelissimi, quelle fiere popolazioni. Allorchè poi trattisi di un paese costituito da genti incivilite, colla forza materiale è assolutamente impossibile dominare a lungo. E noi lo vedemmo a cosa valsero all'Austria le sue 600,000 bajonette nel Lombardo-Veneto. Noi non ci siamo mai detti suoi sudditi, mai austriaci, non ci siamo mai lasciati di buona voglia governare, ed abbiamo atteso, anzi provocato sempre, il momento in cui poter scuotere quel dominio abbominevole, così come in oggi fanno i nostri poveri fratelli delle Venezie.

Il potere adunque d' un principe va misurato non dalla sola forza materiale che potesse avere, dato pure (il che alla lunga non è) che ne potesse disporre, ma lo è assolutamente dal grado di consenso o di favorevole opinione di cui gode presso il popolo al quale si impone, ove specialmente questo popolo non sia nuovo ai lumi della civiltà.

Qui tuttavia fa d'uopo avvertire, che non ripugna sotto varii aspetti alla teoria, ed in pratica alcune volte giova, il concentramento dei poteri nelle mani di un solo; perocchè è indubitato che ove questo concentramento potesse avvenire senza la infinita sequela dei danni enormi che reca alla società, il governo assoluto presenterebbe in esso l'unico suo pregio, quello dell'energia e dell'unità nelle sue disposizioni.

Di questo risultato ne tenne calcolo la scienza; rimase tuttavia pur sempre indubbio che tale concentrazione è appena possibile nei paesi di nessuna coltura, e che fra i popoli inciviliti riesce assolutamente in-

compatibile e malefica, tranne in casi straordinari e momentanei.

Raccogliendo il fin qui detto, non essendo nella possibilità umana che un sol uomo sia un Santo per volontà, che sia possessore della scienza universale ed abbia quindi un potere costante e reale, ne viene che un tal principe esisterebbe in onta a tutti i principii, di ragione, che un tal principe dovrebbe essere necessariamente fonte di mali infiniti, ed il popolo da lui retto sarebbe infelicissimo. È quindi chiaro e provato, che il governo di un solo, come dicemmo, o la monarchia assoluta, sarebbe un pessimo governo, e non si potrà giammai mettere in questione se questa debbasi risguardare come il migliore fra gli annoverati.

D. *Ma voi diceste che nemmeno la repubblica, a vostro credere, è il miglior governo: provatemelo.*

R. Definimmo la repubblica, il governo al quale partecipano tutti i cittadini o più d'uno. E così si definisce questa forma di governo, perchè, dal vario numero di cittadini che hanno parte nel medesimo, prende anche diversi modi, e si modifica la sua forma. Dicesi quindi *repubblica democratica* quella nella quale tutti i cittadini partecipano al governo, come negli Stati Uniti d'America; *repubblica aristocratica* quella nella quale il governo appartiene ad una determinata classe di cittadini, come era l'antica repubblica Veneta, nella quale lo stato era in potere delle caste dei nobili o patrizi; *repubblica oligarchica,* quella in cui lo stato è nelle mani di un determinato numero di persone o di famiglie, come fu di molte repubbliche antiche e del Medio-Evo.

Queste due ultime forme tuttavia sono piuttosto

degenerazione del concetto repubblica, mentre il solo tipo teorico è dato dalla forma democratica che sopra abbiamo enunciata, da quella cioè nella quale tutti i cittadini partecipano al governo dello stato.

E qui convien notare che la partecipazione al governo d'uno stato si verifica in due maniere, *direttamente* cioè ed *indirettamente*. Direttamente governano quelli che fanno le leggi, le fanno eseguire, e rappresentano all'interno ed all'esterno lo Stato; indirettamente quelli che nelle elezioni, mediante il loro voto, fanno risultare Tizio e Cajo nel tal ufficio, nella tal carica.

Altra avvertenza va pure premessa, ed è che in qualsiasi governo, e sia pure repubblicano ed il più democratico, è duopo di un rappresentante dello stato che faccia eseguire la legge, e le deliberazioni prese dal popolo o dalle assemblee dei suoi eletti, perchè nè mille, nè cento individui potrebbero con successo far tali uffici, come non potrebbe esser bene diretto quel comune, ove dirigessero sessanta sindaci o quella famiglia ove vi fossero più individui aventi le stesse facoltà del padre, cioè del capo famiglia. Nasce da ciò che in ogni repubblica si creino i capi che in sè concentrano puramente i poteri esecutivi, i quali fanno porre in atto la legge e la deliberazione del popolo. Questi capi si chiamano o dogi o gonfalonieri o presidenti della Repubblica, come avvenne in Francia nel 1848 e come si appellano negli Stati Uniti d'America dal giorno della loro istituzione. Fatte queste premesse, veniamo a dire dei difetti di questa forma di governo.

In linea teoretica una tal forma di governo si presenta molto seducente, poichè ogni uomo ha ingenito

in sè un senso di eguaglianza e di amor proprio che viene solleticato dall'ideale di un regime repubblicano, nel quale sembrerebbe dominare il principio: tutto per tutti, tutti per ognuno.

Se non che nella umana società, ciò che si crea una mente giovanile o entusiasta, non trova che di rado la sua attuazione, e molte volte, ciò che sembra contenere un concetto sociale giunto alla sua perfezione, più saggiamente esaminato al lume della scienza legislativa e della pratica, implica in sè stesso le più elementari imperfezioni.

La scienza della legislazione, in primo luogo prescrive, che lo stato sia come una macchina che si muove intorno ad un centro, costituito dal capo del governo che in sè racchiude il potere amministrativo in genere, e l'esecutivo in ispecie Senza tale elemento di stabilità, la vita di una associazione politica volge sempre nella debolezza, sia in confronto delle esigenze del regime suo interno, quanto e vieppiù nei rapporti e di rappresentanza e di difesa in confronto all'estero.

Altro precetto della scienza legislativa è questo, che chi prende parte diretta od indiretta al potere, abbia le cognizioni necessarie a tal uopo, e possa risentire delle misure, alle quali presta il suo concorso, immediatamente o mediatamente qualche conseguenza; con che viene a trovarsi ciascuno, come per natura di cose, aggravato di una responsabilità prossima; ed è morale e politico che ad ognuno sia assegnata una tal incombenza che porti seco tal corrispondente e personale responsabilità.

Per terzo. La scienza legislativa insegna, che nessuna forma di governo potrà prosperare, ove non si

tenga calcolo di tutti gli elementi di forza che sono in un paese, e non vi si faccia conveniente posto. sia che consistano tali elementi in ordini di cittadini già esistenti, sia che scaturiscano dalle tradizioni storiche delle quali è figlio qualunque popolo.

Ora, se alla forma repubblicana si conceda il pregio di soddisfare di più, direi quasi istintivamente, a quel sentimento generale che è nell'uomo, cioè dell'uguaglianza, pel quale nessun vorrebbe riconoscersi nella necessità di dover subire l'ingiunzione di un suo simile collocato in una condizione superiore, e ciascuno ama lusingarsi che quanto vede a lui d'intorno esiste perchè a lui pure è piaciuto che così esista, toltone questo pregio meramente morale, suscitato nelle menti giovanili dagli studi classici mal digeriti, nelle masse dagli stimoli dei bisogni materiali che non sono buone guide ai migliori criteri politici, la forma repubblicana, diciamo, in ogni altra parte riesce difettosa agli occhi del pubblicista.

Ed invero, come sarebbe mancanza di erudizione il non rilevare quanto male si reggesse la società sotto le antiche repubbliche Greche e di Roma che ci affascinarono colle loro memorie e coi loro monumenti, ma ove metà del genere umano era schiavo dell'altra, e le donne cose dell'uomo, e l'un popolo nemico naturale dell'altro, ben più deplorabile sarebbe l'errore nel quale potessero incorrere gli individui di non troppa cultura, che cioè in una repubblica, ciascun bisogno dell'individuo possa, anzi debba, venir soddisfatto in forza di speciale costituzione dello stato; mentre sarà sempre la massima cardinale di ogni buon governo, che ciascun cittadino debba porsi in misura di provvedere ai proprii biso-

gni, libero poi allo stesso di rivolgersi a diritta e a sinistra, ove non ne resti conturbato l'ordine pubblico e la legge.

L'eguaglianza pertanto alla quale può e deve far luogo una repubblica, è quella per cui tutti i cittadini siano eguali avanti la legge, tutte le cariche, gli onori dello stato, accessibili a tutti, sia d'industria, sia di commercio, protezione speciale per nessuno, generale per tutti. Ma come ben si vede questo stato di ordinamento speciale non toglie che vi sieno ricchi e poveri, padroni e servitori, felici ed infelici, sapienti ed ignoranti, perchè deve essere così di ogni società umana, ove non si supponga che tutti gli uomini siano coniati ad una stessa matrice, e che debbano vivere come tante macchinette in un gran convento, quale sarebbe in tale ipotesi il mondo.

Restando a vedere se in altra forma di governo si possa, come nella repubblicana, riscontrare quella eguaglianza civile, che in ispecialità sembra destinata a consacrare, vediamo ora se una tal forma soddisfi alle altre esigenze della scienza legislativa, che vuole il centro del poter fermo e forte; se la compartecipazione di tutti i cittadini al governo giovi effettivamente al suo miglior andamento; per terzo, se in essa sia tenuto calcolo e si faccia conveniente posto a tutti gli elementi di vita sociale, che vengono offerti dalle grandi famiglie, che compongono le nazioni europee.

1.° In una repubblica il centro del potere è rappresentato e sta nelle mani di un presidente temporario, tale cioè che si rinnova mediante apposita elezione, che ricorre, come fu praticato in Francia ed è stabilito in America, ogni quattro anni. Or bene,

è al periodico rinnovarsi di questa elezione che lo Stato intero si agita e va periodicamente soggetto ai più gravi pericoli, o di anarchia, o di soprafazione di partiti, o di violenza militare.

Le elezioni presidenziali regolari sono soltanto possibili in società vergini, o che da lungo tempo si reggano con forme repubblicane; in Europa non vi è paese ove queste esperienze possano riuscire a buoni successi, perchè in ogni Stato vi sono preponderanti certi elementi, creati dalle tradizioni storiche, che ingenerano varietà nelle classi sociali, comunque non completa disuguaglianza, alle quali varietà, come anche ad un certo spirito di razionale conservantismo, non soddisfa la forma repubblicana.

Appena nell'America del Nord v'ha una condizione generale della società per cui le periodiche elezioni presidenziali sono effettuabili senza disordini tali, che non sobbalzino la costituzione del paese; ma non è così neppure nel rimanente delle Americhe. E quanto all'Europa, basta l'accennare alla Storia di Francia, che è pure il gran tipo delle società europee; colà due volte si tentò la repubblica e due volte cadde quel paese nel dispotismo, reso necessario e forse momentaneamente benefico, appunto dall'essersi voluta piantare in Francia una forma di governo, che non è consentanea ai costumi europei, i quali non ponno sopportare la grande scossa di una periodica elezione del capo di uno Stato.

Vi sono nella vecchia Europa troppi interessi e troppe passioni alle quali è assolutamente una follìa politica il lasciar tanto di potere, o di influenza, da abilitarle a maneggiare a loro aggradimento, ciò che costituisce il cardine dello Stato.

In tale ipotesi tutti gli interessi delle nazioni europee verrebbero assorbiti da quelli speciali di persone o di classi, ed ultima e necessaria conseguenza sarebbe sempre o l'anarchia o il dispotismo.

II. Veggasi ora se la compartecipazione di tutti i cittadini al governo, giovi in realtà al suo miglior andamento.

Non parliamo della compartecipazione diretta, che sarebbe solo possibile in uno Stato di poche centinaja di cittadini; tutti gli Stati Europei si compongono di parecchi milioni di abitanti, e i pochi che non raggiungono una cifra molto rilevante, sono destinati a sparire dalla sua carta geografica.

La compartecipazione quindi dei cittadini al governo, nel nostro caso, non può aver luogo che mediante il voto universale nei comizi, ove si eleggono le varie rappresentanze e magistrature.

Ora, noi crediamo che per esercitare qualsiasi diritto, come per professar qualsiasi arte o mestiere occorrano le analoghe condizioni. Così chi è buon giudice sarà inetto alla più semplice opera d'arte meccanica, e chi abbia sempre atteso a diventare un buon artista-meccanico, sarà di certo impossibilitato a pronunciare buone sentenze, e ciò perchè nella vita gli anni non sono molti, mentre per imparare un'arte, una professione, un mestiere, ci vuole il suo tempo, e il tempo non fa ritornello.

Nè la sola capacità intellettuale basta in un corpo di elettori, perocchè nelle votazioni politiche trattasi sempre di influenzare sopra l'amministrazione degli interessi sociali; conviene quindi che ciascuno abbia a risentirsi direttamente o indirettamente del voto che intende dare, perchè ci va della conservazione

dell'ordine, e dello sviluppo dello Stato. Devesi adunque nell'elettore, oltre il requisito della capacità intellettuale, ritrovare anche quello di una capacità determinata da una certa posizione sociale, che lo tenga interessato in qualche modo al buon andamento dello Stato.

Tale ultima capacità è manifesto che non può riscontrarsi politicamente nel proletariato propriamente detto.

Ora il voto universale suppone, che quanti sono abitanti in uno stato, abbiano amendue queste capacità intellettuale l'una e, diremmo quasi, materiale l'altra, e ciò è assurdo, qualora per la prima non si pretenda che debbasi in uno Stato libero verificare ad ogni tratto il miracolo delle Pentecoste, e quanto alla seconda, che la proprietà nazionale sia suddivisa su tutti, ciò che non sarà mai, come dimostra l'esperienza della società umana dai tempi patriarcali sino a noi, e la scienza economica nello sviluppo delle sue teorie.

La libertà assicura bensì a tutti il diritto di poter giungere ai varii gradi dell'ordine sociale economico, ma appunto per questo non prestabilisce alcun posto a nessun cittadino; perocchè sta della sua essenza, che ogni individuo debba essere verso sè stesso e risponsabile e autore della propria posizione.

Il voto universale va quindi incontro a due assurdi di ordine politico, morale l'uno, materiale l'altro; ed è per ciò che nella sua applicazione riesce sempre dannoso o fatale al buon governo degli Stati. Nè io credo si possa da alcuni esempi ben riusciti, come le ultime votazioni che ebbero luogo nell'Italia Centrale (ove però non ebbe luogo un assoluto voto

universale, venire a criteri diversi; chè sortirà forse buon effetto interpellato sopra questioni di una straordinaria evidenza, mentre in ogni altro caso sarà sempre pericoloso lo affidarsi o alla ignoranza, o alla poca interessenza dei molti votanti.

E ciò è chiaro ove si rifletta che, ridottosi un governo sulla via del suo regolare andamento, e fattosi quindi più dilicate le questioni, è indispensabile che cittadini, i quali hanno ad eleggere i legislatori del paese, offrano nella loro persona garanzie di onestà incrollabile, e di pratico discernimento e saggezza politica.

E riassumendo: sarà buona la costituzione di quello Stato, in cui ciascun cittadino, migliorando la propria condizione, possa rendersi capace di diventare elettore, cattiva quella nella quale tutti lo siano. Ma la forma repubblicana porta seco il voto universale o la compartecipazione di tutti al governo, pretende che tutti siano uomini quando sono ancora bambini, e che abbiano interesse al mantenimento di un edificio di cui nessuna parte direttamente loro appartiene, o di cui non sanno rilevarne il pregio; possiamo quindi concludere che tal legge fondamentale porta seco in ciò un gravissimo difetto, essendo politicamente dannoso che tutti indistintamente i cittadini abbiano questa compartecipazione al governo.

III. Da ultimo, la forma repubblicana non fa conveniente posto a tutti gli elementi di vita sociale, che vengono offerti da ciascuna delle grandi famiglie che compongono le nazioni Europee.

Fatemi una società nuova, e vi creerò un governo nuovo, dicea un filosofo; così possiamo dire in oggi: piantatemi in Europa nazioni nuove, ed io vi appli-

cherò ad esse il governo repubblicano, che è per esse un governo nuovo.

Il voler negare la presenza di certi speciali elementi che sono in Europa offerti dalle varie classi sociali che esistono da secoli, da abitudini, o da affetti tradizionali, da pregiudizii, se pure vogliasi, sociali, ma che stanno radicati fra noi, è un volersi fabbricare un mondo a sua posta; e in politica ogni errore di questa fatta non conta per uno, conta cento.

Così in uno Stato che fu monarchico sempre e che adora la sua dinastia, come sarebbe il Piemonte, parlare di chiudere quella reggia, che è come un tempio sacro per tutti i cinque milioni di Piemontesi, oltre un'empietà, sarebbe una cosa assolutamente impossibile, sarebbe ferire un popolo nelle sue più antiche e profonde affezioni, come il figlio ne' suoi legami verso il padre.

La esistenza di una corte in uno stato ingenera abitudini e vantaggi, cui si legano e si stringono tutti i suoi abitanti. Ciascuno ama lo splendore del proprio paese, ed i fasti di una corte assecondano questa legittima tendenza, che viene accresciuta anche dai molti interessi che alimenta una reggia.

Proseguendo; la costituzione sociale di Europa ci offre una classe distinta, se non per privilegi, per nascita, siccome erede di nomi che furono il lustro dei municipii e degli stati, classe il cui cômpito sarebbe il conservare queste gloriose tradizioni domestiche, offrendosi ai propri concittadini esemplare nel valore sui campi di battaglia, dotta nell'arte di governare, amante e promovitrice del bello e del buono ovunque, istrutta in tutto, e questa classe è quella del patriziato.

Un buon governo non deve privilegi a nessuno, e quindi non ne deve tampoco a chi nasce nobile in confronto di chi non nasce da ceppi più o meno illustri; ma fra il non concedere diritti eccezionali e il toglier ciò che v'ha nella società, fosse pure una apparenza, una suscettività, quando non pregiudichi a nessuno, e possa tornare politicamente utile, passa una differenza riflessibilissima, e tale che sarebbe contrario ai precetti della scienza governamentale il non prenderla in tutta considerazione.

La nobiltà obbliga (*noblesse oblige*), dicono i Francesi, ed è veramente così in ogni paese, ove il governo sia fatto per la nazione, e non la nazione pel governo.

La storia ci tramanda i gloriosi fasti del patriziato Romano, Fiorentino, Veneto, Lombardo, e di molti altri paesi, e in oggi i gentiluomini d'Inghilterra sono modelli ai loro connazionali per sapere e patria virtù, come è tradizionale nella nobiltà del Piemonte la devozione sua al Re, e il suo valore sui campi di battaglia. Il contrario avviene dove la nazione esiste quale una proprietà del governo, il che si verifica in tutti i paesi soggetti a dominazione straniera. Ivi il campo più naturale alla azione del patriziato, cioè la carriera delle armi, della diplomazia, delle rappresentanze cittadine e nazionali, è per necessità di cose bandita; perocchè in un tal paese, o converrebbe che il governo straniero fidasse la sua esistenza in mani che non gli debbono essere fide, o che la nobiltà si deturpasse, assumendo davanti al mondo e a sè stessa una posizione ignominiosa.

Era questa la condizione in cui trovavasi il patriziato lombardo-veneto sotto il dominio austriaco; per

anni ed anni crebbe nell' ozio, e poco sollecito della sua coltura intellettuale; ed è consolante il vederlo in oggi incamminato a belle prove, perocchè dà a divedere che nell'indole italiano v' hanno tanti germi di virtù, da resistere persino, e da uscirne vittoriosa dal più insidioso dei pericoli, quello che aveva teso con tanta arte, e tanta speranza l'Austria alla nostra gioventù, — lo sfibramento morale.

Quegli che ha un nome in eredità da' suoi antenati chiaro e rispettabile, si sente gravato da una maggiore responsabilità nel suo agire verso il proprio paese, e verso sè medesimo.

Da quegli che porta un nome, cui lo stato concesse un lustro, la patria è in diritto d'attendersi più segnalati servigi, maggiore spirito di sacrificio, maggior devozione, che da colui che non ha un debito siffatto.

Così la sua condizione sociale offre allo stato una diretta guarentigia, ed insieme una malleveria del genere di quella che può riscontrarsi nei cittadini i quali le ricchezze e l'ingegno resero influenti e venerati in patria; perocchè sia manifesto, che costoro hanno in sè medesimi maggiori ostacoli da superare, nel supposto caso che il mal talento li traesse a concepire una azione meno onorevole, chè maggiore in essi sarebbe la vergogna e l'ignominia di cui li coprirebbe il mondo, in confronto di persone le quali per loro condizione sociale, non avevano contratta coi proprii concittadini nessuna particolare responsabilità.

In questi ultimi, cioè nei meno colti, e nei poveri, l'agire virtuoso costituisce un merito, in quelli al contrario che per natali come per ricchezze, o per ingegno, godono in società di una speciale considerazione, la virtù è un dovere.

Da tutto ciò ne emerge, che in qualunque stato esistano delle aristocrazie ossia delle classi che si distinguono dalla massa dei cittadini, non privilegiate nello stretto senso della parola, perchè ognuno vi può aspirare coi meriti suoi personali. Il togliere queste sfumature di classi, sarebbe quanto impolitico altrettanto assurdo, perocchè se oggi le fate sparire con una violenza legislativa o di piazza, il domani ricompajono; essendo nella natura delle cose, che una famiglia benemerita alla patria per servigi da lungo tempo resi, acquisti una speciale considerazione in paese, e sia utile allo stato il contrassegnarla.

Che se per ragioni storiche, e per argomenti dedotti dalla natura dello sviluppo sociale, devesi trovare in ogni stato questa classe influente, e non è politicamente disutile il mantenervela, è abbastanza giustificato che ciò si debba permettere da un governo saggio, perchè a nulla profitterebbe il togliersi dalla briga di conservare un titolo, una esteriorità di onore, che soddisfa alle mille suscettività che già esistono nel mondo sociale, e che sarebbe impossibile del resto lo svellere, quanto svantaggioso allo stato il tentarlo.

Ma la forma del governo repubblicano, com'è della sua essenza e come in oggi sarebbe ricevuta, non può acconsentire a queste transazioni fra la inflessibilità dei suoi principii, e le esigenze sia delle suscettibilità individuali sia di certe convenienze politiche; si presenterebbe quindi difettiva nella sua applicazione in ogni stato, quale ci viene offerto dalle condizioni presenti e generali d'Europa.

Portanto, giovi il qui riassumere, che mentre la forma di governo repubblicano soddisferebbe abbastanza apparentemente ad un bisogno molto sentito e legittimo

nell'uomo, quello della uguaglianza, manca agli altri requisiti del migliore dei governi per uno stato, che sono la stabilità nel centro del potere, la necessaria scienza in tutti quelli che vi prendono parte, per ultimo ch'esso non tiene il dovuto calcolo degli elementi che scaturiscono dalle tradizioni storiche, delle quali è figlio qualunque popolo.

D. *Mi avete dimostrato come nè il governo monarchico assoluto, nè il governo repubblicano possano essere il migliore dei governi, quale sarà adunque la forma di governo che soddisfi alle esigenze dell'attuale società europea?*

R. Quella che, togliendo quanto offrono di buono le due forme di governo fin qui esaminate, la monarchica e la repubblicana, e specialmente il principio di forza dall'una, di eguaglianza e libertà dall'altra, potrà in sè stessa compenetrare gli ultimi risultati della scienza e della esperienza; quella forma che, sfuggendo agli estremi di un eccessivo concentramento di forza, e di una libertà e di una eguaglianza di diritto assoluta inconciliabile col maggior, e più regolare sviluppo sociale, presenterà quel giusto mezzo che nelle teorie legislative, come in tutte le altre, costituisce il punto più elevato al quale possa arrivare la facoltà intellettuale dell'uomo.

Ora, questa forma che diremo, la eccellente, risiede *nel governo costituzionale*, ossia nel *governo monarchico rappresentativo.*

CAPITOLO V.

DELLA MONARCHIA COSTITUZIONALE
OSSIA
DEL GOVERNO MONARCHICO-RAPPRESENTATIVO



PARTE PRIMA

Diritto costituzionale teorico ([1]).

D. *Che s'intende per diritto costituzionale?*

R. È il complesso delle leggi fondamentali dello stato, che regolano i rapporti dei cittadini col potere, e del potere coi cittadini, da onde derivano diritti e doveri reciproci; in altre parole, è il diritto pubblico interno di uno stato.

D. *Queste leggi si riscontrano in tutti gli stati?*

R. Sì certo, in tutti gli stati, dall'Impero Turco alla repubblica Americana v'ha di quest'ordine di leggi, perchè non è possibile qualsiasi governo senza la presenza di esse.

D. *Dunque tutti i governi saranno costituzionali?*

R. Ciò non è che relativamente vero, nel senso cioè che tutti i governi hanno di quest'ordine di

([1]) Chi non si piacesse di teorie, può, senza pregiudizio nell'intelligenza dell'operetta, ommettere questo capitolo.

leggi; ma negli Stati dispotici, nei rapporti del governo colla nazione, queste leggi non costituiscono un testo obbligatorio per il potere, non hanno un giudice comune, e da ciò l'imperfezione di tali governi. Il principe dispotico fa e disfà a suo buon grado, non divide con altri nè responsabilità, nè doveri, nè diritti; ma si proclama il signore di tutti, e dice al mondo con tutta verità — lo stato son io.

In tale condizione di cose, qualunque legge fondamentale dello stato, che regoli cioè i rapporti fra governo e governati, o è insufficiente per sè stessa, o si risolve sempre all'atto pratico in una chimera.

Noi lo abbiamo esperimentato, e a lungo, col governo Austriaco. La legge fondamentale vera in Austria è la volontà assoluta dell'imperatore, perocchè ogni altra legge nei rapporti di cittadini col governo, esisteva oggi per cadere non curata, violata o abolita il domani. Le promesse austriache sono fra noi proverbiali, non ne fu mai mantenuta una, fosse pure o giurata o non giurata; sotto quel governo noi non trovammo che un sol ordine di leggi, di pubblica amministrazione, tenuto religiosamente in vigore, quello delle imposte.



Acciò si possa applicare un nome ad una cosa, fa d'uopo che la cosa sussista. Ora perchè ai governi dispotici si potesse attribuire un ordine di leggi fondamentali, converrebbe che queste si lasciassero, e sempre, sussistere; ma ciò non verificandosi mai in pratica, perchè chi comanda da solo, è nella natura delle cose che governi ad arbitrio e non rispetti quindi nemmeno la propria volontà, una volta che gli riesca increscioso il farlo, così è che un governo assoluto, solo impropriamente si può

chiamar costituzionale, ed è per ciò che la scienza e la consuetudine non attribuiscono a simili governi questo appellativo, e non riconoscono in essi sussistente una costituzione.

In siffatta ambiguità di nomenclature non cade il governo repubblicano; ivi chi regge lo stato è la legge fondamentale e quelle altre che da essa legalmente emanano perchè fatte a mezzo dei legittimi rappresentanti il potere. Ma qui l'uso venne in ajuto della scienza, per amore di chiarezza si sottrasse al rigido del linguaggio scientifico, e pure confermando il nome di costituzione alla legge fondamentale dei governi repubblicani, non attribuì mai l'appellativo di governo costituzionale a quella forma governamentale che chiamò *governo repubblicano*, o *repubblica;* mentre l'uso stesso, ed insieme la scienza con un appellativo in oggi universalmente ricevuto, attribuirono il nome di *governo costituzionale* alla monarchia temperata.

D. *Sono dunque sinonimi governo costituzionale, e monarchia temperata?*

R. Lo ripetiamo, sebbene a rigore di linguaggio scientifico si possa chiamare governo costituzionale anche il governo repubblicano, tuttavia l'uso e la scienza si convennero di voler indicato col nome di governo costituzionale quello solo della monarchia temperata, considerando questi due appellativi come sinonimi fra loro, ai quali ne vanno aggiunti altri, quali sono: *monarchia rappresentativa, mista o parlamentare*, e da ultimo *governo rappresentativo.*

Noi quindi nel seguito del nostro discorso useremo indifferentemente di questi quattro addiettivi, ritenuti dall'uso e dalla scienza per sinonimi.

Quella scienza poi, che sviluppa le teorie sulle quali si fonda la monarchia temperata, chiamasi più rigorosamente e costituisce in senso stretto il *diritto costituzionale;* e quella legge fondamentale dello Stato che consacra questi principii, e dispone delle forme che assumono i poteri in tale governo, si chiama Carta Nazionale, o Costituzione, o Statuto.

D. *Esponetemi la teoria su cui si basa la monarchia rappresentativa, ossia lo scopo, e i principii del diritto costituzionale, e le istituzioni che ne costituiscono la forma?*

R. Di tutte le teorie sulle forme di governo, quella della monarchia rappresentativa è la più difficile ad esporsi perchè, partecipando essa delle due forme di governo della monarchica assoluta cioè e della repubblicana, si offre con un tipo complesso, e però chiamasi, come notammo, anche *mista;* e risultando ad un tempo dall'azione di varii poteri che fra loro si contemperano, donde l'altro appellativo di monarchia *temperata,* poteri che rendono complicato il meccanismo nel quale si muove lo Stato, da tutto ciò facilmente può dedursi che lo sviluppo della teoria di tale forma di governo, non che agevole, debba riescire piuttosto arduo e delicato. —

La filosofia, prima fra le scienze, si propone la felicità umana per suo fine principale, cioè a dire, è sua missione lo scoprire, in che realmente consista la felicità che può essere raggiunta dall'uomo, e quali sieno i mezzi per conseguirla.

Risultato sommo delle sue ricerche fu quello, di aver potuto stabilire un ordine di diritti così fattamente inerenti all'uomo, e così atti ad assicurarne il suo maggior possibile ben essere, da doverli con-

siderare come una sua proprietà morale assoluta per cui il loro complesso e la loro sistematica esposizione, ebbe nome di diritto naturale filosofico, o di diritto naturale individuale.

Trovati così i diritti individuali, ossia gli attributi il cui esercizio era riconosciuto quale condizione imprescindibile del ben essere dell'uomo, e riscontrata in esso anche la sua natura eminentemente sociale, per la quale gli è d'uopo vivere in aggregamento dei suoi simili, ne venne la necessità di costituire un potere, perchè l'aggregamento stesso potesse raggiungere la condizione di società, e di società civile.

Ma ogni potere costituito che sia, tende, per una inclinazione che gli si direbbe ingenita, ad espandersi, assorbendo per tal modo, onde non trovare ostacoli alla sua azione, tutti quei diritti che sono fuori di lui, e che costituiscono una pretesa od una forza in suo confronto, quindi tutti i diritti individuali, che sommati insieme, nel loro complesso, formano la potenza del popolo; e a questo non riuscendo, si attenterà sempre di non riconoscerli, e di conculcarli ove ciò gli talenti o gli giovi.

Era pertanto necessario il trovare nell'organismo dello Stato tali istituzioni, che guarentissero ai cittadini questi loro diritti individuali; faceva d'uopo che il diritto filosofico, si rendesse diritto reale pratico, che i dettati della filosofia in una parola divenissero legge.

Tali garanzie furono trovate nel diritto che diciamo costituzionale; in esso il cittadino ha, per così dire, un testo, un diritto alla mano contro il potere. E notisi che è in questo genere di diritti che versa la legge costituzionale, imperciocchè, il pericolo che vengano

tolti i diritti che nascono dai rapporti privati dei cittadini fra di loro, per esempio, da eredità, da servitù, da contratti, ecc., non ricorre generalmente in uno stato civile; sì bene tale pericolo è costante quando i diritti degli individui si trovano in rapporto col potere; è allora che diventano oggetto di legittima inquietudine, allora che è sentito il bisogno di una garanzia.

Conseguentemente, la perfezione del diritto sta nell'aver una sanzione reale ed immediata, che esiste solo incompletamente nel mondo morale, escludendosi da questo l'idea di un costringimento esterno.

A rendere ciò più comprensibile, gioverà l'esame dei tre rapporti nei quali il diritto si manifesta, o si attua come dicono i legali, e sono:

1.° da uomo a uomo, diritto privato, o civile. Il diritto in questo rapporto nei paesi inciviliti raggiunge la sua perfezione, infatti, v'ha un testo di legge nei codici, v'hanno i giudici che sentenziano fra i contendenti, v'ha da ultimo la forza esecutiva di cui i giudici dispongono, per fare eseguire le loro sentenze.

2.° Da nazione, a nazione. Diritto delle genti, o internazionale, o diritto pubblico esterno; e questo esiste ma non ha testo, ossia una legge promulgata ed universalmente ricevuta; quindi non può aver giudice, e sua sanzione non può essere che la guerra, ossia il più incivile dei mezzi, quello della forza.

3.° Da popolo a governo — ossia diritto pubblico interno. Nei governi assoluti è alle stesse condizioni che il diritto delle genti, perchè i governi dispotici non hanno testo di legge, o se ve n'ha qualche frastaglio, viene a beneplacito del potere manomessa,

come pure, non havvi giudice comune; anzi questo diritto, è più imperfetto di quello delle genti, perocchè ivi almeno trattasi da pari a pari, in questo al contrario il diritto si rivendica tutto da una parte, e si nega all'altra. Ed è questo il motivo pel quale le guerre civili, che sono il naturale effetto della sua violazione, sono più feroci ed accanite di quelle contro popoli stranieri, perchè in esse è assai minor la probabilità di uno scioglimento ragionevole.

Ora, è appunto la missione del diritto costituzionale quella di diminuire o di togliere, per quanto è dato alla possibilità umana, questa enorme imperfezione del diritto pubblico interno. Per esso questo diritto ha un testo, nella Costituzione, o Statuto, o Carta; e questo fu un passo gigantesco fatto dalla umanità, perocchè è ben evidente che ogni nozione di giustizia che si arriva a fissare in un testo, costituisce un ben notevole progresso.

Quivi il potere è la parte sospetta che bisogna contenere, e quivi, ossia nel diritto costituzionale, si affaccia il diritto nella sua più grande maestà e potenza superiore a tutti i poteri; per esso quello dei poteri che obbliga, resta pure obbligato; ed è così che il diritto sale ad un grado di più e il più alto, nuovo e non mai raggiunto nella scala dei poteri, si potrebbe dire veramente che in linea morale si trova costituito re dei re.

Dicevamo in linea morale, perchè effettivamente sin qui non si possederebbe un testo del diritto, una legge, ma saremmo ancora servi, e del giudice, e della sanzione, ossia della forza esecutiva.

Il diritto costituzionale monarchico trovò appunto di sciogliere questo grande problema sociale e legis-

lativo, il che fece colla sua grande teoria di poteri costituenti da esso creati, e del loro reciproco temperamento, di mezzo al moto del meccanismo dello Stato.

Tradotti questi poteri costituenti, e assestati in un sistema di equilibrio e di reciproco moderamento, dalle teorie legislative negli statuti o costituzioni scritte, per essa teoria si venne a mettere al coperto i diritti naturali dell'uomo nella loro espressione naturale più semplice, ossia i diritti individuali; e notisi ancora, quelli soltanto che erano in una posizione compromessa di contro al potere. Quindi è che il diritto costituzionale non è la legge di tutto il diritto pubblico interno, ma di una parte essenzialissima del medesimo.

Per far seguire questa traduzione della teoria nella pratica, per far ridurre in atto la divisione e l'equilibrio di questi poteri, l'unico mezzo trovato dalla ragione per realizzare la garanzia e ad un tempo la vita costituzionale costituendone i suoi motori, i suoi organi, e l'indicare in quali proporzioni questa vita si dovesse loro communicare; stabilire quindi, attuando la massima *che nessuno può tutto,* quello che da ognuno di essi agenti *si possa o non si possa fare* negli scopi del diritto costituzionale, ossia stabilire, sistemare una garanzia del diritto pubblico interno, era altro dei cómpiti della scienza delle costituzioni; la pratica si doveva mettere a canto della teoria, e in una parola, era da risolversi la questione — quali forme o modalità doveva assumere il governo, che meglio si prestasse agli intenti del diritto costituzionale (1).

(1) Hello.

D. *Quale fu il processo storico-scientifico che seguì nella sua formazione il diritto costituzionale?*

R. La scienza e la pratica riconobbero esservi nelle forme pure di governo, cioè nel governo di un solo (monarchia), e nel governo a cui prendono parte tutti (repubblica), pregi e difetti.

Nella prima, mentre si ravvisa il vantaggio dell'unità e della forza del potere, si riscontra anche il pericolo costante della tirannia e della insufficienza governamentale; nella seconda, cioè nella repubblica, si presenta apprezzabilissimo il principio, che specialmente sancisce l'eguaglianza fra i cittadini, ma spingendolo fino al punto di escludere anche un potere supremo irresponsabile o regio, offre il pericolo gravissimo degli interni sconvolgimenti al ricorrere periodico dell'elezione del capo, nè si adatta per l'indole sua a certe esigenze delle condizioni sociali europee. Questi difetti si rivelano tali, da non potersi considerare alcuna di queste due forme di reggimento il migliore dei governi; non atto quindi a condurre i popoli alla maggior loro possibile felicità. Tutto questo venne precedentemente dimostrato.

Ma siccome i popoli non ponno stare senza regime, perocchè da quel momento cesserebbero di esistere, come aggregamento sociale, così le molte esperienze cui andarono soggette nel corso dei secoli queste due forme di governo, che diremo primigenie, le lotte che eccitarono e gli studii che promossero, fecero sorgere una terza forma di reggimento, che, partecipando della natura d'entrambe, si giovò e si andò assimilando quanto vi era di riconosciuto buono nelle due forme che la precedettero, abbandonando quant'altro la storia avesse dimostrato difettoso e non corrispondente allo scopo.

Per tale procedimento storico e scientifico che piglia le mosse dalla legislazione di Licurgo e di Roma realista, e appare completamente svolto in quelle della moderna Inghilterra, del Belgio, del Piemonte, l'umanità venne in possesso di una terza forma di governo, quella della monarchia mista o rappresentativa.

La base fondamentale di questa forma di governo, che si propone a fine lo svolgimento razionale del diritto pubblico interno, sta nel principio che nello stato *nessuno possa tutto*; e il problema legislativo che venne a risolvere fu il seguente: trovare una divisione del potere tale che i diritti da garantirsi siano sempre al di sopra di ciascuna delle sue parti costituenti, per cui alcune di esse parti non possa lederlo, e in altre parole « trovare un tal regime, nel quale *nessuno possa tutto* ciò che ciascuno può e non può fare » ([1]).

Per addivenire a questa divisione di regimi, o di poteri era necessario il formarsi un concetto dell'essenza d'ogni governo, ed essa consiste — nel fare la legge e nell'eseguirla.

Da onde la divisione elementare del potere in *legislativo* ed *esecutivo.*

Poste tali massime era da ricercarsi quali elementi doveano concorrere ad assumere questi poteri così divisi.

Naturalmente erano i due che la storia e la scienza avevano additato come indispensabili al migliore ordinamento sociale, l'elemento *monarchico*, cioè, ed il *popolare.*

E così si addivenne a trovare le basi del nuovo potere complesso, l'una rappresentata dal principe,

([1]) Constant.

l'altra dalle assemblee del popolo, o da quella de' suoi eletti a rappresentarlo. Restava da ultimo a trovare il modo col quale si potessero concatenare, e in guisa tale che non si sovraponessero, ma fossero disposte in maniera che agissero secondo le massime sovra enunciate, di esistenza, di indipendenza reciproca, di scambievole cooperazione; non potendo il principio monarchico, abdicare alla sua naturale prerogativa della inviolabilità, nè il popolare al diritto di volere sè stesso interprete de' suoi bisogni, tenendosi così per intangibile il suo diritto di creare le leggi. Da siffatte legittime e reciproche esigenze, ne usciva la istituzione del ministero responsabile e verso la nazione e verso il principe col quale divide il potere esecutivo, non la responsabilità, perchè sempre inviolabile; obbligato però lo stesso principe a nulla operare senza la cooperazione dei ministri.

Il principe poi oltre al dividere col ministero il potere esecutivo, ha pur comune il diritto col ministero e col popolo a fare proposte di legge, e più a lui competono determinate facoltà, inerenti alla sua dignità maestatica, come il diritto di grazia, di nominare i ministri, di sciogliere temporaneamente il parlamento ed altri, che non intaccano i diritti del popolo, nè collidono o invadono i doveri del ministero, ma perchè appunto gli competono per legge tali speciali facoltà, si asside quale potere moderatore fra il popolo e il ministero, e usandone come gli suggerisce il ricorrere del bisogno e nei termini prefissi dalla legge fondamentale dello stato, riesce nelle più gravi contingenze in cui fosse per versare, a quei temperamenti, a quelle misure o di transazione, o di risoluzione, che ravviano lo stato, ove per avventura sof-

frisse nel suo andamento di qualche scossa nella sua via d'ordine e di progresso.

D. *Discendete a più particolari sviluppi sui poteri concorrenti a costituire il governo monarchico costituzionale.*

R. Abbiamo rilevato che in ogni stato due sono le missioni governative che comprendono o da cui emanano tutte le altre, la legislativa e l'esecutiva; osservammo che ogni missione rimane un concepimento astratto, se non vi siano i funzionarii ai quali spetta di ridurla in fatti reali; e da ultimo abbiamo chiarito che queste due missioni governative negli stati monarchici costituzionali si dividono sopra tre supremi agenti: il principe, il ministero, il popolo. Ora le facoltà che sono competenti in forza della costituzione a ciascuno di essi, costituiscono la loro particolare sfera di potenza o azione nel governo, ed assumono nella scienza e nella pratica, o pel principio che presentano, o per la speciale funzione che esercitano, sotto la denominazione generale di poteri, ognuno un singolare predicato. Così sono in uno stato monarchico costituzionale tre supreme magistrature distinte, il Re, il Parlamento e il Ministero, fra di loro reciprocamente cooperanti, e tre corrispondenti poteri, il *potere regio,* il *potere legislativo* e il *potere esecutivo* (1).

Per comprenderne il loro influsso sul meccanismo del regime, fu d'uopo esaminarli nelle loro speciali

(1) Parecchi trattatisti annoverano anche il potere giudiziario, e Constant, anche il municipale; noi non li comprendiamo nell'attuale disamina, perchè non ci sembra che entrino come elementi particolari del regime costituzionale o, almeno, non figurano essenzialmente come temperatori nel bilanciamento dei poteri della monarchia mista; ad ogni modo poi il non contemplarli qui, non nuocerà certo alla più comprensibile esposizione del soggetto.

funzioni, per poscia rilevarne la reciproca e complessiva azione che esercitano sull'andamento del governo e dello stato. Ed è necessario premettere ad un tempo, e far ben osservare che, non di rado, il rappresentante di uno dei poteri, invade la sfera di attività dell'altro; così in via d'esempio, il potere ministeriale esecutivo si fa legislativo ogni qual volta propone le leggi, ed il regio si fa esecutivo ogni volta che firma e promulga una data legge e vi da forza esecutiva.

D. *Ditemi del potere legislativo, e da chi si esercita.*

R. Il potere di far le leggi chiamasi potere legislativo. Tal potere nel regime dello stato viene esercitato dal Re, e dal popolo. Al Re appartiene il diritto di proposta e di sanzione, al popolo di proposta e di compilazione. Nessuna legge è valida se non è approvata dal popolo, e sanzionata dal Principe. Ma in un ampio e popoloso stato non è possibile che tutti i cittadini concorrano direttamente all'esercizio di questa parte della sovranità nazionale. Riesce quindi necessario ed espediente il praticarla mediatamente o per delegazione. Da ciò i delegati dal popolo a formare le leggi, a trattare gli interessi della nazione, che costituiscono la rappresentanza nazionale, o Parlamento.

Il Parlamento poi si compone di due Camere, delle quali l'una è elettiva, ed i suoi membri sono nominati dal popolo, e durano in carica un certo dato tempo (da noi quattro anni), e possono venire rieletti. È questa la Camera dei deputati, o Camera bassa. La seconda è di nomina regia e i suoi membri durano in carica per tutta la loro vita, e questa dicesi la Ca-

mera alta, o dei senatori, secondo la costituzione Sarda, dei pari, o dei lords secondo altre costituzioni. Essenzialmente diverso è poi il modo col quale il diritto costituzionale procede alla loro formazione.

D. *Come nel diritto costituzionale si procede alla formazione della Camera de' deputati?*

R. Nello stato, mediante una legge apposita detta legge elettorale, si istituisce il gran corpo degli elettori, scelti in tutti le classi del popolo, e che offrono una guarentigia della loro attitudine ad esercitare un tale diritto; o nella posizione sociale che occupano, come un medico, un professore, un ufficiale giubilato, ecc.; o nell'ammontare delle imposte annue che pagano allo Stato, segnato in un limite che varia secondo le varie costituzioni (attualmente nel nostro regno è in un medio di lire 30).

Di poi la popolazione dello Stato viene divisa in tanti circondarii aventi una stessa cifra d'abitanti, per esempio 30,000, e da questa cifra sulle basi sopra enunciate si estraggono tutti coloro che hanno diritto ad essere elettori, che riuniti in un corpo solo, costituiscono un collegio, detto collegio elettorale. Ciascuno di questi collegi, per votazione a schede, o segreta, elegge a maggioranza di suffragi il suo rappresentante al Parlamento. L'eletto chiamasi deputato, e dalla unione degli eletti di tutti i collegi della nazione si forma la Camera dei deputati.

D. *Come si costituisce la Camera dei senatori?*

R. La formazione della Camera dei senatori avviene in altra guisa. Mentre, come fu esposto, il corpo dei deputati è creato dal popolo, quello dei senatori al contrario è creato dal Principe. Il Re infatti ha il diritto di nominare i membri di cui si compone que-

sto secondo corpo legislativo, e li nomina a vita, senza limitazione di numero, bastando che abbiano raggiunto una certa età (da noi anni quaranta). Il Re li sceglie nelle categorie dei dignitari dello Stato, o delle persone che con servigi e meriti speciali abbiano illustrato la patria.

I principi della famiglia regnante sono senatori di pieno diritto. È pure di nomina regia in questa camera, il suo presidente, o vice presidente.

D. *Ditemi ora delle attribuzioni dei due corpi legislativi.*

R. È attribuzione loro principale quella di concorrere col Principe alla formazione delle leggi, ed a ciascuno di esse appartiene anche il diritto di fare proposte di legge.

Si noti poi che in uno stato costituzionale nessuna misura di qualche importanza può essere presa dal governo, se non è approvata dal Parlamento. È per tal principio che i bilanci annuali delle spese dello stato, ordinarie e straordinarie e i conti dello stato, cadono sotto l'approvazione del parlamento, e tale approvazione è data per legge; come non si possono riscuotere tributi nuovi, ossia aumentare i carichi pubblici, imporne di ulteriori se non in forza di una legge pur nuova, per lo stesso principio, che non si può emanare un nuovo codice o emendare i già esistenti, senza il consenso delle Camere.

D. *Avete esposto il modo di formazione dei due corpi legislativi, e le loro attribuzioni, ma il vostro stesso discorso mi suggerisce le seguenti domande: perchè, riconosciuto opportuno il principio del concorso della rappresentanza nazionale a formare le leggi, anzichè due corpi legislativi, non si è convenuto nella*

istituzione di un solo? e data la necessità di un secondo, perchè l'uno di elezione popolare e rinnovabile scorsi un quattro anni, mentre l'altro viene eletto dal principe, aumentabile, senza limitazione, dalla volontà monarchica ne' suoi membri, e perchè questi conservano la loro carica alla quale furono elevati per tutta la loro vita?

R. Per risolvere tali quesiti bisogna risalire all'indole dei due corpi legislativi, alla loro missione speciale nello Stato monarchico costituzionale, da ultimo, bisogna porre in evidenza il modo col quale funzionano.

E siccome la materia, per sè difficile, diverrà più intelligibile nel corso della nostra trattazione, così troviamo di non dare qui che un parziale sviluppo a questa delicata materia.

Da quanto precedentemente fu detto, risultava la necessità in uno stato di una rappresentanza nazionale, che concorresse alla formazione delle leggi; e però è a ritenersi questa una delle basi del governo monarchico temperato.

Ammesso questo vero, sorse la questione se una o più assemblee dovessero rappresentare il potere legislativo.

Nessun dubbio che una sola assemblea bastava, ma la scienza e la pratica ne suggerirono e mostrarono la indispensabilità di due, che fra loro si dividessero un tale potere, al quale, come già dicemmo, e in seguito dimostreremo, partecipano anche il Re ed il ministero.

Infatti, il concentrare in una sola Camera quella parte del potere legislativo che è la maggiore, la quale deve spettare alla rappresentanza nazionale, portava

parecchi e gravi inconvenienti, che la pratica ravvisava pericolosissimi alla esistenza dello stato.

La storia, che è la guida più sicura del legislatore, lo ammonisce che in una costituzione, sia monarchica sia repubblicana, il mettere due poteri di fronte, senza un potere conciliatore di mezzo, e capace di mantenere il necessario equilibrio al sorgere delle differenze e degli urti con altro potere dello Stato, è molte volte di estremo pericolo. E siccome il poter ministeriale si confonde col potere reale, nè ha la missione e meno l'attitudine di conciliare, così ammessa una sola assemblea, si verificherebbe di frequente che il capo dello stato (il principe) si trovasse in opposizione colla Camera legislativa unica, nel qual caso, l'un potere farebbe il possibile per soperchiare e schiacciar l'altro.

Da questo stato di cose nascono i colpi di stato o le anarchie. Perocchè è anche riconosciuto che le assemblee, per quanto risultino da una elezione frazionaria, non hanno, date certe circostanze, che troppo di inclinazione a contrarre uno spirito di corpo, che può riuscire fatale alla nazione, volendosi esse molte volte persuadersi e credere di riassumerla in sè stesse.

Altro inconveniente di una sola Camera legislativa che esca direttamente dal popolo, e opposto a quello or ora accennato, consiste in ciò; che una tal Camera elettiva si risente per la natura dell'origine sua, di tutti i principii dell'epoca, ed è per ciò eminentemente progressiva, ma molte volte si risente ancora delle passioni che la dominano. Ora, la parola passione non si riscontra nel dizionario politico, e ove i poteri la ritraggano nei loro atti speciali, o nella loro condotta generale, lo Stato è perduto. Siano pure ge-

nerosi certi principii o certe idee che in dati momenti e all' offrirsi di certe circostanze scaldano le masse, ma chi sta al regime della cosa pubblica deve sempre conservarsi in una serena tranquillità, come il capitano in mezzo alla battaglia ove inferociscono i suoi soldati, come un maestro fra mezzo ad una turba plaudente di giovani allievi. È chiaro per sè, che una rappresentanza eletta dal popolo e alla quale interessa di conservarsene il favore, in un momento nel quale una passione politica travolga le masse,, in un momento di crisi, non offre sufficiente garanzia che possa nel miglior modo provvedere agli interessi della nazione.

Predominando or l'una or l'altra di queste cause avvenne nella repubblica inglese nel 1649, che la Camera sola fece di sè cattivissima prova; nè migliore la offrono, quella francese del 1791, e la spagnuola di Cadice del 1812, senza ricordare la deplorabile comparsa che ha fatta nel mondo dalla costituzione di Francia del 1848.

Gli Inglesi, che sono maestri in fatto di saviezza politica, si diedero nella loro madre patria, ove regge la più antica costituzione monarchica, due Camere, e quelli che si trasportarono in America e che voller reggersi in repubblica, si crearono pur una costituzione con due Camere.

E perchè, a questa seconda Camera che si riscontrava necessaria onde venisse ad esercitar una missione conciliatrice, fosse data anche una corrispondente autorità, che la rendesse rispettata dai due poteri antagonisti, del capo dello Stato e della rappresentanza nazionale, facea d'uopo circondarla e costituirla in modo, che per la sua stessa organizzazione

e per gli elementi di cui si componeva indisputatamente, gli appartenesse una tale superiorità che le assicurasse una conseguente influenza. E v'ha di più, siccome la Camera elettiva è di sua natura così progressista da lasciar luogo a pericolo che ecceda nello sviluppo pratico, cioè nella estrinsecazione di questo suo carattere speciale, così era saggezza che nella seconda Camera avesse conveniente posto anche un secondo principio, che è pur necessario nella economia, nella dinamica degli Stati, il principio *conservatore*, da non confondersi col principio retrogrado dal quale la scienza e la pratica lo distingue, e lo disgiunge le mille tese. Il principio retrogrado è la negazione del progresso, il principio conservatore, lo preserva all'invece da tutte quelle scosse, da tutti quei sobbalzi che lo potrebbero compromettere nella sua via regolare e costante.

In una parola, posto a fianco di un corpo esclusivamente progressivo, non è d'inciampo alla sua attività, ma gli serve di regolatore. Da qui una delle applicazioni di quella teoria dell'equilibrio dei poteri o del loro contrappeso, su cui si fonda il sistema monarchico costituzionale.

Come poi questa seconda Camera riesca di sua natura conservativa, lo si scorge agevolmente ove si consideri che la nomina dei singoli suoi membri appartiene al principe, che per interesse proprio e per la lunga pratica di governo sarà sempre un potere moderatore. I membri sono eletti nella classe più cospicua dello Stato, e quindi non si risentono immediatamente nè si appassionano in modo subitaneo e cieco delle questioni che sorgono nello stato ed affettano le masse. Sono nominati a vita, e però

apprendono la necessaria saviezza politica colla lunga pratica. Da ultimo si esige che i membri di questa assemblea debbono aver raggiunto una virilità avanzata.

Circa il modo col quale nella applicazione della legge costituzionale queste due Camere agiscono e reciprocamente fanno valere la loro influenza sull'andamento del governo, a seconda della loro indole speciale, tuttociò sarà posto in chiaro più tardi; resti per ora bene compreso, che nessuna legge può essere emanata senza che prima non abbia riportata l'approvazione di questi due corpi legislativi, e, come si dice comunemente, sia passata nelle Camere.

E notammo ancora che al potere legislativo prende parte anche il principe, nè è affatto estraneo ai ministri, e sono tutti questi varii poteri che colle loro coordinate azioni, danno moto al complicato meccanismo costituzionale, meccanismo che non si può agevolmente comprendere, se tutti i detti poteri non ci stanno schierati sotto gli occhi.

D. *Ditemi del potere esecutivo e come si eserciti.*

R. Per potere esecutivo s'intende la facoltà spettante ad un corpo morale o ad un individuo di far eseguire le leggi.

Nella monarchia rappresentativa tale facoltà è confidata essenzialmente ai ministri, che vengono nominati dal principe; e però il complesso delle attribuzioni che ne derivano, chiamasi anche potere ministeriale.

Abbiamo detto essenzialmente ai ministri, perocchè il principe non è estraneo affatto al potere esecutivo, come non lo è al legislativo; il che più chiaramente si vedrà in seguito.

Nella missione di far eseguire le leggi si compendia tutta l'amministrazione di uno stato, ed è per ciò che un ministero vien detto anche *amministrazione*, prendendo nome da quello del ministro che è più influente, o che di conseguenza più lo illustri; così dicesi amministrazione-Cavour, amministrazione-Rattazzi, amministrazione-Palmerston.

L'amministrazione poi d'ogni stato si divide in dipartimenti, o ministeri, e prendono il nome dal ramo cui disimpegnano, e generalmente sono i seguenti:

degli affari esteri,
degli affari interni,
delle finanze,
della istruzione pubblica,
delle pubbliche costruzioni,
del commercio,
del culto,

affidati ciascuno ad un ministro. Ma non è raro che un solo ministro ne copra due o anche tre, ciò tuttavia non è nè consueto, nè buono. Tutti i ministri uniti insieme costituiscono il ministero, e sono tutti responsabili dei loro atti ciascuno per ciascuno, e nelle misure generali, ciascuno per tutti.

Ma altra facoltà è del pari loro spettante, oltre la esecutiva cioè del porre in atto le leggi, necessaria al loro ufficio, a mezzo della quale partecipano al potere legislativo col principe e col parlamento, ed è quella di poter proporre leggi alla Camera, ossia, il *diritto d'iniziativa*. Siccome poi nessun atto importante nella amministrazione è valido nè alcuna legge operativa se prima non ha riportato l'assentimento del principe e se da lui non è promulgato, così a

ciascuno di questi atti vi è apposta la firma del Re, e quella dei ministri. Resta però sempre, ed è questo riflesso di capitale importanza nel regime monarchico rappresentativo, che la responsabilità di ogni atto di amministrazione, gravita ed è sostenuta unicamente dai ministri, essendochè il principe non può prestare alcuna malleveria perchè è inviolabile.

Sembrerà che in questa parte la teoria costituzionale si risolva in qualche cosa di non equo, o per lo meno implichi un che d' illogico e di contraddittorio.

Il principe coi suoi ministri consuma un atto, e chi ne è risponsabile, non è che uno degli agenti, il ministero; tutto ciò non appaga a primo aspetto il senso della giustizia.

A tali considerazioni però viene tolto ogni valore, da un esame più accurato della cosa.

Il titolo principale per cui il regime della monarchia mista ritiensi pel migliore, è, come fu dimostrato, quello di offrire la stabilità al centro del potere, ossia nel capo supremo del governo. Ora perchè il capo del governo possa esercitare la sua missione, fa d'uopo che entri e nel potere legislativo, e più ancora nel potere esecutivo. Ecco perchè al principe si appartiene e il diritto di proporre le leggi, e la facoltà di non sanzionarle (diritto di veto), e quello della scelta di coloro che devono in forza delle leggi esistenti amministrare lo Stato, e l'altro ancora di partecipare col suo intervento al loro operato.

Ora veggansi gli effetti della responsabilità. I ministri dipendentemente da questo loro carico debbono prestare malleveria, senza distinzione, di tutti gli

atti scritti nei quali figura la firma del principe, non solo ma anche di tutti gli atti non scritti o non firmati; di più non solamente pei loro atti, ma anche pei loro fatti, e persino delle loro ommissioni. Gli effetti poi della malleveria ministeriale sono parecchi; ma i principali si risolvono nel poter essere il ministro posto in istato d'accusa dalle Camere e quindi nel dover prestare indennizzo allo stato per le misure alle quali fosse addivenuto, nel soggiacere in dati casi alla prigionia, e, se fa d'uopo, in soddisfazione della giustizia costituzionale, a subire la stessa pena capitale.

Sommati così in largo modo, gli effetti della responsabilità del potere esecutivo nei suoi agenti, è evidente che se vi dovesse esser soggetto anche il capo della nazione, in allora il carattere che lo rende più utile allo stato, cioè la sua stabilità, sarebbe reso continuamente incerto od impossibile. Conveniva quindi venire ad un sistema che preservasse e la stabilità nel capo del governo, e dasse la sicurezza che la la nazione sarebbe amministrata a seconda dei proprii voti legalmente emessi, e che mai nessuno a cui ella confida il ministero di dirigere l'andamento dello stato, avrebbe abusato della sua posizione. Ed è appunto nel congegno della responsabilità dei ministri che il diritto costituzionale additava ed offriva questo doppio ritrovato, che si risolve in una duplice garanzia del pari necessaria al buon governo.

Altre considerazioni vengono poi ancora in appoggio a questo sistema e sono:

Che la malleveria ministeriale presenta maggior garantigia alla nazione, che quella del capo dello stato, perchè il capo dello stato ha maggiori mezzi

per guadagnarsi partigiani, ed anche perchè, essendo egli garante, non ha impedimento alcuno a seguire un perverso proposito, e ad apprestarsi i modi per mandarlo ad effetto. Al contrario la malleveria dei ministri pone ostacolo al principe se volesse dipartirsi dalle vie costituzionali. Si aggiugne che la responsabilità dei ministri è più facile ridurla in atto, perchè ove si trattasse di porre in istato d'accusa il capo dello stato, sarebbe tal caso da mettere a repentaglio gli ordini e la salvezza dello stato medesimo, riuscendo così ad un rimedio peggiore del danno. Di più verrebbero turbate le relazioni cogli altri Stati, e così facilmente si risolverebbe in una provocazione di guerra civile ed esterna.

Ma si obbietterà forse, il principe se non è responsabile, potrà fare lui a capriccio il male della nazione?..... L'obbietto starebbe se il diritto costituzionale non vi avesse provveduto. Il principe dal lato suo non può nulla, meno certi atti di prerogativa regia che nulla influenzano l'andamento dei grandi affari dello Stato, senza l'intervento dei ministri, che debbono concorrere con lui alla formazione di qualunque atto. E v'hanno ancora altre garanzie. Un ministro non può durare in potere che ove abbia a lui favorevole la maggioranza del parlamento, perchè ove tutte le proposte di legge venissero respinte, ove quindi gli si rifiutassero i fondi per l'esercizio dei varii servigi dello stato, col non approvare i bilanci, ove insomma avesse perduta la fiducia della nazione, un ministro non può più amministrare, e, sia che le sue vedute siano in opposizione con quelle del principe, sia che vadino pure in perfetto accordo, per cui il ministero altro non esprimesse che

il pensare del monarca, questi sarà pur costretto a licenziarlo, e chiamare altri uomini bene accetti al paese che vengano in sostituzione dei licenziati, oppure a sciogliere la Camera elettiva, interpellando così direttamente la volontà della nazione, il che è ne' suoi diritti. Ma anche dato che il principe ricorra a questo spediente, se la nazione nomina quegli stessi a rappresentarla che costituivano l' antica Camera, o altri dello stesso colore, in una parola se quel dato ministero gli è veramente inviso e nocevole, dovrà pur cadere; e le nuove elezioni non ne avranno protratto la caduta che di pochi giorni.

A mezzo di siffatti congegni, il diritto costituzionale viene a rendere una verità pratica il suo principio fondamentale, che cioè nello stato nessun potere possa tutto, ossia viene a porre in atto il bilanciamento dei poteri; ma ciò si vedrà ancora meglio ove siasi discorso delle attribuzioni che spettano al grande moderatore dei governi costituzionali, cioè del Principe.

D. *Ditemi ora del principe e delle sue funzioni nel governo costituzionale.*

R. Il principe costituzionale, forma un tipo di monarca a sè, e va ravvisato come una creazione o una istituzione del diritto rappresentativo, perocchè gli appartengono parecchi attributi, che la comune degli uomini attribuisce al principe quale monarca assoluto, mentre di molti altri il costituzionale ne è privo. E v' ha di più, mentre il principe assoluto può far uso delle facoltà che gli sono inerenti in quei modi che più gli talentano, il principe costituzionale non può scostarsi dal seguire quelle formalità che sono determinate dalla legge.

Indole e missione di un principe nel regime rappresentativo è quella di funzionare come un potere neutro nei modi stabiliti dalla legge fondamentale dello stato; ed è per riuscire in queste di diritto massime che partecipa in varie guise ai due poteri costituenti ogni governo, il legislativo e l'esecutivo. Ma per esercitare tale potere moderatore arbitramentale fa d'uopo che sia superiore ad ogni potestà governativa, ed è per ciò che deve essere in esso la suprema autorità, venendo in questo a riconoscere la legge il suo carattere regale. Come tale non può essere giudicato da nessuno, e quindi è mestieri che sia irresponsabile ne' suoi atti e inviolabile nella sua persona; e in generale si può ritenere per massima direttiva la condotta del principe la seguente — che desso ha l'influenza nel consiglio, giammai l'azione nel governo, — ma ciò sarà più intelligibile, e manifesto dopo l'esame dei suoi attributi.

D. *Esponete gli attributi regi costituzionali propriamente detti.*

R. 1.° Il re nomina i ministri e li destituisce. È naturale che gli debba appartenere questa attribuzione perchè, essendo egli capo dello stato, e i ministri quelli che sono alla testa dell'amministrazione, ne viene che egli debba avere piena stima e fiducia in queste persone, che divengono come suoi agenti e consiglieri ad un tempo.

La prerogativa reale poi di destituire il ministero funziona benissimo nello stato; ove ciò non fosse, gli uomini che sono al potere, dovrebbero essere sottoposti ad un giudizio ogni qual volta non abbiano più, per qualsiasi ragione, la confidenza del Re o del paese, ciò che implicherebbe anche una condanna ed una

pena. Ora chiunque si trovasse in questa alternativa cioè, o di stare al potere o di esser sottoposto ad un processo, difenderà il suo potere per la sua stessa sicurezza, riuscendo per tal modo sotto una minaccia non solo nella loro esistenza politica, ma anche nella individuale privata.

Per la destituzione al contrario, il Re allontana i ministri dal potere senza necessità di convincerli d'un delitto, ed essi rientrano tranquilli nella classe degli altri cittadini.

È questa una delle più utili attribuzioni del potere del principe, come poter neutro, il quale, non potendo dirittamente nè condannare nè spogliare, nè proscrivere, ma limitandosi a togliere il potere agli uomini che non potrebbero più a lungo usarne senza pericolo, garantisce insieme e la propria dignità e l'ordine nello stato.

2.° Il Re convoca sempre il parlamento entro un determinato tempo, può prorogarne le sessioni e disciogliere l'una di queste assemblee, quella che è l'eletta dal popolo (Camera dei deputati). Ha pur anche il diritto di veto.

Essendo il principe il capo dello stato, a lui è ben dovuta la facoltà di chiamare intorno a sè e di porre così in azione i grandi poteri della nazione, a norma delle condizioni in cui versa il paese. Siccome però non potrebbero tali poteri nella economia dello stato rimanere a lungo inoperosi, così la legge fissa un determinato limite di tempo entro il quale il Re deve convocare il parlamento (da noi un anno).

Ma una assemblea che non possa essere repressa nè contenuta è di tutte le potenze la più cieca nei suoi portamenti, la più incalcolabile nei suoi risultati per i membri stessi che la compongono.

Essa si precipita ad eccessi che a prima vista sembrerebbero escludersi. Per una assemblea, ossia pel potere puramente legislativo, l'impossibilità non esiste mai. A lui basta il volere, è un'altra autorità cui tocca l'eseguire; il volere è sempre possibile mentre non lo è l'eseguire; e così mentre i membri di una assemblea non vanno incontro ad alcuna responsabilità, hanno anche la certezza di sfuggire per il loro numero all'onta o al pericolo dell'audacia.

Da ciò ne nascono parecchi danni e pericoli fra i quali vogliamo ravvisare i principali. La moltiplicità delle leggi (tanto da riuscire una malattia degli stati costituzionali), perchè in essi tutto si fa per legge; al contrario l'assenza delle leggi è il male dei governi dispotici, perchè ivi tutto si fa dagli uomini. Tale moltiplicità alletta la tendenza di agire, e di credersi necessario, di piacere alla parte appassionata del popolo abbandonandosi al suo impulso, ed anche avanzandolo. Nè meno urgente è il pericolo; chè, ora lo spirito di parte, il quale non lascia luogo a scelta fra le misure estreme, ora non dà la forza che per usurparne; ora la temerità o l'indecisione, la violenza o la fatica, la deferenza per un solo, o la diffidenza contro tutti, l'entusiasmo o il terrore, tutto ciò fa sì che una assemblea il cui potere è illimitato, torni dannosissima al popolo che rappresenta. I grandi assembramenti di popolo hanno de' slanci generosi, la folla può sacrificare ai suoi interessi, alle sue emozioni, ma i rappresentanti del popolo non ponno imporle un tale sacrificio. La violenza di un assembramento popolare si combina in essi coll'impassibilità di un tribunale, e questa combinazione non permette che eccessi di rigore. D'ordinario coloro che si chiamano tra-

ditori in una assemblea sono quelli che reclamano in favore di misure indulgenti; gli uomini implacabili, se qualche volta sono biasimati, non sono giammai sospetti. La violenza riunisce gli uomini perchè li acceca, la moderazione li divide, perchè essa lascia il loro intelletto aperto a tutte le considerazioni parziali.

Queste osservazioni sono constatate dalla storia. Nell'assemblea legislativa francese del 1793 non v'erano cento uomini che volessero abbattere il trono. Di poi i tre quarti della Convenzione aveano in orrore i delitti che avevano disonorato i primi giorni della repubblica; ma gli autori di questi delitti, comunque in poco numero nel loro seno, non tardarono a soggiogarla.

Teniamoci ben lungi dal dedurre da queste osservazioni la conseguenza che non vi possono essere ottime assemblee rappresentative.

In allora il popolo non avrebbe più organi, il governo non più appoggio, il credito pubblico nessuna garanzia, la nazione si isolerebbe dal capo, gli individui dalla nazione, di cui nulla non constaterebbe l'esistenza; non vi sarebbe più vita nel corpo politico, e una tale situazione la vedremmo produrre i maggiori danni e pel popolo e fra gli stessi governi, come lo prova la storia di tutti gli stati dispotici. In tutto ciò che è umano non si può riscontrare la perfezione; questo è un vero che va sempre ricordato; ma certo nell'organismo politico d'uno stato la rappresentanza del popolo è indispensabile, e deve esser libera, imponente, animata. La questione sta tutta nell'organizzarla in modo, nel circondarla di tali meccanismi, che solo debba farne sentire i suoi buoni effetti, e nell'impossibilitarla a produrne di tristi.

Se tutto lo studio deve consistere nell'impedire all'assemblea nocevoli deviazioni, il mezzo per riuscirvi non potrà riscontrarsi che in una forza repressiva. Ora dove converrà far risiedere questa forza? nel seno stesso dell'assemblea cioè nei suoi regolamenti o fuori? La questione non è ardua perchè fu dal tempo risolta, ossia dalla pratica.

Le regole che una assemblea si é imposte per propria volontà furono e saranno sempre illusioni o impotenti.

La stessa maggioranza che acconsente a incatenarsi con formalità, rompe a sua voglia queste forme, e riprende il potere dopo avervi abdicato.

Eccoci quindi resa manifesta la necessità di un freno esterno all'assemblea, e un tal freno da esercitarsi in più modi, il diritto costituzionale lo confida al principe, come autorità suprema nello Stato, come quello che deve trovarsi più illuminato sui veri interessi del paese, e che dev'esere pur superiore alle passioni del momento.

Tale potere repressivo il Re lo esercita in due modi: 1.° col diritto di veto, 2.° collo scioglimento della Camera elettiva. Al principe spetta ancora il diritto di prorogare le sessioni; ma questa misura entra nelle ordinarie, non potendo una sessione durare ininterrottamente, e però sta e nella consuetudine e nella ponderatezza del principe, il giudicare quando ricorra opportuna l'epoca dell'annuale aggiornamento.

La prima misura repressiva dicevamo che consiste nell'esercizio del diritto di veto, con essa il Re respinge una legge; e il diritto costituzionale non riconosce che il *veto* assoluto, non il sospensivo per le ragioni altrove esposte. Una tale misura tuttavia fu

riconosciuta la maggior parte delle volte insufficiente contro una tendenza generale che strascinasse il parlamento, ed è per ciò che in queste evenienze l'unico rimedio consiste nella seconda delle suaccennate misure repressive, cioè nella dissoluzione dell'assemblea: salvo sempre il doverla riconvocare, rinnovata mediante nuove elezioni entro un dato termine (da noi di mesi quattro).

Questo provvedimento costituzionale si presenta da sè stesso troppo utile anzi indispensabile; perchè fra una assemblea che si ostinasse a non fare alcuna legge, o di tali che il potere esecutivo non credesse di dover mandare in esecuzione, e il governo che non avesse il diritto di scioglierla, non vi sarebbe altra via di mezzo che una lenta e volontaria consunzione della Camera stessa o l'anarchia.

La seconda Camera poi, ossia il Senato, va da sè che non può essere sciolta per la natura della sua stessa costituzione vitalizia, e perchè, siccome corpo di indole conservativa, non può offrire i pericoli della Camera dei deputati.

Però anche la Camera alta, appunto perchè in essa sta rappresentato il principio conservativo, potrebbe offrire il pericolo che lo assecondasse troppo, tanto da diventare retrograda, cioè da separarsi dal moto sempre progressivo al quale si informa ogni paese incivilito. È per ovviare a questo inconveniente che altra delle facoltà del principe è quella di aumentare senza limite il numero dei senatori, facendo per tal modo entrare nella Camera, mano mano, quel tanto di elemento nuovo che si presenta necessario, rinfrancandone così e ringiovanendone le tendenze.

Nè si opponga che tale facoltà concessa al principe

potrebbe essere esercitata anche in senso opposto, cioè introducendo nella Camera alta troppi elementi conservativi. In questa condotta non potrebbe durare il principe, essendochè allora costituirebbe in perpetua lotta la Camera alta colla bassa, la nazione intiera con un corpo speciale, per la qual cosa si vedrebbe ben tosto nella necessità di far tante nuove nomine di senatori, i quali coi loro voti costituissero in minoranza l'elemento antinazionale, che in quel corpo mai dominasse.

D. *Ditemi ora come partecipa il Re ai due poteri legislativo ed esecutivo.*

R. Partecipa al potere legislativo in varii modi:

1.° A mezzo del diritto a lui spettante d'iniziativa, che pone in atto col far proporre una legge sia dal ministero, sia da un deputato. Non è mai che la proponga in persona, perchè potrebbe avvenire che il progetto di legge venisse rigettato dalle Camere, e ne resterebbe offesa la sua dignità reale.

2.° Il principe non discute le leggi, ma le ratifica, o la sanziona, e ciò mediante l'apposizione della sua firma. Non sono però validi ed operativi gli atti, anche firmati dal principe (irresponsabile), se non hanno anche la firma di ministro (responsabile).

Nell'apporre questa sanzione mediante la firma ai progetti di legge ponno succedere i seguenti casi:

1.° che il progetto di legge (s'intende già passato in parlamento) sia gradito ai ministri ed al principe; e questo caso è il più desiderabile, verificandosi in esso l'armonico concorso dei grandi poteri legislativi ed esecutivi.

2.° Che sia gradito al Re e non ai ministri, ed in tal caso il Re si prevale della facoltà di mutare il ministero.

3.° Che non sia gradito nè al Re, nè ai ministri. Al ricorrere di questo caso il Re ed i ministri si fanno a ponderare se il parlamento, nella deliberazione presa, è stato o no interprete della volontà nazionale; — se credono il no, il Re giovasi della facoltà di sciogliere il parlamento (cioè la Camera elettiva o dei deputati) per interrogare e consultare il paese chiamandolo a nuove elezioni.

Può accadere che questo appello al paese siasi fatto inopportunamente, cioè che la nuova Camera dei deputati non differisca da quella cui subentra; in allora resta al principe il partito di circondarsi di nuovi ministri i quali acconsentano alle massime della maggioranza. In tale ipotesi si verifica un 4.° caso, nel quale un progetto di legge è gradito ai ministri e non al Re, per cui si può offrire la circostanza in cui la corona è spinta ad accordare la sanzione (firma) a suo controgenio (1).

Del resto, come ciò alcune volte possa avvenire non è difficile il comprenderlo. In ogni nazione libera s'avvicenda la prevalenza di diverse parti: per esempio, la progressiva, la moderata, l'aristocratica, la conservatrice, la retrograda. Ora il Principe che è il perpetuo rappresentante, e capo della nazione, non potrà sempre trovarsi in armonia colla parte che riesce dominante. E ciò può avvenire sempre nel caso di un principe che senta altamente di sè; desso influirà perchè il paese segua la direzione che stima riuscirgli più proficua, o che crederà più utile al paese medesimo. Ciò tuttavia non include che tale direzione debba essere faziosa, anzi gli bisogna sopratutto sa-

(1) Padoa.

per sacrificare la propria alla pubblica opinione, senza perderne di vista la linea di condotta, onde non allontanarsi da essa oltre il necessario, e riaccostarsi a lei appena il farlo sia concesso.

Il principe saggio, dovrà poi e sempre aver presente la massima, che per conservare bisogna giudiziosamente mutare.

Al principe appartiene, e quindi partecipa anche al potere esecutivo:

1.° Coll'apporre sempre, senza sua responsabilità, la firma agli atti dei ministri, senza di che non sono operativi, comunque muniti della firma ministeriale, che sola offre malleveria dell'atto verso la nazione.

E qui ricorrerebbe di parlare della inviolabilità della persona del principe, ma per non ripeterci inutilmente, ci richiamiamo a quanto è già stato detto là dove si è trattato della responsabilità ministeriale. Solo aggiungeremo che la persona del principe oltre esser *inviolabile*, è anche esente da ogni giurisdizione. Ciò tuttavia, e sempre, nell'esercizio de' suoi diritti come capo supremo dello stato, come principe, perchè, quanto ai diritti di ordine privato, e che riguardano cose, è eguale ad ogni cittadino dinanzi alla legge.

Così se si trattasse di contestazioni sopra un contratto di compra-vendita, sopra una eredità, una servitù compestre, ecc.

Oltre che inviolabile, la persona del principe ha anche un altro carattere, deve cioè esser *sacra*.

Per tale carattere la persona del principe deve essere circondata da rispetto e da tanta devozione come fosse una cosa sacra; e ciò è dovuto all'alta dignità sua, e ai grandi servigi che rende alla nazione.

Per un principe, il non tenerlo in elevatissimo grado di rispetto nella sua persona, il farlo cadere sotto una offesa qualunque, sarebbe lo stesso che immolarlo.

Se il prestigio dell'antico monarcato fosse per avventura scemato, i costumi costituzionali, per la loro medesima elevatezza, debbono far luogo, anzi esigere una sottomissione ragionata quanto devota.

2.° Nomina a tutte le cariche dello Stato.

Questa facoltà si addice al capo della amministrazione dello stato, che deve conoscere chi gli presta la propria opera, e deve poter ricompensare con le promozioni i servigi resi.

3.° Fa i decreti e i regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza però sospenderne l'osservanza o dispensarne. Le leggi quali si formano in parlamento, contengono le dispositive generali, per i particolari dell'esecuzione fa d'uopo di speciali ordinanze, delle quali non sarebbe nell'economia dello stato che se ne occupasse il parlamento, più cesserebbe dal suo mandato, che è puramente legislativo non esecutivo.

4.° Ha il diritto di grazia o di commutare le pene.

Le leggi, per quanto provvide sieno, non ponno tuttavia contemplare tutti quei casi nei quali il sollevare un colpevele dalla condanna che gli è stata inflitta a tenore di legge o da una parte di essa, sarebbe pure in tali casi un omaggio reso a quel senso di umanità che deve regnare fra le genti civili. Più il far grazia ad un paziente, produce tanta compiacenza in chi ne ha il potere, che veramente deve elevarsi ad una gioja grandissima e, diremo, reale. Per ragioni adunque, se non di stretta giustizia ma

di doverosa umanità, e per far atto di deferenza al capo dello Stato, il diritto costituzionale concede al principe tale prerogativa.

5.° Il principe ha il comando di tutte le forze militari.

Tale diritto gli è dovuto ed indispensabilmente, essendo il capo dello Stato più interessato e verso sè stesso, e verso la nazione, alla difesa ed alla gloria del paese.

6.° Dichiara la guerra.

Su tale prerogativa reale si presentano spontanee alcune obbiezioni. Se il principe dichiara la guerra, è dell'onore della nazione il sostenerla, e però se fosse anche una guerra o capricciosa o disastrosa, bisognerà che il paese la subisca. La obbiezione è grave, e però contro un tale pericolo v'ha la solerte energia della assemblea, il rifiuto da parte del parlamento di somministrare le spese, e più la messa in istato d'accusa de' ministri, i quali in tal caso vedrebbero di aver posta a brutto rischio la loro stessa vita.

7.° Fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che la sicurezza e l'interesse dello stato il comportino, unendovi le comunicazioni opportune.

È chiaro che la potestà di fare tali trattati deve appartenere al potere regale, al capo dello stato, perchè sta nell'esercizio del potere esecutivo. Che se tali trattati intaccassero mediante qualche clausula i diritti dei cittadini nell'interno del regno, per cui esaminandoli il parlamento trovi di doverli disapprovare, tale disapprovazione ha per effetto l'accusa del ministero, il che trattiene i ministri nell'interesse pel paese.

I trattati però che importassero un onere alle finanze, o variazioni nel territorio dello stato, non ponno aver effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. In questi casi la messa in accusa dei ministri sarebbe troppo lieve soddisfazione pel paese, quanto inutile perchè verrebbe troppo tarda.

Tali sono le prerogative, tali le funzioni del principe costituzionale. Circondato di tutto il prestigio della maestà regia, desso non può commettere errori, poichè non può esporsi al rischio di commetterne, sì bene per un mirabile concorso di attribuzioni e pel loro armonico e sapientissimo scioglimento pratico, assicurando l'ordine nello Stato, ne promuove al più alto grado la sua prosperità; infine il re costituzionale, sarà sempre il padre dei suoi sudditi, non potrà mai essere il loro tiranno.

D. *Riassumete le cose fin qui esposte.*

R. Riassumendo; fu dimostrato che un diritto costituzionale propriamente detto non è posseduto che dagli stati che si reggono a repubblica o a monarchia temperata: fu accennato come l'uso non attribuisca il nome di governo costituzionale che a quelli di quest'ultima forma di governo, chiamando anche diritto costituzionale la scienza che ne svolge il meccanismo, la quale consiste nel principio, che nessun potere nello stato possa tutto. Si espose la ragione del diritto costituzionale, consistente nell'assicurazione dell'esercizio dei diritti individuali-naturali, offerta dalla forma del governo. Da ciò fu dimostro come il diritto costituzionale non sia che il diritto pubblico-interno, ridotto a testo, trasfuso in date forme di leggi, e così per esse garantito. Si discese quindi in un campo più pratico, cioè alla teoria dei poteri gene-

rativi o fondamentali di ogni governo, che sono il legislativo e l'esecutivo; e dovendo ogni potere avere un organo col quale manifestarsi ed agire, fu dimostrato come non potessero rinvenirsi che in un principe e nel popolo; quest'ultimo sia che agisca direttamente, o come succede ovunque, a mezzo di una assemblea di suoi eletti che lo rappresentasse.

Ma dovendo questi organi mettersi al servigio dei due grandi poteri fondamentali dello stato, e non essendo di loro natura, nè dovendo essere responsabili, fu veduto di necessità sorgere un terzo agente nel ministero che nominato dal principe, si costituisce mallevadore di tutta l'amministrazione dello stato, e delle esecuzioni di tutte le leggi, riuscendo così al principe di elevarsi al suo mandato di potere neutro o moderatore, fra gli esecutanti le leggi (ministri) e quelli che le confezionano (parlamento); accennando opportunamente ai modi coi quali partecipa all'uno, il legislativo, ed esercita il secondo, l'esecutivo.

Si disse quindi in modo più specificato del potere legislativo; come esso risieda in due grandi corpi deliberanti, l'uno di creazione popolare (Camera dei deputati), l'altro di formazione del principe (Senato); dell'indole di ciascuno di essi; delle loro attribuzioni, e del come s'ingenerino e si trattino i suoi rapporti col potere esecutivo.

Poscia fu discorso del potere esecutivo, e quindi del ministero come organo responsabile di tutta la gestione dello stato, e quanto giovi e a quanto si estenda, come si componga, come eserciti le sue funzioni e quali sieno, dei suoi rapporti col parlamento come potere legislativo, col principe come

potere moderatore e dal quale più direttamente dipende che solo lo elegge e solo lo dimette.

Da ultimo fu trattato del principe e delle sue funzioni. Si concretò l'idea teorico-pratica del principe costituzionale, la cui persona dev' essere *sacra;* del suo carattere essenziale di potere neutro o moderatore, quindi della sua *inviolabilità.* Si enumerarono di poi i suoi attributi costituzionali propriamente detti, che sono il diritto di nomina dei ministri, di dimetterli, di convocare il parlamento, di aggiornarlo, e si esposero le misure che stanno in sua facoltà quali repressive il parlamento stesso, mostrandone la loro indispensabilità, che sono il *diritto di veto*, di nominare altri senatori senza limite di numero, per terzo e come il più efficace ed importante quello di *sciogliere la Camera elettiva,* avvertito che è fissato dalla legge un tempo per la rielezione e riconvocazione della medesima.

Proseguendo, furono enumerati i modi coi quali il principe partecipa al potere legislativo, che si compendiano nel diritto:

1.° Di iniziativa, col far presentare al parlamento progetti di legge;

2.° Di firma, ossia di ratifica o sanzione delle leggi. Subordinatamente a questo argomento furono discussi i quattro casi nei quali si riassumono tutte le contingenze alle quali può andare soggetto uno schema di legge, cioè che questo sia gradito al Re ed al ministero, che lo sia al Re e non ai ministri, che non sia gradito nè al Re nè ai ministri, e che da ultimo sia gradito ai ministri e non al Re.

Come voleva l'ordine fu in seguito discorso del principe come potere esecutante, dei vari modi coi

quali mette in esercizio e partecipa a tale potere, da onde i diritti che si enumerano:

1.° Della apposizione della firma agli atti dei ministri mostrando, come però debbano sempre essere muniti anche della loro, unica responsabile; per lo che si dovette accennare ancora alla sua qualifica della *inviolabilità*.

2.° Di nomina a tutte le cariche dello Stato.

3.° Di emanazione di tutti i decreti e regolamenti necessari alla esecuzione delle leggi, sempre sotto la responsabilità costituzionale, quindi come non possa aver luogo senza che vi figuri anche la firma del ministro.

4.° Di far grazia e di commutare la pena.

5.° Di comandare le forze militari.

6.° Di dichiarare la guerra.

7.° Di far infine trattati di alleanza, di commercio ed altri.

In brevi cenni, sono queste le teorie sulle quali si fonda il diritto costituzionale.

D. *Quale potrebbe essere il metodo migliore per comprenderne la loro applicazione?*

R. Parecchie volte lungo questa succinta esposizione ci è occorso di dover avvertire, che il tale e tal altro punto sarebbersi meglio intesi in progresso di materia. Ed ora che ne abbiam tocco il fine, per non eccedere le proporzioni di questo discorso, ci sembra che a facilitarne l'intelligenza, vada suggerito come utile il seguente metodo. Si immagini un qualsivoglia caso, che possa essere offerto sia da un progetto di legge, sia da una misura amministrativa cui addivenisse il principe o il ministero. Ad un tal caso ipotetico, si facciano subire, per così esprimerci,

le varie fasi alle quali potrebbe andar soggetto, applicandovi la teoria del diritto costituzionale, di cui ci siamo provati fin qui a delinearne lo schema. Per siffatto esperimento mentale, si arriverà, crediamo meglio che per altra via, a comprendere la teorica di esso diritto, e certo va indicato come il mezzo più opportuno, onde rilevarne i suoi pregi e la sua eccellenza.

A noi italiani poi gioverà moltissimo il vederlo tradotto in pratica ossia in un testo di legge, quale è lo Statuto Sardo, che forma in oggi la legge fondamentale di governo della nazione italiana.

CAPITOLO VI.

DELLA MONARCHIA COSTITUZIONALE

PARTE II.

Diritto costituzionale pratico

OSSIA

STATUTO SARDO

D. *Che intendete per diritto costituzionale pratico?*

R. Intendo quei principj e quel complesso di diritti e di doveri, che dedotti da una legge fondamentale costituzionale, danno forma al governo di uno stato; una tal legge si chiama, come già notammo, in alcuni paesi Costituzione, in altri la Carta, da noi Statuto.

D. *Da quando gli stati Sardi, dei quali in oggi facciamo parte, possiedono tal forma di Governo, e chi ne fu l'Istitutore?*

R. Gli antichi stati di Sardegna divennero costituzionali fin dal 4 marzo 1848, nel qual giorno il Magnanimo Re Carlo Alberto largiva loro lo Statuto.

D. *Quali furono gli scopi che si è prefisso di raggiugnere Carlo Alberto proclamando lo Statuto?*

R. Furono due: il primo quello di dare un attestato di amore e di confidenza ai suoi popoli; il secondo quello di innalzare la dignità della nazione, chiamandola a dividere con lui e suoi successori il governo dello stato. Il secondo scopo viene in conferma del primo.

D. *Fate di porre più in chiaro questa vostra esposizione.*

R. È nella natura dell'uomo, una volta ch'ei possa comandare, di farlo, senza dividere questo potere con nessuno, e senza che si interponga alcuna controlleria; e così poteva fare Carlo Alberto, che era salito al soglio coi diritti dei suoi avi, re assoluti. Ma ciò non fece, perchè veduto il senno politico dei suoi popoli e l'affezione che gli portavano, veduto che poteva quindi confidare in essi, che i tempi erano maturi, che infine ciò sarebbe stato favorevole agli interessi ed alla dignità della nazione, si determinò a spogliarsi di parte del suo potere per dividerlo coi proprj sudditi; così come fa un padre, che quando vede i suoi figli arrivati ad una certa età, e che mostrano di avere abbastanza criterio ed esperienza vengono da lui dichiarati maggiorenni e li chiama a dividere con esso le cure dell'amministrazione della famiglia. E con ciò venne ad innalzare anche la dignità della nazione, la quale fu per tal modo iniziata ad una nuova vita, alla vita della libertà politica.

D. *Che intendete per libertà politica?*

R. Quella condizione di esistere di una nazione, per la quale essa partecipa al governo di sè stessa, ed in cui gli individui, come suoi membri, godono della garanzia della legge, che è eguale per tutti, nel libero esercizio di quelle azioni, che non sono contrarie alla

sicurezza dello stato, nè alla prosperità e moralità pubblica.

D. *Ma per libertà non s'intende di far tutto ciò che si vuole?*

R. Anzi tutto il contrario. Il cittadino di uno stato libero è più tenuto all'osservanza delle leggi, che gli proibiscono questa o quella cosa, e gli ingiungono una data linea di condotta, che il suddito di uno stato dispotico, e ciò per dovere morale, perchè infine è lui stesso che si impone queste restrizioni alla sua libertà necessarie per il buon andamento dello stato, mentre nel paese dispotico non ha nessun obbligo da esso contratto col suo consenso, quindi non vi è legato che dalla forza.

Per *libertà* devesi quindi intendere, che nello stato vi sia la legge che sola comandi, eguale per tutti e superiore a tutto, legge la quale non ingiunge al cittadino che l'ha formata, che ciò che è necessario agli scopi supremi di uno stato, che sono: la sicurezza interna ed esterna, e la moralità. Così in uno stato libero io potrò leggere e scrivere quel che mi piace, quando non intacchi l'onore delle persone o la maestà del Re; potrò associarmi con chicchessia per scopi d'industria, di commercio, di istruzione; potrò vendere e comperare le cose mie, senza che nessuno venga a vietarmelo, e così via; ma ciò che più eleva questa condizione della vita politica si è questo, che potrò prendere parte alla confezione della legge, e che nessuna autorità potrà nè arrestarmi, nè vietarmi una azione, nè pregiudicarmi in qualsiasi modo, ove non lo acconsenta la regola stabilita eguale per tutti, la legge, potere supremo, indipendente da tutti e da tutto, che non si vede, ma che è più potente di quella qual-

siasi forza materiale che possa mai essere adoperata o raccolta in uno stato.

È questa la condizione politica creata alla nazione ed ai singoli cittadini dallo Statuto di Carlo Alberto, e quando un popolo vive sotto queste norme, si dice che è un popolo libero, che gode della libertà.

D. *Ma non potrebbe un buon Principe, che ama davvero il suo popolo farlo felice anche senza uno Statuto?*

R. Non lo potrebbe, perchè è impossibile umanamente parlando, che un uomo solo, e un Re è un uomo solo, per quanto abbia di buona volontà, possa conoscere tutti i bisogni del suo popolo; ed anche dato che a ciò vi potesse arrivare, sarà sempre meglio che il popolo governi anch'esso con lui, e perchè il principe potrebbe o farsi da buono cattivo, o il successore non rassomigliargli, ed in generale anche per quel proverbio, che quattro occhi veggono meglio che due, e lo Statuto produce appunto questi effetti.

D. *Come lo Statuto produce questi effetti? come avviene che sussistano, ad un tempo, la libertà nella nazione e la suprema potestà reale? Potreste in poche parole darmi un'idea esatta e complessiva di questo Statuto, darmene insomma la definizione?*

R. Lo Statuto potrebbe definirsi: la legge fondamentale, che contiene le norme colle quali si governa il nostro stato; ossia è il complesso delle norme principali, che costituiscono la forma e l'essenza del governo, in un coi diritti e doveri dei governati.

D. *Questa legge fondamentale o statuto come si presenta?*

R. Sotto le forme esterne di qualunque altra legge; si compone di un preambolo e di sette capi, il tutto

distribuito in 84 articoli, fra di loro concatenati ed armonizzanti.

D. *Lo Statuto non presenta che questa divisione materiale?*

R. No, ne presenta una legislativa importantissima, poichè sotto un punto più generale di veduta potrebbe essere diviso in due grandi parti: la prima quella che stabilisce, in generale, i diritti degli individui verso lo stato (diritto pubblico interno); la 2.ª quella che regola i modi coi quali questi diritti si mettono realmente in azione, ossia le forme o istituzioni, che servono a realizzarlo. Questa seconda parte costituisce il diritto costituzionale formale; e quelle disposizioni, che sono nello statuto, si dice che statuiscono sulla forma del governo.

Potrebbesi però anche concepire un'altra divisione più pratica dello statuto, fondandola sulle disposizioni che riguardano i varj poteri di uno stato costituzionale.

D. *Quali e quanti sono questi poteri?*

R. In qualunque forma di Governo sono sempre due: il legislativo e l'esecutivo; quello cioè che fa le leggi, e quello che le fa eseguire.

In uno stato costituzionale poi, si ravvisa anche un terzo potere, che è il potere reale o della Persona del Principe, che partecipa di ambedue i poteri, legislativo ed esecutivo, e di più ha per sè particolari prerogative.

Il potere Regio, pel complesso delle sue attribuzioni e prerogative, siede come moderatore fra gli altri due poteri il legislativo e l'esecutivo, ed è per ciò che assicura la tranquillità e la prosperità dello stato.

D. *Ove risiede il potere legislativo?*

R. Nel Parlamento che è composto di due Camere, l'una detta dei Deputati, eletti dalla nazione, l'altra del Senato, eletta dal Re.

D. *Ove l'esecutivo?*

R. Nel Ministero che viene nominato dal Re, e da esso anche licenziato, quando più non corrisponda alla maggioranza della opinione pubblica, e così non abbia più la fiducia della nazione, verso la quale è responsabile per ogni suo atto.

D. *Come partecipa il Re a questi due grandi poteri dello stato, e come tutti insieme si accordano e fanno concorrere la loro azione nella vita del governo?*

R. Un tale risultato si ottiene nelle Monarchie costituzionali mediante una sapientissima distribuzione delle funzioni che sono esercitate dai singoli poteri, per cui nel macchinismo dello stato, siccome sono fino ad un certo punto indipendenti fra di loro, riescono meravigliosamente a bilanciarsi, e a dare ad un tempo il più armonico sviluppo al governo e così alla nazione.

Ma tutto ciò si rende solo manifesto dietro un minuto esame dello statuto.

D. *Quale sarebbe il miglior metodo per procedere in questo esame?*

R. Quello di divedere lo Statuto in tanti capi, quante sono le materie da esso contemplate.

Seguendo questo metodo può considerarsi lo Statuto diviso in nove parti, e sono:

la 1.ª che tratta della religione dello stato e della Monarchia (e si comprende nel preambolo);

2.ª dei diritti e dei doveri dei cittadini (corrisponde al 2.° capo dello Statuto);

3.ª del Senato (corrisponde al 3.° capo);
4.ª della Camera dei Deputati (corrisponde al 4.° capo);
5.ª delle disposizioni comuni alle due Camere (cap. 5.° dello Statuto);
6.ª dei ministri (cap. 6.°);
7.ª dell'ordine giudiziario (cap. 7.° dello Statuto);
8.ª disposizioni generali, che determina anche sull'armamento di paese e sulle onorificenze.

Parte prima (*Preambolo*).

1.° Della Religione e dello Stato.

D. *Ov'è che lo Statuto tratta della religione dello Stato?*

R. Nell'articolo 1.° che è così concepito:

La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

D. *Quali massime statuisce questo articolo?*

R. In questo articolo lo Statuto riconosce, che la Religione Cattolica Romana, come quella che fu professata dai nostri antenati, e lo è dalla grande maggioranza dei cittadini e dalla Dinastia Regnante, deve anche chiamarsi religione dello stato. Siccome tuttavia lo stato non deve occuparsi delle credenze religiose dei cittadini, perchè sono affari riservati affatto alla coscienza di ciascuno, da ciò ne viene la dichiarazione dello Statuto che gli altri culti, quelli cioè non cattolici, come il protestante, il greco, l'israelitico, potranno essere esercitati nello stato liberamente, sempre che si assoggettino alle leggi dello stato, le

quali ne regolano il loro esteriore. Tanto fu sancito onde non nascano conflitti di preminenza nelle pubbliche funzioni, che si fanno al ricorrere di feste puramente religiose, o in quelle eziandio dello stato, alle quali sono chiamati a prender parte.

In simili circostanze il culto cattolico ha la preferenza sopra gli accattolici, appunto perchè, siccome religione della maggioranza, è religione dello stato. Del resto, in tutto ciò che interessa l'ordine e la prosperità del paese, il clero cattolico come ogni altro è soggetto al Governo, lasciandolo libero in quello che strettamente riguarda la religione. E ciò è ben giusto e necessario, perchè diversamente il clero costituirebbe una società indipendente dalle leggi nello stato, e in una parola, un secondo governo nello stato. Di conseguenza, in tutto ciò che è spirituale, il clero deve riconoscere l'autorità del supremo suo gerarca, il Pontefice; in tutto il resto, sia quanto ai beni temporali, sia intorno a quanto ha rapporto alla vita civile o politica, il clero è davanti allo Statuto, eguale a qualunque altra persona fisica o morale.

Questa prima parte poi dello Statuto ingiunge al cittadino i suoi doveri religiosi, i quali consistono: nel riconoscere l'autorità della Chiesa unicamente in materie religiose, e sempre in dipendenza dell'autorità civile, che sa distinguerle da quelle che sembrassero tali e non lo fossero; nel rispettare i culti professati dagli altri, così come fossero il culto proprio; e nel piegarsi agli usi ed alle costumanze volute dalla maggioranza appartenente al culto professato nel luogo ove si ha domicilio, semplice passaggio, o casuale soggiorno.

2.° Della Monarchia.

D. *Quanti articoli dello Statuto trattano della Monarchia?*

R. Tutti gli altri della prima parte (preambolo), cioè dal 2.° al 23.°

D. *Svolgetemi il contenuto di questi articoli, riportando il testo di ciascuno.*

R. Art. 2.° Lo Stato è retto da un governo Monarchico rappresentativo.

Con ciò viene a dire della forma di governo che assunsero gli Stati Sardi in forza di esso Statuto. Il governo è *Monarchico*, perchè ha alla testa una Dinastia Regnante; è *Rappresentativo*, perchè in forza dello Statuto, vi prende parte anche la nazione a mezzo de' suoi rappresentanti. Tale forma di governo si usa anche di chiamare *Monarchia Costituzionale*, monarchia *mista*, monarchia parlamentare, o semplicemente *Governo Costituzionale* o *temperato*.

(*Prosegue l'articolo.*) Il trono è ereditario secondo la legge salica.

È un'antica legge, che non ammette al trono per successori che i maschi.

Art. 3.° Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere, il Senato e quella dei Deputati.

Da questo articolo si vede, come il potere reale partecipi al potere legislativo, dividendolo col Parlamento, composto di due Camere, delle quali lo Statuto parla in seguito. Tale partecipazione il Re può mettere in atto, facendo proporre alle Camere sia da un Deputato, sia da un Ministro, quei progetti di legge, che gli sembrassero più opportuni.

Art. 4.° La Persona del Re è sacra ed inviolabile.

Il Re è persona *sacra* perchè deve essere circondato da tal rispetto, quale Capo e Rappresentante di tutta la nazione, come se fosse una cosa sacra; noi dobbiamo figurarci la sua Persona siccome l'immagine, il simulacro di ciò che comprendiamo sotto la grande parola *Patria*, che tutti, come istintivamente e per dovere veneriamo e riteniamo cosa santa.

Il Re è persona *inviolabile*, cioè contro di Esso non può intentarsi nè un'accusa, nè un processo di sorta alcuna. È questo un attributo della Maestà Reale in genere, e specialissimo di un Principe costituzionale, perchè, siccome funziona sullo stato come principio moderatore, non potrebbe più avere l'autorità, nè la forza di agire come tale, se gli altri poteri avessero il diritto di trarlo in giudizio. Ne viene quindi, che il Re non è responsabile de'suoi atti, nè in ciò nuoce, ma anzi giova al miglior andamento dello Stato, come si scorgerà in seguito.

Art. 5.° Al Re solo appartiene il potere esecutivo.

Notammo come in qualunque stato due siano i poteri costituenti il governo, l'esecutivo ed il legislativo. Vedemmo come negli stati rappresentativi, il legislativo va diviso fra il Re e la nazione, l'esecutivo al contrario appartiene solo al Re.

Ogni esecuzione della legge in fatti si fa in suo nome; si noti però, che oltre la firma reale, tutti gli atti del potere esecutivo portano anche la firma del Ministero, senza di che sarebbero nulli ed inefficaci.

I ministri infatti agiscono sempre in nome del Re, del quale figurano e sono come i segretarii, e si dicono perciò anche segretarii della Corona; ma è questo che qui si presenta di capitale importanza, che cioè i Mini-

stri o segretarii del Re sono responsabili verso la nazione; per cui, se firmano un atto, sotto il quale pur figuri la firma reale, che implichi un danno, o riveli un errore pregiudizievole allo Stato, essi vanno assoggettati immediatamente ad un processo, ed alla relativa condanna, che alcune volte fu persino quella nel capo. Ecco pertanto come la responsabilità ministeriale venga ad assicurare la nazione dagli arbitrii nei quali potesse incorrere il potere esecutivo, che risiede nelle mani del Principe, lo punirebbe fosse anche colla morte nei suoi segretarii, del di cui concorso non può esimersi in qualsivoglia suo atto.

(*Seguito dell'*Art. 5). Egli (il Re) è il capo-supremo dello Stato e come tale comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune.

Tutte queste attribuzioni, oltrecchè ingenite nel potere regio, sono anche indispensabili al buon andamento dello stato, sia allorchè si trovi in guerra, sia quando si trovi in negoziati diplomatici, i quali esigono di loro natura la massima segretezza. Si noti però che è sempre tenuto il Principe a darne, appena il possa, notizia alle Camere; con che viene a sottoporre il suo operato al sindacato della nazione, ed a farlo oggetto della responsabilità ministeriale, non potendo il Re nulla operare, nè in diplomazia nè in guerra, senza la coadjuvazione diretta dei Ministri.

(*Seguito.*) I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto, se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Trattandosi qui di stipulazioni diplomatiche del maggior interesse per la nazione, il potere esecutivo

viene legato ad una più determinata restrizione nelle sue facoltà.

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato.

Questa è naturale attribuzione di Colui che deve eseguire le leggi, perchè, se non può scegliersi persone, che abbiano la sua fiducia, non è nemmeno possibile, nè giusto, che debbano essere responsabili i suoi segretarii (Ministri) se l'esecuzione delle leggi è erronea o fatta in danno dello stato. Però è questa una legittima attribuzione del potere supremo in un governo.

(*Seguito.*) Crea i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

I decreti ed i regolamenti sono indispensabili, perchè le leggi fatte in parlamento, che sono sempre formule generali, possano mettersi in attività, con tutte quelle misure accessorie o di particolarità, le più acconce e ad un tempo inevitabili.

Il Re poi non può sospenderne l'osservanza nè dispensarne, perchè con ciò verrebbe a costituire dei privilegi o degli atti arbitrarii, cioè ad agire contro la volontà nazionale.

Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Questo articolo fa partecipare il Re al potere legislativo ed esecutivo ad un tempo. Per esso, una legge stata proposta nelle Camere, ed ivi discussa ed approvata, non può ritenersi per completa se non ha ottenuto anche l' approvazione del Re. Questo voto di approvazione lo dà Egli mediante l'apposizione della sua firma; ed allorchè esso trovi di non approvare la legge, che gli si sottopone a questo

scopo, la respinge con il suo *veto*. Il Parlamento allora si trattiene dall'insistere su quella determinata legge e la rimette a miglior epoca.

Questa facoltà nel capo supremo dello stato fu riscontrata in pratica utilissima allo stato, perchè alcune volte le assemblee si lasciano trascinare dalle passioni che dominano al momento nel paese, il quale si lascia sorprendere, oppure anche invoca misure pregiudicevoli alla nazione. Il capo dello stato, più pratico dell'andamento delle cose di stato, col suo *veto* toglie il paese da questi pericoli, che potrebbero o turbarlo nell'interno, o metterlo in imbarazzi coll'estero. Vero è che in altre sessioni e sotto altre forme può essere riprodotto ancora lo stesso progetto di legge, ma la pratica ha sempre mostrato che il tempo è la miniera dei migliori consigli.

La promulgazione poi delle leggi è una conseguenza della loro sanzione, diversamente non riuscirebbero che ad ingombrare gli scaffali del parlamento.

Art. 8.° Il Re può far grazia e commutare la pena.

Oltrecchè col lasciare al Principe il diritto di grazia, se lo circonda di certo prestigio presso la nazione, e lo si pone in grado di godere delle più nobili compiacenze, un tale attributo è anche giovevole all'andamento dello stato, perchè molte volte la giustizia che cammina e deve camminare impassibile sulle traccie della legge, condanna alla pena del capo e ad altre pene gravi degli infelici, in cui favore militano pure circostanze oltremodo mitiganti, e tali per cui l'umanità si farebbe a reclamare in loro favore. Questo officio altamente pietoso, e che si eleva ancora nelle regioni più sublimi che quelle

della giustizia, è troppo conveniente che debba spettare al Re.

Art. 9.° Il Re convoca in ogni anno le due Camere.

Una tale facoltà deve spettare al capo dello stato, non potendo il Parlamento sedere perpetuamente, e dovendo ad un tempo i varj poteri esistere sotto la sua direzione. Lo Statuto però gli prefigge il dovere di convocarlo *ogni anno*, essendovi leggi che vanno discusse ed approvate ogni anno come quelle sui bilanci dello stato, e perchè nel corso di un anno sorgono ordinariamente troppi bisogni, da cui non ne venga la necessità di dover emanare nuove leggi.

(*Seguito.*) Può prorogarne le sessioni.

E ciò si rende necessario, o per lasciare qualche riposo ai membri delle Camere dopo mesi di lavoro, o al presentarsi di un avvenimento di grande interesse nazionale, o al ricorrere di certe epoche dell'anno, come l'autunno, ecc.

Effetto della proroga delle sessioni è questo, che molte volte si esaurisce nell'anno legislativo 1859, quello che dovrebbesi aver trattato nel 1858.

(*Seguito.*) E di sciogliere quella dei Deputati.

Tale facoltà è una delle più grandi che abbia il potere reale nella costituzione. Parrà incomprensibile o ripugnante a primo aspetto un tal diritto nella Corona, perchè con ciò viene a dimettere e licenziare la rappresentanza nazionale; ma la pratica ha dimostrato che questa prerogativa reale produce i migliori effetti. Infatti si verifica non di rado che la Camera dei Deputati si trovi, o per spirito di corpo restìa ad ammettere le misure reclamate o dal potere esecutivo o dalla nazione, o trasportata da una momentanea passione che invade le masse del popolo, o di-

scorde nelle sue frazioni d'opinione, tanto da non presentare più una maggioranza tale che possa dirsi la espressione legittima del paese. In tutti questi casi ed in altri simili, se un potere superiore alla Camera stessa non potesse sciogliería, togliendole così ogni mandato, ne verrebbero di necessità o lotte fra i varj poteri dello stato, che manterrebbero in gravi contingenze il governo, o nel paese tali combustioni da doverne temere per la sua sicurezza interna, tanto da non escludere persino la possibilità di guerre civili. Sono questi i motivi principali per cui al potere regio è attribuito un tale altissimo diritto, che però non può produrre lo svincolo del potere esecutivo dalla rappresentanza nazionale, o altri più gravi disordini, disponendo lo Statuto, che il Re, in caso, addivenga alla misura dello scioglimento della Camera dei Deputati.

(*Seguito*). In quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

È inutile il dire che quì non è fatto cenno della Camera dei Senatori, perchè questa non siede, nè può promulgare leggi senza l'accordo con quella dei Deputati; e più perchè i senatori sono nominati a vita, quindi non sono possibili i rinnovamenti di questa Camera. E va eziandio avvertito, che il senato, siccome è un'assemblea composta di uomini di età avanzata e maturi per senno politico, non si darebbe mai il caso nel quale si presentassero quei motivi, che determinano la convenienza di scioglierla.

Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re, ed a ciascuna delle Camere.

In questo articolo è stabilito del diritto di proporre leggi, ossia del diritto di iniziativa parlamentare le-

gislativa che spetta sia al Re, che per tal modo partecipa al potere legislativo, sia ai membri delle due Camere. Si noti poi che il Re non presenta leggi che a mezzo dei suoi ministri, potendo darsi il caso che il parlamento respinga un progetto di legge del Re, la quale cosa riuscirebbe a scapito della sua maestà reale.

(*Seguito.*) Però ogni legge d'imposizione di tributi o di approvazione di bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Essendo la Camera dei Deputati la più diretta rappresentanza del paese perchè esce dalle elezioni popolari, mentre quella dei Senatori è di nomina regia, per tal origine è più in posizione di giudicare sullo stato economico dei contribuenti e quindi più sollecita a curare i bisogni del popolo, onde non venga oppresso dagli aggravj pubblici, o meno che necessarj, o di capriccio, che potrebbero volgersi a scopi nocivi alla nazione. È per queste ragioni che la Camera dei Deputati è molto sollecita nell'esame dell'amministrazione delle imposte e del denaro pubblico, e siccome un voto preventivo della Camera dei Senatori ne incepperebbe in certo qual modo la sua libertà d'azione, perchè avrebbe di contro un giudizio da abbattere, in vista di tutto ciò lo Statuto, nell'interesse del popolo, determinava questo ordine di presentazione, e quest'ordine di leggi. Qual differenza di cose, ove ci ricordiamo del modo col quale sono amministrate le finanze ed il denaro del popolo in Austria, e come dell'Austria è così di tutti i Governi assoluti! Il contenuto di questo articolo è una delle più importanti garanzie di uno stato retto da istituzioni rappresentative, ossia di uno stato libero.

Gli articoli che seguono dall'undicesimo al ventunesimo inclusivamente statuiscono sulla età maggiorenne del Re (art. 611), che si verifica a 18 anni e i successivi, cioè fino al 21, trattano dei regolamenti sulla reggenza, sulla tutela del Re quando è minorenne, sulla dotazione della Corona; provvedono sugli adeguati assegnamenti dei principi sia della famiglia, che del sangue reale, sulla dote delle principesse e sul dovario, ossia pensione vitalizia alle regine.

Sul contenuto di questi articoli troviamo di notare, che il Re non ha che l'uso dei palazzi reali e dei mobili spettanti alla Corona, dei quali venne eretto inventario per diligenza del Ministero, a sensi dell'art. 19; che la dotazione della Corona, ossia la lista civile di ciascun Re, viene stabilita dalla prima legislatura, ossia parlamento, il quale viene convocato dopo l'avvenimento del principe al trono; che i beni posseduti dal Re in proprio, formano il suo patrimonio privato, e che come tali soggiacciono alle regole ordinarie delle leggi civili; che una legge del parlamento deve fissare l'annuo assegno del Principe ereditario, come pure l'appannaggio dei principi della famiglia e del sangue reale, oltre al dovario delle regine, e alle doti delle principesse; come da ultimo accadde in occasione del matrimonio della Principessa Clotilde col Principe Napoleone Bonaparte.

Art. 22 e 23. Questi articoli portano l'obbligo al Re o al Reggente di prestare giuramento in presenza delle Camere riunite, per la leale osservanza dello Statuto e delle leggi dello stato.

È per la più scrupolosa osservanza di questo articolo che il magnanimo Carlo Alberto e il nostro

Re Vittorio Emanuele e quindi la Casa di Savoia, divenne l'idolo di tutti gli Italiani e si guadagnò la considerazione di tutta Europa; mentre tutti gli altri principi d'Italia e d'altri paesi si resero eternamente infami perchè spergiuri.

Parte II.

Dei diritti e dei doveri dei cittadini.

D. *Qual è l'oggetto di questa parte dello Státuto?*

R. Questa II parte ha per oggetto ciò che, nel linguaggio della scienza legislativa, costituisce il diritto pubblico interno, ossia i rapporti dell'individuo col governo, e racchiude le garanzie della libertà individuale, statuendo i diritti dei quali deve godere un cittadino in uno stato libero.

Esse garanzie costituiscono gran parte dell'essenza del diritto costituzionale, mentre il rimanente si riassume piuttosto nel determinare le forme e le istituzioni che servono a complemento del diritto individuale, ed alla sua realizzazione nello stato.

La manifestazione della volontà nazionale è solo possibile allorquando i singoli individui, o associazioni di individui, possano liberamente esporre la loro opinione e nessun privilegio vi sia, nè arbitrio alcuno sia possibile in loro confronto. Così la *uguaglianza* dei cittadini avanti alla legge e quale individuo e quale proprietario è un omaggio reso alla dignità dell'uomo, e ad un tempo indispensabile al suo miglior benessere come membro di uno stato.

D. *Quanti articoli dello Statuto trattano questa materia, e discorretene particolarmente di ciascuno?*

R. Tale materia è contenuta in nove articoli dal 24 al 32.

Art. 24. Tutti i regnicoli qualunque sia il loro titolo e grado sono eguali dinanzi alla legge.

E infatti, non si saprebbe comprendere come potesse essere libero e felice cittadino quegli che nei rapporti personali co'suoi proprj concittadini, o nell'esercizio dei suoi diritti di proprietà o davanti ai tribunali, potesse essere trattato differentemente da tutti gli altri suoi connazionali.

La storia ci ricorda le epoche feudali, per non dire della schiavitù degli antichi tempi, in cui il signore del castello trattava i suoi vassalli e dipendenti come fossero tante cose, non persone; li assoggettava ad ogni più strano suo capriccio, fossero uomini fossero donne, togliendo ad essi perfino la vita, ove ciò loro talentasse, a mezzo dei bravi di cui disponevano, come i capi masnada dei loro soggetti.

La storia ci ricorda come vi fossero classi, nelle società, privilegiate, ed in alcuni paesi sussistono tuttora, come quelle della nobiltà e del clero, che trattavano colla gran maggioranza della nazione, ossia col popolo, come da superiore ad inferiore. Quindi angherie, fondate nella legge, di ogni genere, quindi tribunali speciali, ove il semplice cittadino aveva sempre il torto, quindi tutti i titoli, le cariche, gli onori, le ricchezze mobiliari, e la proprietà fondiaria tutto assorbito da esse; da onde ingiustizia in ogni dove, povertà dappertutto, e l'uomo che Iddio fa nascere eguale ai suoi simili, e a sua somiglianza, ridotto ad essere vile stromento in potere d'un altro uomo. Lo Statuto toglie affatto queste anomalie coll'articolo surriferito, che viene corroborato dalla sua seconda parte nelle parole.

(*Seguito.*) Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Quest'ultima clausola non porta che alcuni speciali effetti nelle cariche di ordine politico, come quelle di sindaco o di elettore, per le quali è necessario un determinato censo, per ragioni di utilità pubblica; con che però nessuno è escluso dall'aspirarvi, essendo ad ognuno aperte tutte le vie per migliorare la propria condizione.

Art. 25. Essi (i regnicoli) contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello stato.

Questa disposizione viene quale conseguenza necessaria del principio contemplato nel precedente articolo, che tutti gli uomini sono eguali avanti alla legge. Eguali i vantaggi in uno stato libero, eguali debbono essere anche i pesi. Non potendosi evitare in nessun stato la necessità delle imposte, questo solo era a cercarsi, che nessuno e nessuna classe ne fosse colpita a preferenza delle altre, come avveniva in alcuni paesi, ove, per esempio, il clero, ne era esente, venendosi con ciò a stabilire un odiosissimo privilegio.

Le norme costituzionali poi prescrivono, che ciascuno contribuente debba essere aggravato in proporzione dei proprj averi, e la giustizia di questo principio è per sè manifesta. Lo Statuto col presente articolo sanziona tale gran massima; il metterla in esecuzione spetta al parlamento, il quale con ciò viene chiamato a far prova di molta scienza finanziaria, perchè è uno dei quesiti più difficili a sciogliersi dell'economia politica, di cui la finanza è un ramo.

Per carichi dello stato poi, di cui nel presente articolo, non s'intendono i soli finanziarj, ma anche quelli che derivano da certi pubblici ufficj, come dalle rappresentanze, dalla leva (chè senza leva non v'ha esercito, e senza di esso la patria non può essere sicura); e da qualunque altro obbligo che venisse ai cittadini imposto dalla legge.

Art. 26. La libertà individuale è garantita.
Niuno può essere arrestato o condotto in giudizio, se non nei casi preveduti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Abbiamo accennato nella introduzione a questa seconda parte, come la libertà individuale sia il cardine dell'edificio costituzionale, o di uno stato libero. Questo articolo espressamente la garantisce. È poi facile il vedere che tale diritto si risolverebbe in semplici parole, ove alcuno potesse essere arrestato, o tradotto avanti ai giudici per puro capriccio di qualche funzionario, come succede negli stati dispotici, p. es., in Austria. Bisogna quindi che alcuno sia incorso in un dei casi punibili preveduti dalla legge, e allora potrà essere e arrestato e condotto in giudizio, sempre però, anche in tale emergenza, che ciò si faccia nelle forme che essa legge prescrive. Così non sarà lecito tradurre alcuno avanti ad un giudizio, che non sia il competente, ed esaminarlo senza la controlleria e le forme volute dai regolamenti, che tutelano la sua persona dagli arbitrii del giudice.

Art. 27. Il domicilio è inviolabile, niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme ch'essa prescrive.

In uno stato libero ciascuno si considera Re in casa propria. Quindi è che il domicilio del cittadino

non può essere violato dalla forza pubblica, così come non lo può essere la libertà personale, che allorquando la legge lo permetta, e ciò si faccia nelle forme da essa volute. Chi ha vissuto, come noi, sotto un governo dispotico, può adequatamente valutare questa franchigia.

Art. 28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

L'uomo ha, oltre le forze comuni a tutti i viventi, una potenza che da essi lo distingue e lo eleva a signore del creato. Questa potenza risiede nella facoltà del pensiero. I grandi portenti della civiltà sono a lei dovuti, per essa l'uomo raggiunge la sua maggior possibile perfezione, e si eleva alla contemplazione della Divinità. Ma, discendendo nelle regioni politiche, l'uomo, come membro dello stato, come cittadino di un paese libero, deve avere guarentito il diritto di potere, senza inciampi, manifestare il suo pensiero sulle cose dello stato, perocchè è questo uno dei mezzi più acconci per esercitare il proprio diritto di prender parte all'amministrazione della pubblica cosa, e perchè dall'opinione degl'individui uniti insieme ne risulta la grande potenza degli stati liberi, che è detta della *pubblica opinione*, dietro la quale deve assolutamente dirigersi un governo, quando sia giunta a rappresentare il voto della maggioranza della nazione. Ora, la stampa è quel ritrovato del genio umano che corrisponde mirabilmente a questa esigenza dei popoli governati a libero reggimento. La stampa, mediante il giornalismo ed i libri, crea un potere in mano al popolo, al quale nessuno arbitrio del governo passa inavvertito, nessun bisogno rimane sconosciuto. Per esso nessuna legge può

esser emanata contraria agl'interessi della nazione, nessuna persona indegna della estimazione dei proprii concittadini può mantenersi in seggio per comandare o rappresentarli nei pubblici ufficii, è insomma il potere controllore di tutto ciò che esiste e si opera nello stato, la scolta sempre vigile degl'interessi della nazione e dello stesso governo, perchè non si metta in una via che gli potrebbe riuscire pregiudizievole.

Se non che, tanto potere in mano a ciascun individuo potrebbe agevolmente trasmodare in danno della nazione, e più degl'individui, ed è per ciò che lo Statuto, nell'articolo di cui ci occupiamo, stabilisce — che una legge apposita ne reprimerebbe gli abusi. — Negli stati dispotici (come l'Austria) non si può stampare che ad una condizione, quella cioè di sempre approvare o lodare il governo, pena il carcere e peggio.

Seguito dell' Art. 28. Tuttavia, le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere, non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.

Con ciò lo Statuto deferisce al potere vescovile, trattandosi in queste pubblicazioni esclusivamente di materie religiose, nelle quali la sola autorità competente è la ecclesiastica.

Art. 29. Tutte le proprietà senz'alcun altra eccezione sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico, legalmente accertato, lo esiga, si può esser tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità, conformemente alle leggi.

Per le stesse ragioni che in un governo libero deve essere inviolabile la libertà individuale, ed il domicilio, deve esserlo anche la proprietà, che costituisce uno degli elementi indispensabili al vivere sociale.

Ove però lo esiga l'interesse pubblico, è anche giusto, sempre dietro una prova legale, che si debba cederla, mediante tuttavia il corrispondente indennizzo.

Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Ci riportiamo alle osservazioni esposte sotto l'Articolo 25, avvertendo che la sanzione del Re è necessaria, non potendo nessuna legge essere efficace senza il concorso della sua firma, e nessun tributo imposto senza una legge, cioè senza l'assentimento delle Camere, e tutto ciò per una più forte garanzia contro ogni abuso.

Art. 31. Il debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello stato verso i suoi creditori è inviolabile.

I governi liberi, per essere veramente tali, bisogna prima di tutto che siano galantuomini; perchè diversamente sarebbe una libertà tutta a loro esclusivo vantaggio, cioè giungerebbero all'apice della tirannia. Tutti i debiti e gl'impegni che contrae lo stato, lo costituiscono un ordinario contraente verso i suoi creditori; ne viene quindi, che se approfittando della sua onnipotenza in confronto dei privati, sconoscesse in tutto od in parte queste sue obbligazioni, commetterebbe un latrocinio; oltre a che perderebbe ogni fiducia e nell'interno ed all'estero. — Negli stati dispotici non havvi al contrario alcuna garanzia simile a quella qui stabilita dal nostro Statuto; così, per esempio, l'Austria, che si rese oberata più volte, usa continue truffe coi suoi creditori; ma ne ebbe anche la dovuta punizione, perchè le sue finanze sono le più dissestate fra quelle di tutti gli stati europei, e non trova credito in nessun luogo;

mentre al contrario lo stato nostro, comunque aggravato da un forte debito incontrato per sostenere la lotta nazionale contro gli Austriaci, trova denaro, quanto ne vuole, e dappertutto.

Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

In questo articolo lo Statuto sancisce quella franchigia che si chiama *diritto d'associazione*. Per esso i cittadini ponno tranquillamente adunarsi in quel numero che vogliono, in un luogo aperto o chiuso, per discutere degli affari dello stato, della provincia, del comune: stendere indirizzi, petizioni da presentarsi od al Re od al Parlamento, o a qualsivoglia autorità e prefinirsi uno scopo o scientifico o letterario, od industriale, commerciale od agricolo, ed in generale far quanto loro aggrada, bastando che non ne venga turbata la tranquillità dello stato.

Così delineata la sfera d'attività che sta aperta alle associazioni, per intendere la portata di tale franchigia, volendosi servire di un paragone, si immagini quanto poco di forza possa avere un filo di canape se isolato, e quanta al contrario ne abbia quando lo si unisca a cinquanta altri fili, a cento, a mille; la forza di quel filo si moltiplica in ragione del maggior numero di fili che gli vengono aggiunti, e quegli esili filamenti, che applicati separatamente non avrebbero mosso un ciottolo, si trascinano dietro un macigno, un bastimento. Quello che del filo di canape, avviene delle forze morali dei singoli cittadini, che isolate non valgono a nulla, unite insieme producono i più inaspettati e grandiosi effetti. È l'associazione delle piccole e singole forze che in

oggi produce i più grandi portenti dell'industrie moderne. Le strade ferrate, le flottiglie mercantili, i palazzi di cristallo, il congiungimento dei mari, il traforo delle più alte montagne, le più grandi fabbriche d'armi, di stoffe, le colossali imprese di giornali e fino lo spargimento della fede ne' popoli ancora barbari, e le difese nazionali ai tempi nostri, si compiono e si alimentano con questo grande ritrovato della moderna scienza sociale. Quanto avviene nel mondo fisico e morale, per le stesse leggi, avviene nel mondo politico; la voce che esce da un circolo politico, da un grande convocato di popolo, è per la natura delle cose più espansiva, cioè si fa intendere a tutti gli altri cittadini che non presero parte all'adunanza, ed è influente e rispettata nelle regioni del governo, presso tutte le autorità, e presso gli altri concittadini, perchè quella voce non è l'espressione di un individuo, ma di un numero indeterminato d'individui di un corpo morale. Essa si presenta rivestita di tutta quella autorità che acquista una proposta od un parere, allorquando può ravvisarsi in esso non più l'opinione di un individuo, ma quella di una parte della nazione. In Inghilterra, ove più antiche sono le pratiche costituzionali, la pubblica opinione, in tutte le questioni che interessano il bene del popolo, si manifesta col mezzo di discorsi che si pronunciano, degl'indirizzi che si firmano in queste grandi unioni di cittadini, dette *meetings;* e quando una proposta di legge per tal modo si ha guadagnato la approvazione della maggioranza degl'Inglesi, non si è mai dato il caso che il parlamento ed il governo non l'abbiano presa in considerazione e adottata.

I governi dispotici, siccome non ponno ammettere la libertà della stampa, quello poi di associazione combattono come il loro più potente avversario; e noi che fummo soggetti per tanti anni all'Austria, non avremmo nemmeno osato sognare il possesso ed il godimento d'un tale diritto. Le due franchigie, della libera stampa e dell'associazione, per le quali il popolo può influire e nel determinare le elezioni dei suoi deputati al parlamento, e sulle misure tutte che può prendere il governo, fanno il popolo legislatore di sè stesso, e quindi padrone dei proprii destini, ove sappia comprenderne la importanza e saggiamente usarne.

Seguito dell' Art. 32. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Il presente alinea si riporta alle disposizioni che vigono per l'ordine pubblico, sopra i teatri, o gli altri luoghi aperti al pubblico, per l'ordinaria loro destinazione.

DEL PARLAMENTO.

D. *Di che viene a trattare in seguito lo Statuto?*

R. Nelle successive parti III.ª e IV.ª è trattato del parlamento, ossia della costituzione e delle attribuzioni della rappresentanza nazionale. Si chiama parlamento, perchè la parola è l'unico mezzo col quale agisce e manifesta la sua potenza. Ivi si radunano i rappresentanti della nazione per parlare, o meglio per discutere, formulare, approvare o rigettare le leggi che regolano tutto l'andamento dello stato.

Il parlamento negli stati monarchici costituzionali

si compone di due camere od assemblee, ed a termini del nostro Statuto, l'una dei deputati ossia degli eletti direttamente dalla nazione, l'altra dei senatori, i cui membri sono nominati dal Re. Una legge non può essere sottoposta alla sanzione reale se prima non è stata approvata da ambedue le assemblee; compenetrano quindi in sè la maggior parte del potere legislativo. La loro ragione poi di esistere in questo modo, come la loro sfera di azione, saranno più facili a comprendersi, dietro l'esame del come si costituiscono, e dei loro attributi.

Parte III.

Del Senato.

D. *Che intendete per la parola Senato?*

R. Per Senato (da *senectus,* vecchiaja dei latini) s'intende:

« Una radunanza di uomini benemeriti della patria, rispettabili per età e considerevoli per consiglio, per autorità e per censo nella nazione. Nel linguaggio costituzionale questa assemblea prende anche il nome di *camera alta*, o di *prima camera* ».

D. *In quali articoli lo Statuto determina la composizione, e le attribuzioni del Senato, e dietro quali principj?*

R. In sei articoli, dal 33 al 38.

L'Art. 33 è così concepito: Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti e scelti nelle categorie seguenti:

1. Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato.
2. Il Presidente della Camera dei Deputati.
3. I Deputati dopo tre legislature, o sei anni d'esercizio.

4. I Ministri di Stato.
5. I Ministri Segretarj di Stato.
6. Gli Ambasciatori.
7. Gl'Inviati straordinarj dopo tre anni di tali funzioni.
8. I primi Presidenti del Magistrato di Cassazione o della Camera dei Conti.
9. I primi Presidenti dei Magistrati d'Appello.
10. L'Avvocato generale dopo cinque anni di funzioni.
11. I Presidenti di classe dei Magistrati d'Appello, dopo tre anni di funzioni.
12. I Consiglieri del Magistrato di Cassazione o della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni.
13. Gli Avvocati generali, o Fiscali generali presso i Magistrati d'Appello dopo cinque anni di funzioni.
14. Gli Uffiziali generali di terra e di mare.
15. I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni.
16. I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza.
17. Gl'Intendenti generali dopo sette anni d'esercizio.
18. I Membri della Regia Accademia delle scienze dopo sette anni di nomina.
19. I Membri ordinarj del Consiglio Superiore d'istruzione pubblica dopo sette anni d'esercizio.
20. Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la patria.
21. Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni, o della loro industria.

Per la più chiara esposizione della materia si uniscono qui anche i successivi articoli.

Art. 34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. Il Presidente e Vice-presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Spetta adunque al Re (Art. 33) il diritto di nominare, e in numero illimitato i membri di questa as-

semblea, purchè non siano minori in età di quarant'anni, e li scelga dalle 21 categorie sopra riferite.

Il mandato del Senato è quello di concorrere alla formazione delle leggi colla Camera elettiva e col Re; nessuna legge quindi può sortire alcun effetto se prima non sia stata anche da questo corpo approvata.

Ora, per comprendere la ragione di tale istituzione del diritto costituzionale bisogna concretare alcune idee che escono dallo svolgimento naturale dei fatti, e per chiarire meglio questa ricerca, ci riportiamo ad una ipotesi. Suppongasi che nello stato non vi siano che due poteri che concorrono a formare le leggi, il potere diretto popolare, ossia la Camera dei suoi rappresentanti, ed il suo potere regio ossia la persona del Re.

In questa ipotesi, conviene esaminare di quale natura sia per sè stessa una rappresentanza popolare. Le esperienze notate dagli storici ci dimostrano che, nel mentre tali rappresentanze si conformano ai bisogni del paese, e se ne fanno zelanti interpreti, nello stesso tempo, sia perchè composte di persone nuove agli affari di stato, o per età non abbastanza lontana dal bollore giovanile, sia perchè facilmente in esse s'ingenera uno spirito di corpo per cui non tollerano tranquille la influenza di altri poteri, sia perchè riconoscendo il loro mandato direttamente dal popolo, si fanno più inchinevoli ad assecondarlo anche nelle sue passioni allorchè giungono a tal punto da farsi minaccianti, per tutte queste ed altre ragioni si videro non di rado queste assemblee di origine affatto popolare, a trascendere o in una cieca ostinazione, o, e più di frequente, in un irresistibile impeto di precipitate riforme progressive, compromettendo pur

anco l'ordine e la tranquillità dello stato. E tali sventure in siffatta ipotesi, non sono difficili a prevedere, poichè, allorquando per qualsiasi motivo trovansi di fronte la rappresentanza popolare da una parte, ed il potere regio dall'altra, tanta è la dignità e la forza di cui sono rivestiti entrambi, che, al sorgere di un conflitto, è pretender troppo il richiedere moderazione all'uno od all'altro dei contendenti, e nasce da ciò, che in mancanza di un terzo interveniente che si ponga a ravvicinare, od a tenere staccate, secondo i casi, le due parti, queste vengono ad una lotta; donde le guerre civili, che originarono unicamente da un tale difetto nell'organismo di un governo, le quali funestarono la vita di non poche nazioni.

Ecco pertanto sorgere, nell'organismo di uno stato logica e politicamente necessaria la istituzione di una terza potenza che si ponga moderatrice fra l'assemblea popolare ed il potere regio, ecco la necessità di una seconda Camera.

Ma perchè questa sia effettivamente influente, e corrisponda alla sua alta missione, bisogna che sia circondata dalla maggiore autorità e quindi dal maggior rispetto. Ora in tutti i paesi del mondo tali sentimenti si conciliano soltanto, e si professano, per quelle tali persone che si trovano avere certe determinate qualità, quali la eminente posizione sociale, l'età, le ricchezze, l'ingegno, e sempre, nei paesi liberi, la provata devozione alla patria.

Tali si presentano le classi di persone che veggonsi indicate nelle categorie fissate dall'art. 33 del nostro Statuto dal N.° 1 al 21, che tutte debbono avere per lo meno l'età di quarant'anni, nonchè le persone di cui nell'art. 34. Fra queste pertanto dovea scegliersi il corpo moderatore o dei senatori.

Ma a qual potere dello stato dovea spettare il diritto di nomina dei membri di questa assemblea? Evidentemente al potere che fosse il più alto collocato nella nazione, al potere reale. E perchè nello stesso tempo un tal corpo potesse godere della più grande indipendenza, e davanti al potere stesso che lo costituiva, e davanti alla nazione di cui si costituiva, fino ad un certo punto, censore o giudice, non dovea temere per la propria esistenza in caso di opposizione da qualsiasi parte sorgesse; ed ecco la ragione per la quale i suoi membri debbono essere nominati a vita.

Se non che alcuni dei difetti ai quali ravvisammo poter inclinare la Camera dei Deputati, non sono impossibili in quella dei Senatori, ed altri potrebbero verificarsi in senso inverso di quello che si riscontrerebbe nella Camera popolare. Così è possibile che lo spirito di corpo prenda la Camera alta quanto la bassa (dei deputati), e che mentre quest'ultima incorrerebbe forse ad eccessi nella via del progresso, la prima si rendesse ostacolo insuperabile al regolare sviluppo della nazione, per invincibile spirito di conservantismo.

Al sopraggiungere di un tal caso, come potrà procedere il governo di uno stato? Qui si presenterebbe un altro pericolo di guerra civile o di immobilità, che nella vita politica equivale al suicidio dello stato. Ma per le ragioni anzidette la Camera dei Senatori non si può nè rinnovare in parte, licenziandone alcuni dei membri, nè sciogliere costituendone un'altra, per essere cioè i suoi membri nominati a vita. Di più col limitare il numero dei Senatori, sarebbesi creata un'aristocrazia così formidabile che potrebbe

sfidare il principe ed i sudditi. La natura delle cose qui non poteva suggerire che un sol mezzo per togliere lo stato a tanto disordine, quello cioè di attribuire a quel potere cui spetta la costituzione della Camera, mediante il diritto di nomina, la facoltà di accrescere il numero dei membri componenti la medesima; ossia era necessario di conferire al Re il potere di creare in *numero non limitato* nuovi Senatori.

E precisamente in questi sensi statuisce l'art. 33.

Per ragioni analoghe a quelle fin qui esposte circa la nomina dei singoli Senatori, l'art. 35 prescrive che il Presidente e i Vice-presidenti (già sempre scelti dal corpo del Senato) siano nominati dal Re; solo gioverà l'aggiungere che in vista dell'alta dignità ed importanza che hanno nello stato queste cariche, è conveniente che sieno di nomina del potere reale, cioè che godano dell'intiera sua fiducia.

*Seguito dell'*art. 35. Il Senato nomina nel proprio seno i segretarii.

Essendo queste cariche subalterne nelle dignità della Camera alta, non era necessario, nelle viste or ora esposte, derogare alla norma generale, che ciascuna assemblea debba nominarsi il proprio personale d'ufficio.

Art. 36. Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, o di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

Rilevasi da quanto fu esposto che il Senato è il corpo più autorevole dello stato. Era quindi naturale e opportuno che lo Statuto lo dichiarasse solo competente per sentenziare sopra le persone più alto lo-

cate nello stato, quali i ministri, sopra crimini, come l'alto tradimento e l'attentato alla sicurezza dello stato, crimini che hanno per iscopo di sobbalzare l'ordine sociale, e la ruina della patria.

Seguito. In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii per cui fu convocato sotto pena di nullità.

Non essendo nè conveniente, nè utile allo stato, che allorquando il Senato siede espressamente colla grave missione di giudicare i ministri, desso si occupi di altro oggetto.

Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati a' suoi membri.

Queste franchigie sono troppo inerenti e dovute alla dignità senatoria, e ne accrescono il lustro, come esige la saggezza legislativa.

Art. 38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonj e le morti dei membri della famiglia reale, sono presentati al senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivii.

Essendo questi atti importantissimi nello stato, nè trovandosi in esso, corpo più autorevole di quello del Senato, si vedrà quanto sia opportuno il disposto di questo articolo.

D. *Veduto il modo di costituzione e le attribuzioni del Senato, sapreste in poche parole dirmi del suo ufficio nell'organismo dello stato?*

R. Potrebbe dirsi essere il Senato un corpo che forma un contrappeso per mantenere l'equilibrio nei poteri legislativi dello stato, tale che lo pone in quiete e sicurezza, mettendosi dalla parte del Re quando il

popolo trasmoda nell'esercizio dei suoi diritti a mezzo dei suoi diretti rappresentanti, o dalla parte del popolo quando il Re trasmoda nell'esercizio della sua autorità.

Parte IV.

Della Camera dei Deputati.

D. *Che si deve intendere per Camera dei Deputati?*

R. Quella assemblea, i cui membri sono eletti dalla maggioranza dei cittadini, e che concorre col Re e col senato alla formazione di tutte le leggi che reggono lo stato, si denomina anche Camera elettiva o Camera bassa.

D. *Ov'è che lo Statuto tratta della Camera dei Deputati?*

R. Nella sua quarta parte dall'Art. 39, al 47 ne tratta esclusivamente, riserbandosi nella seguente parte V a statuire altre norme che sono comuni alle due assemblee, dei Deputati cioè e dei Senatori.

D. *Riportate e spiegate i singoli articoli di questa IV parte.*

Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai collegi elettorali, conformemente alla legge.

Una delle differenze adunque che passano fra la Camera senatoria e quella dei Deputati, si è che il mandato ai membri della prima è dato dal Re, della seconda dai collegi elettorali. Il collegio elettorale poi, non è altro che quel numero di elettori che esce da una data frazione della popolazione stabilita dalla legge elettorale, la quale determina, anche dietro apposite norme, chi possa essere elettore. Presso di noi

un collegio elettorale si compone di trenta mila abitanti. Ne viene da tutto ciò che ciascun membro della Camera dei Deputati è eletto a mandatario dal popolo, che quindi la Camera elettiva dei deputati è la rappresentanza diretta della nazione.

Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

In questo articolo troviamo di notare la differenza nella età che abilita ad essere membri dell'una o dell'altra Camera. Nella elettiva bastano anni trenta, nella senatoria non meno di quaranta.

Questa differenza ci dà una delle ragioni per le quali la Camera dei Deputati fa sempre mostra di maggior energia, perocchè avvi in essa, in confronto della senatoria, un elemento meno temperato in ragione dell'età.

Art. 41. I Deputati rappresentano la nazione in generale, e non solo le provincie in cui furono eletti.

Questo articolo contiene una massima che in pratica fa duopo non di rado rammentare sia agli elettori, sia agli eletti. In quanto ciascun Deputato è l'eletto di un dato collegio è suo diritto e dovere far presenti alla Camera i bisogni della sua provincia, del suo circondario; ma siccome ad un tempo è un membro della rappresentanza della nazione, quindi ne viene che non dovrà mai, ove diasi il caso che una misura arrechi qualche danno al collegio che rappresenta, e sia reclamata dal vantaggio di tutta la nazione, tenersi obbligato ad osteggiarla e votarvi contro. Se potesse sussistere il principio opposto, parecchie volte un Deputato si dichiarerebbe nemico

del bene essere della patria, il che equivalerebbe a metterlo in una posizione nemica rimpetto alla nazione, o quanto meno assurda.

*Prosegue l'*Art. 41. Nessun mandato imperativo può darsi dagli elettori.

Questa disposizione in buona parte discende da quella or ora esaminata, perchè se gli elettori obbligassero il voto del loro rappresentante ai loro locali interessi od alle loro particolari opinioni, cadrebbero nei vizii di quel Deputato, che crede unicamente di rappresentare il proprio campanile. Ma è ancora ragionevole sotto un altro punto di vista. Il collegio quando si raduna è libero di scegliere chi vuole, basta che sia suddito del Re, e abbia gli altri numeri dei quali nell'Art. 40. A lui dunque lo scegliere fra le moltissime la persona che abbia intera la sua fiducia. Una volta scelta non è nè decoroso da parte dell'eletto l'accettare un mandato imperativo, perchè è lo stesso che riconoscersi inabile a rappresentare onoratamente il vero interesse del paese, nè conforme all'indole del mandato legislativo perchè una misura, p. es., una legge che oggi è buona, compilata in un dato modo, domani, cambiate le circostanze, può essere tale o da doversi modificare e da essere interamente inopportuna o cattiva.

Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni, il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Questo articolo contiene due altre differenze intorno alla durata del mandato dei Deputati, che è di anni cinque, in confronto di quella dei senatori che è a vita. E qui si avverta che il periodo di cinque anni costituisce una sessione, e che ogni anno costituisce una

legislatura. Varie considerazioni valgono a spiegare il contenuto di questo articolo.

Primo. Se una Camera elettiva durasse o a vita, o per lungo tempo, non potrebbe più dirsi che è la vera espressione della volontà popolare, la quale col procedere degli anni si modifica conformemente al progresso generale della umanità, al sorger di nuovi bisogni, al propagarsi di nuove idee. Se il mandato quindi dei Deputati fosse duraturo lunghi anni, avremmo una rappresentanza popolare, che non rappresenterebbe più il popolo.

Secondo. Se una assemblea dura troppo a lungo, facilmente in essa s'ingenera tale uno spirito di corpo, che o le fa credere volontà della nazione la propria, o per ispirito di prepotenza si attenta ad imporgliela.

E qui è il posto di esporre un'altra considerazione, che non è l'ultima delle idee generali alle quali s'informa il diritto costituzionale. Una saggia politica vuole che nello svolgersi delle funzioni governative, e quindi delle istituzioni dello stato, vi sia posto per tutte le capacità, e se vogliasi, anche alle legittime ambizioni. Un buon governo deve tener conto di tutti gli elementi che sono nello stato e specialmente delle capacità intellettuali e dei nobili intendimenti, perchè lo stato, quale corpo, si regge bene quando la sua testa, cioè a capo di esso vi sia e l'energia e la sapienza. Una tale condizione nelle regioni del potere non si raggiunge quando a tutti non siano aperte le vie per farsi valere, perchè è dalla concorrenza, dall'attrito delle varie individualità che escono quelle che realmente sono e più abili e le più degne di sedere fra i rettori della nazione. Ora, l'onore della De-

putazione è tale e tanto che eccita le più elette ambizioni, e da esso l'operosità nello studio, lo zelo negl'incarichi municipali, l'onestà nei rapporti e pubblici e privati, è portato alla squisitezza del sentimento. Chè del resto in legislazione bisogna essere anzi tutto uomini, e tutti sanno come non sia ultima molla nell'uomo l'aspirare ad una considerazione che gli venga dai proprii concittadini, come questa non possa che assecondarsi e lodarsi quando sia frutto o di lunghi ed affaticati studii, o di atti nobilmente generosi, o di pericoli corsi per la patria sul campo dell'onore, e come siffatto sentimento della propria dignità, e se vogliasi, del proprio valore, sia incitamento ai più generosi sagrificii, ed alle imprese più magnanime ed utili alla patria.

È per tutte queste considerazioni che un governo o dispotico o straniero, ammorza negli individui fin dalla loro infanzia gli elementi di quelle egregie virtù cui nutrono invece ed assecondano i governi liberi e nazionali. Lo straniero e il tiranno hanno paura di tutto e di tutti.

Art. 43. Il Presidente, i vice presidenti e i segretari della Camera dei deputati, sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione, per tutta la sua durata.

Mentre nella Camera alta la nomina del presidente e del vice presidente spettano alla corona, qui all'invece tutte le cariche dell'assemblea si fanno a maggioranza di voti dai membri che la compongono. Ciò si comprende senza difficoltà, ove si rifletta che verrebbe menomato alla Camera dei deputati quel carattere di indipendenza dal potere regio, dovendosi mantenere unicamente espressione della volontà na-

zionale, qualora il Re vi potesse, come che siasi, avere una influenza diretta od indiretta. E certo, questa non potrebbe a meno di manifestarsi qualora gli appartenesse la nomina delle persone componenti la presidenza; tanto più che ricorrendo tali nomine ogni cinque anni in via ordinaria, potrebbe col confermarle o col mutarle influenzare la Camera ad ogni tratto di tempo con un doppio mezzo, colla conferma cioè o colla sostituzione.

Art. 44. Se un deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

La misura, di cui in questo articolo, è suggerita dalla necessità che il collegio non manchi del suo rappresentante al parlamento.

Art. 45. Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Tali disposizioni della legge costituzionale che costituiscono un privilegio per le persone dei deputati sono opportune, non solo in riguardo al decoro di un eletto del popolo, ma ancora si reputano una conveniente deferenza verso il popolo stesso che lo eleggeva.

Art. 47. La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re e di tradurli dinanzi all'alta Corte di giustizia.

Il diritto che questo articolo conferisce alla Camera elettiva, è uno dei più importanti del diritto costituzionale.

Come già fu accennato, e come verrà più partitamente esposto in seguito, i ministri sono quelli che fanno eseguire le leggi, e che controfirmano sotto loro responsabilità tutti gli atti che emana il Re, i quali non vanno assoggettati al parlamento, come ancora quelli che si stipulano prima di venire sottoposti alle Camere, come i trattati di pace od altri colle potenze estere. La latitudine quindi delle facoltà ministeriali è amplissima, come grande il suo potere, perchè tutto nello stato si muove e si effettua dietro l'opera loro. Importava quindi nell'interesse della nazione, che la medesima fosse premunita contro ogni abuso ministeriale, tanto più che nè si presenterebbe troppo difficile, nè troppo di rado. E v'ha di più. La responsabilità ministeriale è una delle basi del diritto rappresentativo; ma perchè sia una realtà bisogna che ne sia affidata la relativa sanzione almeno nella sua iniziativa a chi si presenta quale il suo naturale o più solerte contraddittore (nel senso legale) e meglio controllatore (mi si passi la frase). Or bene, nel regime monarchico costituzionale non può esserlo il Re, al quale anzi appartiene il potere esecutivo comunque irresponsabilmente, e nemmeno la Camera senatoria, perchè è nel suo carattere di essere più giusta nel sentenziare, che sollecita nel voler scoprire un abuso. Ed ancora, chi più risente delle illegalità ministeriali è il popolo, dunque a lui il diritto, od alla sua rappresentanza, di far valere le sue querele. Ma giudice in tale materia non può essere il Re per la ragione anzidetta, e perchè sia competente il tribunale, deve essere superiore in autorità all'incriminato, nè tali sarebbero i tribunali ordinarj. Adunque mentre dovevasi alla Camera dei rappresentanti commet-

tere il diritto di accusa, in quella più alta, dei senatori, dovevasi riconoscere la competenza a pronunciare il giudizio di cui in questo articolo 47 dello Statuto.

D. *Ditemi in poche parole dell'ufficio della Camera dei deputati all'organismo dello stato.*

R. Oltre al suo ufficio che emana direttamente dallo Statuto, quello cioè di fare le leggi, è una missione insita nel carattere della sua istituzione quella di raccogliere in sè e di manifestare l'elemento progressivo che si riscontra in tutte le società, quindi è nella sua indole di sospingere continuamente il governo sulle vie del liberalismo o, ciò che vale lo stesso, alle misure che tornino in maggior onore ed al più gran lustro della patria. La Camera dei deputati riassume in sè la forza morale del progresso, sempre impulsiva; quella che emana dal Senato, come vedemmo, è al contrario conservativa.

Parte V.

Disposizioni comuni alle due Camere.

D. *Di che si occupa lo Statuto in questa quinta parte?*

R. Come appare dalla sua intestazione, di quelle disposizioni che non sono esclusive nè dell' una nè dell'altra assemblea, ma appartengono a tutte e due.

Lo Statuto dedica a questa sua parte diciassette Articoli.

D. *Riferite e spiegate questi diciassette Articoli.*

R. Art. 48. Le sessioni del Senato e della Camera dei deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Il disposto di questo articolo procede dal principio, che ambo le Camere costituiscono un solo corpo, che si dice il parlamento; esse procedono come in compagnia, ma nello stesso tempo l'una è di regola e di freno all'altra.

Art. 49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Col giuramento, atto col quale si chiama Dio in testimonio della verità che si attesta e vindice della menzogna, fu sempre costumanza di tutti i tempi di rendere più solenne una rilevante promessa. La somma importanza di quella discorsa in questo articolo, è di per sè troppo evidente.

Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione ed indennità.

La disposizione di questo articolo ha in sè stessa un grave difetto, perchè esclude dalla Deputazione uomini meritevolissimi e capacissimi, ma che non ponno accettarla per difetto di patrimonio. Però si ebbe in mira di elevare così sempre più la dignità di tale carica, creandola nella maggior condizione di indipendenza, e per sfuggire al pericolo che l'elezione non dia luogo a qualche interessato raggiro fra gli elettori e gli eligendi.

Art. 51. I senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragioni delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Altrimenti sarebbe illusoria la condizione della libertà d'opinione, senza di cui non ci può essere un vero parlamento.

Art 52. Le sedute delle Camere sono pubbliche: ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda esse possono deliberare in segreto.

La pubblicità è la condizione inerente a tutti gli atti di un governo libero, e quindi a tutti i poteri che lo compongono. È per essa che il pubblico si mette a giorno del come i suoi rappresentanti adempiono al mandato che loro egli conferiva, ed i poteri tutti soddisfino ai loro ufficii. Negli stati liberi l'opinione costituisce una potenza morale; non può resistervi nessun potere una volta che in una verità od in un principio convenga la gran maggioranza dei cittadini. Questa potenza controlla gli organi del governo, e nello stesso tempo giunge anche ad imporsi. Che se potesse essere diversamente, un governo libero non potrebbe più dirsi la espressione del paese. È per questi motivi che lo Statuto oltre aver garantito la libertà della parola, della associazione, della stampa, determina pur anco che siano pubbliche le sedute del parlamento. Avviene però, che per ragioni di stato, alcune volte sarebbe improvvido il trattare un dato affare a porte aperte, p. e., se riguardasse gli armamenti del paese, o trattative diplomatiche non ancora compiute, e in questi casi si presenta opportuno il disposto di questo articolo nella sua seconda parte.

Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali, nè valide se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Per maggioranza assoluta s'intende che il numero dei membri presenti sia sempre più della metà del loro numero complessivo.

Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voti.

Se una proposta non si è guadagnata la maggioranza dei voti, non si potrà mai dire che in quel tale argomento convenga il voto della Camera rappresentativa, ossia del paese.

Art. 55. Ogni proposta di legge deve essere dapprima esaminata dalle giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorj.

Discussa ed approvata da una Camera la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Questo articolo regola le formalità alle quali deve soggiacere una legge perchè possa sortire il suo effetto secondo le norme costituzionali. Dovendo, come esse prescrivono, subire la discussione di ambo le Camere, per agevolarne la intelligenza, e perchè ciascun corpo deliberante ne rilevi più facilmente i pregi ed i difetti, prefinisce lo Statuto, che ciascuna assemblea debba nominare una giunta o commissione che faccia uno studio preliminare, e questa poi nomini nel suo seno un relatore, il quale abbia l'incarico di esporre le viste delle giunte alla Camera. Qualora la giunta cada tutta intiera d'accordo sulla opportunità o valore della legge nomina un solo relatore, in caso che no, anche la minoranza della commissione nomina il proprio. Discussa ed approvata in una delle Camere, la proposta di legge, passa colla votazione ottenuta all'altra, ed ivi subisce le stesse formalità, e se approvata anche dalla seconda assemblea, passa al Re per la sua sanzione, che avviene mediante la firma reale, e per la sua promulgazione.

*Seguito dell'*Art. 55. Le discussioni si faranno articolo per articolo.

I regolamenti interni delle Camere stabiliscono che qualsiasi progetto di legge subisca prima una

discussione generale, il cui oggetto è se o meno debba essere preso in considerazione. Dopo si passa alla discussione speciale del merito della legge, di poi a quello dei singoli articoli, come prescrive questo articolo, per la maggior garanzia della esattezza ed opportunità della sua compilazione.

Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Sarebbe un ripetere di operazioni inutili ed indecorose. Siccome però potrebbe anche avvenire che quanto ritiensi inopportuno oggi, debba riconoscersi utile alla nazione il domani, posto il mutamento delle circostanze di fatto, o della pubblica opinione più disposta a ricevere una data misura, questa emergenza spiega il valore dell'articolo.

Art. 57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbono essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al ministro competente, e depositarsi negli uffizj per gli opportuni riguardi.

Il presente articolo concede quel diritto che nel linguaggio costituzionale dicesi *diritto di petizione,* uno dei più importanti cioè del regime rappresentativo. Può definirsi, il diritto che ha ciascun cittadino maggiore di età, di presentare al parlamento istanze che riguardano o gl'interessi suoi personali, in quanto abbiano rapporto collo stato, o gl'interessi del paese.

Avviene nel multiforme svolgimento degli affari cui deve intendere il governo, sussidiato anche dal parlamento, che molti interessi non si affaccino alla sua operosità, perchè o di loro natura affatto privati o

tali che non cadano ordinariamente sotto lo sguardo dei poteri dello stato. L'indole di questi interessi non è per ciò che li costituisca nè meno preziosi per l'individuo, nè forse meno utili all'intera nazione. Più: in un paese libero ciascun cittadino deve avere il diritto di presentare le proprie vedute al potere, libero poi questi di prenderle o non prenderle in considerazione, a seconda del parere dei suoi mandatarj presso di lui, cioè dei membri del parlamento. Questi sono i motivi che crearono nel diritto costituzionale il *diritto di petizione,* che, come è facile il riconoscere, forma una delle più preziose garanzie di un libero reggimento. Siccome però questo diritto, che non ha nessuna limitazione, potrebbe recar seco il disordine, che il parlamento dovesse molte volte occuparsi di petizioni che, o non hanno nessuna importanza, o non si ponno assolutamente assecondare, così lo Statuto prescrive che, prima della loro discussione nell'assemblea, subiscano la prova di una giunta esaminatrice, e che, sulla sua relazione, la Camera decida se o meno si debbano prendere in considerazione. Ove la Camera si pronunci affermativamente, s'inviano al ministero per la loro evasione, senza che subiscano la formalità dell'esame dell'altra Camera.

Art. 58. Nessuna petizione però può essere presentata personalmente alle Camere.

Una massima contraria implicherebbe il disordine che si introdurrebbero nelle Camere degli oratori i meno adatti, e del resto i rappresentanti sono già di pien diritto mandatarj dei petenti.

Seguito dell' Art. 58. Le autorità costituite hanno sole il diritto d'indirizzare petizioni in nome collettivo.

Questa limitazione è dettata dall'abuso che intro-

durrebbe un principio contrario; perocchè una radunanza qualsiasi potrebbe in tal caso presumersi una rappresentanza, che non potrebbe essere riconosciuta.

Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei proprì membri, dei ministri, dei commissarj del governo.

Ci richiameremo, dovendo dire di questo articolo, alle osservazioni già fatte in ordine al precedente Art. 58.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprj membri.

Siccome dalla ammissione dei membri dipende il costituirsi del corpo, è giusto che chi deve assumere in faccia al paese la responsabilità morale del proprio operato, abbia anche il diritto di giudicare se o meno i singoli componenti abbiano i numeri dovuti, e si sia soddisfatto nella loro elezione alle formalità volute dalla legge, a garanzia della verità e idoneità del loro mandato. La operazione alla quale procede l'assemblea, in tale circostanza, chiamasi la *verificazione dei poteri.*

Art. 61. Così il Senato come la Camera dei Deputati determina, per mezzo d'un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Per quel principio, che ciascuno deve potersi regolare a suo talento in casa propria, quando non esca dall'esercizio dei suoi diritti, pregiudicando ai diritti altrui.

Art. 62. La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

La eccezione qui dedotta è motivata dal fatto, che una delle provincie del nostro regno, la Savoja, è francese; alla quale circostanza si aggiunge anche l'altra, che la lingua francese è fra di noi affatto famigliare, come lingua alla nostra sorella e di nazione più che sorella.

Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittino segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge e per ciò che concerne il personale.

Qui si stabiliscono i varj modi di votazione. L'ultimo dello squittino segreto è riconosciuto indispensabile trattandosi dell'atto importantissimo della votazione del complesso di una legge, e del delicatissimo di dichiararsi sopra date persone.

Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo senatore e deputato.

Ove esistesse una massima diversa, oltre alla confusione che ne deriverebbe, non potrebbero nemmeno più le due Camere servire agli scopi cui sono destinate dal diritto costituzionale.

Parte VI.

Dei Ministri.

D. *Quale potere rappresentano i ministri nel governo costituzionale?*

R. Il potere esecutivo, di cui sono gli organi responsabili e che dividono col Re, restando ad essi soli tuttavia la responsabilità di ogni atto.

D. *Quanti articoli vi dedica lo Statuto, e commentateli?*

R. Tre dal 65 al 67.

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi ministri.

Il ministro agisce sempre di concerto col Re, con esso divide il suo potere strettamente esecutivo, ed è unicamente responsabile degli atti della Corona. Più, i ministri avendo nelle mani le redini dello stato, alla cui conservazione il Re è principalmente interessato, è ben necessario che tali personaggi abbiano intera la sua personale fiducia. Da ultimo, essendo conferito alla Camera de' Deputati il diritto di accusarli, a quella de' senatori quello di giudicarli, sarebbe sconveniente che queste assemblee o accusassero o giudicassero una loro creatura. Al Re pertanto, ed a lui solo, dovea spettare la facoltà di queste nomine. E la corona ha anche il diritto di revocare il ministero, ossia di dimetterlo; e ciò si spiega, oltre che per le ragioni ora esposte applicate in senso inverso, cioè verso persone che più non godono la sua fiducia, come per altre non meno apprezzabili. Così, se si dovesse ogni volta che un ministero non corrisponde più ai bisogni del paese, metterlo in accusa per spodestarlo, ciò arrecherebbe grave commozione in paese, e riuscirebbe ad un tempo quasi sempre impossibile, perchè gli uomini in tali elevate posizioni rado è che manchino alle leggi dell'onore, mentre non è difficile che discordino colla maggioranza del paese, nel campo delle opinioni. Si aggiunge, che se i ministri non potessero essere facilmente dimessi quando più non convenisse per qualsiasi ragione al Re od alla nazione il tenerli in seggio, ciò potrebbe arrecare una tirannia d'un genere particolare, che potrebbe chiamarsi il dispotismo ministeriale. Per ultimo, se un ministro si vedesse, ad ogni piè sospinto,

in pericolo di esser tratto avanti al Senato quale corte di giustizia, nessuno più accetterebbe un sì pericoloso incarico. Anzi per tutte queste ragioni, e perchè la delicatezza dei personaggi che assumono sì rilevanti incarichi, non si trovi mai compromessa, è sempre fatta loro la facoltà di ritirarsi, dimettendo, come si dice, il loro portafogli, o in massa, o anche individualmente; ferma però sempre la loro responsabilità, per quanto avessero operato.

Art. 66. I ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l'ingresso e debbono essere sentiti sempre che lo richieggono.

Fino a che non sono che ministri i membri del ministero, non hanno il mandato di rappresentare la nazione e quindi di votare le leggi, ma solo di presentarle e di eseguirle. Quando all'invece siano anche deputati eletti, è naturale che possono far valere anche questa loro qualità di mandatarii del paese.

La parola poi nelle assemblee deve sempre loro esser concessa, e perchè essi sono di necessità i più illuminati sugli affari che corrono, sulla situazione generale dello stato, e perchè trattasi quasi sempre del loro operato. Con ciò si evitano e molte discussioni inutili e parecchie intempestive.

Dal lato del parlamento poi, c'è pure il diritto di interpellarli quando lo si creda necessario, sopra gli affari del governo, competente anche ad un solo de' suoi membri; ed essi sono tenuti a rispondere alla interpellanza, o a dire i motivi che loro lo impediscono. In tal caso l'interpellante è invitato a ritirare la sua mozione.

Art. 67. I ministri sono responsabili. Le leggi e gli atti

del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un ministro.

Già moltissime volte nel corso di queste pagine fu parlato della responsabilità ministeriale: essa è il perno delle garanzie costituzionali, è il punto ove gravitano tutte le malleverie di ogni libertà nello stato.

I ministri possono essere responsabili, o per abuso, o per il non uso del loro potere, o per imputabile ignoranza.

Per l'abuso, ogni volta che in onta alle leggi esercitano poteri, commettono atti, cui non sono autorizzati, come se riscuotessero imposte non acconsentite dal parlamento, o dimettessero giudici, che per legge sono inamovibili.

Per il non uso, come nel caso che non convocassero le Camere entro il termine stabilito dallo Statuto, lasciassero il paese sguernito della necessaria difesa, ecc.

Per imputabile ignoranza, il che si verificherebbe ove, un ministro autorizzato a stipulare un prestito, per ignoranza degli usi bancarii od altro, lo contraesse a condizioni più onerose di quelle che avrebbe potuto ottenere se avesse avuto piena cognizione dei giri di banca e delle costumanze di borsa; e così via al ricorrere di simili esempii.

Il potere ministeriale viene esercitato sottoponendo ai decreti ed alle ordinanze che mettono in esecuzione una data legge, ed alla legge stessa la loro firma, che viene sempre dopo quella della corona. Questa formalità determina il punto della loro malleveria; e parlando del potere reale dimostrammo come sia utile anzi necessario pel buon andamento dello stato, che la responsabilità di ogni atto del po-

tere esecutivo sia a solo carico del ministero, restandone inviolata e impune la corona.

Siccome poi il potere esecutivo è nella condizione, nel dovere di conoscere i bisogni ricorrenti dello stato, e deve ad ogni anno dar conto al parlamento della sua amministrazione, il che fa ogni ministro, presentando il bilancio del suo dicastero; così ne viene che al ministero spetti la presentazione dei progetti di legge che contengono misure nuove da adottarsi nella amministrazione dello stato, o di ogni altro progetto di legge che includa l'approvazione del suo operato.

Un ministero poi generalmente si divide in dicasteri, ossia, *degli interni*, cui sta soggetta l'amministrazione propriamente detta dell'interno dello stato, o il ramo politico-amministrativo; *di grazia e di giustizia*, che regola i tribunali e le loro dipendenze; *delle finanze*, cui sta soggetto l'erario pubblico, nel suo passivo e nel suo attivo; *degli affari esteri*, che dirige i rapporti cogli altri stati, quindi la diplomazia; *di guerra e di marina*, cui stanno sottoposte le forze di terra e di mare, tutti gli armamenti, le fortificazioni, ecc.; *della pubblica istruzione*, che sopraintende alle scuole; del *culto*, il quale provvede a che siano i varii culti esistenti nello stato tutti egualmente rispettati, a termini di legge, che il clero sia libero nelle sue attribuzioni ecclesiastiche, e che non porti nocumento ma ajuti lo sviluppo dello stato; e per ultimo *dei lavori pubblici*, cui incumbe la manutenzione e costruzione delle strade e canali e di tutti i grandi lavori che sono necessarii o di utilità alla nazione intiera, per cui debbono stare a carico dell'erario dello stato.

Ciascuno dei capi di questi singoli dicasteri è risponsabile per tutto ciò che avviene nel suo dipartimento; ciascuno di questi ministri è obbligato annualmente a presentare al parlamento un resoconto della sua gestione, come a proporre quelle leggi che reputasse utili o necessarie al miglior andamento del ramo di amministrazione dello stato, che a lui sta sottoposta.

Da tutto ciò ne viene che il ministero può considerarsi un segretario o uomo di fiducia del Re, e ad tempo un agente responsabile verso la rappresentanza nazionale, ossia verso il paese dell'andamento di tutta l'amministrazione dello stato; e però riuscirà facile il comprendere come si possa considerare un tal potere, che costituisce il governo propriamente detto, il cardine su cui s'aggira la garanzia del vivere libero, in uno stato monarchico costituzionale.

Parte VII.

Dell' Ordine Giudiziario.

D. *Che intendete per ordine giudiziario?*

R. L'ordine giudiziario è costituito della gerarchia delle autorità giudiziarie, e si chiama anche magistratura. Un tal ordine fu sempre tenuto in altissima considerazione presso tutte le nazioni libere, perchè è il depositario della giustizia, ossia della imparziale applicazione della legge in confronto di tutti, quindi anche dello stesso potere. Perciò gli antichi dicevano: *fiat justitia ne pereat mundus* — sia fatto luogo alla giustizia se non vuolsi che cada la società. — Ma perchè il potere giudiziario possa effettivamente cor-

rispondere alla sua missione, conviene che sia circondato da tali garanzie che lo costituiscano indipendente da ogni altro potere dello stato, che lo rendano quindi superiore ad ogni attacco di chi potesse più di lui, onde non si trovi nella difficile posizione di dover condannare oggi colui che domani potrebbe arrecargli ingiuria o danno dimettendola. Ecco quindi come il potere giudiziario entra nei poteri costituzionali, in quelli cioè che debbono prestare un assoluto appoggio ai diritti del cittadino in confronto di chiunque, il che non si sarebbe potuto ottenere che mettendolo sotto la speciale salvaguardia delle garanzie costituzionali. Queste garanzie si compendiano *nella inamovibilità dei giudici*, nella esclusione dei tribunali o Commissioni eccezionali, e nella pubblicità dei processi dei giudizii.

D. *Quanti articoli dello Statuto trattano dell'ordine giudiziario e dimostrateli?*

R. Il nostro Statuto dedica a questà materia sette articoli, dal 68 al 74, cioè un intero suo capitolo; sono i seguenti:

Art. 68. La giustizia emana dal Re ed è amministrata dai giudici che egli istituisce.

Il potere regio è la fonte della giustizia, perchè è un suo attributo naturale e perchè in forza delle teorie costituzionali, in esso si concentra il potere esecutivo, di cui il giudiziario è una emanazione.

Art. 69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento, sono inamovibili dopo tre anni d'esercizio.

Eccoci alla prima delle garanzie pel potere giudiziario. Ove un giudice dovesse temere pronunciando una sentenza o contro un ministro, o contro un dignitario dello stato, sia in materia civile che penale

e di stampa, di poter essere rimosso, siccome un giudice è pure alla fine un uomo, ne verrebbe diminuita la sua indipendenza, e leso il suo decoro. Notisi però che l'inamovibilità è statuita solo pei giudici di nomina regia, fra i quali vengono eccepiti anche quelli che siedono in un mandamento, e questa modificazione era voluta per lasciar luogo al necessario movimento del personale giudiziario, mentre non pregiudica in nulla alle ragioni di giustizia e alla garanzia di cui nell'attuale articolo, perocchè tutte le cause sia civili che penali o politiche, se importanti fin dal loro primo stadio, se meno importanti, nei loro stadii successivi, vengono sottoposte ai tribunali superiori, ove i giudici tutti sono di nomina regia, quindi inamovibili.

Art. 70. I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare dall'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

L'organizzazione giudiziaria implica rapporti e privati e pubblici troppo delicati, perchè si possa derogarvi senza una grave formalità come quella di una legge.

Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Questa è un'altra garanzia costituzionale, che rafforza il potere giudiziario ed assicura ad un tempo il cittadino. Per giudice naturale s'intende quello che ha l'ordinaria competenza, tale quindi che non è presumibile che sia stato messo in potere in quel tal dato luogo per favoreggiare Cajo o per danneggiare Sempronio. I giudici non naturali sono al contrario, o quelli non competenti in via ordinaria, o le

commissioni e tribunali eccezionali, a cui fanno sempre ricorso i governi dispotici, perchè le forme sacrosante della giustizia vengano in appoggio della loro tirannia. Noi ricordiamo la Commissione di Mantova, quelle degli stati della Chiesa, di Napoli, ed in generale quelle degli stati d'assedio, di indelebile e luttuosa memoria.

Art. 72. Le udienze dei tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici, conformemente alle leggi.

La pubblicità di procedura, sia civile che criminale, sancita da questo articolo, è altra delle garanzie del cittadino contro l'ingiustizia e l'arbitrio possibile, non solo del governo, ma anche dei giudici. Ove un popolo intero può essere testimonio d'accusa, e la stampa far pubblica la condotta dei giudici, è umanamente impossibile l'ingiustizia, e perfino la mancanza di uno zelo illuminato e indipendente.

Art. 73. L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatoria, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Siccome il parlamento è il potere che forma le leggi, ne viene per conseguenza naturale che debba essere anche il più competente loro interprete, nessuno potendovi essere che più di lui sia immedesimato dello spirito di quelle disposizioni che egli stesso compilava.

Parte VIII.

Disposizioni generali.

D. *Di qual materia si occupa questa ultima parte lo Statuto?*

R. Di alcune disposizioni generali, che doveano accompagnare l'attuazione dello Statuto, le quali tutte sortirono già il loro pieno compimento. In questa parte si numerano undici articoli, dal 74 all'84.

D. *Riportate ed illustrate questi articoli?*

Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei comuni e delle provincie, sono regolate dalla legge.

La materia dell'organizzazione delle istituzioni comunali e provinciali, per i molti interessi ai quali tocca, si presentava troppo importante, perchè il largitore dello Statuto non credesse opportuno di sottoporla alla formalità di una apposita legge. Presso di noi è ora vigente quella promulgata il 23 ottobre 1859, che formerà oggetto del seguente capitolo.

Art. 75. La leva militare è regolata dalla legge.

La leva si fa colla coscrizione ed è il mezzo mediante il quale si forma l'esercito, che presso di noi è condizione indispensabile della nostra esistenza politica, e unico appoggio delle nostre speranze nazionali. Siccome poi la coscrizione va a toccare tanti interessi personali, era conveniente che la legge relativa fosse sottoposta alla saggezza del parlamento.

Art. 76. È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

Questo articolo conferisce alla nazione la franchi-

gia del suo armamento generale, mediante la istituzione della milizia comunale, ossia della guardia nazionale.

Questa istituzione è della massima importanza, avendo il triplice scopo: primo, di coadiuvare all'esercito nella difesa del paese; secondo, di mantenere la sicurezza e l'ordine interno; per terzo, di tutelare le libere istituzioni da qualunque pericolo in cui potessero incorrere. Ne sarà discorso più diffusamente al Capitolo XI.

Art. 77. Lo stato conserva la sua bandiera; e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Quando Carlo Alberto passava per la prima volta il Ticino col suo esercito nel 18 marzo 1848, e spiegava così il magnanimo pensiero da lui nutrito sempre, per apposito decreto, la bandiera tricolore (che ha i campi paralelli all'asta, il verde ad essa aderente e il bianco nel mezzo, il rosso quindi sciolto nell'aria, e lo scudo di Savoja nel campo bianco), divenne la coccarda del Piemonte; e fu da quel punto che regno Sardo ed Italia ebbero un eguale destino come il figlio e la madre. Quel vessillo da allora corse molti campi insanguinati da mille e mille eroi che caddero per difenderlo, parve abbassato ma non fu umiliato a Novara, e al tedesco vincitore che voleva fosse sepolto fra quelle tombe di tanti prodi guerrieri, Carlo Alberto alteramente il negava; presago nel suo immenso dolore che ben presto avrebbe sventolato di nuovo vittorioso sui baluardi di Sebastopoli e sui colli di San Martino, ove non si è che arrestato, perchè il suo destino lo chiama alle sponde dell'Isonzo.

Art. 78. Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono man-

tenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri ordini, e prescriverne gli statuti.

Gli ordini cavallereschi sono una istituzione di origine puramente monarchico-feudale, e servono a retribuire con segni d'onore le persone che prestarono distinti servigi alla patria. Al Re quindi, come capo della nazione, si addice il poter disporre di tali onorificenze, che gli offrono un mezzo di assecondare una nobile inclinazione, quale è quella dell'onorare e ricompensare il merito. La ricompensa onorifica del resto va annoverata fra uno dei mezzi più utili e delicati di una saggia politica, e qualora chi ne dispone se ne serva con temperanza e con scienza, può ottenere per essa risultati che non potrebbe con nessun altro mezzo. È poi superfluo il notare che tali onorificenze, in altra ipotesi, riescono ad uno scopo del tutto contrario, o per lo meno ad un controsenso, pregiudicevole anzitutto allo stesso governo.

Art. 79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

La nobiltà giova agli stati qualora per essa non si instituisca una classe privilegiata, ma solo una condizione sociale che significhi realmente, avere le tali famiglie bene meritato della patria, e per non costituire una casta privilegiata, non deve prestar titolo ad alcuna preferenza, ed essere accessibile a tutti, como a tutti debbono essere accessibili gli onori che compartisce la patria a chi se ne sia reso degno. Così ridotta la nobiltà allo spirito della sua istituzione, anzichè creare un imbarazzo od un anacronismo nello stato, può giovare al suo complessivo

sviluppo, contribuendo alla formazione di una classe nella quale l'onore, la devozione al Re ed alla patria, sarebbero non solo un dovere di cittadino, ma insieme un obbligo di famiglia. Un governo pertanto deve, nella sua saggezza politica, e considerato il presente stato sociale d'Europa, farsi calcolo di una istituzione, che, non potendo nuocere come che siasi, quando non abbia privilegi in suo favore, può servire a coltivare nel suo seno qualche germe di tradizionale virtù, da cui gli stati ripetono non di rado distinti servigi.

Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Questo articolo viene a conforma di quel principio, che l'onorare, il ricompensare, spetta esclusivamente al capo dello stato, e quindi nessuno debba nello stato comparire degno di un distintivo di particolare considerazione, se il Re pure non lo creda meritevole. Per secondo, col conferire una decorazione, un altro stato esercita una giurisdizione nello stato al quale appartiene il suddito estero. Ora tali atti, non si ponno secondo le norme del diritto delle genti, esercitare senza il consenso del governo, ove si compie l'atto extragiuridizionale.



Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

E ciò per la ragione che non possono nel medesimo stato sussistere contemporaneamente leggi contraddittorie.

Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, om-

messe tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale e sul riordinamento del consiglio di stato.

Art. 84. I ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Questi tre articoli, non hanno in oggi alcun valore, perchè sortirono la loro piena esecuzione.

D. *Riassumete il contenuto delle varie parti dello Statuto.*

R. Nella 1.ª È detto del Re, quindi delle attribuzioni della Corona, sia in ordine al potere legislativo che esecutivo. Stabilisce quindi sulle condizioni del Re minorenne, della reggenza in tale caso e le norme che riguardano gli altri membri della famiglia reale.

Nella 2.ª Lo Statuto tratta dei diritti e doveri dei cittadini, che riconoscemmo fondamento delle istituzioni costituzionali, e nello stesso tempo sanzionati dalla morale e dal diritto di natura.

Nella 3.ª È statuito della formazione del Senato, primo dei corpi legislativi delle sue attribuzioni come Alta corte di Giustizia e dei privilegi dei suoi membri.

Nella 4.ª Si occupa della formazione e attributi della Camera dei Deputati, secondo dei corpi legislativi e delle misure privilegiate che riguardano i suoi membri.

Nella 5.ª Delle disposizioni che sono proprie di ambo le Camere, ossia del parlamento, della loro organizzazione interna e delle norme che presiedono alla trattazione dei loro affari. In questa parte si trovò di un particolare interesse il diritto di petizione, di cui ivi è disposto.

Nella 6.ª Dei Ministri, siccome organi immediati del potere esecutivo, delle loro attribuzioni, della loro nomina, licenziamento e dimessione, della responsabilità ministeriale, e del come si proceda ove siano posti in istato d'accusa.

Nella 7.ª Dell'ordine giudiziario, della sua importanza in uno stato libero, delle sue franchigie e della sua organizzazione.

Nell'8.ª ed ultima delle disposizioni generali che riguardano la legge della circoscrizione provinciale, la leva, la guardia nazionale, la bandiera dello stato, gli ordini cavallereschi, la nobiltà, le onorificenze impartite ai connazionali da un governo estero, da ultimo dell'effetto dello Statuto, sopra le altre leggi vigenti all'epoca della sua emanazione.

A questo punto resta esaurito lo studio dello Statuto, dal quale apprendemmo: che si debba intendere per Re costituzionale, imparammo a conoscere i diritti e doveri del cittadino e della nazione, la forma del governo monarchico rappresentativo, e come esso funzioni nell'assieme del suo complicato organismo.

Se è vero tuttavia che lo stato, ove lo si consideri come istituzione politica o governamentale, non è che una forza organizzata tutrice e moderatrice ad un tempo, nella vista di un interesse più generale, degli interessi che si verificano nei suoi singoli scompartimenti, come in altrettante individualità politiche quali sono i Comuni, sotto dei quali stanno la famiglia e il cittadino; se ciò è tanto vero che ove queste minori individualità non esistessero o non prosperassero per quanto è loro possibile, lo stato o non esisterebbe, non sussistendo la sua ragione di essere, o cadrebbe in deperimento col declinare delle

primarie fonti della sua prosperità; siffatte elementari osservazioni ci conducono indilatamente a concludere, che figliazione immediata della legge fondamentale che statuisce sulla costituzione dello stato e sui rapporti della cittadinanza con esso, doveva essere quella seconda che venisse a determinare la formazione dei municipii o comuni, e intorno ai loro rapporti collo stato e coi cittadini.

Una tal legge, ossia la Comunale, si offre quindi quale complemento della prima, ossia dello Statuto.

CAPITOLO VII.

DEL COMUNE

E

LEGGE COMUNALE 23 OTTOBRE 1859.

D. *Che intendete per Comune?*

R. È un corpo morale, ossia un' aggregazione di cittadini, fissa in una porzione del terreno dello stato, che ha una propria amministrazione determinata dalla legge.

D. *Come s' ingenerò negli stati d' Europa l' istituzione del Comune?*

R. Quando la terra cominciò dapprima ad essere popolata dagli uomini, comparve ad un tempo una primordiale istituzione, quella della famiglia; dessa scaturiva dalle tendenze fisiche e morali insite nell' uomo. In seguito, ed appena le naturali inclinazioni degli uomini poterono espandersi fuori della cerchia domestica si sviluppò in essi un'altra tendenza, quella alla società, e quindi il bisogno di costituirsi in civile consorzio. Ed in vero non poteva la umanità arrestarsi, nelle sue istituzioni, a quella sola della fa-

miglia, perocchè un'infinita serie di bisogni in tale ipotesi sarebbe rimasta insoddisfatta.

La comune sicurezza, il reciproco concambio di servigi, mediante la divisione dei lavori, la mutua istruzione, frutto della communicazione delle idee e delle esperienze, l'associamento delle forze nelle imprese di pubblica utilità, cui non bastano quelle isolate degli individui; tutte queste circostanze doveano presentarsi ben presto, come altrettante necessità indeclinabili all'uomo, nato eminentemente sociale.

Eccoci pertanto alla istituzione dei comuni, ossia al primo consorzio degli uomini in condizione civile; non potendesi risguardare come tali le aggregazioni di quei popoli che senza stabile sede, sotto la guida di alcuni capi percorrono regioni incolte; questi noi diciamo più propriamente pôpoli barbari o nomadi.

Il comune, come istituzione politica, è il primo passo nella via della civiltà dei popoli, appunto perchè anche nella primitiva sua forma, implica seco il fatto della stabile dimora delle genti in un dato luogo, ed in esso dovevano trovar posto, e venir soddisfatte tutte le condizioni che si richieggono al vivere ordinato a società.

Ne viene da ciò che, sotto diverso nome, fu però sempre il comune che formò il nucleo di ogni civile aggregamento, e non fu che il progressivo svolgersi della civiltà che ingenerò il bisogno di più ampii consorzj, ossia degli stati. Ed è ciò così vero, che anche in oggi da noi stessi fu veduto, al cessare dello stato, il comune riassumere e concentrare in sè qualsiasi potere.

Il comune deve essere, pertanto, considerato nella sua primitiva istituzione, ciò che in oggi è per noi

uno stato; perocchè trovandosi unico potere sociale nella sua limitatissima circoscrizione di territorio, provvedeva a tutti i negozii ed interessi che in essa si presentavano, e di conseguenza anche a quelli che più tardi vennero affidati allo stato.

Quindi è che quando noi percorriamo le storie dei tempi antichi ove si racconta dei fasti dei Greci e dei Romani, noi non leggiamo in fatto che la storia di alcuni comuni, ossia dei municipii di Sparta, d'Atene, di Roma, perocchè nel comune di quei tempi era lo stato.

Ognuna di queste picciole aggregazioni sociali, avea un compiuto sistema più o meno buono di leggi civili penali e politiche; ognuna avea un erario, un esercito e, per dire tutto in breve, una completa amministrazione.

Essendo così ristretto il territorio che veniva a formare essenzialmente lo stato, di necessaria conseguenza negli antichi tempi non fu riconosciuta e praticata che la conquista, quale mezzo di estendere la propria potenza sopra i vicini; le grandi unificazioni di popoli, quali si verificarono ne' tempi moderni, basate sul razionale principio della nazionalità, erano ad essi sconosciute.

Estesasi però la dominazione romana su tutto il mondo, e resa con ciò tale da doversi ritenere per incrollabile, affine di dare ad un sì colossale impero la necessaria vitalità, la sapienza latina provvide a che negl'immensi territori ch'ella si avea assoggettati colla forza delle armi, o sorgesse di nuovo, o vi prosperasse, ove già esisteva, la istituzione più atta a raggiugnere tale scopo, e fu quindi, sulle tracce di quella di Roma, impartito a tutti i suoi popoli

(escludendo però ogni effetto politico), l'istituto della amministrazione locale romana, ossia il Municipio Romano.

Crollato l'impero di Roma per le irruzioni dei Barbari, questi tutti i monumenti atterrarono, le leggi manomisero, i costumi sconvolsero e una sola istituzione fu salva da quell'universale sfascimento, quella del Municipio.

All'acquietarsi di tanta bufera, che durò secoli, il mondo si accorse che la civiltà non avea fatto totale naufragio, allorchè ricomparve e diede vigorosi segni di vita quell'antica istituzione del Municipio Romano.

E fu in Italia ove si mostrò la fiaccola che dovea dare un secondo incivilimento al mondo; ed in breve sorsero le Repubbliche di Amalfi, di Pisa, di Firenze, di Genova, di Milano, di Venezia, le quali, dal secolo undecimo, disposero del commercio universale, ed erano le dominatrici dei mari, le sedi della rediviva coltura, delle scienze, delle arti, e tali repubbliche altro non erano che redivivi comuni o municipii romani.

Coll'iniziarsi dell'evo moderno, cioè e meglio dopo la caduta di Firenze (1529) a' tempi di Carlo V, e specialmente per opera sua, in Europa venne ad istituirsi un altro ordine di cose: i piccoli stati doveano sparire ed essere assorbiti in grandi corporazioni di stati, e così far luogo ad un nuovo sistema politico, detto dell'equilibrio europeo, per primo concepito da Lorenzo de' Medici.

Da quell'epoca i comuni perdettero della loro importanza politica, e se tale vicissitudine segnò per l'Italia nostra una sventura, è però vero d'altra parte

che da quel tempo l'umanità si mise sopra una via più adatta per giungere al conseguimento del suo maggior sviluppo, ed è vero altresì che l'istituzione del comune venne meglio delineata, e ne furono più esattamente determinati gli scopi, ossia la sua sfera d'azione, e prefinite le vie che ad essi lo conducono

A questi risultati concorsero più che tutti e gli studj degli egregi pubblicisti del secolo scorso e del presente, e le esperienze che si susseguirono senza interrompimento dal 1789, epoca della rivoluzione francese, fino a noi.

D. *Qual parte resta assegnata ai comuni nella organizzazione dei moderni stati europei?*

R. Mentre il sistema politico della vecchia Europa si fondava sul fatto della preponderanza, ossia su quello della conquista, nessun principio razionale soprassiedeva alla formazione degli stati, quindi avvenne che accanto ad un liberissimo e piccolo comune, si trovarono stati dispotici ed estesissimi.

Un tal ordine di cose era causa di continue conturbazioni, e però collo svilupparsi della società europea moderna, presero posto anche nella politica nuove idee sul coordinamento e sulla formazione degli stati, e il principio già riconosciuto dell'equilibrio delle varie potenze, venne a completarsi ed a corroborarsi in un altro, d' ordine strettamente naturale, quello della nazionalità.

E fu specialmente un cómpito del nostro secolo quello di far riconoscere questo principio, per cui in oggi vediamo tutte le nazioni d'Europa, che ancora non ne fruiscono, commuoversi incessantemente per realizzarlo nel loro seno; e sorgere, come mezzo più legittimo per conseguirlo, un nuovo diritto,

quello che risulta dall'espressione della volontà nazionale.

Da tutto ciò si vede, come al grado di sviluppo raggiunto odiernamente dalla società, non sono possibili che dei grandi stati, e ciò sia sotto il punto di vista strettamente politico, sia sotto quella di pura ragione naturale.

Ora è precisamente in questa condizione o in tale periodo della vita politica degli stati, che l'istituto del comune riesce a collocarsi nella sua vera posizione, ed a fungere nella società gli ufficj che gli sono assegnati dalla scienza legislativa, dedotta e sorretta dalle secolari esperienze.

Nei moderni stati, ossia nelle grandi associazioni politiche in cui è divisa l'Europa, il comune non può avere il carattere dei Municipii del medio evo, perocchè sarebbero incompatibili coll'amministrazione centrale dei governi che vuol essere uniforme, pronta e compatta; e però uno stato che si lasciasse andare a tanta discentralizzazione, non potrebbe prosperare nè tampoco sussistere in confronto degli altri stati, che toccarono una maggior perfezione nel loro interno ordinamento.

Ma d'altra parte, e la pratica e la dottrina politica insegnano che un'eccessiva centralizzazione, per ciò che risguarda ogni movimento amministrativo nello stato, ingenera la mancanza di vita nelle sue varie parti, e ne determina inevitabilmente la sua decadenza.

E tale risultato si presenta facile a concepirsi, ove si rifletta che, in generale, nessuno è miglior giudice dei bisogni dell'individuo quanto l'individuo stesso, e più che nei grandi stati è impossibile che l'attenzione

e l'azione del governo si possa colla dovuta sollecitudine ed intelligenza applicare alle singole e molteplici bisogne, che incessantemente si verificano in ogni sua più piccola parte.

Centralizzare la influenza e l'azione politica, ossia render una l'amministrazione degl'interessi generali dello stato, ed insieme lasciar libero tutto quel campo che è possibile all'operosità dei comuni, è questo il tipo amministrativo cui deve avvicinarsi ogni stato progressista in Europa.

D. *Svolgete più praticamente questa idea.*

R. Abbiamo veduto come in oggi non vi possano e non vi debbano essere che stati molto grandi e corrispondenti alle varie nazionalità che sono nel mondo. Ogni grande stato, di necessità, deve avere un centro amministrativo, ossia un governo, di cui gli scopi principali, connaturali alla sua missione saranno: la difesa del territorio dello stato da esteri assalti, il rappresentarlo presso le altre potenze, la codificazione o la formazione delle singole leggi, la costruzione delle grandi opere di pubblica utilità, la sicurezza e prosperità dei commerci, la giustizia, l'istruzione pubblica superiore, le sue finanze, ecc. Tutte queste attribuzioni sono indispensabilmente nella missione di ogni governo, e bastano da sole ad assorbire la più solerte ed intelligente attività di chi vi è preposto. Così costituito il governo è assolutamente impossibile, e sarebbe vana cosa il pretendere che potesse, corrispondentemente al bisogno, occuparsi delle più piccole, singole e molteplici cure che seco porta ed ingenera l'amministrazione del più infimo municipio dello stato. E sì, che gli affari, i quali non escono dal territorio di un comune, sono, relativamente al

medesimo, e indirettamente quanto allo stato, della maggiore importanza. Appo dei nostri comuni, per esempio, trattasi, nella sfera dei loro particolari interessi, delle opere d'irrigazione, di strade, della salute pubblica, di patrimonio dei poveri, dell'istruzione elementare, della rendita e della relativa imposta comunale, dei rapporti colla superiorità governativa, e via discorrendo di oggetti analoghi, i quali nel loro complesso costituiscono tanta mole di affari, da rendere l'amministrazione comunale, in lontanissima proporzione, l'idea di quella di un piccolissimo stato. E qui giovi il considerare che la prosperità di un'intiera nazione e di un govèrno viene determinata dal grado di prosperità di queste singole e minori aggregazioni amministrative che si chiamano comuni, non potendo fiorire un corpo, ove le sue membra non siano ad un tempo animate e prosperose.

Ma sarà mai possibile che il governo di un grande stato valga a provvedere cotidianamente e saggiamente a tante parziali esigenze? un governo che di necessità deve essere assorbito in mille altri negozii d'importanza ben superiore per loro natura? Evidentemente sarebbe un richiedere ciò che non è possibile di ottenere. Se non che potrà soggiugnersi: il governo dovrebbe sopperire a tutti questi bisogni mediante suoi delegati.

Ma chi conosce meglio gl'interessi della propria casa che i membri che ne costituiscono la famiglia, chi vi è più interessato di essi membri, al loro più provvido soddisfacimento?

Al certo nessun delegato di qualsiasi governo mai, anche del migliore fra tutti.

Queste osservazioni, di puro fatto, hanno una con-

seguenza troppo ovvia, ed è che il miglior amministratore del comune è sempre il comunista.

Eccoci pertanto condotti a dover ammettere la centralizzazione nel governo degli affari che risguardano gl'interessi generali dello stato, e la discentralizzazione, ossia la minor possibile ingerenza del governo, nella gestione particolare dei comuni.

D. *Come potrà esser messa in pratica la massima che il comunista sia l'unico ed il migliore amministratore del comune?*

R. Il modo di porre in pratica questa massima si riscontra unicamente nelle legislazioni liberali, di cui ne forma uno dei principali pregi. Come nelle famiglie e nello stato deve ritenersi che siano le più atte a trattare gl'interessi quella o quelle persone che raccolgono in sè un mandato di fiducia dalla maggioranza dei membri costituenti la famiglia o lo stato, così anche nei comuni si dovrà ammettere, per lo stesso principio, che i più abili amministratori dei loro negozj, sieno quegli individui che la maggioranza dei comunisti avesse a disegnare come persone le quali godono a preferenza di ogni altra della stima e della fede pubblica. Dicevamo che una tal massima si riscontra praticata unicamente sotto l'egida di una liberale legislazione, perchè queste hanno per base la dottrina che chi è interessato nell'andamento di una cosa, possa e debba prender parte lui stesso alle misure che la risguardano. Così non è negli stati dispotici; ivi è legge la volontà di colui che comanda e de' suoi rappresentanti; al contrario negli stati liberi, come il nostro, il governo non può attribuirsi che quella parte sola d'ingerenza che è necessaria a tutelare gli interessi più generali dello stato; lasciando

che i cittadini nel resto provvedano a loro medesimi; e così, come per gli individui, lo stesso per le persone o corpi morali quali sono appunto i comuni.

D. *Qual è la legge nel nostro stato che, seguendo questi principii, contiene le norme pell' amministrazione comunale?*

R. Una tal legge è quella pubblicata sotto il titolo di Legge Comunale il 23 ottobre 1859, e si compone di 245 articoli, divisi in cinque titoli, alcuni dei quali comprendono parecchie suddivisioni in capi.

E qui troviamo di avvertire che, sia questa legge, come tutte quelle che furono pubblicate dal 25 aprile 1859 in poi, furono emanate dal Re senza che vi concorresse, conformemente allo Statuto, la preventiva approvazione delle Camere, e ciò in virtù della legge sancita dal Parlamento sotto la stessa data 25 aprile 1859, la quale conferiva i pieni poteri, ossia la dittatura, a Re Vittorio Emanuele, acciò potesse più energicamente e più sollecitamente condurre la guerra e le cose del governo. A sensi della stessa legge tali poteri straordinari dovevano cessare e cessarono di fatto, alla sottoscrizione della pace, ossia il giorno nel quale furono scambiate le ratifiche fra le tre potenze guerreggianti, al trattato di pace stipulatosi e firmato in Zurigo.

D. *Esponetemi per ogni singolo titolo le disposizioni di questa legge, e corredatele di quelle osservazioni che riuscissero più opportune alla loro intelligenza.*

R. Il titolo primo tratta della divisione del territorio del Regno, e delle autorità governative.

Per questa legge il nostro Regno si divide in Provincie, e queste in Circondarj, i Circondarj in Mandamenti, i Mandamenti in Comuni.

TITOLO I.

Della divisione del territorio del regno e autorità governative.

Art. 1. Il Regno si divide in Provincie, Circondarii, Mandamenti e Comuni, secondo la tabella annessa alla presente Legge.

Art. 2. In ogni Provincia vi è un Governatore, un Vice Governatore, ed un Consiglio di Governo.

Art. 3. Il Governatore rappresenta il Potere esecutivo in tutta la Provincia;

Mantiene le attribuzioni dell'Autorità amministrativa, e promuove i conflitti;

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, ed in caso d'urgenza, fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio,

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica, e di richiedere la forza armata;

Nell'Amministrazione provinciale e comunale esercita le attribuzioni determinate dalla legge;

Dipende dal Ministro dell'Interno, e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4. Il Vice Governatore rappresenta il Governatore nei casi d'assenza od impedimento, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge.

Art. 5. Il Consiglio di Governo ha le attribuzioni giurisdizionali che gli sono commesse dalle leggi:

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal Governatore.

I membri del Consiglio compiono le incumbenze amministrative che loro vengono dal Governatore affidate.

Art. 6. Il Consiglio di Governo si compone di un numero di Consiglieri, non maggiore di cinque. Vi potranno essere Consiglieri aggiunti.

È presieduto dal Governatore o da chi ne fa le veci.

Le funzioni di Ministero pubblico presso il Consiglio di Governo saranno esercitate da quello dei membri che verrà dal Governatore designato.

Art. 7. In ogni Circondario vi è un Intendente che compie, sotto la direzione del Governatore, le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del Governatore, e provvede nei casi d'urgenza, riferendone immediatamente al medesimo.

Nel Circondario, ov'è il Capoluogo di Provincia, l'ufficio d'Intendente è esercitato dal Vice Governatore.

Art. 8. I Governatori, i Vice Governatori, gl'Intendenti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore Autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 9. Presso ogni Governatore sono stabiliti Impiegati di Segreteria. Una parte dei medesimi sarà applicata al Consiglio Provinciale ed alla Deputazione provinciale.

Una legge intesa a regolare l'amministrazione locale delle varie parti dello stato, dovea primamente occuparsi delle divisioni e suddivisioni territoriali, che si presentassero più adatte nelle viste degl'interessi generali e speciali del regno, e stabilirne le autorità che vi doveano presiedere.

Per ciò appunto e come emerge dal contenuto di questo titolo, il territorio del regno è diviso in Provincie (che sono 17), Circondari, Mandamenti e Comuni.

In ogni Provincia vi è un Governatore, un Vice Governatore ed un Consiglio di Governo, presieduto dal Governatore. Il Consiglio di Governo è il tribunale ordinario negli affari di ordine contenzioso amministrativo. Un'apposita legge regola le sue attribuzioni, e il modo di procedere avanti ad esso.

In ogni Circondario vi è un Intendente, anch'esso sotto la direzione del Governatore, mentre il Vice Governatore nei Circondarj, Capoluogo di Provincia, esercita l'ufficio d'Intendente.

Quanto poi al pubblico Ministero, vuolsi intesa quella persona che nel Governo Provinciale assume, come avvocato, le parti del Governo.

Tutte queste Autorità dipendono direttamente ed emanano o dal Capo Supremo dello stato, o dalla Superiore Autorità amministrativa, ossia dal Re e dal Ministero.

Dal presente titolo si raccoglie adunque che in tutto il territorio del regno vi hanno rappresentanti del Governo; la loro missione poi è quella di far pervenire l'azione governativa in tutte le parti dello stato, per quali mezzi ed entro quali limiti si vedrà in seguito.

Si sarà rilevato che in tutti i nove articoli, di cui consta il Titolo I.°, non è fatto cenno delle autorità che debbono essere preposte nè ai Mandamenti, nè ai Comuni; e ciò perchè dei Comuni la legge se ne occupa più avanti, nè questi veramente hanno autorità governativa (non potendo riconoscersi per tale nemmeno quella del Sindaco, come sarà dimostrato a suo luogo).

Qui gioverà piuttosto avvertire, in quanto alla sottodivisione in Mandamenti, che questi sono istituiti unicamente nella vista di rendere più agevole il percepimento delle imposte, la Amministrazione della giustizia, ed alcuna delle operazioni elettorali.

TITOLO II.

Dell'Amministrazione Comunale.

Capo I. — *Del Comune.*

Art. 10. Il Comune è Corpo morale avente una propria amministrazione determinata dalla legge.

Art. 11. Ogni Comune ha un Consiglio comunale ed una Giunta municipale.

Deve inoltre avere un Segretario ed un Uffizio comunale.

Più Comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso Segretario, ed avere un solo archivio.

Art. 12. Il Consiglio è composto:

Di 60 membri nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti;

Di 40 membri in quelli la cui popolazione supera i 30 mila abitanti;

Di 30 nei Comuni la cui popolazione supera i 10 mila abitanti;

Di 20 in quelli che supera i 3 mila;

Di 15 negli altri.

E di tutti gli eleggibili, quando il loro numero non raggiunga quello sovra fissato.

Art. 13. La Giunta municipale si compone del Sindaco, di otto Assessori e quattro Supplenti, nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti.

Oltre il Sindaco il numero degli Assessori sarà:

Di sei nei Comuni che hanno più di 30 mila abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3 mila;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei Supplenti, sarà di due.

In questo secondo titolo, come ben si vede, la legge entra nella materia che ne forma specialmente il suo oggetto. Definito il Comune, statuisce le cariche che debbono presiedere alla sua amministrazione. Ecco pertanto sorgere nello stato un secondo ordine di funzionarj; sarà ora da vedersi, per rilevarne la loro indole e la loro missione, da qual fonte traggano il loro potere, a quali uffici sieno destinati, e dietro quali norme debbano agire.

L'ordine delle magistrature comunali scaturisce unicamente dal suffragio popolare, e però la legge si occupa in un II.° capo delle elezioni (dall'art. 14 al 74).

In esso è sancito che sono elettori i cittadini i quali sappiano leggere, e che sieno dell'età di anni 21 compiuti, fissando due basi per determinarne la capacità elettorale; la prima quella del censo che si desume *dall'ammontare della contribuzione diretta* di qualsivoglia natura che viene pagata dall'elettore, la seconda quella *dell'intelligenza*, ed è dedotta, o dagli impieghi pubblici che coprono, o dalle onorificenze avute dallo stato.

Sono poi eleggibili tutti gli elettori inscritti, fatte alcune eccezioni, volute dall'incompatibilità della carica che assumerebbero, con altre che già coprissero.

In questo capo la legge fissa le norme e le formalità che debbono accompagnare la grande operazione delle elezioni, per assicurarne il loro buon successo, nel senso che riescano effettivamente l'espressione della maggioranza del popolo.

Mediante le elezioni, viene ad essere costituito tutto il personale delle amministrazioni dei comuni. In considerazione della sua importanza, ci occuperemo in modo più diffuso di un tale argomento, nel successivo capitolo di questo lavoro. Dopo di ciò la legge discende a determinare le attribuzioni generali di questi corpi amministrativi nel loro complesso, e quelle speciali delle singole cariche; noi cercheremo di esporre anche la ragione del loro istituto.

Capo III. — *Dei Consigli Comunali.*

Art. 74. I Consigli Comunali si adunano in sessione ordinaria *due volte all'anno*:

La prima in marzo, aprile o maggio;

La seconda in ottobre o novembre.

Queste Sessioni verranno chiuse entro i mesi di maggio e novembre.

La Sessione non può durare più di 20 giorni, a meno che lo permetta la Deputazione Provinciale.

Art. 75. Il Governatore, sull'istanza della Giunta Municipale, o di quella di una terza parte dei Consiglieri, ed anche d'uffizio può ordinare la riunione straordinaria del Consiglio Comunale per deliberare sovra oggetti particolari, che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del Consiglio è illegale.

Art. 76. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta a domicilio, per avviso scritto.

Art. 77. L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo che i Consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell'adunanza.

Art. 78. Il *Governatore* e l'*Intendente* possono intervenire ai Consigli anche per mezzo di altri Ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, *ma non vi hanno voce deliberativa.*

Art. 79. Sono sottoposte al Consiglio Comunale *tutte le istituzioni fatte* a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli Istituti di carità e beneficenza, come pure gl'interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio Comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Art. 80. Soggiaciono all'esame annuale del Consiglio Comunale i *bilanci* ed i *conti* delle *fabbricerie* e delle altre *amministrazioni*, alle spese delle quali deve sopperire il pubblico in caso d'insufficenza delle loro rendite.

Art. 81. Il Consiglio Comunale nella sessione d'autunno

Elegge i membri della Giunta Municipale;

Delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

Nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla giunta municipale.

Art. 82. Nella sessione di primavara.

Rivede e stabilisce le *liste elettorali;*

Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente, in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Art. 83. Quando la presidenza del consiglio spetti ad alcuno dei consiglieri che abbiano preso parte alla gestione su cui si deve deliberare, il Consiglio elegge nel suo seno un altro presidente.

Tanto il sindaco quanto gli altri membri della giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Art. 84. Nell'una e nell'altra sessione, il consiglio comunale

1. Fissa il numero degl'*impiegati comunali*, ed i loro stipendj;

2. Nomina, sospende e licenzia i tesorieri particolari dove sono istituiti; e ne discute le cauzioni; i *maestri* e le maestre di scuola, i cappellani, il personale *sanitario*, ed in genere tutti gli *stipendiati* dal comune, salve le disposizioni delle leggi in vigore, e può fare coi medesimi capitolazioni per un quinquennio;

3. Delibera i *contratti* di acquisto, l'accettazione o rifiuto di *doni* o *lasciti*, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità d'acquistare dei corpi morali;

4. Le alienazioni di *beni immobili*, i contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, e le transazioni sui diritti di proprietà e servitù;

5. La contrattazione di *prestiti;*

6. Le cessioni dei crediti, gli *acquisti* e le alienazioni di effetti pubblici o di valori industriali; i riscatti di rendite o di censi attivi, prima delle scadenze dei termini; gli affrancamenti di rendite, o censi passivi;

7. I contratti di *locazione* e conduzione;

8. Gl'impieghi di denaro a qualunque titolo;

9. Le offerte ed i doni da farsi in nome del comune.

10. I regolamenti sui modi di usare dei beni *comunali*, quelli delle istituzioni che appartengono al comune, ed i regolamenti di ornato e di polizia *locale;*

11. La destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

12. Le delimitazioni dei beni e territorii comunali, nonchè le divisioni dei beni fra più comuni;

13. La costruzione ed il trasporto dei cimiteri;

14. Il *concorso* del comune all'*eseguimento* di opere pubbliche:

15. Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo del bilancio, e l'applicazione dei residui attivi;

16. Le azioni da intentare o sostenere in *giudizio* in qualunque grado;

17. Le *imposte* da stabilirsi nell'interesse del comune, ed i règolamenti che possono occorrere riguardo ad esse;

Ed in generale delibera su tutti gli oggetti d'amministrazione locale che non siano attribuiti alla Giunta Municipale.

Art. 85. Le *sedute* del Consiglio comunale saranno *pubbliche* quando la maggioranza del Consiglio lo decida.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Art. 86. I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà dei membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all'articolo precedente.

Art. 87. Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'Albo Pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente del Comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto reale.

Dal contenuto di questo III.° Capo è agevole il comprendere come nel Consiglio Comunale risieda tutto ciò che costituisce il potere e la essenza dell'istituzione dei Comuni.

Il Consiglio sta, fino ad un certo punto, rimpetto alle altre cariche comunali, come nei governi rappresentativi, il Parlamento al Ministero. Le altre ca-

riche, cioè le Giunte ed il Sindaco, possiamo così esprimerci, sono di un ordine puramente esecutivo, il consiglio ha lui solo la missione legislativa.

Le ragioni che militano nella filosofia legislativa, per istituire negli stati un Parlamento, e di assegnare ad esso tutte le facoltà legislative, militano pure in una importanza proporzionata, a che nei comuni sia creato un corpo di rappresentanti tratto dai comunisti, perchè abbiano a deliberare sulle misure da prendersi per il miglior andamento e lo sviluppo degl'interessi delle comunità.

Sarà poi facile il comprendere la convenienza delle due separate annuali sessioni in cui si dovrà convocare il Consiglio e della loro durata ordinaria in non più di giorni venti, come potrà accadere nelle grandi città, e si troverà pure opportuno che possano aver luogo sessioni straordinarie, al ricorrere di qualche pubblica urgenza.

Dal contesto di questi capi si raccoglie ancora come la legge negli articoli 79, 80, 81, 82 e 84, contempli tutti i negozj che ponno formare oggetto dell'amministrazione di un comune.

E volendo accennare ai principali ivi designati, noteremo che sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti il Comune, che a lui soggiaciono i conti delle fabbricerie e amministrazioni, alle quali dovesse venire in sussidio, ove non fossero sufficientemente provvedute colle loro rendite; che rivede e stabilisce le liste elettorali; che delibera sui bilanci comunali, nomina i suoi impiegati e ne fissa il numero e gli stipendi, i maestri, le maestre, i cappellani, il personale sanitario; regola i contratti d'acqui-

sto, di vendite, le contrattazioni di prestiti, i contratti di locazione, le offerte e i doni da farsi in nome del comune, l'ornato, la pulizia locale, il concorso all'eseguimento di opere pubbliche, le imposte per le spese del Comune, le spese per scopi nazionali o per il lustro della patria, ecc., per cui, ove dalle elezioni ne esca un buon consiglio, si potrà ragionevolmente indurre che ne sia assicurata la sua prosperità; se ciò non si verificasse, il popolo non avrebbe a lagnarsi che con sè stesso.

E qui si vegga la benigna influenza degl'ordini liberi nel governo. La legge istituisce un consiglio deliberante, e gli lascia il maggior grado di libertà, come vedemmo, limitandosi l'ingerenza governativa più a misure di ordine pubblico e generale dello stato, che ad influenzare come che siasi e meno a determinare l'azione de' municipii. Ed infatti il governatore e gli intendenti ponno bensì se il vogliono, intervenire ai consigli, ma non vi hanno voce deliberativa, art. 78. La legge attribuendo tanto potere ai consigli, viene a porre in pratica la massima, che il popolo sia il miglior conoscitore dei suoi bisogni, e ad un tempo il più atto a trovare i mezzi più acconci per soddisfarli; e delegando questa missione ad un'assemblea, allontana ogni pericolo di soverchianze locali, e giova all'interesse comune, chiamando parecchie intelligenze al disimpegno dell'onorevole quanto importante mandato.

Le garanzie poi che sono offerte dalla elezione popolare di questa rappresentanza, e dalla sua collegialità, hanno a complemento anche la malleveria contemplata dagli articoli 85 e 87, che sanciscono la pubblicità delle deliberazioni delle assemblee comunali.

Ma siccome un'assemblea comunale non può durare in sessione o seduta permanente, e perchè ciò riuscirebbe ad una impossibilità, e perchè non vi sarebbe un numero d'affari che bastasse per intrattenerla, ecco presentarsi espontanea la ragione della autorità di cui si occupa il capo successivo.

Capo IV. — *Della Giunta municipale.*

Osserveremo preliminarmente come il consiglio sia lui solo il vero potere comunale, e questo rilievo, aggiunto alle altre considerazioni or ora esposte, spiegherà i seguenti articoli della legge.

Art. 88. Il consiglio comunale elegge nel suo seno i membri della giunta a maggioranza assoluta di voti; durano in ufficio un anno; sono sempre rieleggibili.

Art. 89. La giunta municipale rappresenta il consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, e nelle funzioni solenni. Essa dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio, veglia al regolare andamento dei servizii municipali, e provvede agli atti di semplice amministrazione esecutiva.

Art. 90. Appartiene alla giunta

1. Di fissare il giorno dell'apertura delle sessioni ordinarie;
2. Di convocare i consiglieri per le adunanze;
3. Di nominare, sospendere e licenziare i salariati del comune senza poter fare con essi alcuna convenzione che vincoli la sua azione, o quella della giunta che le succederà;
4. Di deliberare le spese casuali occorrenti nel corso dell'anno, entro i limiti del credito accordato in bilancio;
5. Di determinare le condizioni dei contratti, in conformità delle deliberazioni del consiglio comunale;
6. D'assistere agl'incanti occorrenti nell'interesse del comune, e di stipulare i contratti comunali;
7. Di preparare le materie da trattarsi nelle sessioni del consiglio;
8. Di formare il progetto dei bilanci;

9. Di preparare i regolamenti che debbono sottoporsi alle deliberazioni del consiglio comunale;

10. Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

11. Di vigilare sull'ornato e sulla polizia locale;

12. Di attendere alle operazioni censuarie in quanto le sieno commesse dalla legge;

13. Di rilasciare attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà, e di fare gli altri atti consimili, attribuiti ai comuni.

14. Di controllare le operazioni della leva, e di assistervi, per mezzo d'uno de'suoi membri nell'interesse de' proprj amministrati:

15. Di fare gli atti conservatorj i diritti del comune.

Art. 91. In caso d'urgenza la giunta prende la deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio comunale.

A queste deliberazioni di urgenza è applicabile il disposto dall'art. 87.

Art. 92. La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, o se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 93. La giunta rende conto annualmente al consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizii ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione, o responsabilità.

Questi articoli sono di una troppo evidente opportunità.

In qualunque amministrazione, onde sia garantita l'esattezza, la unità e la prontezza nella sua parte esecutiva, fa d'uopo di unificare la rappresentanza in una persona sola; così vedemmo procedere in tutti gli stati che hanno a capo un re ed un presidente, ed in tutte le minori associazioni sì pubbliche che private. S'intende come una tale esigenza di ogni ben

regolata amministrazione dovea essere soddisfatta anche nell'istituire il corpo morale del comune.

La nostra legge perciò designa a capo della amministrazione comunale un'apposita carica, quella del Sindaco, come al seguente

Capo V. — *Del Sindaco.*

Art. 94. Il Sindaco è capo della amministrazione comunale ed ufficiale del governo.

Art. 95. La nomina del Sindaco è fatta dal Re scelto fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di consigliere.

È da notarsi come in forza di questa legge la persona investita dell'autorità di Sindaco venga nominata dal Re, scegliendola però fra i consiglieri comunali, e come ad essa sia assegnato anche un altro incarico, quello di rappresentare il governo, per cui viene ad essere ad un tempo e autorità comunale ed ufficiale governativo, così sarà facile tuttavia il comprendere i motivi di questa disposizione di legge, ove si rifletta che nella mente del legislatore dovea predominare l'idea di dar compimento alla gerarchia amministrativa, ponendone il suo rappresentante come primo ed ultimo anello anche nella istituzione comunale, che per sua indole è libera ed indipendente nei limiti voluti dalla legge (ossia nei confini prefiniti dagli interessi generali dello stato). E fu per far omaggio insieme a questa indole delle istituzioni comunali ed alla loro origine, che è e deve essere puramente popolare, che la legge determinava, non potere il Re far cadere la nomina del Sindaco che nei membri del consiglio, nè potere la persona eletta durare in tale qualità allo scadere del triennio, ove non conservi la predetta qualità di consigliere.

Prosegue la legge con successivi articoli a fissare le norme che riguardano la carica del Sindaco e le sue attribuzioni. Dall'esame di queste si scorgerà pur anche, come il Sindaco sia rivestito di alcune facoltà d'ordine strettamente governativo, come quella del rilasciare passaporti, di pubblicare le leggi, di tenere i registri dello stato civile ecc. Quindi altra ragione più speciale dell'intervento del Re nella nomina di questo funzionario.

Art. 96. Nessuno può essere contemporaneamente Sindaco di più comuni.

Art. 97. Il Sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il governatore od un suo delegato.

Art. 98. I distintivi dei Sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re.

Art. 99. Il Sindaco qual capo dell'amministrazione comunale

1. Presiede il consiglio comunale, salvo il disposto dell'art. 83;

2. Presiede e convoca la giunta municipale secondo le norme da essa fissate;

3. Distribuisce gli affari tra i membri della giunta, veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore, e ne firma i provvedimenti, anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato;

4. Rappresenta il comune in giudizio, sia egli attore o convenuto;

Art. 100. Quale ufficiale del governo è incaricato

1. Della pubblicazione delle leggi, ordini e manifesti governativi, e di permettere ai privati quella di cartelli, avvisi e simili, eccettuate però dalla necessità di questo permesso le pubblicazioni relative unicamente ad oggetti di commercio, od annunci di vendite o di locazioni;

2. Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi. — Per i registri dello stato civile s'intendono quelli che servono a documentare le nascite, le morti ed i matrimonj dei cittadini.

3. Di riferire all'Intendente, previo concerto colla giunta

municipale in ordine alla concessione delle licenze per l'esercizio degli alberghi, trattorie, caffè ed altri simili stabilimenti pubblici di egual natura;

4. D'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico,

E compie in generale gli atti che gli sono dalla legge delegati.

Art. 101. Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed emergenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie e colle norme da stabilirsi col Decreto Reale di cui all'art. 132, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degl'interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dall'Intendente sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge.

Art. 102. Nei comuni, divisi in borgate o frazioni, il Sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza del capoluogo, o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. 103. In caso d'assenza o d'impedimento del Sindaco, o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano.

Art. 104. La rimozione dei Sindaci è riservata al Re; potranno essere sospesi dal governatore che dovrà immediatamente riferirne al Ministero dell'Interno per gli ordini del Re.

Art. 105. Le disposizioni di cui all'art. 8, sono applicabili ai Sindaci.

Nel seguente capo VI, la legge tratta dell'amministrazione e contabilità comunale, e vi si rileveranno come cose naturali, l'obbligo che fa la legge a ciascun comune di un inventario di tutti i suoi beni mobili ed immobili, e di tutti i documenti che vi si

riferiscono, inventarj che dovranno essere tenuti sempre in evidenza nel caso di variazioni nel patrimonio. Stabilisce che di regola i beni comunali sieno dati in affitto, e rende doverosa l'alienazione dei beni incolti dietro le norme ivi espresse. Determina quali sieno le spese obbligatorie e quali le facoltative; fra queste annoteremo quelle che risguardano il culto, che debbono contenersi nei limiti fissati dalle leggi, l'istruzione elementare ai due sessi e la guardia nazionale.

Nel caso d'insufficienza nelle rendite, prefinisce, oltre ad altri modi, di supplirvi colla sovraimposta sulle contribuzioni dirette.

All'esattore compete la esazione delle rendite, ed il pagamento delle spese, e gli competono i privilegi fiscali nell'esecuzione del suo mandato.

Tutti i conti poi di entrate e di spese, riveduti dal consiglio comunale, saranno approvati dal consiglio di governo salvo il ricorso alla corte dei conti. È chiaro che qui la legge stabilisce una misura di controlleria nel maggior interesse dei comunisti.

Facciamo seguire il testo della legge.

Capo. VI. — *Dell'amministrazione e contabilità comunale.*

Art. 106. In ogni comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Debbesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventarj saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco; e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale, vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gli inventarj e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmesse per copia all'Intendente.

Art. 107. I beni comunali deggiono di regola essere dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del comune a continuare il *godimento in natura* del prodotto de' suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo.

Art. 108. L'*alienazione* dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla *Deputazione* provinciale sentito il Consiglio comunale.

Art. 109. *I capitali* disponibili d'ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 110. *Le spese* comunali sono obbligatorie o facoltative.

Art. 111. Sono *obbligatorie le spese*

1. Per l'ufficio ed archivio comunale;

2. Per gli stipendi del Segretario e degli altri impiegati ed agenti stipendiati o salariati;

3. Per la riscossione delle entrate comunali;

4. Per le imposte dovute dal comune;

5. Per la conservazione del patrimonio comunale;

6. Pel pagamento dei debiti esigibili, e per lo stanziamento in bilancio nel caso di lite delle annualità solite imporsi a favore dei terzi, onde si tengano in serbo fino alla risoluzione della lite;

7. Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali;

8. Pel mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche laddove i regolamenti e le consuetudini non provvedano altrimenti;

9. Pel culto nei casi e nei limiti fissati dalle leggi e discipline vigenti, e pei cimiteri;

10. Per l'istruzione elementare dei due sessi;

11. Per la Guardia nazionale;

12. Per l'abbuonamento alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;

13. Per gli uffizi elettorali;

E generalmente tutte le altre poste a carico dei comuni

da speciali disposizioni legislative, o da precedenti deliberazioni del consiglio esecutorie.

Art. 112. Le spese non contemplate dall'articolo precedente sono facoltative.

Art. 113. Potranno i comuni nel caso d'insufficienza nelle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi;

1. Istituire dazi da riscuotersi per esercizio o per abbuonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistono altre comode vie di circonvallazione.

2. Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere o mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo.

3. Imporre una tassa per l'occupazione di spazii ed aree pubbliche, ma che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato ed all'importanza della posizione.

4. Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizii rurali e delle gregge.

5. Fare sovraimposte alle contribuzioni dirette.

Art. 114. In caso di silenzio per parte del comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficenza delle rendite colla sovraimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 115. L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del comune.

I soli comuni, le cui spese obbligatorie eccedono le L. 60 mila, possono nominarsi un tesoriere particolare, il quale rimane estraneo all'esazione delle contribuzioni dirette.

Quest'uffiziale ha le stesse facoltà, ed è soggetto alle stesse discipline degli esattori dello Stato.

Art. 116. Tutte le entrate non comprese in bilancio, che si verificassero dentro l'anno, devono dalla giunta municipale essere denunziate all'Intendente.

Dietro il visto dell'Intendente, o trascorsi i termini stabiliti all'art. 129 o 131, la giunta ne rimetterà nota all'esattore per la ricossione.

Art. 117. La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal consiglio comunale, a termini dell'art. 79, farà parte del bilancio comunale.

Art. 118. L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli, coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 119. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 120. I conti delle entrate e delle spese, riveduti dal consiglio comunale, saranno approvati dal consiglio di governo, salvo ricorso alla Corte dei Conti.

Art. 121. Chiunque, dall'esattore in fuori, s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune, rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 122. Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili, saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

Art. 123. Le alienazioni, locazioni, appalti di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le L. 500, si fanno all'asta pubblica, colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il governatore però potrà permettere, in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione, o trattativa privata.

Art. 124. L'Intendente ha facoltà di far seguire gli incanti, e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nel suo uffizio.

In tal caso l'Intendente presiederà agl'incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a lui da uno o più dei membri delegati dalla giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario d'Intendenza, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

Vedemmo come ai comuni debba essere lasciata piena libertà d'azione, in tutto quello però che non leda gl'interessi generali e politici dello stato. Ed a tale principio si conforma esattamente la nuova legge, e lo applica, ove tratta dall'art. 125 al 138 del suo capo VII, dell'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale, e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione, assoggettando ad alcune formalità l'operato di essi comuni, per tal modo, che non restandone inceppata la loro legittima sfera di attività, resti garantito lo stato, che altri non contrasti la sua particolare azione, formando uno stato nello stesso stato, e ad un tempo trovino essi medesimi, i comuni, nella unità e nella forza di vita politica che ne risulta nel potere centrale governativo l'appoggio più sicuro, quanto indispensabile, della loro sicurezza e prosperità.

In questo capo è parlato parecchie volte della deputazione provinciale, e basti alla intelligenza della legge il sapere per ora che questo corpo è tratto, e rappresenta il consiglio di tutta la provincia; come la giunta è tratta e rappresenta il consiglio comunale.

Ecco il testo degli articoli.

Capo VII. — *Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale e delle deliberazioni dei Comuni soggette ad approvazione.*

Art. 125. I processi verbali delle deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati,

nonchè i ruoli delle entrate comunali saranno a cura dei sindaci trasmessi all'Intendente negli otto giorni della loro data.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta che dall'Intendente sarà immediatamente inviata all'amministrazione comunale.

Art. 126. Quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, l'Intendente esamina se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria nella legge.

Art. 127. Se l'Intendente riconoscerà nella deliberazione uno dei vizii indicati nell'art. precedente, potrà sospenderne l'esecuzione con decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'amministrazione comunale e trasmesso al governatore.

Art. 128. Se invece l'Intendente non crederà che la deliberazione non contenga alcuno dei detti vizii, rimanderà la medesima al comune munita d'un semplice visto.

Art. 129. Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta rilasciata dall'Intendente a termine dell'art. 125, senza che egli abbia sospesa l'esecuzione della deliberazione nè vi abbia apposto il suo visto, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese pei bilanci, e di due mesi pei conti consuntivi.

Art. 130. Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell'indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 131. Il governatore in consiglio dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali l'Intendente abbia sospesa la esecuzione, ed ove occorra, di quelle d'urgenza.

Se questa dichiarazione non è fatta nei trenta giorni successivi alla data delle ricevute di cui all'art. 125, l'annullamento non potrà più essere pronunciato.

Art. 132. Sono approvati dal Re, previo parere del consiglio di stato, i regolamenti dei dazii, delle imposte, e quelli di ornato, e di polizia locale, sulle materie e colle norme da stabilirsi con apposito decreto reale.

Art. 133. Sono approvate dalla deputazione provinciale le deliberazioni comunali concernenti

1. L'acquisto o l'alienazione dei mobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;

2. Le costituzioni di servitù, le delimitazioni dei beni e territorj comunali, nonchè le divisioni dei beni;

3. L'acquisto di azioni industriali, e la contrattazione di prestiti;

4. L'acquisto e l'alienazione di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, l'alienazione di azioni industriali, e gl'impieghi di denaro;

5. I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni dal medesimo amministrate.

6. Le spese che vincolino i bilanci per più di tre esercizii;

7. Le azioni da intentarsi e le liti da sostenersi, tranne che si tratti dell'esercizio d'azioni possessorie.

Art. 134. La deputazione provinciale prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e di verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 135. Spetta alla deputazione provinciale, udito il consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie pelle spese obligatorie.

Art. 136. Quando la giunta municipale non impedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il consiglio comunale non compia le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la deputazione provinciale.

Art. 137. Contro le decisioni della deputazione provinciale è sempre aperta ai comuni la via del ricorso al Re, il quale provederà previo parere del consiglio dello stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del governatore contro le decisioni predette.

Art. 138. L'Intendente potrà verificare la regolarità del servizio degli ufficii comunali.

In caso di ommessione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario per la spedizione degli affari in ritardo.

Prosegue la legge nel suo capo VIII a dare alcune disposizioni generali pell'amministrazione comunale.

Queste disposizioni risguardano le penalità, e la procedura da seguirsi in confronto dei contravventori alle leggi, ed alle ingiunzioni d'ordine amministrativo, sia che emanino dal comune, sia da altra delle autorità amministrative di nomina governativa. Tale procedura poi, come volea l'indole della cosa, va sollecita e stringente nelle sue formalità. Il capo si chiude col disporre di un delegato straordinario pel caso di scioglimento del consiglio.

Si riportano le disposizioni testuali.

Capo VIII. — *Dispozisioni generali per l'amministrazione comunale.*

Art. 139. Saranno soggetti alle pene di polizia sancita dal Codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la Polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai governatori, dagli Intendenti e dai sindaci.

Art. 140. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali, basterà sino a prova contraria la disposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco di uno degli agenti del comune, o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel codice di procedura criminale.

Art. 141. Sì prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamerà i contravventori davanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare obblazioni per l'interesse pubblico.

L'obblazione sarà accettata dal sindaco per Processo Ver-

bale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 142. Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'art. 140 saranno immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al giudice di mandamento che ne spedirà ricevuta

Art. 143. Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 144. In caso di scioglimento del consiglio comunale l'amministrazione del comune verrà provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale.

Questo delegato eserciterà le attribuzioni della guinta municipale.

Esso presiederà pure l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni.

Fin qui la legge si è occupata del comune, quasi come di un corpo morale segregato da'suoi consimili, non facente parte d'alcuna più vasta aggregazione amministrativa, ma isolato nello stato come i mille che lo compongono, e solo a lui connesso e sottoposto per reciproche convenienze e necessità.

È ben chiaro tuttavia che la legge non poteva limitarsi a questo punto nel provvedere agl'interessi locali del paese, perocchè il comune isolato dagli altri comuni vicini, e questi tutti insieme difettando di un centro, ciascuno sarebbe rimasto unicamente affidato alle proprie forze, e quindi impotente, sia a resistere alla preponderanza del potere governativo, sia a sviluppare tutti gli elementi di sua interna prosperità, perchè difettoso del soccorso che, come ad individuo, offrirebbe a lui l'associazione con altri.

Queste osservazioni corrispondono così al naturale svolgimento delle cose, che noi vediamo in ogni paese, per le concorrenti circostanze di dialetto, di disposizioni territoriali, di tradizioni, di legami di famiglie, di interessi commerciali, industriali, agricoli, ecc., varj comuni costituirsi in circondario territoriale, ed ivi designarsi un centro, e varj di questi circondarj riconoscersi pelle stesse ragioni, direi istintivamente, un altro centro a tutti comune; il quale naturalissimo procedere di fatti di un ordine non altro che locale, ci dà per necessaria conseguenza, partendo dal comune, il circondario col suo capoluogo, e quindi la provincia col suo centro ossia la città.

E qui si avverta, che questi fatti appartengono soltanto ad una sfera d'interessi che diremmo amministrativi locali, perocchè le più ampie circoscrizioni territoriali, sono il risultato di interessi più specialmente di ordine politico, ed escono, per tal ragione, da ciò che va ravvisato siccome una convenienza od un bisogno di ogni singola località.

Dalla famiglia allo stato, non è che uno svolgersi naturale di associazioni, che mano mano figliando e coadjuvandosi le une alle altre, costituiscono le grandi società civili.

...sì noi vediamo, la provincia essere sorta e chiamata di sua natura a tutelare e dar sviluppo agl'interessi, che tutti i municipii, dai quali è costituita, possono avere fra loro comuni. Al comune appartenere una sfera d'azione che è compresa da una sfera maggiore, cioè della provincia. E di tal guisa gli affari comunali, che cominciarono a svolgersi nella loro cerchia propria e naturale, finire a compiersi in quella della provincia, ed ivi rafforzarsi di tutta la

sua tutela, prima di presentarsi nel campo dell'azione politica e generale dello stato, pel caso che ivi pure dovessero figurare.

La provincia riesce così un corpo morale omogeneo, e incaricata di regolare interessi economici e morali importantissimi. È chiaro tuttavia che non potrebbe rispondere alla sua istituzione, ove non fosse retta da un'autorità che fosse l'espressione sincera del voto degli amministrati; da un potere cioè che emani dalla elezione libera dei cittadini dei singoli municipii, dovendo e inspirare piena fiducia al paese, cui si impone, e da questo trarre la forza che gli basti, per temperare nell'ordine amministrativo locale, l'ingerenza del governo.

E in ciò la nuova legge tocca al più largo liberalismo; per essa le amministrazioni provinciali sono lasciate alla scelta del popolo, ossia degli elettori, ne fissa l'ingerenza con singolare ampiezza; nel mentre riduce al minor grado possibile i vincoli che le collegano al potere centrale.

Premessi questi cenni illustrativi, ritorniamo alle disposizioni della legge, che nel suo titolo III tratta appunto della amministrazione provinciale.

TITOLO III.

Capo I. — *Delle Provincie.*

Art. 145. La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gl'interessi.

Art. 146. L'amministrazione d'ogni provincia è composta d'un consiglio provinciale, e di una deputazione provinciale.

Il governatore vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Art. 147. Sono sottoposti all'amministrazione provinciale

1. I beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondarj;

2. Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia o de' suoi circondarj;

3. I fondi e sussidj lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali.

4. Gl'interessi dei diocesani quando, a termini delle leggi, sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

Il corpo morale adunque della provincia ha un'amministrazione composta di un consiglio provinciale, e di una deputazione comunale cui sovrasta un governatore, il quale vi esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle legge, quali attribuzioni hanno solo di mira che sia eseguito l'ordine, e siano soddisfatte le formalità della legge. Provvede che non sorgano interessi in collisione tra la provincia e gl'altri corpi morali; e nelle viste e nell'interesse generale dello stato, si adopera e vigila perchè dall'amministrazione provinciale non ne esca o un atto o un indirizzo d'azione, che venga a contrariare od infirmare quella del governo.

Si può anche osservare come l'amministrazione provinciale, ne' suoi corpi morali costituenti, corrisponda alla comunale. Così il consiglio provinciale corrisponde a quello del comune, la deputazione provinciale, che è la rappresentanza permanente del consiglio, alla giunta, avvertito solo che il governatore è di nomina regia, esclusivamente. Ci siamo permessi questo raffronto per far rilevare come nelle istituzioni libere, tutti i corpi d'amministrazioni, abbiano, come a dire, un tipo generale, cui più o meno ognuno si avvicina; un tal tipo ci sembra il conge-

gno dei poteri costituzionali. Per la qual cosa, attese queste analogie, il comune e la provincia servono infatti come di scuola preparatoria, e di avviamento alla trattazione ed al maneggio dei maggiori interessi dello stato appo il governo; il che si sarà forse avvertito senza incorrere in una oziosità, ove tale considerazione sia accolta, se già non fosse sorta in essa spontanea, dalla gioventù, alla quale il libero regime apre un vasto campo per le sue più legittime e nobili aspirazioni.

La legge nel capo II, di questo titolo tratta del consiglio provinciale, che, come notammo, è di nomina esclusivamente popolare; delle formalità che presiedono alla sua istituzione interna, ed alle sue sedute, sempre pubbliche, e si occupa da ultimo delle sue speciali attribuzioni. Ecco gli articoli.

Capo II. — *Del Consiglio provinciale.*

Art. 148. Il Consiglio provinciale si compone:

Di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;

Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

Di 20 nelle altre.

Art. 149. Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per Mandamenti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Art. 150. I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del Mandamento. Essi però rappresentano l'intiera provincia.

Art. 151. Chi sarà eletto in due o più provincie, ovvero da due o più Mandamenti in una stessa provincia, dovrà

optare entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione di cui all'art. 153.

In difetto di opzione nel detto termine sarà determinato per estrazione a sorte il Mandamento, o Mandamenti che dovranno procedere ad una nuova elezione.

Art. 152. Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche, e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Art. 153. Compiute le operazioni a termini dell'articolo 71, il presidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente al governatore per mezzo dell'Intendente gli atti dell'elezione.

La deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del Governatore verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti, e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Art. 154. Dalle decisioni della deputazione potrà essere interposto appello al consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali.

Art. 155. Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possedono nella provincia, o che non vi hanno domicilio, a mente dell'art. 16; i minori di 25 anni; gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell'art. 22; i funzionarj cui compete la sorveglianza delle provincie; gli impiegati dei loro uffizj; coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale, o lite vertente colla provincia; gli impiegati e contabili dei comuni e degli istituti di carità, di benificenza e di culto della provincia; e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni, di cui all'art. 23 della presente legge.

Art. 156. Il consiglio provinciale si raduna nel capo-luogo della provincia.

Art. 157. Tutte le sessioni del consiglio provinciale sono aperte e chiuse, in nome del re, dal governatore, o da chi lo rappresenta.

Il governatore interviene alle sedute, vi esercita le funzioni di commissario del re, ha diritto di far quelle osservazioni che creda opportune, ma non ha voce deliberativa.

Il commissario del re ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, riferendone immediatamente al ministro dell'interno.

Art. 158. Il consiglio provinciale si riunisce di pien diritto, in ogni anno, il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato dal governatore.

La sessione straordinaria è annunziata nel giornale ufficiale della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal governatore per avvisi scritti a domicilio.

Art. 159. La durata ordinaria della sessione è di quindici giorni; non può essere ridotta che di comune accordo del governatore e del consiglio.

Può essere prorogata di otto giorni per decisione del consiglio, ma non oltre tal termine senza l'assenso del governatore.

Art. 160. Nei casi di convocazione straordinaria, e quando il governatore autorizza la proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga dovrà indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni.

Art. 161. Il consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano d'età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il consiglio nomina fra' suoi membri a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al numero 7 dell'articolo 165.

Art. 162: Il consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà de' suoi membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga un terzo dei consiglieri.

Art. 163. I presidenti dei consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'Interno colle loro osservazioni quegli atti del consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del governo.

Art. 164. Il consiglio provinciale sceglie tra' suoi membri una deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

Art. 165. Il consiglio delibera sovra:

1. La creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2. I contratti d'acquisto, le accettazioni di doni o lasciti, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;

3. Gli affari concernenti il patrimonio della provincia, dei suoi circondarii, e degli stabilimenti da essa amministrati; i contratti e le spese ed i progetti delle opere da compiersi nell'interesse dei medesimi;

4. Le azioni da intentare o sostenere in giudizio;

5. Le spese da farsi attorno gli edifizii diocesani a termine di legge;

6. I sussidj da accordarsi ai consorzj ed ai comuni per opere utili o necessarie, e per soccorrere ai bisogni dell'istruzione, e di stabilimenti pubblici;

7. Il bilancio delle entrate e delle spese, il conto consuntivo, ed il rendiconto di amministrazione della deputazione provinciale;

8. Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo, e l'applicazione dei residui.

Art. 166. Alle spese provinciali, in caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà colla sovra sovraimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 167. Il consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico, le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 168. Dà parere:

1. Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondarj, dei mandamenti e dei comuni, e sulle designazioni dei capi-luogo;

2. Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia;

3. Sulla direzione delle nuove strade consortili;
4. Sullo stabilimento dei consorzj;
5. Sullo stabilimento dei pedaggi che fossero invocati a favore di un comune;
6. Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi;

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo vòto sia richiesto dalla legge, o domandato dal governatore.

Art. 169. Può delegare uno o più de' suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia, o de' suoi circondarii;

Art. 170. Può anche demandare ad uno, o più, dei suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

Nel successivo capo III, la legge statuisce sulla formazione e le attribuzioni della deputazione provinciale, che rappresenta il consiglio della provincia nell'intervallo delle sue riunioni. Notiamo che dessa è presieduta dal governatore, e ciò per quelle ragioni d'ordine politico, delle quali ci siamo parecchie volte trattenuti.

Capo III. — *Della Deputazione Provinciale.*

Art. 171. La deputazione provinciale è composta del governatore che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero

Di otto nelle provincie la cui popolazione eccede i 600 mila abitanti,

Di sei in quelle di oltre 300 mila abitanti;

Di quattro nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600 mila anime, e di due nelle altre.

Art. 172. Essa rappresenta il consiglio provinciale nell'intervallo delle sue riunioni, e nelle funzioni solenni;

Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio provinciale;

Prepara il bilancio, rende annualmente il conto economico e morale della sua amministrazione, e fa una esposizione sulle condizioni e sui bisogni della provincia;

Sottopone al consiglio le proposte che crede utili alla provincia;

Assiste agli incanti e stipula i contratti che occorrano nell'interesse della provincia;

Spedisce i mandati entro i limiti del bilancio, fa gli atti conservatorj dei diritti delle provincie e de' suoi circondarj;

In caso d'urgenza fa gli atti riservati al consiglio;

Esercita verso i comuni le attribuzioni che le sono dalle leggi demandate.

Art. 173. Il governatore come presidente della deputazione provinciale rappresenta la provincia in giudizio.

Art. 174. Non possono far parte della deputazione provinciale:

Gli stipendiati dello stato delle provincie, de' comuni, degl'istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia:

Gli appaltatori d'opere che si eseguiscono per conto delle provincie, dei comuni, o degli istituti predetti; e coloro che, anche indirettamente, abbiano interesse nelle imprese relative;

I parenti ed affini, nei gradi indicati nell'art. 24.

Art. 175. Quando un sindaco o consigliere comunale, od un membro dell'amministrazione degli istituti menzionati nell'articolo precedente, sia contemporaneamente membro della deputazione provinciale, egli non potrà nè votare, nè intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del comune, o dell'istituto alla cui amministrazione appartiene.

Art. 176. Per la validità delle deliberazioni della deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti.

Art. 177. La deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 178. I membri della deputazione provinciale durano un anno in un ufficio. Sono sempre rieleggibili.

Art. 179. Se un membro della deputazione non interviene alle sedute per un mese, senza aver ottenuto congedo dalla medesima, è dichiarato demissionario.

Art. 180. Cessa la qualità di membro della deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati nell'art. 174.

Come la legge si occupò dell'ingerenza governativa nell'amministrazione del comune, qui fa altrettanto per quella provinciale, e rileviamo provvida la disposizione, che esige l'intervento del Re, ove trattisi di stanziare nel bilancio provinciale una spesa che lo vincoli per più di cinque anni, o della creazione di pubblici istituti a carico della provincia. Il resto delle deliberazioni sono trasmesse al ministero degli interni pegl'effetti di legge.

Seguono gli analoghi articoli al

Capo IV. — *Dell'ingerenza governativa nell'Amministrazione provinciale.*

Art. 181. Sono soggette all'approvazione del Re, previo parere del consiglio di stato, le deliberazioni che vincolino i bilanci provinciali per più di cinque esercizii, e quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.

Art. 182. Le altre deliberazioni sono trasmesse al ministro dell'interno, al quale spetta di esaminare se siano regolari nella forma, e non contrarie alle leggi.

Le deliberazioni saranno esecutorie se il ministro non le annulla nel termine di un mese.

In caso di annullamento di una deliberazione del consiglio provinciale il governatore lo convocherà immediata-

mente in adunanza straordinària per ricevere comunicazione del decreto di annullamento.

Sui richiami del consiglio provinciale contro il provvedimento del ministro sarà statuito dal Re previo parere del consiglio di stato.

Nell'ultimo capo di questo titolo III, la legge tratta delle disposizioni generali risguardanti l'amministrazione provinciale, ove notiamo gli art. 181 e 187 che statuiscono della pubblicità di tutto l'operato di esse autorità provinciali.

Questo capo V, consta dei seguenti articoli.

Capo V. — *Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.*

Art. 183. La contabilità degli stabilimenti speciali, amministrati dal consiglio provinciale a termini dell'art. 147, farà parte del bilancio provinciale.

Art. 184. Il conto del tesoriere provinciale è approvato dal consiglio di governo, salvo ricorso alla corte dei conti.

Art. 185. Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle provincie, le norme stabilite per quelli dei comuni negli articoli 119 e 123 della presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire tre mila.

Art. 186. Le sedute del consiglio provinciale saranno pubbliche.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Art. 187. Gli atti dei consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Art. 188. In caso di scioglimento del consiglio provinciale, il governatore ed il consiglio di governo eserciteranno le attribuzioni dalla legge affidate alla deputazione provinciale per l'amministrazione della provincia, e per la tutela dei comuni.

Successivamente nel titolo IV, trovansi le disposizioni comuni all'amministrazione comunale e provinciale; ivi è prefinita la durata in funzione dei consiglieri, sono determinate le facoltà di chi presiede le assemblee, il modo di votazione dei consigli, l'indole del mandato dei consiglieri, non mai imperativa, l'ordine da seguirsi nelle discussioni delle proposte, gli obblighi generali dei comuni, delle provincie, il modo di proclamare l'esito delle discussioni, di pubblicare i processi verbali; è statuito sulla forma dei bilanci, sul diritto di ricorso al Re nel caso che un consiglio creda che le sue attribuzioni sieno state violate; e da ultimo la legge provvede alla eventualità che non abbia luogo alcuna deliberazione nelle riunioni dei consigli, e contempla il caso nel quale il Re, per gravi motivi di ordine pubblico, debba sciogliere i consigli; ma in questo dato caso si noti che per legge le nuove elezioni debbono aver luogo entro un termine non maggiore di tre mesi.

Ecco il testo del

TITOLO IV.

Disposizioni comuni all'amministrazione comunale e provinciale.

Art. 189. I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza, se le variazioni della popolazione desunte dal censimento ufficiale, non si sono mantenute per un quinquennio.

Art. 190. I consiglieri durano in funzione per cinque anni; essi si rinnovano per quinto ogni anno, e sono rieleggibili.

Dopo l'elezione generale la scadenza dei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Art. 191. Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 192. Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo, rimangono in ufficio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Art. 193. Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riescirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

A parità di voti s'intende eletto, o si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 194. Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in uffizio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 195. La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degl'impedimenti di cui gli articoli 22, 23, 24.

Art. 196. I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del consiglio che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 197. Le funzioni dei consiglieri provinciali e comunali sono gratuite; danno però diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi.

Tuttavia potrà essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per ispese di rappresentanza.

Art. 198. *Chi presiede* l'adunanza dei consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e disciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi all'Intendente se si tratta di consiglio comunale o di giunta municipale, ed al ministro dell'interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.

Art. 199. I consigli votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

Art. 200. Nessuna proposta può, nelle tornate periodiche ordinarie, essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze, con tutti i documenti necessarj per poter essere esaminata.

Art. 201. I consigli, nelle adunanze straordinarie, non possono deliberare nè mettere a partito alcuna proposta o quistione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 202. Non può mai esser dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obligatorio.

Art. 203. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai consigli spetta indistintamente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri, per ordine di presentazione.

Art. 204. I consigli possono incaricare uno o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Art. 205. Il ministro dell'interno può intervenire personalmente a tutti i consigli, senza votare.

Art. 206. I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 207. I consigli che ommettono di deliberare sovra proposte dell'autorità governativa e del presidente, a cui siano specialmente eccitati, si reputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 208. Le deliberazioni dei consigli, importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute ove esse non ne facciano espressa e chiara menzione.

Art. 209. I consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni risguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono, o cogli stabilimenti dai me-

desimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti, o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizii, esazioni di diritti, somministranze, od appalti d'opere nell'interesse del comune o della provincia alla cui amministrazione appartengono.

Art. 210. Terminate le votazioni, il presidente coll'assistenza di due consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. S'intende adottata la proposta se ottenne la maggiorità assoluta dei votanti.

Art. 211. I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero de' voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 212. Ogni consigliere ha dritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 213. I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti, e dal segretario.

Art. 214. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali e sovra oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio, o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 215. Possono i consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano per ciò che dipende da essi.

Art. 216. Sarà sempre necessario il consenso dei consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre al dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario l'inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Art. 217. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti, è determinata da regolamenti generali d'amministrazione.

Art. 218. Ove un consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al re. Il re provvederà, previo parere del consiglio di stato.

Art. 219. Ove, malgrado la convocazione dei consigli, non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il governatore provvederà a tutti i rami di servizio, e darà corso alle spese rese obbligatorie tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 220. L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei consigli, a termini degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 221. I membri delle amministrazioni ed uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'Autorità giudiziaria, dietro richiesta del governatore o dell'Intendente, procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 222. Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può disciogliere i consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

E qui noi siamo giunti al termine della nostra esposizione sulla legge comunale, non contemplando il suo titolo V, che misure finale e transitorie.

D. *Date uno sguardo riassuntivo alle cose da voi esposte in questo capitolo, e vedete se vi ha luogo a qualche considerazione più generale.*

R. Vedemmo l'origine del comune, i suoi sviluppi, la ragione del costituirsi dei circondarj, delle provincie, come altrettanti centri d'azione che fra loro si coadjuvano senza collidersi, e restando nella maggiore e grande cerchia dello stato, che li appoggia colla sua forza, e ne assicura uno svolgimento regolare ed in armonia cogli interessi generali della nazione, e ciò mediante una ingerenza limitata da parte sua nella loro amministrazione, appunto perchè non tende ad altri scopi. È così che al senno dei cittadini resta affidato il provvedere alla maggior possibile prosperità del paese.

L'esame della legge fondamentale dello stato, lo *Statuto*, e quello della legge comunale or ora percorsa, quale emanazione diretta dello Statuto, ci ha posto sotto gli occhi insieme a tutti i diritti e doveri di una libera nazione, anche ciò che costituisce, nel suo complesso, l'organismo politico amministrativo d'un libero regime costituzionale, quale è il nostro. Perocchè per libero regime vada inteso, quello che si fonda sulla volontà del popolo legittimamente espressa. Il cómpito di manifestare tale volontà è demandato ai cittadini che il popolo stesso si nomina quali suoi rappresentanti sia presso il parlamento, sia presso le assemblee provinciali e comunali, ed il governo non è che l'emanazione e la personificazione di questa volontà, che per tal modo si costituisce sovrana. In uno stato costituzionale pertanto non può darsi, non è ragionevole a tutto rigore, che il popolo si lagni a lungo del proprio governo, ossia d'un

ministero, in un linguaggio più esatto altro non essendo questo, se bene si consideri, che una sua creazione, e facoltativo restando in lui di modificarlo come gli piaccia, usando di quello stesso mezzo, di cui si servì per costituirlo, non potendo la podestà regia che lo nomina toglierlo che dalla maggioranza parlamentare.

E un tal mezzo risiede nel diritto elettorale; — sono le elezioni, che fanno il popolo legislatore di sè stesso.

CAPITOLO VIII.

LE ELEZIONI
OSSIA
DEL DIRITTO ELETTORALE

D. *Che intendete per diritto elettorale?*

R. Quel diritto che compete ai cittadini di eleggere i proprj rappresentanti, ad un dato incarico pubblico.

Quindi il popolo usa di questo diritto sia per nominare i suoi rappresentanti ad un potere dello stato, come il parlamento, o all'amministrazione del comune, od ai gradi della guardia nazionale, ed in generale in ogni caso contemplato dalle leggi.

D. *Quali sono le applicazioni più importanti di questo diritto del popolo nello stato?*

R. Sono due e ricorrono, la prima nelle elezioni alle quali è chiamata la nazione, per nominare i suoi rappresentanti al parlamento, ossia i membri della Camera dei Deputati, e può risguardarsi come la più rilevante; la seconda applicazione ha luogo, quando gli elettori sono convocati per eleggere i membri componenti l'amministrazione comunale e provinciale.

D. *Esponete le ragioni alle quali appoggiate queste vostre proposizioni?*

R. L'attributo principale della Sovranità è quello di fare le leggi, poichè con esse si forma uno stato, e per esse sussiste e si sviluppa, secondo che buone o cattive, di una vita prospera o miserissima. Ora questo supremo attributo del diritto costituzionale risiede nel Parlamento, che consta di due Camere, l'una di nomina regia, l'altra di elezione popolare; nè alcuna legge può aver vigore nel paese, se non sia stata approvata da entrambe.

Nasce da ciò che, ove alla Camera dei Deputati piaccia o non piaccia la tale misura legislativa, dessa si costituisce supremo giudice ed arbitra dei destini dell'intera nazione, costituendo la medesima, per così esprimerci, una delle ruote del meccanismo governativo, e tanto indispensabile, che il medesimo dovrebbe tosto arrestarsi, ove questa pure non prendesse parte al movimento. E si aggiunge che fra gli organi del potere legislativo, la Camera elettiva è il più influente, esercitandosi quella dei senatori piuttosto in una missione di equilibrio, che di iniziativa, ed il potere reale, in un ufficio di sanzione, che ben di rado viene a far ostacolo alla volontà nazionale, perocchè ne andrebbe compromessa la tranquillità dello stato.

Dagli elementi pertanto che compongono questo corpo legislativo, cioè dalla natura, dall'indole dei suoi singoli membri, dal loro spirito di devozione alla patria, dai loro lumi, dalla loro integrità, dalla loro saviezza, ed insieme dal loro opportuno ardire, dipende la condotta che terrà la Camera elettiva, e quindi l'andamento dello stato, in una parola il destino della nazione.

Ora il riuscire a questi risultati, la prosperità cioè, e la gloria della patria, od a risultati contrarj, e ciò che è lo stesso, avere una Camera dei Deputati buona o cattiva, dipende interamente dall'assennatezza e dal patriottismo della nazione, che ha il potere e il dovere, ad un tempo, di eleggere i membri che la compongono.

Ne viene pertanto, che coloro fra i cittadini, i quali in forza della legge sono elettori, si trovano investiti d'un diritto che sta primissimo fra quelli spettanti al libero cittadino. Per esso egli si costituisce legislatore di sè medesimo, per esso detta la sua volontà al governo, e segna l'avvenire della patria.

Se tanta è la portata del diritto elettorale, sarà di conseguenza anche somma la responsabilità che pesa sul cittadino che ne è investito.

Quella nazione che, avendo il privilegio di possederlo, non ne rilevasse tutta l'importanza, e non ne facesse un uso commendevole, dovrebbe imputare a sè stessa ogni sventura che le fosse per sopraggiungere, ed incorrerebbe meritamente nel disprezzo di tutto il mondo. Un uomo di stato diceva: datemi buoni elettori, che io vi darò un ottimo governo costituzionale. Appunto perchè dalle elezioni dei deputati al parlamento, ossia dalle elezioni politiche, risulta e si forma l'amministrazione dello Stato, ossia il governo.

D'altra parte noi vedemmo come il comune, quale corpo morale, rappresenti e sia destinato a svolgere un ordine rilevantissimo d'interessi; ma è però anche agevole per sè il comprendere, che il comune, nel razionale assestamento degli stati europei, non

potrebbe sviluppare una vita di prosperità e sicurezza, ove la tutela che gli viene dallo stato, che in sè stesso tutti i comuni riassume ed abbraccia, non fosse illuminata insieme e potente.

Nè ciò basterebbe; bisogna ad un tempo che il legame che stringe il comune allo stato, sia tale che non ne venga a questo una vita d'assoluta soggezione, tale per cui non ne segua un assorbimento, che, togliendogli ogni principio di vita propria, riescirebbe a lui esiziale.

Tali osservazioni ci conducono a concludere, che mentre la rappresentanza comunale è chiamata a sopraintendere, e dar sviluppo a cospicui interessi, questa non potrebbe riescire al suo cómpito, ove lo stato o non si curasse di esso menomamente, o gli passasse sopra, sia con una sollecitudine meticolosa, sia colla forza del despotismo.

Ecco così segnate due sfere d'azione nello stato ambo indispensabili al suo buon andamento; ma l'una più importante perchè più comprensiva, e destinata ad una continua iniziativa, quella del governo; l'altra non meno influente sul definitivo benessere della società, ma più assegnata nel suo campo d'operosità, necessariamente connessa, però, e sottoposta all'influenza della prima.

Da questa importanza graduale delle due rappresentanze del paese che dicemmo, suprema l'una, quella del parlamento, importantissima l'altra, quella dei comuni, partirono i criterii del legislatore nel redigere le due leggi elettorali, l'una per i deputati, l'altra per gli amministratori dei comuni.

Un diritto poi così influente nello stato, così sacro e geloso pel libero cittadino, quale quello della

elezione dei proprii rappresentanti, non poteva da una saggia legislazione che essere circondato da quelle più minute formalità, che ne assicurassero l'uso legale, nè doveva essere impartito che a quelli fra gli abitanti dello stato, i quali offrissero per le qualità loro personali, per la loro condizione sociale o pel censo, la maggiore garanzia alla nazione, che ne avrebbero fatto il miglior uso; e tutto ciò in una misura più rigida per le elezioni politiche, in confronto di quelle comunali.

Questi sono i principii ai quali s'informano le due leggi che regolano il diritto elettorale, l'una emanata il 17 marzo 1848 da Re Carlo Alberto, e rifusa e più largamente svolta da quella che vige in oggi, pubblicata il 20 novembre 1859 che dispone sulle elezioni politiche; l'altra del 23 settembre stesso anno, che statuisce sulle elezioni comunali.

D. *Quali sono i cittadini che godono del diritto elettorale politico in forza della legge 20 novembre 1859, e quali norme essa prefinisce per farlo valere?*

R. Valga a risposta il testo della legge.

Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere per nascita o per origine dei diritti civili e politici nei Regii Stati. Quelli che nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regii Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re.

I non italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2. Di essere giunto all'età d'anni 25 compiti nel giorno dell'elezione.

3. Di saper leggere e scrivere.

Nelle provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta, nulla sarà innovato ai diritti degli inalfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4. Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane *quaranta*.

Art. 2. Il censo elettorale si compone d'ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e della mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'ufficii e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli ufficii e professioni siasi pagato al regio governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanze.

Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1. I membri effettivi, residenti, e non residenti delle accademie, la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di Agricoltura, di Commercio ed Arti, delle Regie Accademie di Agricoltura e di Medicina, e della Direzione dell'Associazione Agraria, ed i Direttori dei Comizii Agrarii.

2. I professori tanto insegnanti che emeriti, ed i Dottori di collegio delle diverse facoltà componenti le università degli studi.

3. I professori insegnanti od emeriti nelle regie accademie di belle arti di Genova, Milano e Torino.

4. I professori insegnanti ed emeriti degli istituti pubblici d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali.

5. I funzionari ed impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo nominati dal Re, o addetti agli ufficii del parlamento.

6. I membri degli ordini equestri del Regno.

7. Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado

accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le università del Regno.

8. I procuratori presso i tribunali e le corti di appello, i notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati.

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Art. 4. Gli esercenti commerci, arti ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, o per gli opifizii, magazzini, o botteghe del loro commercio, arte ed industria, ascenda:

1.° Nei comuni aventi una popolazione inferiore a 2500 abitanti a. . . . . L. 200
2.° In quelli da 2500 a 10,000 abitanti. . . » 300
3.° In quelli superiori a 10,000 abitanti. . . » 400
4.° In Genova. . . . . » 500
5.° In Torino e Milano. . . . . . . » 600

Art. 5. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i capitani marittimi, o i capi direttori di un opificio, o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai senza distinzione di sesso.

Gl' individui contemplati in quest'articolo saranno elettori se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del comune dalla presente legge.

Art. 6. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'avere posseduto per anni cinque anteriori, senz'interruzione, un'annua rendita di lire 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 7. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe ed opificii per commercianti dell'art. 4.

Art. 8. Il tributo prediale regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto l'imputazione si fa a profitto dell' usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento, si imputa nel censo elettorale *il quinto di tale* imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 9. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno per la computazione del censo elettorale attribuite per *quattro quinte parti all'enfiteuta,* e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazioni perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguale porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto o proprietario.

Art. 10. I proprietarii di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta che pagherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del diritto elettorale.

Art. 11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale, si computeranno tutte quelle *che si pagano in qualsiasi parte dei regi stati.*

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 12. Le contribuzioni pagate da proprietari indivisi, o da una società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i soci.

L'esistenza della società di commercio si avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti a società in accomandita, od anonima, e le contribuzioni sui beni spet-

tanti a tali società, saranno imputati nel censo dei gestori o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 14. Le imposte prediale, personale e mobiliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 15. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei *suo figli*, o generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimente il *padre* che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali, potrà in quello di essi, ov'egli non eserciti il suo diritto elettorale, *delegare ad uno dei suoi figliuoli* da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno revocabili.

D. *L'elenco dei nomi di tutti i cittadini che entrano quali elettori nelle classi qui sopra enunciate dalla legge, assume una speciale denominazione nel linguaggio elettorale?*

R. Sì, questi elenchi costituiscono in tale linguaggio, le così denominate *liste elettorali.*

D. *A quale autorità spetta la formazione delle liste elettorali?*

R. Alle autorità municipali dei singoli comuni, ove rimangono esposte per un dato tempo, onde far luogo ai reclami che fossero per produrre coloro che si credessero pregiudicati, alle competenti autorità superiori, cioè al governatore, che pronuncia, sentito il consiglio di governo, alla corte d'appello, in se-

conda istanza, ed alla corte di cassazione, ove se ne presentasse il caso. Prima della decisione di tal incidente, il nome del reclamante non può far parte delle liste elettorali, nè quindi appartenere ad alcun collegio elettorale.

D. *Che cosa sono i collegi elettorali, e da quali norme sono disciplinati?*

R. La legge elettorale per le elezioni politiche di cui ci intratteniamo, divide la popolazione dello stato in tanti scompartimenti di un dato numero d'abitanti (è di circa 30,00).

In ognuno di questi scompartimenti si deve eleggere collegialmente un deputato, e perciò tale scompartimento si chiama col nome di *collegio elettorale.* Ogni collegio puossi considerare diviso in altrettante *sezioni*, quanti sono i mandamenti che li compongono, semprechè il numero degli elettori inscritti non sia al dissotto di 40. Ove gli elettori non giungano a questo numero, il mandamento si aggrega alla sezione più vicina, dello stesso collegio elettorale.

Nei collegi poi, in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il numero non oltrepassa i 400, si riuniscono in una sola assemblea; se vi eccedono questo numero, si dividono pure in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del deputato che il collegio ha da scegliere; così l'articolo 65.

Le adunanze si tengono sotto la presidenza delle autorità giudiziarie e delle locali dove queste non vi sono; si costituiscono gli scrutatori ed il segretario che col presidente compongono l'ufficio provvisorio del collegio. Raccolto e costituito il collegio o la sezione,

si elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi, componendo in tal modo l'ufficio definitivo che nomina il suo segretario; e di poi con tutte le più severe formalità, si passa per ballottaggio a scheda segreta, alla elezione del candidato alla deputazione, il quale resta eletto qualora il suo nome risulti avere almeno la terza parte delle voci del total numero dei membri componenti il collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza. Ove la votazione non offra questi risultati, il collegio, in separato giorno, passa ad un altro esperimento di elezione.

Nessuno può presentarsi armato all'adunanza, non si ammettono procuratori degli eligenti, cioè ciascun elettore è obbligato ad intervenirvi in persona; chi turba l'ordine del collegio, in qualsiasi modo, è punito con multa e carcere; e chi tenta di trarre in inganno la presidenza, usando un falso nome, o falsifica le sue qualifiche, è punito come truffatore, a sensi del codice penale, ed è privato per sempre dei diritti politici.

D. *A qual potere spetta il giudizio definitivo, sulla validità della elezione di un defunto?*

R. Dovendo la Camera dei Deputati accogliere nel suo seno il nuovo eletto, è naturale che a lei sola spetti il diritto di giudicare se sia stato nominato regolarmente, e se in esso concorrono tutti gli estremi voluti dalla legge.

D. *Mi diceste che, attesa la differente missione dei rappresentanti al Parlamento, e degli Amministratori Comunali, provvede per l'elezione di questi ultimi un'altra legge e precisamente quella emanata il 23 ottobre 1859; commentatela e riportatene le*

sue disposizioni, in ciò che risguarda la capacità elettorale dei comunisti.

R. Eccone il testo.

SEZIONE II.

Capo II. — *Delle elezioni.*

(Dalla legge comunale, 23 ottobre 1859.)

Art. 14. I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:

Lire 5 nei comuni di 3 mila abitanti o meno;
Lire 10 in quelli da 3 a 10 mila;
Lire 15 in quelli da 10 a 20 mila;
Lire 20 in quelli da 20 a 60 mila;
Lire 25 nei comuni oltre 60 mila abitanti.

Tuttavia nei comuni nei quali il numero degli elettori non è doppio di quello dei consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Sono equiparati ai cittadini dello stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie d'Italia ancorchè manchino della naturalità.

Art. 15. Sono altresì elettori: i membri delle accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura e commercio;

Gli impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffizi del parlamento;

I militari decorati per atti di valore;

I decorati per atti di coraggio o di umanità;

I promossi ai gradi accademici;

I professori ed i maestri autorizzati ed insegnare nelle scuole pubbliche;

I procuratori presso i tribunali e le corti d'appello, no-

tai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati;

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Art. 16. I contribuenti contemplati nell'art. 14 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno *da sei mesi.*

Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato, in quello *in cui avranno fissata la residenza*, e fattane la legale dichiarazione.

Art. 17. Si ritengono come inscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione d'eredità.

Art. 18. *Al padre* si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli, di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto l caso di separazioni di corpo e di beni.

Art. 19. La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni, può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre rivocabile.

Art. 20. La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Art. 21. Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono *in affitto* od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo *il terzo* della contribuzione pagata dall'utilista, o dal padrone senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento ed il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dall'articolo precedente.

Art. 22. Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime: coloro che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate.

I funzionari del governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gl'impiegati dei loro uffizi;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del danaro comunale, o che non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione; e coloro che abbiano lite vertente col comune.

Art. 23. Non sono nè elettori nè eleggibili gli inalfabeti quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri, le donne, gl'interdetti, o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, e che abbiano fatto cessione di beni, finchè non abbiano pagato intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode, o attentato ai costumi.

Ed in questo medesimo capo seguono le norme che regolano la formazione delle liste, la determinazione delle varie istanze per i ricorsi dei cittadini che si credessero ingiustamente pretermessi; la costituzione quindi degli uffizi elettorali, le formalità dell'adunanza, le pene ai contravventori, la erezione del processo verbale, la pubblicazione dei voti; quali formalità tutte sono analoghe a quelle che si praticano per l'elezione dei Deputati al Parlamento, riferite in addietro.

D. *Quali sono i punti che più giovi rilevare, quelli cioè nei quali le leggi elettorale-politica e la comunale si ritrovano concordi, e quelli ne' quali differiscono?*

R. Concordano: nell'accordare in massima il diritto

elettorale, a tutti gl'italiani, sieno o non sieno sudditi del nostro Re, basta che dimorino nel nostro stato, e colla differenza che, per essere elettori politici, bisogna che abbiano ottenuto il diritto di naturalità sarda, mentre per essere elettori comunali, basta che sieno contribuenti, a sensi dell'articolo 14 della legge 23 ottobre.

Facciamo rilevare questo punto di concordanza delle due leggi, perchè imprime il carattere di universalità italiana alla legislazione politica del nostro stato. E veramente, gli compete anche il diritto di assumere questa gloriosa insegna, perchè è l'unico e valido propugnatore in Italia dell'idea nazionale.

In ambedue le leggi è prescritto che l'elettore sia capace di leggere e scrivere; da ciò un grande impulso nella massa della popolazione od istruirsi; perchè in un governo libero la cosa pubblica è in mano dei cittadini, e questi debbono essere in grado di compiere con scienza e coscienza quegli atti, mediante i quali essi partecipano al regime del paese.

Un governo libero vive della luce, quindi ama ed ingiunge l'istruzione al popolo; il dispotismo, al contrario, non può reggersi nè dominare che favorito dalle tenebre dell'ignoranza.

In ambo le leggi va notata la esclusione che vien fatta degli impiegati governativi. Dalla rappresentanza politica vengono escluse molte categorie di pubblici funzionari, e delle ammesse, non potrà essere accolto un numero di impiegati maggiore del quinto del numero totale dei deputati alla Camera (in totale 260), come dispone l'articolo della legge 20 novembre.

Così la legge comunale nel suo articolo 22 esclude

i funzionari del governo che debbono invigilare alla amministrazione comunale e gli impiegati dei loro uffici, i salariati del comune o delle istituzioni da esso amministrate, coloro che maneggiano danaro comunale, o che non ne hanno ancora reso il conto, e quelli che sono in lite col comune stesso.

Come si rileva pertanto dal disposto di ambe le leggi, è adottato in massima un principio di eccezione per gli impiegati, ma con applicazioni diverse secondo l'indole e la sfera degl'interessi che esse leggi hanno per oggetto. Dovevansi infatti dalla Camera dei deputati escludere gl'impiegati addetti a quelle categorie che non sono provvedute tanto largamente di soldo, da poter concedere che l'individuo si sottometta agevolmente alle spese d'un lungo soggiorno nella capitale, e più in tal caso, la voluta indipendenza del rappresentante la nazione si potrebbe agevolmente considerare come troppo compromessa. Dovevasi, in secondo luogo, limitare il numero degli impiegati appartenenti alle categorie più in onore e meglio provvedute, perchè fra il pubblico funzionario e il ministero, v'hanno sempre tali rapporti, da non inspirare la maggior certezza, della più completa indipendenza dal lato nel primo.

Quanto alla rappresentanza comunale poi, il disposto dell'articolo 22 sopra riferito, è troppo evidente nei suoi motivi, perchè sia il caso di riferirli.

È ben da notarsi piuttosto come per amendue le leggi siano ineliggibili gli Ecclesiastici e Ministri dei culti che abbiano giurisdizione e cura d'anime, coloro che ne fanno le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate (articolo 22, legge comunale).

Tale misura dovea essere accolta dalla legislazione

elettorale, e perchè non ne soffra interruzione o scemamento di decoro il culto pel deficiente numero di sacerdoti, o qualche danno la salute spirituale dei fedeli.

In ambe le leggi la contribuzione pagata dai proprietarj indivisi, o da società commerciali si ripartisce egualmente fra gl'interessati, ove non consti che alcuno di essi vi partecipi per una quota maggiore.

Più volte ci è occorso di constatare, come il censo sia la primissima base del diritto elettorale, e ne esponemmo le ragioni; e notammo come adattata, qual più spediente norma per rilevarlo, l'ammontare dell'imposta diretta, da cui è gravato ciascun cittadino.

Intorno a questi due requisiti variano le due leggi elettorali. L'una, quella delle elezioni politiche, prende a base, per accordare al cittadino il diritto elettorale, la contribuzione annua diretta non minore d'italiane lire 40; l'altra, la comunale, segue una graduazione nella somma dell'imposta, dalle lire 5 alle lire 25, proporzionata al numero corrispondentemente maggiore degli abitanti del comune dove il diritto elettorale si esercita.

Osserviamo che una tal massima è seguita anche dalla legge elettorale politica per i cittadini esercenti arti, industrie e commerci, tenendo a base della graduazione il valore locativo dei locali da essi occupati per la loro abitazione e per l'esercizio della loro arte o commercio (articolo 4), la qual norma si segue anche per qualunque altro cittadino, che non sia dei professanti qui contemplati (articolo 7).

Così, quanto all'ammontare del fitto che dall'affit-

tajuolo si paga al padrone, ne viene imputato dal censo elettorale-politico il quinto del prediale che paga il fondo, qualora la locazione sia di anni nove, e nel censo elettorale comunale, oltre al fittajuolo, si contempla anche il massajo, e vi si imputa il terzo della contribuzione pagata dal padrone.

E quanto ai fondi divisi in dominio diretto ed indiretto, e 1.° pegli enfiteutici, nel politico si attribuisce al censo dell'utilista quattro quinte parti dell'imposta, 2.° per quelli costituiti a locazione perpetua, e di novantanove anni, si divide il censo in eguali porzioni fra il direttario e l'utilista; nel censo comunale al contrario regge sempre la regola del terzo qui sopra riportato.

Il padre può delegare il figlio, per farlo godere dei diritti elettivi politici in un distretto elettorale; dove egli non lo eserciti, e nel quale paghi egualmente la corrispondente imposta.

Nella legge comunale il padre può delegare il figlio, anche senza la concorrenza di queste circostanze, seguendo sempre le formalità volute dalla legge.

Del resto per ambo le leggi il diritto elettorale è personale, e nessun elettore può farsi rappresentare nè mandare il suo voto per iscritto.

E differenza più essenziale ancora nelle due leggi si è, che per l'una, la politica, onde essere elettore bisogna aver raggiunta l'età d'anni 25, mentre per essere elettore comunale, basta aver tocca la minore età d'anni ventuno.

Nel mentre adunque le due leggi concordano nei principii loro direttivi, cioè nel riconoscere due fonti di capacità elettorale, il censo e la coltura intellet-

tuale, (che è sempre supposta in certe date condizioni sociali), ed in alcuni determinati punti perfettamente corrispondono, in altri invece presentano delle disparità ben reflessibili. La comunale sopravanza in larghezza la legge elettorale politica, sia nella misura e nella imputazione del censo nei varj casi che essa contempla comuni ad entrambe le leggi, sia nel caso di mandato del padre nel figlio, sia finalmente nell'età che si esige per essere elettore, di ventun'anni nella comunale, di venticinque in quella per le elezioni politiche.

Era del caso il notare queste differenze ; ma ognuno che siasi fatta, pel discorso fin qui, un'idea sufficiente dell'indole e delle attribuzioni della rappresentanza comunale in confronto alla politica, vedrà come l'importanza delle elezioni politiche sovrasti a quella delle elezioni comunali, e come quindi provvidamente determinasse la legge, circoscrivendo il diritto elettorale per queste ultime, mediante le disposizioni che in essa si contengono.

D. *Perchè un elettore possa adempiere esattamente al suo nobile ed importante mandato, a quali doveri dovrà soddisfare, e quali pratiche dovrà premettere?*

R. L'elettore per adempiere il suo mandato con coscienza, a due cose deve rivolgere assolutamente tutta la sua attenzione — cercare, cioè, di essere bene istruito intorno alla condizione politica del suo paese, ed avere la più perfetta conoscenza dei candidati alla deputazione.

Deve essere istruito delle condizioni del paese, perchè, siccome il parlamento e quindi i suoi membri, hanno la missione di provvedere ai suoi bisogni,

di schiudergli la via ad una sempre crescente prosperità, tale missione non potrà avere il suo effetto, ove chi elegge i rappresentanti, non conosca per tal modo il paese da poter giudicare che Tizio piuttosto che Cajo, il colore dell'uno piuttosto che dell'altro, sarebbe corrispondente alle esigenze della circostanza.

Così, ove il paese versasse nella necessità di avere una rappresentanza energicamente liberale e coraggiosa, sia per propugnare e sviluppare le istituzioni interne contro qualche tendenza di reazione che si mostrasse nel paese, come per sostenere il governo nella politica esterna, che deve tener alta la bandiera nazionale, e tentare indefessamente di raggiungere la completa emancipazione d'Italia dallo straniero e la sua unificazione; in questi e simili casi (i quali precisamente costituiscono l'attuale condizione politica del nostro stato, che non sappiamo quanto potrebbe durare), l'elettore tradirebbe il proprio mandato, se non se ne investisse, e trascurasse di conoscerlo con ogni sua cura, e di rivolgerlo con politica saggezza al maggior bene della patria. Perocchè, frutto di una tale infrazione de' suoi doveri cittadini sarebbe quello di dare il suo suffragio a chi, cooperando alla ruina delle liberali istituzioni e dell'avvenire del paese, smentirebbe la fiducia che il Largitore dello Statuto poneva nel senno e nell'amor patrio de'suoi popoli.

Ne viene pertanto, che la maggior possibile cognizione delle condizioni in cui versa il paese non basta a formar un buon elettore, ed è necessario eziandio che abbia la maggior conoscenza delle persone che si trovassero candidati alla deputazione del suo collegio.

Le doti che deve avere il cittadino che si avesse in vista di nominare, o che si presentasse, come si usa nei paesi costituzionali, a così rilevante ufficio, sono indispensabilmente le seguenti:

Deve esser prima di tutto tal persona che abbia dato prove indubbie del suo amore al Re ed alla nazione; fra queste dovranno essere preferite quelle che pel trionfo della causa liberale e pel riscatto d'Italia, incontrarono pericoli e sopportarono sagrificii. Ed anzi gioverà il ricordare che ove avesse prevalso l'opera ed il consiglio degli uomini senza forti convinzioni, nè il *grido di dolore* sarebbe mai giunto dalle varie parti d'Italia al magnanimo nostro Re, nè giammai la bandiera tricolôre sventolerebbe al di là del Mincio.

Il candidato dovrà essere persona fornita di cognizioni politiche, addottrinato nella storia, non nuovo alla scienza economica [1].

Da ultimo converrà che egli sia buon oratore, onde possa prender parte dignitosamente alle discussioni, dall'esito delle quali dipendono e la fama del parlamento ed i destini della nazione.

Nelle elezioni comunali debbonsi in massima riscontrare eguali requisiti nei candidati alla rappresentanza; perocchè, se gli interessi che si trattano nel comune, sono di un altro ordine in confronto di quelli che si agitano in parlamento, la loro importanza tuttavia è grandissima specialmente ove si prendano nel loro complesso, mentre sono vitali per ogni singolo municipio. Ed è per ciò che la nostra legge di tanto estende le attribuzioni delle rappre-

[1] Per le condizioni speciali del nostro parlamento, il candidato dovrà possedere la lingua francese.

sentanze comunali, da attribuir loro e da costituire di esse un vero potere legislativo. Volendo tuttavia suggerire in argomento una norma agli elettori, potrebbe valer loro la seguente — scegliete per la vostra rappresentanza comunale e provinciale gli uomini che riconoscete più valenti, per quella al parlamento, i valentissimi fra questi.

Da quanto fu detto fin quì si potrà agevolmente dedurre che il cittadino, il quale gode dei diritti elettorali e premurosamente non si fa ad esercitarli ogni qualvolta gliene viene l'appello dalla patria con zelo ed intelligenza, si rende indegno di appartenere ad un libero paese, e che però si merita il disprezzo dell'ultimo de'suoi connazionali.

CAPITOLO IX.

DEL DIRITTO DI LIBERA STAMPA

(Legge 26 marzo 1848).

D. *Da quanto tempo la società gode del beneficio della stampa?*

R. Come invenzione meccanica dal 1449, e quindi è da quell'epoca che si presta meravigliosamente alla riproduzione e diffusione del pensiero; come diritto, cioè quale mezzo lasciato liberamente a disposizione del cittadino per riprodurre e far pubblicare le sue opinioni e tutti i prodotti del suo pensiero, i diversi popoli d' Europa ne hanno goduto e ne godono, secondo i varii destini che corsero presso di loro le libere istituzioni.

Nel nostro regno poi un tale diritto fu riconosciuto nei cittadini dal Marzo 1848, e fu loro conferito dall' articolo 29 dello Statuto, ove si legge la relativa disposizione nelle parole — la stampa è libera. — Un tale diritto individuale è considerato fra i fondamentali dalla teoria del regime costituzionale.

D. *Perchè il diritto della libertà della stampa è considerato fra i fondamentali dalla teoria del libero ordinamento di uno stato?*

R. Ogni stato ha per base del suo governo l' uno dei due principii: o quello della forza, o quello del consentimento dei popoli dai quali è formato.

Negli stati in cui regge il principio della forza, stanno necessariamente intronizzati il dispotismo e la tirannia, perchè la forza di sua natura è cieca, è una virtù bruta, e dove non può dominare colla potenza del suo braccio, ricorre all' astuzia ed all' inganno, altra fra le qualità dei bruti, per riuscire nei suoi intendimenti. Negli stati quindi che sono retti da questa forma di governo, sarà impossibile la manifestazione di qualunque pensiero, di qualsiasi opinione che si scosti da quella del potere. Il potere in questi stati si ritiene, e deve essere ritenuto, siccome il più oculato riconoscitore dei bisogni del paese, e quale il miglior giudice dei mezzi atti a soddisfarli e ad accrescerne la sua felicità e floridezza; chi non lo credesse è un insensato, chi enunciasse un parere contrario è un ribelle, e quindi vien mandato alle carceri ed al supplizio. — Queste sono le conseguenze logiche alle quali discende un governo che si fondi sul principio della forza. Il governo Austriaco ce ne offre la incarnazione pura, fra tutti quelli d' Europa.

Altri stati invece si fondano sul consentimento dei popoli, in essi vigono le forme del libero regime, e diconsi governi o stati liberi. Giovi qui l'osservare che questa divisione si riscontra tanto più naturale per il fatto, che gli uomini si sottopongono ad un determinato potere, o per amore o per forza, come suona il detto nel popolo e non altrimenti.

La seconda di tali forme di governo è l'unica riconosciuta razionale perchè si fonda sopra diritti ingeniti nella natura umana; per essa l'uomo non nasce schiavo di nessuno, e lo stato sociale si considera sorto per servire alla sua felicità. Non sarà mai che l'uomo sia nato per lo stato, ossia per essere un cieco arnese nelle mani di un governo, al quale è tenuto ad obbedire solo in quanto le leggi dalla generalità acconsentite, gliene costituiscono una obbligazione, che viene ad essere ad un tempo morale e civile.

Ma perchè possa verificarsi e riconoscersi questa condizione indispensabile in un governo razionale, cioè del consenso popolare, è troppo evidente che dovrà ad un tempo essere sancito dalla costituzione dello stato, il diritto nei cittadini di esporre colla maggiore libertà la loro opinione sopra tutto ciò che riguarda il ben essere del paese, ossia la sua amministrazione. Non può darsi quindi libero governo senza il diritto nei cittadini della libera manifestazione del pensiero.

Ora, al più efficace esercizio di questo diritto costituzionale, venne in soccorso una delle più luminose scoperte del genio umano, quella della stampa; per essa fu d'assai agevolata e si potrebbe dire che non trovò più limite la riproduzione e la diffusione del pensiero. Mediante i libri che in ragione del loro moltiplicarsi, scemano nella spesa di produzione, e l'istituto del giornalismo, trovato quasi affatto moderna, la stampa diventò una nuova potenza nel mondo incivilito. Contro di essa i governi dispotici stanno sempre in armi colle censure e colle proibizioni d'ogni genere; ma i governi ed i popoli liberi

ne approfittano colla più grande sollecitudine, come della potenza la quale, perchè sommamente civile, non può che riuscire alla maggiore civiltà delle nazioni.

Ed è in fatto così, perchè, siccome il diritto quale espressione della giustizia non è mai scompagnato dal vero utile, egli è per questa reciproca utilità, che la libera manifestazione del pensiero mediante la stampa, quale mezzo il più appropriato, giova al cittadino come individuo, ed insieme torna profittevole, per non dire indispensabile, allo stato.

1.° E in vero, il cittadino s'avvantaggia della libera manifestazione delle sue idee, e diremo più brevemente della libera stampa, facendo valere il diritto rimpetto all'opinione pubblica, che è di tal natura da non potere invocare per esso nessuna autorità, quello cioè alla estimazione sociale qualora venisse compromesso o leso da una sorda calunnia, o da una imputazione vaga.

Questa è di tal genere che sfugge al disposto della legge, la quale non si può curare di certe lesioni all'onoratezza dei cittadini, perchè legalmente non si ponno provare, e legalmente provate, comunque perniciose all'individuo che ne è l'oggetto, tuttavia non ponno dar luogo a punizione di giudice, perchè non sono contemplate dai codici criminali, ai quali non è conveniente scendere a troppe specialità. Tale effetto della libera stampa si verifica precipuamente negli stati moderni che sono grandi, e nei quali sarebbe difficile il far circolare una giustificazione ottenuta o fatta in privato, oppure una formale protesta.

2.° Della libera stampa s'avvantaggia il governo.

Un governo per riuscire ad una amministrazione che offra felici risultati, ha bisogno di essere bene accetto al paese, quindi creduto quanto rispettato.

Or bene, è chiaro che non si crede niente ai governi che parlano essi soli, e quindi non si può avere in essi fiducia, nè ponno essere rispettati se non in ragione della preponderanza delle bajonette di cui disponessero.

Più, un governo, per quanto veda e per quanto sappia, non può nè veder tutto, nè saper tutto. Non è così della libera stampa che ha a sua disposizione tutti gli occhi e tutti gli orecchi dei cittadini e mille e mille messaggeri al giorno, che percorrono lo stato nei suoi innumerevoli giornali; mentre assume una particolare autorità, allorchè a mezzo di opere, frutto di lunghi studii e di diuturne meditazioni, richiama l'attenzione del governo sopra i bisogni del paese, sopra una nuova fonte non ancora tentata di prosperità pubblica, sopra viziosi ed inveterati sistemi legislativi, giudiziarj od economici, sopra abusi od esorbitanze che volontariamente od involontariamente commette il potere medesimo, come intorno a qualsiasi altro oggetto che possa tornare di pubblica utilità.

Di tal maniera il governo di un paese libero, che deve tenere continuamente gli occhi sulle cotidiane produzioni della stampa, si trova avere al suo fianco il segretario più vigile, lo scienziato più distinto, che lo ajuta, lo illumina nelle molteplici e svariatissime bisogne dello stato.

3.° La libera stampa giova anche alla sicurezza interna ed esterna degli stati, vigilando indefessa sopra i pericoli che potessero correre nell'interno le

patrie istituzioni; e quanto all'esterno, assistendo giornalmente alla politica ed agli avvenimenti che si svolgono negli altri stati, tenendo così la nazione, e più il governo, in sull'avvisato, sia perchè non lasci sfuggire circostanza opportuna ad accrescere il lustro del paese, sia perchè non corra pericolo nel suo onore, o nella sua indipendenza.

4.° E lo stesso potere giudiziario trova nella libera stampa una controlleria, ed insieme una garanzia del suo operato, sopra della quale riposa tranquillo il cittadino, che nessun arbitrio fu nè può essere commesso, che nessun interesse venne pregiudicato, che nessun accusato venne indebitamente trattenuto in carcere e condannato.

5.° Ed in generale, negli stati costituzionali, permettendo la legge il libero sfogo delle opinioni, vengono rese inutili le interne sollevazioni che sono sempre il prodotto di una lunga compressione; e così si scansano i mali che porta seco lo spirito anarchico ove giunga al potere.

Perchè, al contrario, un governo assoluto possa sentirsi veramente sicuro in ogni suo rapporto, sia interno che esterno, perchè le idee che si aggirano pel mondo non lo turbino nella sua tranquillità parassita, sarebbe duopo che avesse il deserto intellettuale per frontiera; ma in Europa non ve n'ha tampoco di quelli formati dall'arena.

6.° Nè deve la libera stampa essere meno apprezzata dai cittadini che prendono parte alla formazione del governo.

Il cittadino di uno stato è un uomo libero, e lo è in quanto può fare tutto ciò che dalla legge non è vietato e partecipi direttamente od indirettamente al

governo del suo paese. È chiaro, che per esercitare con conoscenza di causa un sì rilevante diritto, come per conoscere fin dove debba estendersi la sua libertà d'azione, fa duopo che egli sia istruito ed illuminato sulle facoltà che gli competono, sui suoi obblighi, e sulle condizioni politiche, in cui versa la nazione.

Or bene, tutto questo si riassume nel dovere che ha il cittadino di sapere molte cose, ed il sapere non è manna che cada dal cielo, è frutto di diligenze, di cure, di fatiche, e quanto meno di ammaestramento. Così, per offrire un esempio, quando il popolo viene chiamato alle elezioni dei membri del Parlamento, come potrà coscienziosamente disimpegnare il suo delicato mandato, se non avrà almeno quelle cognizioni sulle persone e sulle cose, che gli forniscano materia per formarsi un criterio sul candidato al quale deve dare il suo voto? Nè il libero cittadino può dispensarsi dal coltivare il più che sia possibile il suo spirito per raggiugnere la sicurezza nel giudicare cose e persone; essendo altra delle sue missioni quella di assistere *come giurato* ai pubblici dibattimenti, pei delitti di stampa e pei delitti comuni, nei quali l'onore e la vita di un uomo, come la maestà e l'efficacia delle leggi sono affidati alla sua coscienza. Ed altri esempii si potrebbero addurre che si presentano ad ogni tratto nello svolgersi della vita dello stato, — fatti intieramente nuovi, opinioni e partiti che non si offrirono mai pel passato alla considerazione del pubblico, pregiudizii vecchi che risorgono, pregiudizii nuovi e nuove utopie che appajono sulla scena sociale, e così di seguito, per non dire di molti altri. Evidentemente, perchè una libera cittadi-

nanza arrivi al grado di cognizioni che suppone l'esercizio coscienzioso di tutti questi suoi diritti e doveri, fa duopo che nello stato vi sia chi la guidi e le somministri una tale coltura, fa duopo che l'ammaestramento non sia pregiudicato, e quindi parziale piuttosto per un tal ordine di opinioni che per un altro, piuttosto per una sfera di persone che hanno un dato colore politico che per la parte avversaria; siccome potrebbe darsi che la verità od il vantaggio del paese non fosse tutto da una parte, o tutto dall'altra; e ancora che l'una fosse affatto sviata e sul buon cammino la contraria.

Ma per riuscire ad un criterio indipendente e giusto, quale mediante un esame imparziale deve formarsi il cittadino, gli è necessario l'udire e lo studiare le opinioni opposte, gli fa duopo in conseguenza di varietà di fonti, perchè un sol libro parlerà nel tal senso, un sol giornale propugnerà la tal idea, ma per avere il complesso genuino dei fatti e per poter scegliere la migliore delle idee, è indispensabile che parecchi sieno i libri e parecchi i giornali, i quali offrendo varie fonti di giudizii, a seconda delle opinioni che difendono, presentino una materia sufficiente per poter formulare quel giudizio che al cittadino indipendente sembri il più coscienzioso.

Con ciò viene dimostrata sotto altro punto di vista la necessità della libera stampa in libero paese, la importanza delle opere che ivi si pubblicano, e riesce spiegata la moltiplicità, ed il vario colore dei giornali che vengono alla luce nei paesi a regime parlamentare. Vediamo in fatti che dove la libertà ha esteso più salde radici, nei paesi in cui le libere istituzioni hanno creato nel popolo il bisogno della

coltura politica e sociale, accanto alle produzioni più colossali, ove il genio dei dotti è profuso sotto la forma di gravi volumi, circolare e diffondersi innumerevoli le periodiche produzioni, e però in Inghilterra e negli Stati-Uniti, nel Belgio, in Olanda, in Piemonte, e così via nei paesi più avanzati nella civiltà, correre il giornale del mattino a svegliare il nobile signore e l'umile artista — ed al sopraggiugnere delle ore meridiane e delle vespertine, altri giornali comparire, dai formati giganteschi ai più ristretti, nelle sale dei grandi, e sul desco frugale della fruttivendola e del contadino. Che anzi da tutto l'esposto, volendo trarre una conclusione di fatto, si potrebbe dire, che la coltura e civiltà di un popolo può essere, constatata e messa a confronto con quella di un altro, deducendola dalla maggiore o minore diffusione del giornalismo presso di loro.

D. *Ma per libertà di stampa s'intenderà che ognuno possa pubblicare tutto ciò che a lui paresse e piacesse? non avrà essa alcun limite?*

R. Il prefinire limiti alla libertà della stampa, si trovò ad un tempo difficile, quanto necessario.

Non potrà cadere l'attuale discorso sopra la pubblicazione di parole ingiuriose o di fatti falsamente narrati ed attribuiti a date persone. Venendo per tal modo leso l'onore o qualsiasi diritto di un cittadino, è troppo evidente che la legge deve soccorrerlo col punire colla sua giusta condanna chi ne fu l'autore. Quì si dovrà ricercare piuttosto, quali estremi debbano concorrere perchè sia punibile, quindi sottratta alla libertà, la pubblicità data *ad una opinione.*

In generale, finchè la cosa pubblicata resta nei confini di una opinione, non è punibile; ciò è per-

chè sarebbero uomini che la puniscono, i quali non sono pur essi infallibili nelle loro opinioni. Ma v'ha di più, ove nel governo si riconoscesse il diritto di punire opinioni, si darebbe a lui la facoltà di fare tutto il male che vuole, purchè si prendesse la cura di ragionare male, cosa tutt'altro che difficile.

Aggiungi che l'autorità deve corrispondere, nell'esercizio de'suoi diritti, allo scopo sociale nei tre termini, della utilità, del suo scopo, e della naturale bontà dei mezzi che impiega; ora in questo determinato caso della punizione delle opinioni, i mezzi di cui disporrebbe il potere, la prigionia, la multa, ci farebbero un maggior male, che il bene che tenterebbero di operare.

Se non che si fanno gravi obbiezioni a queste franchigie, e si dice: essendo permesso a tutti di pubblicare *ogni sorta di opinioni*, sotto la salvaguardia di una tale parola, di sua natura molto elastica, si ponno spargere nel popolo le più false o perniciose teorie ed aggravarsi la condizione dello stato o degli individui, di pien diritto, senza cioè incorrere in alcuna responsabilità di pena. Più quando il male è fatto, è difficile il distruggerne le traccie ed i dannosi suoi effetti.

Contro tale obbiezione va osservato, che in ogni cosa la libertà prima di tutto porta indubitatamente e sempre al corpo sociale più bene che male, e che in ordine anche a questo tal male devesi rilevare, che la libertà reca seco stessa la medicina per guarirlo. Quando nel popolo è entrata l'abitudine della libera stampa, si accostuma e si rende abile ad un tempo a scernere e giudicare, ed è rado che le masse, giunte a questo punto di educazione, si ingannino.

Ciò che importa adunque è che a mezzo della pratica sulle varie produzioni della stampa, possa il popolo raggiungere questa educazione. E così noi vediamo in Inghilterra, ove è di antica data l'uso della libera stampa, non accadere mai che quel popolo si lasci trasportare ad eccessi dalla voce improvvida di qualche giornale; il che è succeduto in Francia, ove il sole della libertà non si è fatto vedere che ad intervalli sul suo orizzonte.

Del resto notiamo bene che nel mondo non c'è cosa buona di cui non si possa abusare; così nessuno dirà, che si possa limitare il diritto che ha ciascuno di uscire di casa, comunque i furti che succedono nelle case altrui non avverrebbero, se tutti stessero sempre a casa propria; così il vino fu da Dio fatto scoprire a Noè perchè trovasse in esso un ristoro il genere umano, ma il vino trascina alcuni nell'ubbriachezza, dunque dovrebbe per questo vietarsi la produzione del vino. Ecco come i diritti e le cose che hanno un uso più incontrovertibilmente buono, si ponno considerare anche come fonti di mali, e come dal male che ponno originare, il dedurne la loro abolizione, sia lo stesso che voler esser tradotti in una assurdità. È però indubitato, per quanto difficile in dati casi speciali possa essere, il segnare i limiti fra una opinione ed una imputazione od un fatto, che questi limiti si debbono trovare, e che il legislatore deve farsene calcolo, per il mantenimento dell'ordine sociale e la sicurezza dello stato. La scienza e la pratica trovarono che tale limitazione può e deve essere segnata dalla massima che segue:

— La manifestazione di una opinione può in un caso particolare produrre un effetto talmente infallibile,

ch'ella deve essere considerata come un'azione. Allora, se questa azione è punibile, deve essere punita; e se tale manifestazione d'opinioni si fa mediante la stampa, il suo autore soggiacerà alle pene portate dalla legge. —

Tale massima legislativa è dedotta nel nostro Statuto all'articolo 29 nelle parole: *Una legge ne reprime gli abusi.*

Essa legge porta la data del 26 marzo 1848, in essa si riscontra la procedura per giurati, ossia quella che ha più per base, il giudizio pronunciato dai cittadini intorno alla sussistenza o non sussistenza della reità nell'inquisito.

Queste però sono considerazioni e misure di garanzia, suggerite dall'abuso di uno dei più rilevanti diritti sociali, e tutto moderno; nè dimentichiamo, come già osservammo, che tutto quello che è umano, non raggiunge mai la perfezione, per quanto vi si avvicini. Il popolo piuttosto deve bene compenetrarsi dell'idea, che solo dalla libera stampa potrà ripromettersi un progressivo miglioramento delle sue condizioni morali che sono via sicura al miglioramento delle materiali; dovrà tenersi nella persuasione che la libera stampa, e più precisamente una sua parte, cioè il giornalismo, è la goccia che scava e spezza la pietra della ignoranza popolare.

CAPITOLO X.

DEL GIURÌ

OSSIA

DELL'INTERVENTO DEI GIURATI NEI PROCESSI DI STAMPA E DEI DELITTI COMUNI

D. *Che s'intende per la parola* Giurì?

R. Per *giurì* vuolsi intendere un tribunale o meglio assemblea composta di cittadini (detti giurati perchè giurano di giudicare in coscienza), i quali, senza avere il carattere di pubblici magistrati, sono chiamati in giudizio a far conoscere sopra alcuni fatti l'interno loro convincimento, a norma del quale i giudici fanno l'applicazione della legge.

I cittadini costituiti in questo ufficio si chiamano *giudici del fatto*, perchè non devono essi discutere nè applicare la legge, ma pronunciare soltanto sul fatto di cui trattasi, e dichiarare, se quel fatto sia o no vero, giusto o non giusto, il suo autore quindi, reo o non reo. Perciò la loro decisione si chiama semplicemente *Verdetto;* essa cioè pronuncia una verità di fatto; la conseguenza di questo fatto, da essi constatato, non li risguarda.

D. *Da quando si riscontra nella storia legislativa tale istituzione?*

R. Cittadini, che non essendo giudici pubblici funzionarii sedessero nei tribunali, se ne riscontrano nell'antica Grecia, sotto il nome di *dicasti*, e nell'antica Roma sotto il nome di *centumviri*.

Questi però non avevano precisamente la missione dei moderni giurati, che sono di istituzione affatto costituzionale, tratta dal diritto germanico, che ebbe culla in Inghilterra fino dal 1180 e fu perfezionata dalla Magna-Carta o Statuto di quel paese, nella seconda metà del secolo XVII. Di poi tutti gli altri paesi d'Europa che adottarono le forme di governo della Gran-Brettagna, ossia le forme costituzionali, l'accolsero come parte integrante di essa e si applica nelle procedure criminali, e in quelle pei delitti di stampa.

D. *Esponetemi da quali viste legislative venne suggerita la istituzione dei giurati, e su qual principio si fonda?*

R. Ravvisaronlo alcuni fra i legislatori dell'antichità, lo sentirono, diremo istintivamente, varii fra i popoli moderni, e fu conosciuto dalla teoria del moderno diritto costituzionale, il principio, che nei giudizii ove trattasi di sentenziare sull'intenzione di un uomo che commise un dato fatto incriminabile, è utile per la loro maggiore rettitudine ed efficacia, che al giudizio stesso prenda parte la coscienza pubblica.

Parecchi motivi fecero cadere d'accordo in ciò la scienza e la pratica.

Dimostrava la scienza che i giudizi i quali fossero in discrepanza colla coscienza pubblica, non rag-

giungono il loro scopo principale, che è quello di punire esemplarmente, ossia in modo che la pena venga riconosciuta dal popolo quale meritata, essendo questa condizione la indispensabile, perchè agisca sopra di esso, siccome un salutare avvertimento.

Ma tale concordanza non potrà riscontrarsi là dove trattisi della applicazione del diritto puro, ossia della legge tassativamente, perocchè, le leggi sono e debbono essere costanti e generali, mentre la coscienza pubblica soffre le alterazioni che sono il risultamento del modificarsi dei costumi e del variarsi delle speciali contingenze del momento, che si verificano nei singoli casi.

Ora il giudice è il funzionario che applica il diritto puro e a stretta ragione di legge, ed a ciò è chiamato, sia pel suo speciale mandato, sia ancora per le abitudini che esso incontra nell'ordinario disimpegno del suo officio. I giudici la cui esistenza viene assorbita nella continua pratica di compaginare processi, vivono di necessità quasi estranei alle varie contingenze sociali; più l'applicazione stretta della legge al caso che viene loro sottoposto, si fa in essi una operazione affatto intellettuale e diremo quasi meccanica. Non è dell'indole del loro mandato il rilevare le modificazioni del costume, la variabilità delle circostanze in ordine ad un dato fatto col senso del cuore; perocchè, avvezzi i giudici ad aggirarsi fra i continui esempi dell'umana depravazione, insensibilmente si inducono a considerare l'umanità nel suo aspetto più tristo, ed a giudicare dal fatto alla intenzione criminosa. La storia viene del resto a conferma di queste asserzioni ([1]).

([1]) Notiamo che in questo ragionamento si parla della magistratura in genere, mentre a tutti è nota la equità dei nostri tribunali.

Ma di più. I diritti di cui trattasi nelle procedure criminali sono i più cari e i più sacri del cittadino, trattandosi dei suoi diritti individuali, cui è commesso il suo onore e la sua esistenza sociale. Ne viene da ciò che non ponno mai dirsi esuberanti le garanzie che gli si offrono dalla legge, perchè ingiustamente non venga lesa nella sua applicazione; il cittadino imputato avrà diritto di pretendere tutte quelle forme di procedura che lo assicurino da qualsiasi abuso di potere in suo confronto, al pari che da qualunque ingiustizia, frutto di imperizia o di negligenza.

Questa garanzia, ove la si faccia risiedere unicamente nella indipendenza dei giudici, non è a sufficienza tranquillante.

Non parlando di giudici sotto governi dispotici, che in confronto al potere furono e saranno sempre puri istromenti, sì bene di quelli che seggono in liberi paesi, ove per legge sono inamovibili, la persuasione della loro indipendenza può anche essere non scevra da qualche dubbiezza.

Chi assicura il cittadino, che, non già la intimidazione diretta del potere, ma la speranza di un suo favore, il desiderio di essergli compiacente, ed altri simili inonesti impellenti, mantengono il giudice in tutta quella sicurezza e serenità che lo garantisce da qualunque timore di parzialità? E nei processi di stampa tali osservazioni ricorrono con molta spontaneità, perchè la querela è mossa quasi sempre, da un ordine del potere esecutivo dello stato.

E qui si presenta opportuna una osservazione.

Abbiamo già notato, e da quanto fu esposto in addietro è facile il riconoscere, che la istituzione del

giurì non può essere accolta che da governi che si reggono a libertà, perocchè dessa in ultimo risolve ed applica praticamente il principio della partecipazione del popolo ai poteri governativi, ed anzi a quello forse più nobile, quale si è il potere giudiziario. Di conseguenza, i governi dispotici, che si fondano sull'assoluta esclusione di ogni elemento popolare nelle loro istituzioni, per poterle dirigere a loro talento, e usufruttarle nel loro esclusivo interesse, dovranno abborrire dall'introdurre i giurati in qualsiasi genere di processo.

Che se è della natura dei soli governi liberi il dar luogo nelle loro istituzioni al giurì, nel governo monarchico rappresentativo il medesimo puossi ritenere per indispensabile.

Il giurì in fatti è destinato, in uno dei principali suoi effetti, a garantire il cittadino da ogni soverchianza del governo. Ora è dell'indole delle istituzioni rappresentative l'offrire contra siffatti pericoli tutte le possibili malleverie.

D. *V'ha nella monarchia costituzionale un delitto speciale, cui è indispensabile il giudizio per giurati?*

R. Sì certo, e la utilità del giurì non sfugge all'occhio più volgare, ove si richiami all'attenzione il fatto, già sopra accennato, che nelle monarchie temperate si presenta un'altra serie di azioni punibili, che è ignota ai governi assoluti, e sono quelle che si racchiudono sotto il titolo di *delitti* di *stampa*.

I delitti di stampa costituiscono una categoria di azioni incriminabili d'un'indole tutta particolare: hanno per base della loro punibilità elementi affatto nuovi alla stessa scienza del diritto punitivo.

Riproduciamo per amore di chiarezza l'avvertenza

che qui non è questione delle ingiurie, o delle offese da privato a privato, che si fanno a mezzo della stampa; queste cadono sotto il disposto delle leggi ordinarie, sulle offese recate all'onore e al diritto altrui.

Per ammettere il soprà enunciato basti l'osservare, che quasi tutti i reati di stampa si riducono ad una offesa contro gli ordini politici dello stato, il cui custode, per la parte esecutiva, è il governo; e ciò è naturale, perchè la stampa è primamente guarentigia di tutti i diritti costituzionali in confronto di ogni e qualsiasi potere del paese. Dunque occorre che il giudizio venga circondato da tali formalità, che allontanino anche il sospetto di un predominio sopra di esso del governo.

Si aggiunge che nei reati di stampa, l'opinione pubblica quasi esclusivamente ne costituisce la essenza e ne dà la definizione; quindi il giudicarne non è cosa di astratta speculazione, ma di sensazione morale; non di intelletto, sì bene di sentimento.

La difficoltà principale risiede nel discernere l'errore che non è imputabile, dal delitto che implica la prava intenzione, quindi la punizione. E qui ancora il giudice ordinario potrebbe essere facilmente indotto a ritenere il fatto di stampa un delitto, anzichè un errore se vuolsi, anche per la commendevole ragione, che vede più profondamente l'abisso cui possono condurre gli errori diffusi nel popolo in materia di idee che riguardano l'ordine sociale. Ma nello stesso tempo la contraria sentenza alla quale potesse addivenire il giurato, avrà di frequente assai più di valore, perchè esprime la sensazione prodotta nel pubblico dallo scritto incriminato, e attesta il danno

che concorre a costituire il crimine. In massima generale pur dovrassi anche ritenere, come è nell'ordine delle leggi private, che, nel dubbio, si debba rispondere per la libertà del convenuto in giudizio; così sarà sempre il minor male, che si verifichi l'assoluzione dello scrittore di quello che la sua condanna, sfuggendosi per tal modo al pericolo di una possibile offesa al principio di libertà, su cui poggia lo stato.

Tali furono i principali motivi che fecero nascere questa istituzione nei popoli, e che determinarono la scienza del diritto costituzionale ad accoglierla fra le fondamentali nell'edificio da essa eretto.

D. *Tale istituzione non suscitò mai nessun argomento ad essa contrario?*

R. Varie furono le obbiezioni che si elevarono in suo sfavore.

Si obbiettò prima di tutto la ordinaria ignoranza, e quindi l'inettitudine dei giurati, siccome persone scelte dal popolo ed estranee affatto alle teorie del diritto ed alla pratica loro applicazione. Ma a ciò si risponde, che il giurato non deve applicare il tale o tal altro articolo della legge, ma solo dichiarare se in sua coscienza ritiene che Tizio abbia commesso col tal fatto un delitto o no; e questo senso, questo criterio, è comune a tutti gli uomini mediocremente sviluppati; più, la pratica della vita libera educa l'intelletto del cittadino, e lo eccita all'esame, ed allo studio delle esigenze dell'ordine sociale.

Per secondo si oppose, che il consesso dei giurati siccome uscito dal popolo, si mostra sempre troppo inclinevole a favorire chi gli è pari, e perciò troppo facile a guadagnare la loro pietà.

La storia del giurì, dedotta dalle tavole statistiche

atterra questa obbiezione, e ciò raccogliamo specialmente dai risultati dei tribunali inglesi ove da secoli è in usanza.

Un tale timore poi è anche infondato, ove si rifletta che coll'esercizio della vita politica, il libero cittadino educa il suo intelletto a frenare pur anche i moti del suo cuore, ogni volta che potessero riuscire inconsiderati, cioè tàli da poter portare nocumento al ben essere del paese.

Per terzo si fece presente che l'istituzione del Giurì arreca un aggravio ai cittadini, mentre le cose di giustizia, vanno negli altri paesi anche senza di esso.

E qui si risponde: che negli altri paesi, cioè in quelli ove non si riscontrano le istituzioni liberali, vanno anche tutte le altre cose, ma vanno zoppe. Ed ancora possiamo aggiungere, che la libertà non è mai stata patrimonio dei popoli che si cullano nell'ignoranza e nell'ignavia.

Da ultimo noteremo un deciso argomento in suo vantaggio, ed è che gli errori in cui potesse incorrere il collegio dei giurati, non pregiudicano al corso ordinario e regolare della giustizia, perchè non costituiscono *un precedente*, cioè non hanno la forza di un giudicato, che possa essere tratto ad esempio, come avviene delle decisioni dei tribunali, che nel loro complesso costituiscono una fonte di diritto ed una scienza, che si chiama la giurisprudenza pratica, e però non sussisterebbe la obbiezione che venisse fatta in argomento.

D. *Quali leggi governano da noi la materia del Giurì?*

R. Nel nostro regno l'istituto dei giurati fino dal 1848 fu mediante la legge 26 marzo di quell'anno

introdotto nei processi di stampa, ed ora soltanto viene ad introdursi anche nelle procedure pei delitti comuni, mediante la legge 13 novembre 1859.

D. *Come se ne fa presso di noi la pratica applicazione?*

R. Premettiamo che per essere giurato, si richiede il concorso delle seguenti condizioni:

1. Saper leggere e scrivere.
2. Aver compiuto l'età d'anni 30.
3. Essere elettore politico.

Non possono poi essere giurati gli altri funzionarj dello stato, gli impiegati dell'ordine giudiziario, i ministri di qualunque culto, e i militari in attività di servizio; sono dispensati dall'esserlo i Senatori ed i Deputati, e chi avesse raggiunto l'età d'anni 70.

Ciò premesso in ogni comune degl'individui aventi i requisiti voluti dalla legge si forma una lista generale.

Ammesso il diritto di ricorso a favore di chi ingiustamente si ritenesse escluso, alla giunta municipale della città, viene poscia trasmessa all'intendente per la definitiva decretazione, con diritto di ricorso all'appello.

In ogni comune vi ha pure una commissione composta di due consiglieri e del sindaco: questi elegge fra gl'inscritti nella summentovata lista un individuo per ogni 400 abitanti.

Il governatore compone sugli elenchi formati delle commissioni la lista dei giurati per verificare lo stato giudiziario.

Una commissione eletta nel consiglio provinciale esamina ancora questa lista, e ridotta ad un quarto la rimanda al governatore che la riduce d'un altro

quarto, per trasmetterla poi ai Presidenti dei singoli tribunali, i quali, ove i giurati inscritti oltrepassino i 200, li riducono a tal numero mediante l'estrazione a sorte del di più, e questi formano la lista dei giurati ordinali.

Colle stesse norme si forma la lista dei giurati supplenti, i quali non ponno essere tuttavia eletti, ove non abbiano il reale loro domicilio nella città ove siede il tribunale; il loro numero ordinario è di 40.

Dieci giorni prima delle Assise, ossia di quel periodo in cui il tribunale si costituisce in corte penale, ed apre le udienze criminali, il Presidente estrae tanti nomi di giurati ordinarj, e 10 dei suppletivi, che devono prestare il loro servizio per tutta la sessione, cioè per non più di 15 giorni. A tal uopo ciascuno dei sortiti viene regolarmente intimata la sua nomina.

L'elenco di questi nomi si comunica 24 ore prima dell'Udienza dal Presidente al pubblico ministero ed all'accusato.

Il giurato che manca all'appello del tribunale è sottoposto alla multa di 300 a 1000 lire.

Composta, previo appello nominale, la lista dei 30 giurati, fatti questi allontanare, i loro nomi sono posti nell'urna, ed al pubblico ministero ed all'accusato, assistito dal suo difensore, è fatta facoltà di ricusarne mano mano che si estraggono tanti, che uniti a quelli estratti e non ricusati raggiungano il numero di 14.

Il pubblico ministero ha la prelazione in tale dichiarazione, egli però non potrà mai ricusare oltre la metà del numero eccedente i 14.

I due ultimi giurati estratti, sono i supplementi nel dibattimento che sta per aprirsi.

Nel giorno stabilito per la trattazione di ciascun affare il Presidente, ove non vi siano presenti 30 giurati ordinarj, ne completa il numero con quello dei supplenti.

Così raccolto il giuri all'aprirsi della adunanza presta il suo giuramento nella gran sala del giudizio, pronunciando le sacre parole e toccandone la formula con la mano destra, si apre quindi il dibattimento diretto dal presidente della corte, e presenziato da un numero di giudici, protocollisti, ecc., e dal pubblico cui è libero l'accesso nella sala.

La procura dello stato pronuncia quindi il suo atto d'accusa, ossia espone il fatto con tutte le sue circostanze che appone come crimine all'imputato. Di poi il presidente del dibattimento, interroga l'accusato, si introducono ad uno ad uno i testimonj che debbono deporre quanto è a loro scienza e coscienza, e si leggono da ultimo gli atti processuali che importano alla decisione della causa. Di poi il fisco, ossia il procuratore di stato, sorge a concretare la sua accusa e propone la pena, dopo di che ha la parola l'avvocato per pronunciare la *difesa* dell'accusato, la quale deve avere per scopo, di propugnare fino all'estremo la presunzione della innocenza, rappresentando l'avvocato la libertà di tutti, mentre sostiene il diritto di uno, nella possibile incolpabilità del suo difeso.

Il presidente di poi chiude il dibattimento, coll'esporre un riassunto delle risultanze processuali, in modo conciso ed imparziale.

A tutti questi periodi del dibattimento, è strettissimo dovere del giurato di porre la maggior attenzione, perchè dipendentemente da questo esso viene in

cognizione di tutti gli elementi, di tutte le circostanze che militano per la sussistenza o non sussistenza del fatto criminoso e della conseguente reità dello impulato.

Poscia i giurati, uditi gli opportuni ricordi generali del presidente, sulla natura del giudizio che sono chiamati a pronunciare, quale giudizio è puramente in ordine al fatto, cioè se o meno, nella sincerità della loro coscienza esista (senza trascorrere col pensiero all'applicazione della pena, e delle sue conseguenze), i giurati si ritirano nella sala delle loro deliberazioni, ove nessuno può entrare se non in forza di un ordine scritto dal presidente del giudizio.

Il capo dei giudici, che è il primo di quelli usciti a comporre la lista dei giurati, ritenuto dal Pubblico ministero e dall'impulato, interroga ciascuno: *l'accusato è colpevole?* o: *l'accusato non è colpevole?*

La deliberazione del collegio dei giurati è presa a maggioranza di voti, e quando i voti sono eguali, prevale l'opinione favorevole all'accusato.

Raccolti così i voti nel segreto della loro camera, i giurati ne escono per entrare immediatamente in quella del giudizio, e colà il presidente del tribunale domanda al capo della giunta (collegio) il risultato della deliberazione presa.... Allora il capo dei giurati alzatosi e tenendo la mano sul cuore, risponde. « *Sul* » *mio onore, e sulla mia coscienza, avanti a Dio ed* » *agli uomini, la dichiarazione dei giudici del fatto* » *è: Sì, l'accusato è colpevole:—no, l'accusato non* » *è colpevole.* » Tale dichiarazione viene da esso capo sottoscritta e consegnata al presidente, che la sottoscrive esso pure col segretario.

I nomi dei giudici del fatto non vengono pubblicati, per sottrarli ad ogni personale riguardo; e le loro decisioni non si possono appellare nè cassare; tanto è il rispetto e l'importanza che il diritto costituzionale riconosce nella espressione della coscienza del popolo.

Queste sono le prescrizioni e le formalità che accompagnano l'alto ufficio dei giurati; per mezzo di esso i cittadini vengono nell'esercizio di uno dei poteri più delicati, e competenti alla sovranità, quale è il potere giudiziario.

D. *Si potrebbe suggerire qualche massima che valesse ad indirizzare il giurato nel suo delicatissimo ufficio?*

R. Si potrebbero suggerire le seguenti, come le più opportune.

Il giurato non deve mai dimenticare che egli è chiamato a difendere la libertà; ma non può farlo con offesa della società, e del sentimento pubblico; che nel dubbio, deve dichiarare non colpevole l'accusato; che nel desiderio di esercitare il diritto di grazia, non deve dichiarare innocente uno che sia da lui reputato colpevole; che per formarsi un giusto criterio, è necessario che egli segua attentissimamente e pacatamente tutte le parti del dibattimento; che a pronunciare un giudizio giusto fa d'uopo che egli si spogli d'ogni sentimento d'odio e d'amore; per ultimo, che per l'esercizio illuminato di questo diritto del libero cittadino come d'ogni altro, egli è tenuto in coscienza a coltivare il suo intelletto, per quanto glielo concedono le particolari circostanze della sua vita.

CAPITOLO XI.

DELL'ARMAMENTO DEL PAESE

OSSIA

DELLA GUARDIA NAZIONALE E DELL'ESERCITO STANZIALE

D. *Essendo noi in oggi al possesso di tutte le istituzioni politiche delle quali si è ragionato fin qui, noi potremo vivere tranquilli sulla futura prosperità della patria?*

R. Le ottime istituzioni politiche non bastano ad assicurare la prosperità di un popolo; come la salute non sarà più che apparente in un corpo esile, così sarà degli stati i quali, alla bontà del regime interno, non accoppiino le istituzioni militari, che li rendono forti e temuti al di fuori. È questa una condizione ben triste in cui versa la società, che fra gli uomini dotati tutti del gran lume che è la ragione, questo non basti a determinare il diritto ed a renderlo riconosciuto. Pur troppo da Adamo a noi, la forza bruta ebbe sempre a contare molte vittorie, e se la giustizia alla fine trionfa, ciò non accade mai senza lotte lunghissime e sanguinose.

Il perchè questa legge ciecamente domini quaggiù, nessuno seppe mai spiegare. Sorse da una croce e da fiumi di sangue sparso per tre secoli il cristianesimo, la civiltà si fece strada nel mondo moderno framezzo a lotte continue, la causa delle nazionalità, giustissima avanti a Dio e avanti agli uomini, non riuscì vittoriosa, e nell'America, e nelle Spagne, e nella Grecia, e nel Belgio che dopo anni ed anni di guerre. — Che indurre da tutto ciò? Che nel mondo avvi una legge fatale, cui l'umanità deve subire, ed è che la giustizia ha bisogno, per trionfare nelle sue grandi cause, del battesimo del sangue; — è un'idea che fa trasalire, ma alla quale, colla superiorità dell'uomo saggio, bisogna farsi incontro, e considerarla come l'effetto di un decreto imperscrutabile che sta nell'ordine provvidenziale. Lottare contro leggi di questa natura, sarebbe un giuoco da fanciulli; l'uomo deve riconoscerle e rispettarle; il cittadino studiarle per trarne i corrispondenti doveri; l'uomo di stato deve tenerne il più rigoroso calcolo, onde non gli riescano di nocumento mai, e possa volgerle ad ogni occasione, al maggior vantaggio del paese che governa.

Venendo poi alle particolari contingenze della nostra patria, l'ultima intelligenza che possa additarsi fra noi italiani, ravvisa; che la condizione alla quale sta affidata la nostra esistenza, e il raggiungimento dei nostri voti e doveri nazionali verso i nostri fratelli, che stanno gravati ancora dal giogo straniero, condizione unica di salute comune, è quella che ci poniamo in grado di disporre di una forza materiale organizzata ed imponente.

D. *Quali istituzioni vi sono nello stato che forniscono questa forza materiale, organizzata ed imponente?*

R. Ve ne hanno due, quella della guardia nazionale, e quella dell'esercito.

Queste due istituzioni hanno i medesimi scopi, la difesa dell'indipendenza del paese, e la tutela dell'ordine interno e della libertà politica della nazione, ma si scambiano fra loro l'accessorio ed il principale. Così l'esercito ha per iscopo principale la difesa del paese, in linea subordinata, l'ordine interno e la libertà politica della nazione; ed è viceversa per la guardia nazionale, la quale è creata per difendere primieramente l'ordine e le libertà interne, per secondo la indipendenza della nazione.

D. *Ditemi più precisamente della importanza e delle missioni della guardia nazionale, come dei doveri dei cittadini che vi sono aggregati.*

R. Per comprendere l'importanza somma di questa istituzione basterà indicarne i suoi scopi che sono parecchi.

Di sommo rilievo è quello di concorrere coll'esercito alla difesa del paese. Noi dovremmo anzi ritenere che questo per ora sia il suo scopo principale, giacchè nelle condizioni militari in cui si trova il nostro paese rimpetto al suo nemico perpetuo che è l'Austria, noi non saremo mai armati abbastanza, e solo raggiungeremo il sentimento della nostra sicurezza in suo confronto, quando l'Austria potrà persuadersi che ognuno di noi può mettersi in campo, perchè siamo resi abili a combatterla da soldati.

Ma oltre alla sicurezza degli assalti esterni noi ci troviamo nell'assoluta necessità, di provocare un'altra guerra contro l'Austria, per liberare anche gli altri nostri fratelli della Venezia, e così poter rag-

giungere gli alti e gloriosi destini ai quali è riserbata la nostra patria.

Or bene a tale scopo non potremo aspirare mai se non sviluppiamo tutta la forza militare di cui è capace il nostro paese, perchè l'Austria in nostro confronto, poniamcelo bene in mente, sarà sempre un avversario formidabile.

Il nostro valorosissimo esercito, per quanto faccia, non è possibile che compia tutto da sè, è necessario che venga appoggiato anche da altre forze che non sono nelle sue file ordinarie.

Quindi che le città possano da sole offrire qualche giorno di resistenza anche ad un intiero esercito, che le fortezze possano esser difese da cittadini avvezzi alle armi, lasciando così libero all'esercito di battere la campagna, e sarà utilissimo che il numero relativamente piccolo di quelli che lo compongono, possa venire fortemente aumentato dei molti cittadini che fiorenti per età e per fisico, sieno ad un tempo addestrati nelle armi tanto da mettersi ove ricorra il bisogno, al fianco delle schiere dell'esercito regolare, e correre con esso gli eguali pericoli, e dividerne le stesse glorie.

Tutti questi beneficii, che noi tutti ravvisiamo di capitale rilevanza per il nostro paese, saranno ottenibili solo allora che in tutte le città, ed in tutti i comuni del contado si organizzi potentemente, e si ammaestri la guardia nazionale.

Nè vi sia alcuno che in buona o mala fede, suggerito dall'ignavia, o da tiepidezza nell'amore del suo paese, s'attenti a dire che esso sarà il primo nel giorno del pericolo ad afferrare il fucile; nei tempi ordinarj o di pace, non veder egli nella guardia nazio-

nale che un'istituzione di parata; che l'animo suo non si piace ed è sdegnoso di così frivola esteriorità; che la sua persona non è arnese da comparsa. Questi sono ragionamenti che appena ponno stare sulla bocca di ignoranti o cattivi italiani.

Provatevi un po', se non avete arte od esercizio di equitazione, a montare un puledro, perchè vi è sopraggiunto il bisogno di recarvi più sollecitamente da un luogo ad un altro, che dopo dieci passi sarete giù stramazzoni per terra. Che ove poi ricorra l attitudine e l'esercizio di molti, l'ignoranza o la malavoglia di uno, disordina o danneggia così i suoi compagni da rendere impossibile le operazioni ardimentose e complesse.

Tali risultati produrrebbero nelle file della milizia cittadina costoro che stanno aspettando il giorno del pericolo, i quali, del resto, vorrebbero aumentare la loro indolenza col far ostentazione di virtù, che alla fin fine poi sono un dovere dal quale non si vedrebbero dispensati certo pel fatto che essi si mostrassero zelanti nell'esercizio dei doveri come militi cittadini. Oltre che va notato, come collo scansarsi da un dovere, questi aggravano, commettendo un'azione colpevole, altri delle cure che a loro ha addossato la patria.

Ciò tutto avvertimmo per rilevare soltanto un disordine, al quale del resto provvede quanto basta la legge.

Molto più importante è il ricordare nel caso nostro, come le guardie nazionali di Francia salvassero la patria nel 1793, vincendo due memorabili battaglie (Valmy e Jemmappes), e come per citare un esempio solo, la Svizzera, piccolo stato di tre milioni di

abitanti, non abbia temuto di sfilare col suo contegno nel 1857 la Prussia, che conta 17 milioni d'abitanti, e potenza agguerrita più che mai.

Se la Svizzera riuscì vittoriosa in quel conflitto, che si arrestò nella fase diplomatica, lo dovette al sorgere che fecero in armi tutti i suoi cittadini; e qui notiamo che essi vi si esercitano da secoli, nè si soffermano mai dagli esercizii militari.

Ma ad altre missioni e di ordine puramente interno è ancora destinata la milizia cittadina. Queste anzi negli stati che non si trovano in condizioni eccezionali rimpetto all'estero, come è del nostro, costituiscono, come dicemmo, il suo scopo principale. E prima si riscontra quella di contribuire all'ordine interno, cooperando colla pubblica forza al mantenimento della tranquillità pubblica nel caso di sommovimenti civili, ed anche alla sicurezza della proprietà, e però da essa potrebbe trarne grande giovamento la nostra agricoltura.

Seconda poi e non meno importante sua missione, quanto delicata, è quella che il paese possa, trovandosi armato, considerarsi in possesso d'una garanzia contro tutti gli attentati, da qualsiasi parte venissero, a salvaguardia del palladio delle sue istituzioni interne, della sua libertà.

Lo Statuto pertanto avrebbe potuto risguardarsi dal popolo, bensì per un beneficio reale, ma non sicuro da pericoli, quanto alla sua durata, ove non avesse fatto luogo al disposto dell'art. 76. Con esso il suo Autore ha detto alla nazione: « io ve lo largisco, e vi do anche il mezzo perchè sappiate mantenervelo ».

Perocchè nella sua saggezza Carlo Alberto, e nella

sua sollecitudine pel bene de' suoi popoli ha voluto non solo assicurare il presente, ma eziandio l'avvenire nostro; che però sotto questo aspetto non correrà alcun pericolo, ove i successori di Carlo Alberto somiglino a Vittorio Emanuele, e nei futuri nostri monarchi sia quella fede che rimase sempre incorrotta, e rifulse fra i primi ornamenti della Casa di Savoja, per cui dessa si ebbe, in ogni tempo, tanto di fidanza e devozione de' popoli.

D. *Ditemi ora del nostro esercito.*

R. La nostra armata appartiene alla classe degli eserciti *permanenti* o *stanziali*, e si forma a mezzo della leva, che colpisce indistintamente tutti i cittadini dello stato. Si distingue poi da altre classi d'eserciti come quello *dei mercenarii,* gente che vende per denaro il proprio sangue, offrendosi ad un servizio stabile, come gli Svizzeri a Roma, o da altri che si raccolgono dai governi alla rinfusa, al presentarsi di un pericolo, come le truppe inglesi, che si potrebbero chiamare eserciti *temporanei.*

D. *Perchè per la nostra armata si adotta la forma di* esercito permanente o stanziale?

R. Per una sola ragione, quella della necessità. I buoni e grossi eserciti furono sempre la migliore delle ragioni politiche, e non puossi avere un buon esercito, tale cioè che valga a competere cogli altri che sono in Europa, se non è formato sopra la base degli eserciti stanziali. — È vero che le armate di questo genere costituiscono un enorme peso alle finanze degli stati, e sotto questo rapporto, un esercito permanente fu detto con tutta giustezza, che è una calamità permanente. Ma questa calamità deve tollerarsi quando *non siavi altro mezzo* d' evitare la

morte dello stato. E diciamo la *morte*, perocchè se non avessimo un esercito permanente, potremmo essere all'improvviso assaliti, ed il nostro paese, nella parte stessa che è libera, verrebbe tagliato a pezzi e diviso dagli aggressori. Ma queste sono considerazioni generali che si adattano a tutti i paesi dal secolo XVI in poi, nel quale Carlo V e Francesco I introdussero in Europa questo genere di forza armata; quanto a noi Italiani, oltre alle ragioni che militano per le altre nazioni, ne abbiamo di specialissime, alle quali giova continuamente il richiamarsi. Noi abbiamo il nostro perpetuo nemico, l'Austria, alle porte, che diciamo alle porte? nel nostro stesso territorio: abbiamo quindi il nemico in casa. L'Italia in oggi rappresenta un magnifico palazzo, pieno d'oro e di tesori d'ogni genere, cogl'ingressi spalancati, ed il ladro sul loro limitare. Noi quindi siamo tutt'altro che sicuri in casa nostra, bisogna, assolutamente bisogna, ingagliardirci più che è possibile, armarci da capo a piedi, poi unirci, fugare i ladri che ci stanno attorno, e scacciarli dal terreno che calpestano, che è nostro e ch'essi dicon loro. E quando una volta saremo giunti a respingerli nei loro focolari, ci dovremo trincerare dietro fitti ripari di bajonette, e questo, per le ragioni che sono comuni a tutti gli stati Europei, e per la ragione a noi specialissima, che l'Austria sarà presto di nuovo in casa nostra, se faremo un momento di essere meno vigili e meno armati.

Dicevamo della necessità assoluta di un grosso esercito permanente. E in fatto quando si è sul campo della politica e più in materia militare, è mestieri lasciar da parte un meglio astratto (con che si al-

lude a certi sistemi di armamento nazionale, nei quali si ommette la base della permanenza dell'esercito, che a nulla concludono di positivo), ed esclusivamente accogliere ciò che la scienza e l'esperienza dimostrano per relativamente buono e necessario.

Conviene quindi considerare, che in oggi sono infinite le esigenze che si hanno per far sì che i soldati riescano periti nelle armi diverse, che l'abilità che da loro si esige per far fronte ad eserciti regolari, non si acquista in poco tempo, nè si collega colle giornaliere abitudini della vita comune. Ricordiamo che nell'ardore di una guerra si ponno raccogliere numerosi battaglioni, che faranno buoni servigi ove la guerra non duri molto tempo, e siano maestrevolmente condotti, ma che lo presterebbero pessimo ove si trattasse di sottoporli alle nojosissime regole della vita di guarnigione, per sopportare la quale ci vuole una inveterata disciplina, e quello spirito di corpo che non nasce dall'oggi al domani fra schiere ragunaticce. Fra loro non avvi costante quella necessità di emulazione, che suscita e tien vivo solo il fatto di una reciproca conoscenza, e la continuità dei rapporti.

Nelle ultime guerre la nostra gioventù, che accorse volontaria a combattere a fianco dell'esercito regolare, ha operato prodigi di valore e fu ammirabile per spirito di sacrificio, e per devozione illimitata alla patria. Ma tutte le forze di questo genere, che saranno sempre ottime, saranno anche ad un tempo un semplice accessorio di un gran nucleo di forze organizzate, del quale abbisognano esse stesse per potersi costituire e sussistere, saranno sempre splendidi ed utili sussidii di un esercito e nulla più. Ma

perchè possa esservi un esercito in uno stato, nel vero senso della parola, fa mestieri lo sforzo unito di generazioni; una nazione forse potrà farsi famigliare alle armi in poco di tempo; ma un esercito non si forma che dietro un non breve periodo di anni. Le tradizioni e le memorie costituiscono uno degli elementi di forza di un'armata; ma senza di questo, gli arsenali, i parchi, le scuole degli ufficiali, i valenti condottieri, tutto ciò che è quanto costituisce il nucleo di un esercito, non nasce in un giorno. A noi popoli d'Italia arride in questo meno infausta la nostra stella, noi potremo più sollecitamente che un altro popolo qualsiasi avere un potente e ben regolato esercito, perchè il nucleo l'abbiamo, perchè l'esercito del vecchio Piemonte, ricco di splendide tradizioni ed esempio di forte organizzazione, ci si offre come la orditura delle future nostre armate. È a lui che noi dobbiamo, a lui solo, le mutate nostre condizioni, a lui che noi dovremo la liberazione del resto d'Italia.

Carlo Alberto sel sapeva quando, dai primi anni del glorioso suo regno, metteva ogni sua cura nelle milizie, e ne formava, pel piccolo suo paese, un esercito *permanente* rispettabilissimo; egli presentiva che dalle sue 60,000 bajonette stanziali ne sarebbe un giorno o l'altro uscita la salute della patria comune. A noi italiani chi avrebbe potuto negare la giustizia della nostra causa; ma sarebbe mai uscita dal terreno del diritto, se non avessimo avuto quei 60,000 avvocati? non mai.

Il debole, e peggio se è anche sventurato, che da sè non può fare nemmeno il più piccolo sforzo per ajutarsi, lo si considera dal mondo come un cada-

vere, e non si cura di esso e dei suoi dolori se non per ischivarlo, nel timore di essere importunato, non fosse altro, da una preghiera di soccorso.

Da tutto ciò ne sembra abbastanza dimostrata la ragione, per cui la nostra armata si trovi costituita sopra le basi degli eserciti permanenti; nè meno evidente risulta la necessità, che i cittadini concorrano dal lato loro a soddisfare agli obblighi che per essa loro incombono.

D. *Quali doveri incombono al cittadino, relativamente all'esercito nazionale?*

R. Abbiamo veduto come l'esercito nostro sia esercito permanente, e per qual ragione ora l'unico mezzo con cui tali eserciti si formano e si alimentano è la *coscrizione*. Per essa ciascun cittadino giunto ad una determinata età viene chiamato dalla legge militare al servizio della patria.

Sarebbe vano il non riconoscere che questa prestazione non debba tornare di disagio a molte famiglie, non debba costare qualche affanno alla tenerezza delle madri. Ma dopo ciò, ove riflettessero soltanto i padri di famiglia a che era ridotto il nostro paese sotto la dominazione austriaca, che ci rendeva miserabili fra le ricchezze che natura ha sparso in mezzo a noi e che lo straniero ci rubava; ove riflettessero le madri che non è bello l'amore dei figli, che allorquando si nutre nel pensiero, che essi ponno adempire a quei sacri doveri, che loro sono imposti dalla patria e da Dio, — alla lagrima che troppo ragionevolmente loro concediamo, farebbero tosto susseguire il bacio della materna benedizione, ed appenderebbero al collo del figlio la croce come loro ricordo, e quale un simbolo che si deve anche morire,

ove lo richieda una causa giusta e santa. Avvezzi gli uomini delle campagne a vedersi per tanti anni strappati i loro figli dal paterno focolare e condotti come tanti capi di bestiame, lassù in Boemia ed in Galizia o laggiù in Transilvania, nomi di paesi ad essi sconosciuti, fra genti semibarbare e comandati dai loro padroni che parlavano lingua pure sconosciuta e si facevano obbedire colle bastonate, — il complesso di queste circostanze fece venire in odio presso del popolano, e ragionevolmente, la coscrizione. E quest'odio si sarà cangiato in abborrimento quando vennero a farsi gravose le leve e quindi tanto più insopportabili; il popolano vedeva che il ricco, l'agiato sfuggiva, a forza d'oro, al tributo di sangue ch'egli dovea inesorabilmente dare, nella trista previsione fors'anco che i suoi figli dovessero in prossime guerre uccidere i proprj fratelli, o da essi ricevere la morte. E questo senso delle nostre moltitudini, era lodevole allora e giustissimo ; ma in oggi le cose sono affatto mutate e deve quindi mutarsi anche quel sentimento di avversione alla leva, che, sacrosanto in allora, sarebbe oggi condannabilissimo.

Dicemmo come siano cambiate affatto le circostanze, chè mentre sotto l'austriaco si trattava di abbandonare i proprj figli agli uomini del bastone ed a stranieri, in oggi li affidate ai vostri fratèlli, che ve li renderanno più buoni ed istruiti, di quello che voi glieli abbiate consegnati. Allora i vostri figli partivano per sostenere i tiranni del vostro paese che vi riducevano alla povertà, togliendo tutto a voi e tutto ai ricchi, rendendoli così impotenti a far lavorare o soccorrere chi ne abbisognasse; in oggi al contrario si fanno soldati per difendere il nostro suolo, che vogliamo nostro perchè Dio ce l'ha dato.

Allora i vostri figliuoli erano destinati a morire fratricidi, ora combattono a fianco dei più eletti giovani d'Italia nostra, che da tutte parti li precedettero volontarj sotto le bandiere nazionali, e già sparsero tanto nobile sangue per la causa vostra e di tutti, e sono capitanati dal prode nostro Re Vittorio, che è sempre primo nei pericoli delle battaglie.

Jeri malediva ai vostri figli la patria e Dio, che maledisce ai fratricidi; oggi la patria, il Re, la religione vi felicitano e benedicono perchè avete la fortuna di poter offrire un figlio alla difesa del paese.

Sì, e ricordatevelo voi padri e madri, anche la religione vi benedice, perchè è un sacrosanto diritto che è nell'uomo, come nel cristiano, quello di cacciare il ladro che tenta entrare in vostra casa e metterla a ruba, a disonorarvi tutti, quello di opporsi ad un branco di masnadieri che vi si avvicinano per saccheggiarla o per impadronirsene.

Ricordate che Dio nelle Sante Scritture si intitola: *Dio delle schiere in ordinanza*, anzi, *Dio degli eserciti*, *Dio degli oppressi:* che chiamò gli stranieri sul popolo eletto, quando volle punirlo di aver fatto morire il suo divin Figlio; ora noi fummo gli oppressi e molti lo sono ancora dei nostri fratelli, e noi non abbiamo le colpe del popolo di Giuda da espiare, e se di grandi pur ne avessimo avuto, il martirio da più secoli di dominazione straniera, ce ne avrebbe purgati agli occhi degli uomini e di Dio. Benedite dunque anche voi, o genitori, i figli vostri che la patria chiama ed il Re, sotto la nazionale bandiera. E voi, o giovani, guardatevi intorno; da mesi la più ricca, fiorente ed educata gioventù è sotto le armi e sopporta tutte le fatiche e le privazioni del sem-

plice soldato. Fate adunque di correre volonterosi alla chiamata; se avrete bisogno del pungolo della legge, se vi mostrerete ritrosi al vostro dovere, il più meschino dei vostri compagni potrà insultarvi chiamandovi vili. Ma a voi certo non accadrà questo, e vorrete piuttosto imitare il bell'esempio offerto in questi giorni da un villaggio del Modenese (l'ottobre 59) nel quale tutti i coscritti quanti erano abili, rifiutarono di estrarre il numero, e vollero tutti essere soldati dell'Italia e del suo Re.

CAPITOLO XII.

DELLA DONNA

IN UN LIBERO STATO.

D. *In tutti i discorsi tenuti fin qui non avete mai fatto cenno della donna; forse che a lei non spetti alcun officio, e non entri per nulla negli interessi di uno stato libero?*

R. In uno stato che si regge con ordini dispotici, siccome l'uomo trovasi ridotto a poco più di semovente, così anche la donna a poco più potrebbe aspirare, che ad essere il più eletto mobile della casa.

In uno stato assolutista tutto serve al governo e niente che si elevi, nulla di veramente umano è riserbato alla cittadinanza; è una condizione di cose nella quale l'uomo ha tutto fatto quando ha trovato modo di che vivere il meno male, e la donna, allorchè ha dato la esistenza ad altri uomini.

Ma qualora si esca di queste anomalie, da questi controsensi sociali, e si contempli la umanità assestata in forme di governo che corrispondano ai suoi bisogni ed alla sua missione sulla terra, qualora le

singole nazioni facciano corpi distinti fra loro, l'una cioè non si sovrapponga all'altra, e vivano sotto un libero regime, la famiglia acquista tutta l'importanza della prima fra le istituzioni sociali, dal cui svolgimento dipende quello dello stato. E ciò è chiaro, poichè le virtù domestiche sono il fondamento delle sociali, l'amor della famiglia il primo raggio dell'amor della patria, il buon ordine della casa, il primo elemento del buon ordine nella cosa pubblica.

Trovandosi la famiglia in queste condizioni sociali, ne viene che per corrispondere alla sua istituzione, e conformemente alla natura del posto che gli è assegnato nell'organismo dello stato, fa duopo che ciascuno de' suoi membri soddisfi con tutto lo zelo ai doveri che gli incombono. Quindi è che il capo della famiglia deve essere ottimo marito e padre affettuoso quanto buon cittadino, che i figli gli debbono rispetto, ajuto e cooperazione nel servizio della patria; alla donna poi sia sposa, sia madre, sia zitella appartengono determinati doveri, che mentre la innalzano alla dignità, alla quale ha tutto il diritto, sono a lei esclusivamente devoluti; perchè si deducono dalla specialità delle sue attitudini, che le attribuiscono una potenza distinta da tutte le altre che si trovano nella società, e per la quale vi esercita una particolare ed indisputabile influenza.

Il disconoscere questa importanza sociale della donna, e l'altezza della sua missione nel civile consorzio, è cosa impossibile, ove si porti uno sguardo alla di lei natura ed ai suoi attributi.

D. *Da che deducete la speciale missione della donna nella società?*

R. Il constatare la diversità della costituzione fi-

sica nella donna in confronto a quella dell'uomo, non sarà cosa ridicola od oziosa, ove da questa si deduca logicamente la differenza degli uffici spettanti all'uno ed all'altra.

Da alcuni esempi che ci offre la storia dei tempi più o meno barbari, qualche mente bizzarra volle sostenere, che eziandio le donne possano allevarsi nelle virtù maschili, e quindi che sieno atte, ove non le corrompa una fiacca educazione, così come gli uomini, all'arte della guerra, alle fatiche dell'aratro, agli stenti infine d'ogni maschile costume. Si andò tant'oltre nel freneticare in proposito, che in America se ne volle tentare l'esperimento; ma non progredì oltre al suo tentativo.

Coloro che fanno luogo a simili eccentricità, danno a divedere che al pari del lume della ragione, sia in essi infermo il senso della vista.

Nella donna si ravvisa un corpo aggraziato, di forme gentili, di fibre sensibilissime, con organi delicatissimi.

La stessa debolezza che traspare dalla sua persona, si guadagna la deferenza dell'uomo; e un senso penoso tutti ne prende, quando ci appare la donna costretta ad un faticoso lavoro.

Così guidata dalla sua natura, ella si dedica a speciali cure, necessarie nelle famiglie, quanto l'opera dell'uomo, che gli procaccia il sostentamento, o la sicurezza del vivere civile.

Nè v'ha differenza o grado nella nobiltà di queste funzioni, perchè questa si misura dalla loro necessità nell'ordine dello stato, ed allo stato è tanto indispensabile la buona gestione domestica, quanto il lavoro del cittadino; giacchè non potrebbero mai

utilmente conciliarsi nelle stesse persone, l'opera delle domestiche faccende, e le maschili e cittadine cure di capo di famiglia.

Che se veniamo agli attributi morali della donna, saremmo ben lungi dal non volerne riconoscere tutta la loro rilevanza; solo che anche questi si presentano coi caratteri della più appariscente specialità.

Se si riguarda alle sue facoltà intellettuali chi non si affretta a rendere omaggio al nobile, pronto e fervido suo ingegno; in lei è naturale la squisitezza dell'esame, la diligenza nella esecuzione, il gusto del bello e dell'armonico.

Ma ove la donna siede regina, è nel campo delle tendenze e delle attitudini del cuore. Favorita di una incantevole leggiadria di forme, essa rivela ben tosto i tesori d'affetto che stanno sotto quelle attraenti sembianze, e fanciulla ci trasporta nella poesia dell'amore, sposa ci allegra d'ineffabili gioje, madre vive nella vita dei figli e stringe con essi il nodo più indissolubile, più caro, più santo che esista sulla terra.

Tale è la donna, che unendosi all'uomo pare dia perfezione ad un sol essere.

Se dei medesimi pregi andassero ambo forniti, nè si cercherebbero, nè unendosi darebbersi compimento.

Creata con sì nobili attitudini la donna non poteva nell'ordine sociale tenere una sfera inferiore a quella dell'uomo; ma la sua eguaglianza fu legge provvidenziale che dovesse realizzarsi in un ordine di rapporti diversi da quelli dell'uomo.

A lei quindi fu assegnato un mondo ove regnare, quello dei cuori, un campo ove sviluppare tutte le gentili e solerti sue attitudini, quello della casa.

Così se la sua missione si restringe all'opera che si compie fra le pareti domestiche, non è men vero tuttavia che eserciti una influenza grandissima fuori di esso nell'intera società, perocchè sia nella casa la famiglia, e debbansi le virtù che si sviluppano in tale istituzione ritenere, quali il fondamento di ogni altra sociale e politica.

Però leggiamo nei Proverbi: che le donne savie edificano le case, e quindi i costumi, che sono frutto della prima educazione, tutto opera materna che di tanto contribuiscono alla formazione ed allo sviluppo degli stati. Gli uomini fanno le leggi, le donne creano i costumi, è questa una verità per sè evidentissima. Poca parte nella prima educazione potrebbero avere i padri cui gli affari loro privati e gli obblighi di cittadini tengono abitualmente lontani dai figli; e così l'onore di allevarli e di infondere in essi i primi germi dell'amore alla virtù è devoluto alle madri, ed ove ne fossero distratte, ciò si farebbe contro le leggi di natura. Nell'interno della famiglia la donna appare sempre come l'angelo della bontà; intelligente nel disimpegno della economia domestica, dispensa a profusione tesori d'affetto ai suoi cari, ed edifica tutti coll'esempio di sua spontanea soavità, e di una temperanza di costumi che si guadagna l'universale rispetto.

Ove per tal modo la donna si faccia conscia della potenza che sta in lei, e del concetto che è destinata a realizzare nel mondo, ben facilmente si vede quale estensione possa avere la sfera della sua operosità, la quale tuttavia, come avvertimmo, non le può appartenere che in uno stato libero. E in vero, ove il sentimento patrio non irradii la vita cittadina,

la donna potrà soltanto aspirare ad avere intorno a sè qualche individuo sfatto, che mai non la interesserebbe con un pensiero inspirato a maschio orgoglio; e la madre alleverebbe i figli per farne strumento di forza brutale e parricida, in mano dello straniero, o persone parassite, rese povere e neghittose dalla fatalità di insuperabili e avverse circostanze.

Ora, lo spirito di patria tutto nobilita ed innalza, dà uno scopo all'operosità dell'uomo, crea una vera missione alla donna. L'uomo si infiamma all'idea della prosperità e della gloria del proprio paese, la donna concepisce che sia la patria, e tutte le più modeste opere sue, riportandole a questo concetto superiore, appajono e riescono apprezzabilissime.

La fanciulla esige qualche cosa di più dal suo amico che una sterile devozione, non gli è lecito amarlo, ove prima non abbia dato saggio di amare il suo paese ed in questo affetto non perdura; chè l'affetto di donna è ricompensa cui deve poter solo aspirare chi se ne rese meritevole con egregie virtù, ed arrossirebbe la donzella che nel suo amico, altro non potesse additare che un innocuo cittadino. Così della sposa: la donna nel suo marito deve scorgere l'uomo che si sacrò prima di tutto alla sua nazione, perchè chi non comprese che la felicità della famiglia, la sua prosperità, il suo decoro dipende dall'esistenza di una patria, non potrà mai persuadere alla donna che egli sappia comprendere la eccellenza dell'unione matrimoniale e meno ancora i sacri doveri che ne derivano, mai saprà concepire il nobilissimo posto che spetta alla sua consorte, e come la famiglia si elevi a fondamentale istituzione nello Stato. Sua cura, sua gioja, e suo orgoglio sarà quindi l'allevamento

dei figli a quelle virtù, a quei costumi che fanno della casa i primo collegio nazionale, ed ivi la donna si troverà nell'esercizio di un sacerdozio che la innalza avanti a sè stessa e la fa rispettabile e benemerita della nazione.

Se le donne fossero tutte conscie della loro potenza nel mondo, nella loro debolezza, e questa potenza avessero saputo e voluto porre in atto, certo non sarebbe iperbolica l'idea che tutta Italia avrebbe già raggiunta la sua indipendenza; in ogni modo poi si vorrà concedere, che il realizzare, e presto, un tale risultato, in gran parte, può considerarsi in potere della donna

» A senno vostro il saggio
» E forte adopra e pensa, e quanto il sole
» Col divo carro accerchia a voi s'inchina,

disse il poeta. Noi, con Padóva diremo alla donna, che per le attrattive del suo facile ingegno, per la soavità dei suoi costumi, per le sue grazie ineffabili, non le si potrà mai disputare una vera e grande potenza nel mondo. Ed ove la donna sia tale, ove sia conscia della rilevante posizione da essa occupata nella società, allora avverrà che l'uomo si vegga arrossire ogni volta, ch'egli, in suo confronto, si dovesse riconoscere di lei men degno.

CAPITOLO XIII.

DELLA RELIGIONE.

D. *Qualora uno stato abbia in sè raccolte tutte le istituzioni politiche e civili delle quali abbiamo fin qui discorso, e tutti i cittadini siano alla conoscenza ed all'effettivo esercizio dei diritti e doveri che in esse si comprendono e derivano, uno stato avrà adunque raggiunta la sua più perfetta organizzazione?*

R. No, l'edificio non sarà ancora compiuto. Nel mondo v' hanno due ordini di rapporti e di fatti; gli uni cadono sotto la sanzione delle leggi umane ed appartengono alla sfera politica in genere, gli altri sono del dominio della coscienza e sfuggono ad ogni legge positiva; questi trovano la loro sanzione in verità di un ordine superiore. I primi sono quindi oggetto delle leggi internazionali e delle leggi interne dello stato, i secondi della legge morale, che ha il suo complemento nella religione, che ci rivela una potenza suprema, creatrice dell'universo, cui soggiace quaggiù quanto è nel mondo fisico ed in quello delle coscienze, che in una parola ci rivela Dio.

Senza il concetto della Divinità il mondo sarebbe un enigma, l'uomo un mistero a sè stesso, la coscienza o non esisterebbe, od andrebbe vacillante in cerca della sua ragione di essere; perchè non può darsi un ordine di leggi, quale è quello che in essa si scopre, senza riconoscerne un autore al quale appartenga la corrispondente sanzione.

Così la religione, manifestazione e culto della Divinità, sta al vertice dell'edificio sociale, e tutto lo irradia della sua luce vivificante; tutto qui ci appare di una meravigliosa armonia, — la società umana al fondo, dal quale per virtù delle leggi che seppe imporsi, gradatamente si sviluppa e cresce a più prosperi destini; più in alto il mondo delle idee e dei fatti di coscienza, che elevano l'uomo dalla sfera materiale a quella nobilissima del pensiero, dell'affetto, e della responsabilità delle proprie azioni che si manifestano nell'ordine sociale; al culmine sta la Divinità, sommo potere a cui nulla si sottrae che sia opera o segreto concepimento dell'uomo, che lo ricerca nell'intimo della sua coscienza, lo conforta colle sue ineffabili aspirazioni o lo annienta colla minaccia della sua indignazione.

Alla conoscenza di queste verità di un ordine superiore, quanto indispensabile al coordinamento ed allo sviluppo della umanità, ci porta appunto la religione che, quale istituzione, viene a compimento del grande edificio sociale.

D. *Che cosa è la religione all'occhio del politico?*

R. Siccome al politico non si addice il parlare della religione, entrando in dispute teologiche che valgano a dimostrare la sua essenza e tutti i suoi veri, così esso si limiterà a considerarla nei suoi

rapporti colla società e come tale a trattarne, come di una istituzione nello stato.

Pertanto all'occhio del politico, la religione è semplicemente il culto della Divinità. Siccome poi questo culto dell'ente Supremo è un bisogno radicato nel cuore di tutti gli uomini, perchè corrisponde ad una verità universalmente acconsentita, nè una società empia potrebbe tampoco idearsi, così alla soddisfazione di tanto legittima tendenza, lo stato provvede coll'assicurare, col favorire, col proteggere il culto, che è il modo di sua esterna manifestazione.

D. *Qual conseguenza trae il politico da questo suo modo speciale di considerare la religione?*

R. Considerandola così semplicemente come il culto della Divinità, non esigendosi di più nelle sue viste legislative, ne viene per logica conseguenza, che non s'abbia ad occupare dei varj modi coi quali questo culto si esercita, perchè, come dicemmo, entrerebbe nel campo teologico, che a lui non spetta.

Il legislatore non crea i fatti di religione, ma regola secondo i suoi scopi quelli che esistono, e ciò tanto più se questi fatti sfuggono assolutamente alla sua sfera di efficienza. Ora tutti sanno come nel mondo non siavi società empia, cioè che disconosca la esistenza di Dio; ma tutti sanno del pari che non tutti gli uomini s' accordano nel modo di rendergli omaggio.

Da ciò ne nacque la diversità delle religioni e degli analoghi culti. Tale risultamento è un fatto materiale e ad un tempo di coscienza, e ciò che va radicandosi nel profondo della convinzione umana, è opera quasi impossibile il tentare sradicarlo.

Nulla al mondo vi sarebbe di più desiderabile, che

tutti i mortali adorassero Dio nelle stesse forme di culto, ma da tanto successo l'umanità si trova così lontana, da non poterlo per ora credere tampoco possibile. Nel mondo antico la idolatria (o politeismo) colla varietà de' suoi numi avea diviso in mille culti la terra; il cattolicismo avea raccolto intorno a sè per ben due volte il mondo incivilito, ma il maomettismo una volta, il protestantismo la seconda, sconvolsero la bella unità e la ridussero a più stretti confini. In oggi l'Europa, già tutta cattolica, nella sua maggior parte è divisa da Roma, e fuori d'Europa, la religione di Budda conta più fedeli che non cattolici romani il Papa. Gli sforzi tentati nel mondo per riuscire alla desiderata unità del culto non riuscirono, se di natura pacifica; produssero le più sanguinose guerre, quando s'ebbe ricorso alla spada.

Per noi Cattolici Romani è verità assoluta, quanto in materia di dogma s'insegna dalla cattedra di Pietro; per la più gran parte degli uomini, ciò che s'ingiunge di professare a Roma, non è una verità dimostrata.

Pio IX, in una sua enciclica del 1855, disse « che anche coloro i quali non morivano in Cristo, per il fatto che non lo conobbero, potevano salvarsi — perchè soggiungeva, — ci tolga Iddio che noi vogliamo limitare la sua misericordia. » — Per lo che, se il Papa può concepire la salvazione delle anime fuori della Chiesa, il politico sarà a tale ipotesi tanto maggiormente facoltizzato.

Da tutte queste considerazioni se ne deduce la evidente e necessaria conseguenza che in uno stato ben governato non vi possono essere empii, o miseredenti in Dio; ma che debba essere libero a tutti il modo

col quale prestargli il culto. Per tanto, ogni religione esistente nello stato deve essere egualmente protetta da ogni violenza, non impedita nel suo culto speciale, lasciando alla coscienza di ciascuno dei cittadini il giudicare quale sarebbe la migliore, per la salvezza della sua anima. Tale massima ove si pratichi nello stato, ed in ogni stato civile certo si pratica, costituisce il principio della *tolleranza religiosa*, alla quale è obbligo il conformarsi per un buon governo, e obbligo nel cittadino il saper comprendere e rispettare.

D. *Ma noi tuttavia abbiamo la Religione Cattolica Romana, che è la* sola vera, *e sarebbe quindi inutile il porre questo principio nello stato, della tolleranza religiosa.*

R. Io non vi negherò che la nostra religione non sia la vera, anzi ne porto l'intimo convincimento, ma è anche un fatto che tutti non la pensano come noi. Così nel nostro stato, oltre gli Ebrei ed alcuni protestanti, abbiamo i Valdesi che sono forse i più antichi eresiarchi d'Europa. Contro di essi, che non sono più di 25,000, nei secoli scorsi furono usati tutti i mezzi, e leciti ed illeciti, e morali e materiali, per ridurli ad abbandonare il loro culto; ma furono sforzi e sangue inutilmente gettati. Verrà tempo in cui tutti i popoli della terra costituiranno una grande comunione di fedeli sotto un solo Pastore, ma quest'epoca, come dicemmo, è tanto lontana e si sprofonda così nelle tenebre dei secoli futuri, che all'uomo politico non è concesso di penetrarvi col suo sguardo. Nella aspettazione di quest'èra, che sarà il compimento dei secoli, a quale principio dovea appigliarsi il legislatore? Od a quello di escludere dalla legge chi non

professa il culto della maggioranza dello stato, o ne discorda in qualche punto, od a quello di trattare egualmente questi varii modi coi quali l'uomo presta omaggio alla Divinità, lasciando che ciascuno sia giudice dei fatti della propria coscienza, nella quale poi non è possibile che l'uomo eserciti un reale dominio mai; perchè, ciò che è nel nostro pensiero si sottrae agli occhi del nostro simile; il pensiero è cosa tutta dell'individuo, è una proprietà di cui tutti andiamo gelosissimi, e guai a chi si attenta di toccarla. Tre secoli di martirj non impedirono al pensiero cristiano che trionfasse, e i roghi della inquisizione e le guerre trentenni, non furono di ostacolo che mezza l'Europa si separasse da Roma.

Il non ammettere quindi nello stato, da parte del potere politico, il principio della tolleranza religiosa, verrebbe lo stesso che tentare l'impossibile, e commettere una grave ingiustizia.

D. *Come considerate adunque la religione nello Stato?*

R. Politicamente, va considerata come una istituzione, che avuto riguardo alla sua divina origine ed al supremo scopo al quale intende, agli impareggiabili vantaggi che apporta allo stato, senza tener calcolo degli inestimabili beni che procaccia all'uomo, deve in un paese saggiamente governato essere tenuta nel maggior onore, protetta contro chi si attentasse di offenderla, sostenerla contro chiunque ne sconoscesse i diritti che sono insiti nella sua natura, e corrispondono a tanti suoi attributi, e deve lasciarla affatto libera in ogni manifestazione ed azione che si comprende nella legittima sua sfera d'influenza e di opera.

D. *Quale norma potrà prefiggersi il politico per determinare esattamente questa linea di condotta, che deve stabilire i rapporti dello stato colla religione?*

R. È la seguente, apprezzabilissima tanto per la sua evidenza, quanto per la sua semplicità. Siccome il dominio della religione è dominio esclusivamente delle coscienze, siccome le verità che professa ed insegna sono di un ordine affatto superiore a quanto è di terreno, al pari dei premii che promette e dei castighi che minaccia, ossia delle sue sanzioni, da ciò ne conséguita che il limite prefisso alla religione sia tutto compreso, e unicamente, nelle cose spirituali, o di pura religione. In altre parole, alla religione lo spirituale, allo stato tutto ciò che è temporale e terreno.

D. *Ma la religione come istituzione che si trova nello stato al pari d'ogni altra, ha bisogno per esistere e prosperare di un corpo di ministri, e di un culto col quale manifestarsi, ossia di ministero, e di patrimonio terreno?*

R. Sì certo, e però ogni religione nel complesso dei suoi fedeli costituisce una Chiesa; ed in ciascuna esiste una congregazione di ministri o sacerdoti dell'altare che si chiama clero; ed assegnamenti o beni, da cui trae il necessario per lo splendore del culto, e per assicurare il decoro del sacerdozio. Ma questi assegnamenti o beni che costituiscono ciò che si dice il patrimonio ecclesiastico, sono accessorj alla religione o alla Chiesa; non entrano a formarne l'essenza, e però col mutarsi delle circostanze e dei tempi subiscono modificazioni in più od in meno, come succede del patrimonio di una associazione qualsiasi, o d'un privato.

La Chiesa di Cristo visse povera nei primi secoli della sua esistenza, e furono i più belli per essa, chè in quel periodo conquistava a sè il mondo.

Ebbe patrimonio terreno in altri tempi, e così in Francia, nel secolo XI, possedeva per 7/8 del suo suolo, nè ivi prosperò per tale ragione, chè anzi in seguito per essa decadde. La religione è tanto più potente quanto più si cura e si avvicina alla sua missione, che sta tutta in un ordine di cose ben superiore ed affatto distinte da ciò che è terreno.

D. *Ma il sacerdozio, seguendo questa dottrina, sarebbe ridotto ad una completa sudditanza dallo stato, a cui dovrebbe la sua esistenza; il carattere di sacerdote come ministro di Cristo, non sarebbe rivestito nella società di una* autorità maggiore *di quella di ogni altro cittadino nell'esercizio di una data funzione pubblica; la sua persona non sarebbe più circondata da alcun* prestigio; *e tutto questo tornerebbe a sommo pregiudizio della stessa religione.*

R. Tali condizioni disdicevoli al sacerdozio, ponno verificarsi in uno stato dispotico, ove tutto serve alla volontà assoluta di un padrone; ma in uno stato che si regga a libertà succede precisamente tutto il contrario.

Nei governi liberi chi dispone d'ogni cosa è la legge, e questa è fondata sui principii di giustizia che riconoscono a ciascun individuo, come a ciascuna istituzione appartenente allo stato una data sfera di azione, nella quale il governo non può assolutamente introdursi, o far sentire in qualsivoglia modo la sua influenza. Quindi è che il clero, sotto le leggi, per es., del nostro paese, gode nell'esercizio delle sue attribuzioni completa libertà, nè lo stato può inter-

venire sia nelle sue dottrine, sia nei suoi templi, sia nelle opere sue; sempre però che conservi in queste quella dovuta misura, per cui non esca a mescolarsi in ciò che è di competenza di altra istituzione, che non sia la Chiesa. Ed è così, che svincolato il sacerdote da qualunque soggezione al potere, meglio corrisponde alla sua missione divina, che è quella di essere ovunque apportatore della parola di Cristo, parola di pace, di amore, di fede.

D. *Dunque il sacerdote va considerato come persona estranea allo stato; come tale non avrà i caratteri di cittadino, e sarà svincolato da ogni dovere che a questi incomba versa la patria, e verso il Re?*

R. Al contrario. Il sacerdote per la sua veste sacerdotale non perde il carattere di cittadino, ma anzi è tenuto alla più stretta ed esemplare osservanza dei doveri che gliene derivano, come qualunque altro membro dello stato, così come deve fruire di tutti i corrispondenti diritti. Dicemmo che è tenuto più di ogni altro alla stretta ed esemplare osservanza dei doveri cittadini, perchè figurando il sacerdote persona distinta nella società, colta ed eminentemente istruita di ciò che deve e non deve fare, ed essendo il suo esempio molto influente sulle masse, sarebbe deplorabilissimo che non si presentasse incensurabile nell'adempimento di ogni suo dovere, fosse anco civile.

Sul proposito giova riflettere che nella società non si dà diritto senza un corrispondente dovere.

Ora il sacerdote, perchè tale, non cessa ad un tempo di godere della sicurezza della persona e della sua proprietà, di partecipare al ben essere della patria,

e gli stessi pii ufficj cui adempie e la medesima religione di cui è ministro, non potrebbe aver vita in uno stato, se lo stato non la accogliesse sotto la protezione delle sue leggi.

Ora, se di tutti questi beneficii gode il sacerdote al pari di qualsiasi altro cittadino, ne viene, ove non si ammetta che i corrispondenti pesi debbano stare a carico di qualche classe di abitanti nello stato, non di tutte, che i doveri debbano essere tali per alcuno mentre altri ne debba esser sciolto, con che ne uscirebbe l'anarchia; da tutto ciò consegue legittimamente che il sacerdote debba sotto tali rapporti considerarsi obbligato allo stato come e meglio d'ogni altro suo membro.

Ma dicemmo, che essendo egli ministro di leggi e di verità di un ordine superiore, le medesime lo innalzano al di sopra degli altri uomini; e questa è pure una indiscutibile verità; ma s'intende ch'egli assuma tale posizione tutta particolare, quando sia nell'esercizio delle sue funzioni sacerdotali, sia nel tempio, sia nella casa dei fedeli, ove si presenta a confortare coi divini soccorsi, ad illuminare colla divina parola, a prodigare i tesori della carità evangelica, insinuando ovunque la pace, spargendo opere di beneficenza.

Quindi è che in lui si ravvisano due individualità distinte, il sacerdote quando è nell'esercizio del suo ministero, ed il cittadino quando dalla legge, che è eguale per tutti, e che a tutti assicura i beneficii del vivere libero, è chiamato sia a votare per la rappresentanza del comune, sia per quella del parlamento nazionale, al soddisfacimento dei carichi pubblici e sia che invochi in suo favore il braccio della giustizia, o da questo venga chiamato a render conto delle sue

azioni e dei suoi obblighi privati verso i proprii concittadini, o verso lo stato. Il confondere questi due caratteri nel sacerdote fu la fonte d'infiniti guai, sia per i governi, sia per la religione; e Cristo disse: date a Cesare ciò che è di Cesare, volendo dire con ciò che per quanto spetta alla vita civile, il sacerdote deve restare soggetto alla patria, ossia al legittimo sovrano che la governa ed alle sue leggi. Saprà quindi il sacerdote che è opera indecorosa in esso, il servirsi dei suoi uffici sacerdotali per ingenerare nel popolo tale o tal altra opinione, per indurlo a tale o tal altra misura; ove scendesse a tali atti, mostrerebbe poca verecondia del suo carattere, e di non aver compreso il proprio ministero.

E qui ci sia permesso il digredire alcun poco per avvertire come si ami travisare il concetto della legittimità dei sovrani, facendola scaturire dalle stirpi antiche che dominano nel mondo, prendendo l'antichità del dominio come base a diritti non mai liberamente acconsentiti dai popoli.

Accenniamo a questo, perchè è vezzo sposare in alcuni paesi la causa della religione con quella di questa pretesa legittimità. Non una delle dinastie regnanti *ab antiquo* in Europa, sortì altra origine del suo potere che dalla spada, o dal raggiro politico; e però è veramente strano che da una base di tal natura, pretendasi da alcuni che questi eterni feudatarj della umanità, non solo debbano dispoticamente considerarsi padroni in casa propria, ma ancora ritenersi tali nella casa d'altrui. Da ciò il mostruoso diritto europeo tenuto in credito tanto tempo, che creava i trattati del quindici, vero mercato di popoli, ove i pochi che credevansi padroni dei padroni,

si divisero il mondo a loro talento, come se il terreno fosse stato un loro possesso fondiario, ed i popoli tante greggi che vi pascolassero sopra. Ma ora è sorta l'êra d'un diritto pubblico razionale, ed i soli sovrani ritengonsi da questo diritto legittimi, quando regnano per consenso di popoli.

Di tali principi veramente legittimi in Italia ve n' ha un solo, Re Vittorio Emanuele; a lui custode delle nostre leggi, che ci regge, acclamato éd amato, tutti dobbiamo omaggio o devozione quanti sudditi ed ordine di cittadini vi sono nello stato, dal più umile bifolco all'unto del Signore, che siede sulle cattedre dei discepoli di Cristo.

D. *Ma i vescovi e con essi il clero, come parte della gerarchia ecclesiastica non sono soggetti al Papa, supremo loro gerarca?*

R. Qui si ripete lo stesso smarrimento d'idee notato più sopra, perchè non si fa ricorso alla distinzione capitale in questa materia, dello spirituale, cioè, da tutto ciò che è di un ordine affatto terreno e politico. Quindi è che il clero, quale milizia della Santa Sede, dovrà sempre riconoscersi soggetto alla medesima in ogni cosa che alla religione si appartenga, mentre in tutto il rimanente dovrà tenersi per soggetto all'autorità dello stato. Se fosse in diverso modo questa competenza di autorità rispetto al clero, vedremmo l'enorme inconveniente, che vi sarebbe uno stato nello stato, il che è ripugnante alle più elementari idee di legislazione e sarebbe causa di continua agitazione nel governo di un popolo, anzi ogni governo sarebbe reso impossibile. Che del resto la missione del clero, ove si limiti nella sfera di azione assegnatagli dal suo divino istituto, nulla avendo di

strettamente comune con quella dello stato, in modo tale almeno che non possono coesistere distintamente sotto uno stesso impero, ne conséguita che al supremo potere dello stato, ed al supremo gerarca della Chiesa, dovrà obbedienza a seconda della natura delle ingiunzioni che gli fossero imposte.

Così il clero non si piegherà allo stato che volesse proclamare un dogma, come non potrebbe mai darsi che la Chiesa esigesse dal clero una immediata ed assoluta credenza, ove pronunciasse sopra materie che non fossero strettamente di ordine dogmàtico, ossia spirituali.

D. *Pure è credenza generalmente invalsa, che alla Chiesa appartenga in modo inamovibile il dominio sopra gli stati pontificii e che tale dominio, affatto temporale, sia indispensabile alla religione di Cristo; come ce ne istruiscono parecchie encicliche del Papa. Dunque il clero sarà tenuto anche a professare delle credenze che non riguardano cose spirituali?*

R. Con ciò proponete la grande questione del poter temporale negli stati della Chiesa, quistione che arrecò all'Italia più sventure, ed agli uomini politici più imbarazzi, che l'esistenza o la distruzione di un colossale impero. La difficoltà della quistione però non è reale, la resero formidabile solo la passione ed il pregiudizio degli uomini.

Lo svolgimento di tanta disputa si presenta facile alla più volgare intelligenza, ove si voglia distinguere nella Chiesa ciò che ne costituisce la sua essenza, da tutto ciò che non è che accidentale; ciò che gli spetta per diritto, da ciò che possiede solo per ragione di fatto.

Sta nell'essenza della Chiesa tutto ciò che fu istituito da Gesù Cristo perchè potesse raggiungere il suo fine, che è la redenzione del genere umano, quindi la salute delle anime.

La Chiesa perviene a questo altissimo scopo, mediante la pratica della sua dottrina, che tutta si raccoglie nel dogma, nella morale e nella disciplina.

Formando la Chiesa una grande associazione, Cristo pregò il Padre che i suoi discepoli stessero uniti così come se fossero una persona sola, dovendo essere suo carattere essenziale l'unità.

Per questo disse a Pietro: « tu sei Pietro, e sulla tua pietra edificherò la mia Chiesa ». San Pietro poi non fu che vescovo di Roma e principe degli apostoli, e siccome i vescovi sono per divina istituzione successori degli apostoli nella ecclesiastica potestà, così il vescovo di Roma è successore di san Pietro nel primato.

Adunque nel Papa dobbiamo venerare il supremo gerarca, il vicario di Cristo, cui stanno soggetti tutti i vescovi, come tutti i fedeli, quale padre e maestro di tutti i credenti, e da esso depositario della divina rivelazione, dobbiamo apprendere tutto ciò che serve alla edificazione della Chiesa.

Ecco quanto è essenziale nella Chiesa perchè istituita da Dio: il dogma, la morale, la disciplina e la gerarchia, che ha il suo supremo capo nel successore di Pietro. Da questo concetto determinato ed esatto della Chiesa, ne scaturiscono e la natura della sua missione, e quindi i diritti che le competono per poterla raggiungere. Spirituale essendo il fine per il quale venne istituita nel mondo, spirituali debbono essere, e sono anche i mezzi coi quali deve raggiun-

gerlo, e Cristo disse infatti: « come il Padre ha mandato me, così io mando voi. » E troviamo ancora che Cristo disse agli Apostoli: « andate e predicate, ecco io sono con voi fino alla consumazione dei secoli ». È quindi la parola, il mezzo proprio della Chiesa di Cristo ad operare nel mondo, non qualunque altro potere umano. Così chi non trovasi nel seno della Chiesa non otterrà salute, e la Chiesa potrà scacciare dal suo grembo chi se ne mostrasse indegno, cioè la sconoscesse nelle sue attribuzioni spirituali; potrà concedere o negare alle anime l'eterna salvezza; questi sono i suoi diritti, che appartennero alla Chiesa dal giorno che fu fondata da Cristo, e che furono esercitati per secoli. Ove altri se ne fossero aggiunti, o se ne volessero aggiungere, non le apparterrebbero, sono accidentalità, non sono di istituzione divina, non fanno parte della Dottrina del Cristianesimo, ponno essere impunemente sconosciuti, non le vennero attribuiti da Cristo, non derivano da quelli che le sono essenziali, non furono predicati dagli Apostoli, nè professati quindi dai primi fedeli, sono oggi, e non potrebbero essere domani; e la Chiesa starebbe non pertanto senza che le venisse nè nocumento nè vantaggio alcuno.

Ora, passando dall'essenziale all'accidentale, da ciò che è di diritto divino, a ciò che è risultato di fatti umani, da parecchi secoli trovansi nel successore di Pietro congiunte due potestà, la spirituale e la temporale. Vicario di Cristo per l'una, principe della terra per l'altra.

Il potere temporale dei Papi è fondato nelle Sante Scritture od è di origine puramente umana? — È indispensabile all'esistenza e prosperità della Chie-

sa? — Sarebbe cosa empia il promuoverne la cessazione? —

Nello sviluppo di questi argomenti si riassume la quistione del potere temporale della Chiesa, ed il suo scioglimento.

D. *Ditemi pertanto se il potere temporale dei Papi sia fondato nella Santa Scrittura, e nei santi Padri, o se è di origine umana?*

R. Nel Vangelo non trovasi un passo solo che possa prestare il fondamento alla potestà temporale dei successori di Pietro, anzi Gesù Cristo ha molte volte dichiarato che alla sua sposa, la Chiesa, solo appartengono le cose spirituali e celesti. « Il mio regno, disse, non è di questo mondo », ed è cosa empia solo il credere che la sposa di Cristo abbia bisogno di potestà terrena per sussistere; « le porte dell'inferno non prevarranno mai contro di essa ». Il volere interpretare questi passi differentemente, sarà sempre un sofisticare più o meno ingegnoso, non mai un farsi banditori della verità. — San Gelasio papa nell'anno 492 dell'èra cristiana scriveva « che la potestà regia e la potestà pontificale potevano nell'antica legge essere unite in una sola persona, come se ne ha un esempio in Melchisedech che fu re di Salem, e nello stesso tempo sacerdote dell'Altissimo; che questo fatto personale *fu poscia imitato dal diavolo e ridotto a sistema nelle sue false religioni*, in guisa che gl'imperatori furono in pari tempo sommi Pontefici; ma dopo che il cristianesimo s'introdusse nel mondo, tale confusione di poteri non fu più lecita; e d'allora in poi nè gl'imperatori presero più il titolo di pontefici, nè i pontefici si fecero ad esercitare la regia autorità; imperciocchè Cristo cono-

scendo la fragilità degli uomini, ha definitivamente separati i due ufficii, ed ha voluto che i principi conservassero lo stato, ed i vescovi attendessero alle cose spirituali ». Così la intendeva un papa del quinto secolo e con esso tutti i santi Padri, ed erano quei tempi ben più vicini dei nostri alla venuta del Salvatore.

L'origine del potere temporale non ha quindi nulla di comune colla istituzione della Chiesa, ma vi è anzi contrario; desso è di origine umana come ce lo prova la storia.

D. *Esponete per sommi capi la storia dell'origine e dei possessi del potere temporale dei pontefici romani.*

R. Fino a che durò l'impero romano (376 dell'era volgare), i pontefici non furono che capi dei fedeli e primi fra i successori degli Apostoli. — Di poi il popolo romano non ha mai permesso al vescovo di Roma, ossia al sommo Pontefice, che pigliasse il vero governo della città, che sempre risiedette nei cittadini eletti e nel senato. Fu solo verso la fine del secolo VIII dell'êra cristiana che, disceso Carlo Magno a conquistare l'Italia, ad uso di que' condottieri di Barbari d'allora, che s'avvisavano di saldare i conti con Dio, facendo parte della preda a qualche convento od a qualche chiesa, che al Papa, si dice, che donasse città e provincie intorno a Roma che s'intitolarono patrimonio di San Pietro; denominazione impropria perchè san Pietro non ebbe, nè avrà mai bisogno di verun patrimonio terreno. Venne di poi la principessa Matilde, signora di alcune provincie delle Romagne, ed anch'essa, dicesi, ne facesse dono ai papi; e notisi, queste sono sempre pure asserzioni,

perchè non esiste un solo documento sul fatto di queste donazioni, per quanto illegittime sieno sempre in sè stesse, perchè i popoli nò si vendono nè si donano come armenti. Per questi male augurati doni fu d'allora in poi la Chiesa tribulata, e tribulò il mondo, e specialmente Italia nostra. — Per mantenersene in possesso, dovette discendere a tutte le arti mondane, ed i papi, per volersi conservare e crescere nel dominio principesco, profanarono miseramente il loro sacro carattere, e divennero lo zimbello ed il martirio dei potenti e dei popoli.

Di que' tempi era viva ancora in Italia la tradizione dell'impero romano, idea che era personificata negl'imperatori. Quelli che caldeggiavano queste memorie storiche pensavano di potere, mediante l'autorità imperatoria, ricostruire ancora un'Italia unita, e di porla a capo di tutto il mondo, e si chiamavano *Ghibellini*; al contrario i papi si fecero centro di un partito, che, ponendo a base l'incolumità del dominio temporale dei pontefici, propugnava, o meglio produceva, la divisione d'Italia nostra in tanti piccoli stati, repubbliche o principati, da onde ne nacquero le nostre sventure e la nostra debolezza, e tale partito si disse dei *Guelfi*. Da qui l'origine delle innumerevoli guerre che insanguinarono il nostro suolo lungo tutto il medio evo. I papi vedevano pericolare il loro dominio per ingrandimenti di stati italiani? vi aizzavano contro gli altri; vedevano radicarsi potente in qualche parte d'Italia l'autorità degl'imperatori? chiamavano d'oltre Alpe altri stranieri per indebolire i primi; senza però mai permettere che nessuno stato, sia di nazionali sia di esteri, sorgesse potente, come avvenne dei Franchi che costituirono

la moderna Francia, dei Sassoni che fecero lo stesso dell'Inghilterra; perchè un grande stato avrebbe fatto pericolare il loro dominio, posto, per maggior sventura d'Italia, geograficamente nel suo bel mezzo, talchè divide la penisola in due metà.

Tali osservazioni ci spiegano tutta la condotta politica della corte di Roma, dalla discesa di Carlo Magno fino all'attuale intervento siculo-spagnuolo-austro-francese negli stati a lei soggetti. In fatti i Longobardi, che avevano unito sotto un solo scettro quasi tutta Italia, trovarono in Roma un insuperabile ostacolo alla loro opera di unificazione. Carlo Magno discese contro di essi appoggiato dal papa co' suoi Franchi, e ne distrusse quella signoria che si era fatta nazionale.

La stessa Lega Lombarda (1166) venne da papa Alessandro III promossa e capitanata in questo intendimento, tutto particolare alla Corte di Roma.

La Casa Sveva, sotto Federico II, dalla Sicilia sarebbe riuscita allo stesso scopo al quale aveano agognato i Longobardi, ma il papa chiamò in Italia gli Angioini, che distrussero quel regno, uccidendone persino l'erede (1268), già scomunicato dal papa.

Non fu che nel 1279 che il pontefice Nicolao III ottenne dall'imperatore Rodolfo la sovranità delle terre che già appartenevano alla contessa Matilde, e da quel tempo i papi poterono dominare la fazione popolaresca in Roma. Bonifacio VIII (1294) chiamò poi in Italia Carlo di Valois, fratello del Re di Francia, per abbattere gli Aragonesi padroni di Sicilia (1300). Frattanto era venuta la traslazione della Santa Sede da Roma ad Avignone in Francia (1309), ed i costumi ne erano così depravati, che Petrarca la chiamò

la nuova Babilonia; la dimora della Santa Sede in Avignone durò sino al 1376

Nel 1478 avveniva in Firenze la congiura, detta dei Pazzi, contro la Repubblica, e Sisto IV non vi era straniero. Andata a male, scomunicò i Fiorentini, e fece tanto, che Ferdinando di Napoli loro intimasse la guerra.

Nel 1492 la Santa Sede fu occupata da Alessandro VI, che le storie ricordano coi più tristi colori, per depravazione e tirannia. Con Giulio II poi che salì al pontificato nel 1503, la politica dei papi ebbe un grande sviluppo, e mostrò come non possa essere che infesta all'Italia.

Essendo egli cardinale, avea molto influito alla calata di Carlo VIII di Francia contro Napoli; quando fu pontefice se ne alienò. Innanzi tutto chiamava fra noi Massimiliano d'Austria contro Luigi XII di Francia. Però i Veneziani aveano negato al papa i loro eserciti, serbandosi fedeli all'alleanza francese. Allora Giulio II venne in pensiero di abbattere quella repubblica, perchè temeva della sicurezza dei suoi dominii lungo il Po. Mosso da tale timore, il papa si mise alla testa di tutti i potentati europei, e strinse con essi l'alleanza per fare la guerra a Venezia, e questa è la famosa lega detta di Cambrai (1508). Ma sconfitta la repubblica ad Agnadello (1509), Giulio II non serbando fede ai suoi alleati, si unì ai loro danni coi Veneziani, e isolata la Francia, gli altri potentati, ai quali si associò l'Inghilterra, fatta la lega della Santa Unione, esterminarono i Francesi in Italia (1511), e poi fecero guerra anche a Firenze nel sospetto che avesse favorito i Francesi, col ripristinare in quella repubblica i Medici. Morì nel 1513 conducendo alla

battaglia i suoi eserciti, dopo aver aggiunto agli antichi possessi della Chiesa, Bologna, Parma, Perugia e Piacenza. In seguito papa Leone X (1519) conferiva a Carlo V la dignità imperatoria, derogando ad una legge per la quale chi fosse re di Napoli (come lo era Carlo V, che era anche re di Spagna) non poteva mai essere imperatore. Venne poco appresso Clemente VII, che finì di rovinare l' Italia. Aggranditasi di troppo la potenza spagnuola, fece alleanza con Francesco I di Francia, sciolse dal giuramento quel re, che era stato dagli Spagnuoli fatto prigioniero a Pavia, con cui avea promesso che non si sarebbe più battuto contro Carlo V, e diede alla nuova lega il nome di Santa. Quelle sacre armi furono sconfitte, e Roma fu posta ad un tremendo sacco (1527); Clemente VII si arrese, con patto però che l'imperatore rimettesse in potere a Firenze Alessandro de' Medici suo parente, e così dopo un tremendo assedio cadde la grande repubblica fiorentina e con essa spirava la più nobile delle repubbliche italiane, per mano di un suo concittadino-papa. — Nel corso di questo secolo i pontefici combatterono la casa d'Este aspirando al possesso di Ferrara. Finalmente nel 1598 dopo la morte del duca Alfonso II, il pontefice Clemente VIII revocò quella città, alla Chiesa, pretendendo che fosse terminata la legittima discendenza degli Estensi; ed il duca Cesare, erede di Alfonso, fu costretto a trasportare in Modena la sua casa.

In quei tempi, a tanto erano giunte le pretese papali, che i pontefici si credevano padroni di tutta la terra, ed infatti Martino V concedeva al re di Portogallo tutte le terre che a lui riuscisse scoprire

dal capo Bajador alle Indie: Alessandro VI, con una sua bolla tirò una linea da un capo all'altro del globo, e ne concesse ogni paese scoperto e da scoprirsi, dalla parte di occidente agli Spagnuoli, l'altra, da oriente, ai Portoghesi.

Tante arti malvagie nel campo della politica, alle quali era lievito il pregiudizio di una autorità illimitata, quale volevasi far credere legittima ai popoli ignoranti ed agli stessi re, accompagnata da una ributtante scostumatezza, ingenerò lo scisma di Lutero e di Calvino che sottrasse metà Europa al dominio spirituale di Roma, non avendo potuto riparare tanto danno nemmeno il Concilio di Trento.

Erettosi e vissuto in tal guisa e fra mezzo a poco importanti vicende, giunse il dominio temporale dei papi, senza ombra neppure di buon regime interno fino alla rivoluzione francese del 1789. Di quell'epoca perdè Avignone (1796), e poscia sotto l'impero francese fu intieramente soppresso; ma al ricostituirsi di Europa nel 1815, dopo la caduta di Napoleone, ricomparvero anche gli stati del Santo Padre, monchi però di Avignone, e con gli Austriaci nel seno, avendo per essi stipulato nel trattato finale di Vienna, diritto di guarnigione in Ferrara e Comacchio. La ristaurazione non migliorò tampoco, ma peggiorò la condizione di quegli stati, perchè il governo papale è così incapace nello amministrare, che, in Europa, passa per il governo modello d'inettitudine; statisticamente dopo il governo turco, in barbarie amministrativa, viene il governo di Roma. Tale governo, così contrario al ben essere dei popoli, eccitò subito in quelle gagliarde e nobili contrade che gli sono suddite, una potente agitazione contro di esso; ma

questi, anzichè porre riparo ai mali promuovendo saggie riforme, andò sempre di male in peggio.

Per dare un'idea del modo col quale usa la Corte Romana nel reggimento dei suoi popoli, diremo che due sono le basi del suo governo, la superstizione e l'ignoranza coltivata nelle masse, e la polizia esercitata nei modi più iniqui.

In prova di ciò basti notare che da quel governo furono istituite e quindi protette due società segrete dei Sanfedisti l'una e dei Centurioni l'altra, che, sotto il pretesto religioso, avevano ed hanno in mano la polizia dello stato, e per appoggio principale il gabinetto austriaco, del quale ponno dirsi ai servigi. Il pugnale eseguiva al menomo loro cenno; ed il non essere stati a messa od alla comunione in quei modi dovuti e da essi prescritti, bastava a legittimarne il colpo fatale. Nessuna legge che rispondesse ai bisogni dei popoli; le buone introdotte sotto la dominazione francese abolite; le cariche dello stato, gli impieghi pubblici, al clero, ai laici nessuno; le finanze sempre esauste, le strade piene di aggressori, e così potenti da dovere i proprietarj dei fondi pagare loro una tassa mensile, e ritirare un salvacondotto, affine di poter recarsi sicuri alle loro case di campagna; questo era il governo che dopo il 15 si era riprodotto negli stati pontificii. Così incredibile tenacità nel mal proposito riusciva ad ogni eccesso, e quel governo spintovi da uno spirito di reazione e quasi di vendetta infuriava contro tutto ciò che in cose ed uomini avea prodotto il dominio franco-italiano, contro tutto che era progressivo e civile.

Un tale spettacolo così desolante non dovrebbe però eccitare le meraviglie di alcuno; in fatti un

paese che si considera dal clero come sua proprietà non può essere che governato da esso, così come il padrone dirige e raccoglie sul suo campo. Perocchè si aggiunge che i preti in fatto di reggimento civile non ponno avere cognizione di sorta, non potendo il messale fare un buon politico, e meno un buon amministratore; ma v'ha di più. Il clero sempre occupato delle cose spirituali, non deve nè avere certo affezionamento a ciò che è prosperità terrena, cui egli è tenuto a non apprezzare; e poichè al mondo non lo legano molte delle affezioni che sono la vita degli altri uomini, noi concediamo al clero, ed anzi dovrebbe essere questa una verità, che quando abbia modicamente pensato a sè, debba ritenersi finita ogni sua ingerenze nell'ordine materiale. Quanto ottimo pertanto puó riuscire nell'ordine delle cose spirituali, altrettanto pessimo riesce in quelle di ordine materiale, perocchè la sua perfezione si fa maggiore quanto più egli si distacca dai beni della terra.

Ma siffatta condizione di cose riusciva sempre più insoffribile, e dal 21 in poi fu una continua congiura, negli stati della Chiesa, del popolo contro il governo. Questi non migliorava perciò, ma ad ogni moto interno, debole troppo per poterlo soffocare, ricorreva all'Austria, che interveniva colle sue bajonette. Per Vienna il mal governo pontificio era necessario, perchè così dimostrava all'Europa l'incapacità degl'Italiani a governarsi, e la necessità della sua presenza su tutte le parti della penisola; con che aumentava la sua influenza, e proibiva l'istituirsi di qualunque governo che potesse fondarsi o propugnare l'idea nazionale. Però il cattivo regime negli stati del Santo Padre era giunto a tale, che eccitò un grido d'indi-

gnazione in Europa, e le stesse potenze non poterono mostrarsi spettatrici indifferenti di questo nuovo esempio di barbarie che si offriva all'Europa in pieno secolo XIX: nel 1831 tutti i gabinetti d'Europa, compresa l'Austria (che di sotto mano agiva in senso inverso) inviarono a Gregorio XVI un *memorandum* in cui gl'imponevano le riforme da praticarsi nei suoi dominj. Fu tutto inutile, il mal governo, spalleggiato da Vienna, continuò peggiore di prima, quindi altre rivoluzioni nel 1833, ed altri supplizii ed esilii, e questa vicenda si protrasse fino al 1845 che fu segnalato dal piccolo moto di Rimini, al quale tuttavia era riserbato l'esito dei precedenti.

A tale insomma erano giunte le cose che se aveste domandato ad un giovane: siete mai stato in prigione? No, vi rispondeva con rammarico, non posso ancora dire d'essere uomo.

Morto Gregorio XVI, sortì Pio IX l'eletto dal conclave, ed appena montato in soglio, diede libero corso al suo buon animo, che era straziato dai tanti patimenti dei sudditi di Santa Chiesa. L'Italia ed il mondo lo salutò e lo venerò ben presto quasi come il Mosè d'Italia e l'angelo della umanità. Egli concesse amnistia e larghe migliorie, e con ciò si fece iniziatore del gran periodo delle riforme in Italia, che durò fino allo scoppio della prima guerra d'indipendenza. Benedisse quindi all'Italia quando si combatteva nei campi lombardo-veneti contro l'Austria; ma poscia con una enciclica in data del 29 aprile successivo, ricordando il doppio suo carattere di padre di tutti i fedeli, e l'altro di principe italiano, ed appoggiandosi al primo disdisse la sua predilezione per la causa italiana, e mostrò che il papa non potrà mai, ap-

punto perchè capo della cristianità, unirsi alla nazione italiana, nello scopo di raggiungere il suo primo bisogno, l'indipendenza.

Alla enciclica di aprile seguì, come ad una sventura inaspettata, un disperdimento di forze e di entusiasmo. Lasciato solo Carlo Alberto contro l'Austria, potenza colossale in suo confronto, la guerra dovea finire ben presto e si chiuse coll'armistizio di Milano.

Alla ruina d'Italia, Roma non si scosse, il carattere sacerdotale del principe-papa influì sulla condotta del governo pontificio in modo, che nel novembre di quell'anno abbandonò affatto, non solo la causa italiana, ma anche i suoi stati, e Pio IX si ritirò sotto la protezione del re di Napoli, il bombardatore, a Gaeta. Là si raggrupparono tutte le file dei nemici d'Italia, il papa alla testa. Roma abbandonata a sè stessa si diede alla repubblica, instituendo così una forma di governo che tornava dissolvente nella nostra penisola. Venne la seconda riscossa, ma il Piemonte trovossi di nuovo solo contro l'Austriaco, e vinto a Novara, gli stranieri eserciti vittoriosi furono chiamati dal papa ad intervenire ne'suoi stati perchè lo rimettessero, e con essi furono chiamati gli Spagnuoli e i Napoletani come sussidiarj.

Ma la nuova invasione austriaca se avesse potuto effettuarsi in tutto il territorio degli stati pontificii, avrebbe dato tutta l'Italia in mano all'Austria. Fu per impedire tale enorme allargamento di questa potenza, che la Francia pensò alla sua volta d'intervenire a Roma, allo scopo di riporre in seggio il Papa, e di assicurare in tal guisa la sua influenza le

riforme a' suoi popoli. Tutto fu invano, ed invanamente si venne fra gl' Italiani ed i Francesi ad una guerra da ambo le parti detestata perchè quasi fratricida; restaurato il potere papale questi, ad onta di tutti i suggerimenti e gli sforzi del governo di Francia, rimase fedele alle sue tradizioni di avversione ad ogni idea di civile reggimento, e strinse più saldi i nodi coll'Austria e col partito antinazionale, in qualunque angolo si trovasse d'Italia e di Europa, perseguitando il Piemonte, perchè rappresentante del principio opposto.

Venne la terza riscossa: sangue italiano e francese si spargeva largamente da Montebello a Solferino. I popoli d'Italia soggetti al papa vollero partecipare al grande avvenimento nazionale, alla terza guerra contro l'Austria; la Corte di Roma resistette, e ferma nella sua amicizia per l'Austriaco, congiurò, come congiura adesso, ai nostri mali, sempre protestando il carattere che è nel pontefice di padre di tutti i fedeli, quindi anche degli Austriaci sempre suoi figli, siano pure in Italia, egualmente come se fossero in casa loro.

Una negazione così manifesta di ogni principio di patria, di solidarietà coi fratelli che incontravano la morte per la liberazione di tutti, tale smoderata avversione ad ogni principio di civiltà e di giustizia, non potè per un'altra volta ancora essere più oltre sopportata da gran parte dei popoli soggetti al papa, dai popoli delle Romagne; e tutti si sarebbero uniti in un solo moto, se a Roma non vi fosse parte dell'esercito francese che ingiunge ai Romani tutta la dovuta riserva. Le popolazioni delle Romagne dal Po al fiume della Cattolica, provincie già occupate dal-

l'Austriaco, si pronunciarono contro il governo pontificio, lo dichiararono decaduto, e proclamarono la loro unione al Piemonte, a noi, perchè tutti uniti possiamo combattere le future guerre che ci otterranno la completa liberazione ed unificazione della nostra patria.

Questa è la succinta storia dell'origine, dei progressi e della decadenza del potere temporale dei papi, che registra tanti mali derivati alla Chiesa, tante sventure all'umanità.

D. *Ma si sostiene pur sempre che il potere temporale è indispensabile all'esistenza, alla prosperità ed all'indipendenza della Chiesa?*

R. E questa è un'osservazione priva di ogni valore, essendochè debba ritenersi indispensabile ad un corpo quella condizione senza della quale non potrebbe sussistere. Ora la storia ci ha provato che per otto secoli, che furono i più gloriosi per la Chiesa, dessa visse e prosperò senza dominio temporale. E meno ancora regge l'argomento, che il potere temporale sia necessario alla prosperità della Chiesa, perchè dimostrammo all'evidenza colla storia come la Chiesa debba gran parte della sua decadenza in Europa e indubitatamente, all'essersi creata una signoria politica. Del resto come può mai prestarsi quale elemento di prosperità per la Sposa di Cristo la istituzione di un governo, che nel nome del suo Divino fondatore, e col titolo di riuscire a spargere di più sulla terra la sua santa dottrina, ha bisogno di tenere i popoli a lui soggetti e in uno stato che al loro confronto non disgrada l'amministrazione del governo turco; di circondarsi di bajonette di varii potentati per sussistere, tanto è in odio dei gover-

nati, di tenere continuamente i patiboli innalzati, le prigioni ricolme dei più stimabili fra i cittadini? Ma si dirà, gli stati della Chiesa sono una proprietà della Sede pontificia, e, come a proprietaria, a lei sta il diritto di amministrare i suoi popoli, bene o male, e come a lei piace.

Questa teoria, nel secolo XIX, non è più lecito il porla in campo; oggi non è più ammesso il sostenere che i popoli sieno fatti per i governi, ora che da tutti è riconosciuto il principio ormai indiscutibile, che i governi sono fatti per i popoli. Gli armenti sono nati per i mandriani, ma chi vorrà alla nostra epoca ravvisare nei popoli altrettanti armenti? I governi quindi non ponno considerarsi proprietarj di popoli, ma semplici gestori degli affari loro; ove si mostrino inetti e malvagi, cadono da ogni diritto di conservarsi in potere avanti alla giustizia, e quindi a Dio.

Ma si prosegue: il trono pontificio deve avere uno splendore anche terreno perchè è dovuto alla sua dignità che non ha pari sulla terra. Noi ammettiamo tutto ciò, ma se questo splendore è necessario, è dovuto al capo della Chiesa Cattolica, e il cattolicismo intero se ne onora, dunque che tutti i popoli cattolici debbano essere tenuti a concorrere nelle spese materiali con cui si alimenta. Ora perchè fra gli ottanta milioni di cattolici, solo tre milioni d'Italiani debbono essere obbligati a sostenere il carico di una corte che ha una dominazione sparsa su tutta la terra? È evidente che il resto del mondo fa coi sudditi degli stati pontificii la parte del leone. In sulla fine del secolo scorso tutti gli stati europei si rifiutarono di inviare a Roma i consueti tributi che sommavano a

molti milioni, e gli effetti di tale rifiuto sono attualmente sopportati dai soli sudditi del dominio temporale del Papa.

E varrebbe forse che il mondo prendesse in seria considerazione la esistenza o meno di questo potere temporale dei Papi, ove la loro indipendenza fosse realmente assicurata, e lo splendore del trono pontificio non ne venisse per esso oscurato in modo da trovarsi continuamente in una condizione di onta e di disdoro; ma così è, che per sostenersi in uno stato del tutto artificiale ed opposto alle antiche tradizioni della Chiesa, ha bisogno di condannare alla più mostruosa decadenza morale, politica e civile tre milioni di cristiani, e, quasi ciò non bastasse, al servaggio degli stranieri un'intiera nazione. — In fatti abbiamo veduto quanto barbaramente siano governati i sudditi pontificii privi di codici, di commerci, d'industrie; come quello stato, per sè ricchissimo, sia tutto ingombro di ladri e di mendicanti; come di prigione e di morte siano punite quelle aspirazioni e quelle opere, che per ogni italiano sono un dovere; così, mentre da noi si esigerebbero tali atti come obblighi imprescrivibili d'ogni onesto cittadino, là si sottoponevano come azioni delittuose a'tribunali eccezionali, e, quello che più, stranieri (1).

(1) Quale documento o prova riassuntiva delle cose sin qui dette, riportiamo il seguente elenco di alcuni titoli di crimine, pei quali i sudditi pontificii venivano sottoposti dietro proposta delle autorità papaline ai tribunali di guerra austriaci lungo gli undici anni della loro ultima occupazione delle Romagne, documento tratto dagli archivi pontificii e pubblicato il dicembre scorso dalla Gazzetta ufficiale di Bologna.

Capi d'accusa.

Per cattive opinioni politiche.
Per essersi mostrati esaltati.

Perocchè il Papa è impotente, con tutto il bisogno che dicono avere la Chiesa di indipendenza, a sostenersi nei proprii suoi stati; e perciò ha necessariamente e di continuo, ricorso all'opera degli stranieri, e noi vedemmo gli Austriaci, i suoi fedeli alleati, invadere ripetute volte quelli stati, e colà farla da padroni in nome di Sua Santità, che poi disconobbero quando loro piacque meglio; come fecero condannando al bastone ed al supplizio molti sudditi del Papa, in nome di S. M. l'imperatore d'Austria, eseguendo processo e sentenza a Mantova, ossia in altro territorio non suggetto al Papa.

È evidente pertanto che il pontefice non potrà mai fondare la sua indipendenza nel suo potere temporale, chè anzi questo, tanto inetto, quanto insignifi-

Per aver frequentati i circoli.

Per aver votato in favore della Costituente (257,000 cittadini si erano resi colpevoli di un tal crimine).

Per aver conservate relazioni con persone pericolose in materia politica.

Per aver serbato un contegno, che lasciava supporre una certa inclinazione alla novità.

Per aver visto con compiacenza il nuovo ordine di cose.

Per la loro eccessiva loquacità.

Per aver eccitati gli impiegati a marciare contro gli austriaci, e per avervi spinti i proprii figli.

Per aver ajutato ad innalzare l'albero della libertà.

Per aver tenuto una condotta poco lodevole.

Per tendenze al liberalismo.

Per essere caldi partigiani della rivoluzione del 1831, ed essersi mostrati poco devoti al governo negli ultimi movimenti politici.

Per tendenza dichiarata a principii non sani.

Perchè d'animo indeciso e donnajuoli.

Per non esser partigiani del governo pontificio.

Per condotta dubbia in materia di religione.

Per non aver buone qualità in materie religiose e morali.

L'*Opinion Nationale*, giornale di Parigi, osserva a ragione, che la pubblicità data ad una simile processura, è una sentenza a morte contro il potere temporale dei Papi.

cante nell'equilibrio politico mondiale, lo rende non altro che un zimbello delle varie influenze dei potentati. Onde fosse reale tale indipendenza del sommo pontefice, dato che si fondasse sopra forza terrena, bisognerebbe che valesse a competere da sola tutti i potentati contro di lei collegati, diversamente sarà il governo di uno stato, che andrà soggetto alle altalene della vita politica internazionale, come qualunque altro. Ma lo stato pontificio trovasi in tutt'altra condizione; allontanate da quello un giorno solo le bajonette straniere, e tutti sappiamo dove andrebbe a finire questo potere che vuolsi indispensabile alla sussistenza della Chiesa di Cristo.

Ma la impotente corte di Roma si frappone tuttavia, quale ostacolo fortissimo e con ogni suo potere, al voto, al bisogno più legittimo di noi italiani, quello della nostra indipendenza, sconoscendo e difficoltando il trionfo della causa più santa, alla quale da tanti anni l'Italia e da ultimo la Francia, dedicarono denaro, sangue e sacrificii infiniti. Il Papa, vicario di Cristo, padre dei popoli sulla terra, a cagione del suo potere temporale, sconfessa nella pratica le dottrine del Divino Maestro, alleandosi coi tiranni di un popolo, che l'Europa intera crede omai degno della sua indipendenza e libertà; si fa chiamare Santo Padre, ed è duramente costretto a non potersi mostrare coi suoi sudditi tampoco umano!

Molte volte, allorchè gettiamo gli sguardi sugli scritti di coloro che vorrebbero farsi credere i sostegni della Santa Sede, siamo assaliti da un atroce dubbio, che cioè Iddio abbia dato all'uomo la ragione a scherno della ragione istessa. — Oh! s' avvedano i Vicarii di Cristo da ove vengano, e che loro profittino sif-

fatti campioni; mirino piuttosto alla loro tiara, che vedranno di quante lagrime grondi e di quanto sangue!

Dimostrato in tal guisa che il potere temporale dei Papi non è fondato nelle sacre scritture, ma che è di origine puramente umana, che non è indispensabile, anzi nocivo alla prosperità della Chiesa, mentre è impotente a sostenersi da sè, ed è causa della perpetua schiavitù d'Italia, ne viene come necessaria, giusta o logica conseguenza, che sarà ben venuto quel giorno e per la Chiesa e per l'Italia e per il mondo, in cui un tale potere avrà cessato per sempre di esistere.

D. *Ma le encicliche del Papa, le pastorali dei vescovi non parlano in senso ben contrario a quanto venne fin qui discorso, sulla desiderabile cessazione del dominio temporale della Chiesa?*

R. Se le encicliche del Papa, se molte pastorali vescovili proclamano essere cosa empia il desiderare ed il promuovere il compimento di questo fatto, noi ricorderemo che il Papa ed i vescovi non pronunciano in tali loro atti sopra cose spirituali, che quindi non fanno autorità le loro sentenze, così come non lo fecero le proteste di Roma quando le venne sottratto dalla Francia il dominio di Avignone, il che avvenne verso la fine del secolo scorso, quello di Parma e Piacenza che dovette parimenti cedere, così come cedettero il loro, ben ottanta prelati di Germania che erano ad un tempo principi e vescovi, il che tutto avvenne in onta alle dichiarazioni di diritti violati, e le minaccie di scomuniche, e gli interdetti della corte di Roma. Il dominio temporale non può più oltre sussistere, e cadrà, chè la terra gira intorno al

sole, e non il sole intorno alla terra, comunque in contrario si fosse sentenziato in Vaticano [1].

La religione è un supremo bene, un supremo bisogno della umanità; ma Cristo, fondando la sua Chiesa e affidandola a Pietro, non gli disse certo che avrebbe potuto vacillare, ove, giunta dopo otto secoli, al possesso d'un dominio terreno, nell'interesse di un popolo che i suoi successori si mostrarono inetti a governare, di una intiera nazione che quel dominio condanna alla schiavitù, e più nell'interesse della stessa religione, il mondo decretasse, come in oggi ha decretato, che tale dominio debba scomparire dalla terra.

(1) Queste non sono soltanto opinioni laicali, chè anzi furono divise pel passato, e lo sono anche in oggi da reverendi prelati e da piissimi sacerdoti, e fra i molti amiamo citare il cardinale Pacca, il Chiaramonti, e fra noi, ai nostri giorni, l'erudito canonico Tiboni e il distinto arciprete Salvoni: nomi dei quali si onora il clero bresciano.

CAPITOLO XIV.

CONCLUSIONE

D. *Riassumendo, dite in breve lo scopo che si potrebbe assegnare ai discorsi che voi teneste fin qui.*

R. Dai principii e dalle idee che siamo venuti mano mano svolgendo, ci sembra che si potrebbe agevolmente conchiudere al loro scopo, quello cioè di additare al cittadino italiano una via, per la quale gli riuscisse facilitata la necessaria istruzione politica.

Prendemmo le mosse dal concetto astratto della patria, e venimmo poscia a dire della grande patria italiana, dell'amore, dei diritti e dei doveri che a lei stringono quanti nascono sotto il suo cielo. Mostrammo come l'Italia per due volte abbia primeggiato nel mondo, e come ai nostri tempi, ridotta qual era misera dalla signoria straniera, risorga ad una vita novella sotto gli auspicii della Casa di Savoja. Vedemmo come il patrio risorgimento non si possa compiere, se la nazione non vi coopera con tutte le sue forze, e come ad assicurare questo concorso e la maggiore prosperità del paese, sieno indispensabili le istituzioni liberali sotto cui viviamo. E

queste, che elargiva con magnanimo intendimento Re Carlo Alberto, ci siamo studiati di conoscere nelle teorie su cui si basano, e di particolarmente esaminare nello Statuto, ove stanno ridotte a codice, e nelle altre leggi e istituzioni che da quello si figliano, come da legge fondamentale del regno. Di tal guisa ci fu dato di poter rilevare, come l'edificio delle interne libertà sia fondato presso di noi sulle più ampie e più sicure basi, talchè il saperlo sapientemente sviluppare ed usufruire, non spetti ad altri che alla nazione, resa per tal modo legislatrice di sè stessa. Ma la nazione italiana, come corpo politico completo, agente da sè e per sè, non esiste; al suo costituirsi si oppongono la dominazione straniera, col suo satellizio in Napoli, e la signoria papale, e perchè l'Italia sia una, bisogna atterrarle entrambe; da ciò la necessità di organizzarci saldamente, noi quanti siamo liberi italiani, nell'interno dello stato, sì civilmente che militarmente, per incontrare ben preparati gli avvenimenti quali o ci offrirà la fortuna, o noi provocheremo, per redimere a indipendenza e unificare tutta la nobilissima italiana famiglia.

D. *Dunque è ancora ben grande il cómpito che resta da adempiere alla nazione italiana, se dobbiamo provvedere all'interno sviluppo della parte libera d'Italia, per conseguirne di poi la sua intiera indipendenza ed unificazione sotto la redentrice Casa di Savoja? Una tanta impresa non è ella oltremodo difficile, così che non sembri effettuabile dalla nostra generazione?*

R. Sarà sempre dato agli uomini di effettuare quanto è riconosciuto al mondo possibile e giusto. Ora, il conseguimento dei grandi destini della na-

zione italiana, è certamente cosa difficile, tale però che non tocca ad alcuna impossibilità, mentre d'altra parte si riassume in un atto di giustizia.

L'altezza della meta non fa ritirare dal cammino intrapreso, che gli uomini i quali vengon meno per fiacco volere ai loro proponimenti, e solo colui che è tenace in un nobile proposito, può aspirare a vederlo coronato di successo. Quello che degli uomini, è delle nazioni; la legge che regola i fatti individuali, regna del pari nei grandi avvenimenti politici; questi alla fine si piegano in trionfo delle cause giuste, quando vi sia stata saviezza e tenacità in chi le propugnava.

Ora, di tutte le cause che si agitarono davanti alla umanità, nessuna fu detta più giusta della causa italiana; e quanto al suo definitivo trionfo, più che una cosa possibile, in oggi ci si è fatto probabile, e vicino più che non apparisse mai.

E ci è lecito il crederlo probabile, perocchè la civiltà ha siffattamente progredito nel nostro secolo, e fece in questi ultimissimi tempi sì giganteschi passi nel diritto delle genti, che noi vediamo la causa del debole ascoltata dai forti, in oggi che la pubblica opinione siede arbitra dei destini dei popoli. Così la causa italiana, di mezzo ai divergenti interessi dei varii stati europei, trovò in Francia generosissimo e fraterno ajuto, ed ove un valido appoggio morale, e dove simpatie più o meno palesi; avversari non incontrò che i suoi naturali nemici, l'Austria e chi ha esistenza da lei.

Non illudiamoci però, chè da quel momento saremmo perduti. Favorito da tutte queste probabilità di successo, il trionfo della causa italiana sarà sem-

pre cosa ardua, perchè sono sempre formidabili gli ostacoli che gli si oppongono. Questi ostacoli altri sono esterni, altri interni.

Poniamo fra gli esterni, la potenza militare dell'Austria, formidabile sempre in nostro confronto, e le possibili complicazioni diplomatiche che potrebbero volgere ai nostri danni alcuna di quelle potenze che fin qui rimasero estranee alla lotta. E noi alludiamo specialmente alla Germania, la patria dei Tedeschi; nome di nazione che molto erroneamente, e con non lieve pregiudizio, in Italia si confonde coi nostri dominatori gli Austriaci, mentre questi ultimi non sono che poca parte, e la più impura, del grande popolo alemanno o tedesco.

Sembra che la Germania non voglia esserci cordialmente benigna, in contraddizione al principio di nazionalità che ivi pure si vorrebbe far trionfare, perchè si adombra di un'alleanza di Francia con una forte Italia, o del ricostituirsi della schiatta latina; e perciò potrebbe essere condotta da questi ingenerosi timori ad osteggiare il nostro risorgimento, facendo nascere una conflagrazione europea.

Venendo agli ostacoli interni.

Sarà sempre da considerarsi come il principale quello del potere temporale dei Papi, perchè va a congiungersi, comunque per illogico legame, con tutti gli interessi cattolici, sparsi per ogni dove sulla terra; e trova pure un indiretto appoggio nella ignoranza delle masse dei fedeli, che non sanno distinguere, perchè fuorviate da chi le istruisce, ciò che va distinto, e che sacrilega cosa è il confondere.

E quì non sarà inopportuno il porre in rilievo, che il male sta propriamente nella istituzione del potere

temporale dei Papi; il che speriamo si sarà dedotto da chi ci avesse seguito fin qui, così com'è un male in sè e irremediabile l'Islamismo in Europa.

Ciò notiamo per due motivi: il primo perchè si comprenda la necessità assoluta della sua cessazione, il secondo perchè non ci si appunti di mancata riverenza alla augusta persona di Sua Santità che noi rispettiamo profondamente, ma che ad un tempo non crediamo necessario di considerare sotto speciali riguardi, poichè Pio IX se fosse anche un santo, quale principe temporale in Italia, non può essere nel di lei seno che una ineluttabile calamità.

E per amore di chiarezza, è così come dell'Austria; noi non sappiamo figurarci un'Austria in Italia favorevole all'Italia; noi non sapremmo comprenderla che così quale è, e la comprenderemmo anche se fosse peggiore, ma qualche cosa di meglio, ci costerebbe fatica l'immaginarla.

In politica, è più facile che le condizioni facciano gli uomini, di quello che gli uomini non valgano a modificare le condizioni nelle quali si trovano. Pio IX papa principe è esiziale all'Italia, così come lo furono quelli che lo precedettero, e lo sarebbero i suoi successori, se portassero ancora nella stessa mano il pastorale e la spada.

Altra difficoltà interna la riscontriamo nella corte di Napoli, e noi non attendevamo di meglio da quella Casa, che non ha nulla imparato nè dimenticato dal Medio-Evo in poi. Quanto al popolo delle due Sicilie, sia che si vuole, l'anno 1859 segna una pagina inonorevole per quelle genti.

Da tutto ciò, e chi non rileva quanto sia difficile il conseguimento del completo trionfo della causa italiana?

Dato uno sguardo agli ostacoli, vediamo ora ove si troverebbero le forze che possano efficacemente concorrerė a superarli, mentre, anzichè debba spettarne la gloria alle future generazioni, noi siamo forse alla vigilia di ripigliare la grande lotta della nostra indipendenza.

Evidentemente stanno nei dodici milioni, che fra breve devono formare un solo regno sotto lo scettro di Vittorio Emanuele; si limitano quindi per adesso a noi, che costituiamo l'Italia Italiana. È bensì commovente il vedere come gli altri nostri fratelli delle Venezie e degli stati di Roma ancora soggetti al Papa, facciano ogni loro più incredibile sforzo per venirci in ajuto, ed accrescere le nostre file colle quali andremo a liberarli; ma, lo ripetiamo, le forze attive, calcolabili della nazione, si riducono per ora ai nostri dodici milioni; altre ce ne sopraggiungeranno, ma lungo la lotta e a ritaglio.

Che dobbiamo dedurre da questo stato di cose? Un capitale precetto, ed è — che se tutti noi non siamo nel miglior modo preparati e disposti ai supremi sforzi, per raggiungere i nostri intenti nazionali; se non siamo intimamente convinti della santità della nostra causa, della necessità dei sacrificii estremi che impone, se non siamo tutti uniti come nello scopo, così anche nei mezzi, noi dovremo confessare di aver mancato al nostro debito verso la patria, e la patria non potrà essere redenta, perchè lo sforzo cui andiamo incontro è stragrande, e per superarlo felicemente, fa duopo che vi concorrano tutte le forze del paese.

Avvertitamente dicemmo che occorrono tutte le forze del paese, perocchè, se anche per una seconda volta noi fossimo così favoriti dalla sorte, da avere

il potente ajuto di generosi alleati, ciò potrebbe anche non essere; e però, è questo che noi vogliamo osservare, che cioè si salva sempre ignominiosamente una nazione, la quale anzi tutto non fa da sè ogni sagrifizio, per raggiungere la sua liberazione. E notiamo di più, che la libertà guadagnata con sudori altrui e con onta propria, frutta poco e per poco tempo.

D. *Quale sarà il mezzo più opportuno per ingenerare negli Italiani l'amore all'Italia e quell'intimo e profondo sentimento dei loro doveri verso di essa, tanto che li renda capaci di soddisfarli, sostenuti dal più concorde e tenace proposito?*

R. L'uomo fa in ragione di quello che sa. Per riuscire a sapere vi sono due vie, quella di conoscere i principii ed i fatti nelle loro cause ed effetti coi proprii sensi, e quella di conoscerli a mezzo e coll'ajuto d'altrui.

Quanto si può arrivare ad apprendere da sè è limitato alle cose materiali e quindi ad una sfera ristrettissima, e però anche i sordo-muti imparano un'arte, ed un nostro contadino diviene un discreto agricoltore. Ma nella sfera delle cognizioni, come dicono i filosofi, *morali,* nelle materie di politica, per esempio, le cognizioni dirette che può acquistarsi un individuo, non concludono a nulla o a ben poco.

L'uomo rozzo sentirà, nello stato di servitù straniera in cui si trovasse il suo paese, il peso di qualche balzello, non gli andrà pei versi che sulle porte quà e colà vi siano soldati che parlano un'altra lingua, lo prenderà qualche ribrezzo all'annuncio che fu appiccato il tale, bastonato il tal altro, ma poi è tutta esaurita la sfera delle sue emozioni politiche; anzi

probabilmente conchiuderà, che se le cose vanno a quel modo, ciò avviene perchè il Signore lo vuole, oppure che così è sempre stato e così sempre sarà, e quelli che ne pensano diversamente, per lui sono gente per il manco male incomprensibile. E tutto ciò va da sè, ed esigere che un povero uomo del volgo ne sappia di più, è una pretesa infondata ed anche ingiusta.

Ora, quale sarà il mezzo più diretto per togliere molta parte della nazione a questo deplorabile e dannosissimo stato? Il più efficace è quello della istruzione. I Negri delle Americhe soffrono pazientemente tutte le abbiezioni ed i patimenti che loro si infliggono perchè ad essi si fa credere, e credono in fatti, di non essere nati ad altro che per quella vita di degradazione e di abbominio.

Ma vogliasi anche non andar così bassi negli ordini della società, ove, e giovi il dirlo, sta però sempre la sua forza numerica, vi sarà in altre classi meno idiote, certo senso istintivo di amor di patria, di abborrimento quindi allo straniero; ma da questi sensi indeterminati, all'affetto illuminato del proprio paese, v'ha un passo enorme, e non è che dopo aver fatto questo passo che sono possibili le grandi virtù cittadine e l'eroismo nelle masse, le quali non lo farebbero da sè, ma certo vi verrebbero sospinte dai molti che sanno. Un tal passaggio suppone nel paese una sufficiente cognizione delle cose di politica abbastanza generalizzata, ed essa è scienza eletta, che si desume da moltissime e svariatissime fonti. E ciò diciamo della politica in genere, che ove si voglia accennare a quelle nozioni dalle quali si deduce l'arte dell'amministrazione interna degli stati, quale occorre

conoscersi, almeno negli elementi, da tutti in un governo libero come il nostro, fanno duopo cognizioni più speciali, che non si apprendono che coll'istruzione e coll'esercizio.

Se a questo grado limitato di cognizioni in politica è conveniente che arrivino tutti gli Italiani, sarebbe poi dannoso che non ci pervenissero tutti quelli che, elevandosi un cotal poco dalle masse, sono destinati ad avere una qualsiasi iniziativa nel paese, e sarebbe poi fatale se non fosse raggiunto da tutti coloro, che esercitano nello stato i diritti politici come elettori.

Ora è ben chiaro, che ove noi avessimo sparsa, anche soltanto in questa proporzione, la coltura politica nel popolo, a tal punto cioè che esso fosse arrivato a comprendere la giustizia, la possibilità e la utilità di far trionfare la causa della indipendenza, e potesse rilevare la eccellenza delle istituzioni liberali di cui siamo in possesso, e quanto profitterebbero a lui medesimo, — ove lo ripetiamo, la istruzione fosse giunta a tal punto, allora vedremmo il popolo accorrere sollecito alle urne elettorali e sostenere davvero la guerra nazionale come un sol uomo, e l'Italia da quel momento sarebbe salva.

Brougham disse: « d'ora in poi arbitro del mondo non sarà più il cannone, ma il maestro di scuola; » la proposizione è vera, ma solo ci permettiamo di interpretarla nel senso, che d'ora in poi il cannone starà sotto l'arbitrato del maestro di scuola.



FINE

INDICE

ERRATA		CORRIGE
Pag. 146, lin. 11,	**1.° Della Religione e dello Stato.**	**1.° Della Religione dello Stato**
» 240 » 13,	deputazione comunale	deputazione provinciale

